



IFEL MATTINA

Rassegna Stampa del 17/09/2012

INDICE

IFEL - ANCI

17/09/2012 Il Sole 24 Ore	10
Sui tributi locali rischio da 11 miliardi	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	12
Successori interni o esterni ma con le armi spuntate	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	13
ANCI RISPONDE	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

17/09/2012 Il Sole 24 Ore	16
Rischio-caos sulle tasse comunali	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	17
Servono quattro anni anche per una stradina	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	19
Prima casa, oggi la seconda rata	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	21
Imu, la carta del ravvedimento	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	23
Al Comune 30 giorni per bloccare i lavori	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	25
Per i servizi pubblici locali rebus sui limiti di organico	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	26
Sui fabbricati rurali attuazione oltre la legge	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	27
Il federalismo salva la Tarsu	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	29
Sisma in Emilia: i tributi slittano al 30 novembre	
17/09/2012 La Repubblica - Nazionale	32
Le spese d'oro per gli assessori oltre 5 milioni l'anno ai tecnici	

17/09/2012 La Stampa - Nazionale	33
REGIONI E LA CRISI MORALE	
17/09/2012 Il Giornale - Nazionale	35
Le Province vanno abolite Ma le Regioni sono peggio	
17/09/2012 Il Tempo - Nazionale	37
Benvenuti nella Regione più cara d'Italia	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	39
Quei Comuni virtuosi sono da premio	
17/09/2012 Corriere Economia	40
La dipendente del sindaco va part time all'Ufficio Tributi	
17/09/2012 Corriere Economia	42
Enti locali Tagliare alla giapponese	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	44
Lotta in tre mosse ai giochi illeciti	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	46
Cambiano i parametri sui rifiuti	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	47
Sottotetto, trasformazioni libere	
17/09/2012 Economia Nordest	48
Evasione, una guerra persa se non si aggiusta la mira	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	50
Contro il sommerso non basterà la lotta al contante	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	52
Controlli «snelli» in azienda ai primi passi	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	54
Per gli interpellati c'è tempo fino a luglio 2013	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	56
Un quinto delle società in perdita cronica	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	58
Sommerso, il Governo cerca il rilancio sulla «tracciabilità»	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	61
Bancomat e incentivi al commercio su internet	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	62
La partita meritava meno politica e più soluzioni	

17/09/2012 Il Sole 24 Ore	63
Benzina e gasolio: consumi a picco ma il fisco festeggia	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	65
Al via il decreto sulla sanità	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	66
Lavori in ritardo per 7 cantieri su 10	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	68
Gestione dei pagamenti sempre più onerosa	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	69
Sanzioni, scatta la mediazione	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	72
Liti pendenti, le Entrate chiedono di integrare le somme	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	74
Dal processo verbale all'adesione	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	75
La liquidazione decide l'invio di Unico	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	77
Debito erariale non definitivo: si può dare priorità ai fornitori	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	78
Sul perdono «lungo» occorre il dietrofront	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	79
Regolare lo scontrino senza merce	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	81
Online la bussola per Dia e Scia	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	82
Permessi light e sportello unico per i cantieri	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	85
Responsabilità suddivise in conferenza di servizi	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	86
Il nuovo front-office accentra le pratiche di tutti gli altri enti	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	88
L'edilizia libera guadagna spazio	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	92
La Consulta bocchia le modifiche locali	

17/09/2012 Il Sole 24 Ore	93
Tirocinio per la revisione, due vie d'accesso al registro	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	96
Nel mirino dei tagli le società di capitale	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	97
Risparmi difficili sulla gestione delle buste paga	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	98
Danno erariale per appalti «scoperti»	
17/09/2012 La Repubblica - Nazionale	99
Fiat, sindacati e partiti all'attacco "Il governo deve fare di più"	
17/09/2012 La Repubblica - Nazionale	100
Lo sviluppo Costi alti, burocrazia e bassa produttività ecco perché le imprese fuggono dall'Italia	
17/09/2012 La Repubblica - Nazionale	102
Pressing per alleggerire Iva e Irpef	
17/09/2012 La Repubblica - Nazionale	103
Ipt, Tefa, Eca, le tasse occulte pesano per 550 euro a cittadino	
17/09/2012 La Stampa - Nazionale	105
"Fiat non vuole creare choc"	
17/09/2012 La Stampa - Nazionale	107
Imprese stremate dai mancati incassi	
17/09/2012 La Stampa - Nazionale	109
Parte il giro di poltrone tra fondazioni e banche	
17/09/2012 La Stampa - Nazionale	110
Generazione a tempo determinato Tra i giovani crescono i contratti a termine	
17/09/2012 La Stampa - Nazionale	111
Pensioni no cash, cambio entro il 30	
17/09/2012 Il Giornale - Nazionale	112
Toh, la crisi finanziaria è finita Ma Monti lascia solo macerie	
17/09/2012 L'Unità - Nazionale	114
La fiducia a Monti Senza Europa non c'è politica	
17/09/2012 L'Unità - Nazionale	116
Bonanni e Angeletti: «Fiat mostri i piani»	

17/09/2012 L Unita - Nazionale	118
Risparmio energetico La Ue taglia i consumi	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	119
Costi energetici l'altro spread	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	121
"Via gli incentivi ma via anche l'Irap e lo Stato investe 3 miliardi in ricerca"	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	123
L'autunno freddo dei manager assunzioni ridotte al lumicino	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	125
"Troppe tasse e incentivi, poco mercato un sistema condannato all'inefficienza"	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	127
Popolari ma frenate l'incerta partita delle rinnovabili	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	129
Allarme rifiuti per 3,5 miliardi di persone	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	131
Eni, Generali, Mediobanca i pacchetti "eccellenti" in cerca di compratori	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	133
Dompè: "Farmaci 'anonimi', autogol del governo"	
17/09/2012 Corriere Economia	135
Euro La vera sfida è come usare lo scudo	
17/09/2012 Corriere Economia	137
Certificati Parte l'attacco ai Paperoni	
17/09/2012 Corriere Economia	139
Fotovoltaico Frenata italiana «Ma il settore è ancora sano»	
17/09/2012 Corriere Economia	141
Previdenza Solo un terzo ha la ruota di scorta	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	143
Le presunzioni, la prova contraria e la confisca /1	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	153
Le presunzioni, la prova contraria e la confisca /2	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	157
Comunicare o no, questo il dilemma	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	159
Un rientro estivo in affanno	

17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	161
La solidarietà non blocca il Durc	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	163
Attività del Cnel a rischio paralisi	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	165
Reti d'impresa, natura tributaria in forse. Ma il bilancio va redatto	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	167
Non c'è soggettività tributaria unica	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	169
Le agevolazioni fanno da traino	
17/09/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	170
Processo tributario, ricorso con il timer	

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

17/09/2012 Corriere della Sera - Nazionale	173
Sicilia, in Regione record di assenze per malattia	
<i>PALERMO</i>	
17/09/2012 Corriere della Sera - Roma	174
Buferà Ama, Cappello pronto a lasciare	
<i>ROMA</i>	
17/09/2012 Il Sole 24 Ore	175
A Milano effetto liquidità	
<i>MILANO</i>	
17/09/2012 Il Messaggero - Roma	177
«Ora pattuglie miste contro l'abusivismo»	
<i>ROMA</i>	
17/09/2012 Il Messaggero - Roma	179
Stangata sui permessi Ztl aumenti fino al 40 per cento	
<i>ROMA</i>	
17/09/2012 L'Unità - Nazionale	180
Per i lavoratori Alcoa una settimana di lotta	
17/09/2012 La Repubblica - Affari Finanza	182
TriesteNext, il futuro è incrociare ricerca, innovazione e imprese	
<i>TRIESTE</i>	

L'opportunità: tre dei Ten-t solcano il Veneto

VENEZIA

IFEL - ANCI

3 articoli

Riscossione LE NORME DA ATTUARE

Sui tributi locali rischio da 11 miliardi

Da gennaio Equitalia lascia il campo e sui Comuni ricadrà anche l'arretrato dei ruoli non riscossi

Gianni Trovati

Ogni anno, più di tre milioni di cartelle vengono notificate da Equitalia per sollecitare i contribuenti a pagare tributi locali e multe; nello stesso periodo, la macchina della riscossione coattiva porta nelle casse locali un miliardo, mentre gli accertamenti valgono il doppio. Ma dal 1° gennaio tutto questo non succederà più.

A prevederlo è la legge di conversione del decreto sviluppo (legge 106/2011), varato prima dell'estate dell'anno scorso dal Governo Berlusconi, che dopo un anno di "sospensione" prevede ora l'addio di Equitalia ai Comuni a partire dal 2013. Tra riscossione spontanea e coattiva, sono 6.100 i sindaci che si servono dell'agente nazionale della riscossione, e che in queste settimane devono trovare un'alternativa. Non solo: la legge dice che da Capodanno Equitalia «cessa le attività» con i Comuni, restituendo quindi alle amministrazioni locali anche le cartelle che non sono ancora arrivate alla riscossione: quanto valgono?

Un dato puntuale non esiste, ma qualche stima si può fare: il tasso di riscossione dipende dall'anzianità del credito, e oscilla tra il 19% delle cartelle con un anno di età al 66% dei ruoli che hanno avuto 10 anni per arrivare alla cassa, mentre la media 2011 per i debiti nati fra 2000 e 2010 si è attestata al 42,5 per cento. Ipotizzando una base stabile di accertamenti intorno ai 2 miliardi all'anno, significa un carico decennale da oltre 11 miliardi di euro. Ma non è tutto. Le vicende di riscossione più complicate, e non sono poche, vanno ancora più indietro nel tempo, e naturalmente le possibilità di tradursi in incassi scendono man mano che aumenta la loro anzianità. Nessuno è in grado oggi di quantificare il valore di queste partite "storiche", che si riflettono nei bilanci degli enti sotto forma di «residui attivi» risalenti in qualche caso fino alla prima metà degli anni '90.

Di tutto ciò si dovranno occupare i sostituti di Equitalia: al problema non sono interessati i pochi che, com'è successo ad esempio a Livorno, vedendo le difficoltà si sono mossi per tempo e hanno reinternalizzato il servizio riscossione, ma tra vincoli alle assunzioni e difficoltà operative questa strada non è aperta a molti. Qualcuno ha riportato nell'ambito comunale una parte dell'attività (è successo a Milano con la Tarsu), altri hanno già fatto la gara per individuare i nuovi alleati nella riscossione, come Brescia che si è affidata a Engineering Tributi per la riscossione "ordinaria" e a Fraternalità Sistemi per l'antievazione. Ma la stragrande maggioranza dei Comuni è in attesa.

Una data cruciale per chiarire il quadro è quella di oggi, perché a mezzogiorno scade il bando lanciato dall'Anci per individuare il partner operativo privato della nuova AnciRiscossioni. Nelle intenzioni dell'Associazione dei Comuni, la società nasce per evolversi: al debutto, cederà al partner che vincerà la gara l'esclusiva sul marchio, con cui il privato potrà presentarsi alle gare che saranno indette dai sindaci. In prospettiva, però, raggiunti i requisiti necessari (prima di tutto il capitale sociale, da uno a 10 milioni a seconda delle fasce) dovrebbe iscriversi all'albo, ottenendo in quel caso la possibilità di avvalersi in esclusiva della struttura tecnica del partner. La prima reazione da parte dei riscossori privati non è stata entusiasta, perché l'Anacap (l'associazione che riunisce questi soggetti) ha prima chiesto una proroga dei termini e poi contestato duramente le richieste del bando (tra cui un canone minimo di 50mila euro annui per l'utilizzo del marchio) sostenendo che si sarebbero tradotte in un handicap nella possibilità di concorrere con gli altri soggetti nella pioggia di gare in arrivo. Le società iscritte all'albo sono 173, rappresentano un insieme eterogeneo (nel gruppo c'è anche Poste Italiane, tramite Poste e Tributi, che in questi mesi ha già firmato protocolli d'intesa con alcune Anci regionali), e oggi si saprà in quanti hanno deciso di concorrere alla selezione Anci.

I tempi, comunque, sono strettissimi, perché nelle prossime settimane si dovranno intensificare le gare che rappresentano l'unica alternativa alla gestione diretta da parte del Comune. Il mestiere dei riscossori locali, comunque, non sarà semplice anche a causa delle norme che regolano questa attività. Un problema su tutti, già sperimentato quest'anno da Equitalia, è il freno alle azioni esecutive imposto dallo stesso DI 70/2011 quando il debito è inferiore ai 2mila euro. Sotto questa soglia, che non consente di attivare le ganasce fiscali e impone di fare due solleciti a intervalli di sei mesi, si attesta il 95% dei debiti fiscali con gli enti locali, con il risultato che nei primi 6 mesi dell'anno gli incassi di Equitalia su questo versante hanno registrato le prime flessioni. È un altro dei tanti problemi che, a meno di revisioni normative in extremis, anche gli "eredi" dovranno affrontare.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

6.100

La platea

Sono i Comuni che oggi utilizzano i servizi di Equitalia nella riscossione spontanea e nella coattiva

49,3%

Nel Mezzogiorno

La quota più alta di cartelle per la riscossione coattiva dei tributi comunali effettuata da Equitalia si concentra al Sud. Negli ultimi 3 anni, le Regioni meridionali hanno totalizzato in media il 49,3% delle cartelle, contro il 31,1% del Nord e il 19,6% del Centro

496 euro

Il valore

È l'importo medio delle cartelle prese in carico da Equitalia nella riscossione coattiva dei tributi locali negli ultimi 3 anni. Fra 2009 e 2011 il valore medio delle cartelle è cresciuto del 2,6%

I nodi. Da chiarire i poteri in caso di ingiunzione

Successori interni o esterni ma con le armi spuntate

I LIMITI Prima di riportare nell'ente questa funzione bisogna fare i conti con gli organici e i limiti alle assunzioni di nuovo personale

Luigi Lovecchio

L'abbandono del servizio pubblico di riscossione avviene in una situazione normativa fortemente deficitaria e con immense difficoltà pratiche. E non basta certo la nascita di un nuovo soggetto (la società dell'Anci), per quanto grande e autorevole, a cambiare gli scenari.

Il primo problema, più volte segnalato, riguarda lo strumento di riscossione. Sebbene sulla carta l'ingiunzione fiscale e il ruolo siano posti sullo stesso piano, così non è nei fatti. A cominciare dalla figura dell'ufficiale di riscossione, senza la quale la procedura esecutiva è sostanzialmente bloccata. I soggetti abilitati sono pochi e i comuni hanno forti limitazioni nell'assunzione di nuovo personale, anche con contratti di collaborazione. Occorrerebbe quindi in primo luogo sbloccare i concorsi per l'abilitazione e prevedere deroghe per consentire l'ingresso di questi soggetti nelle realtà locali.

Vi è poi la questione, anch'essa antica, dell'accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria. L'agente della riscossione di Equitalia può consultare tutte le informazioni ivi contenute, compresa l'anagrafe dei conti finanziari, di grande utilità per il recupero coattivo. Il soggetto che gestisce l'ingiunzione invece non vi è ammesso. È evidente che se si parificano gli strumenti della procedura esecutiva (pignoramenti, fermi, eccetera), senza però equiparare le informazioni che servono per individuare i cespiti da aggredire, si genera una differenza incolmabile.

L'altra questione è più di principio e riguarda l'opportunità di lasciare sempre al mercato un settore così delicato come la riscossione coattiva. Il vantaggio di Equitalia è che anche in realtà piccole e scarsamente remunerative vi è un soggetto che garantisce lo svolgimento del servizio. Certamente è un vantaggio che crea costi per la collettività e che magari in concreto non produce risultati significativi, sotto il profilo del volume degli insoluti. Ma il problema esiste. Se si guarda alla realtà comunitaria, non si ha riscontro dell'imperativo di aprire alla concorrenza la gestione delle entrate tributarie. Occorre quindi farsi carico della istituzione di un riscossore di ultima istanza, che deve intervenire dove il mercato oggettivamente fallisce.

Sotto il profilo operativo, bisogna accertare se l'ingiunzione fiscale possa essere utilizzata anche per le entrate patrimoniali, senza essere preceduta da un titolo esecutivo. Esigenze di speditezza spingono per la risposta positiva. La lettera dell'articolo 7, del DI 70/2011 sembra confermare tale esito interpretativo. I precedenti di Cassazione sono tuttavia contrari.

Non va poi trascurata la questione dell'albo dei soggetti abilitati. La Corte di giustizia ha chiarito che l'esigenza dell'iscrizione è compatibile con l'ordinamento comunitario se proporzionale agli obiettivi che si prefigge. Occorre quindi stabilire quali attività di riscossione siano riservate ai soggetti iscritti e quali no. Questo anche nell'ottica del comune che ha deciso per la riscossione in proprio, affidando all'esterno solo alcuni segmenti operativi del servizio. In linea di principio, anche le operazioni propedeutiche alla riscossione dovrebbero essere riservate. Ma sarebbe contrario ai principi comunitari estendere la riserva a tutti i servizi correlati a questa funzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCI RISPONDE

Assunzioni, i nuovi limiti aspettano il Dpcm Annalisa D'Amato

Il decreto legge 95/2012 è intervenuto nuovamente in tema di personale nelle pubbliche amministrazioni.

Agli enti locali, in particolare, non si applicano direttamente le disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche contenute nell'articolo 2, che valgono per le amministrazioni centrali. L'articolo 16, comma 8, prevede infatti che con Dpcm da emanare entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, saranno stabiliti i parametri di virtuosità per determinare le dotazioni organiche degli enti locali, in base al rapporto medio tra dipendenti e popolazione residente. Dopo l'emanazione del decreto, gli enti collocati a un livello superiore del 20% rispetto alla media non potranno effettuare assunzioni; mentre gli enti collocati a un livello superiore del 40% applicheranno le speciali misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero disciplinate dall'articolo 2.

Resta dunque immutato il quadro delle disposizioni che regolano il contenimento della spesa di personale e le possibilità assunzionali negli enti locali. Per le assunzioni, l'articolo 14, comma 7, sancisce un orientamento interpretativo consolidato in merito alla qualificazione delle cessazioni dal servizio per mobilità, che non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammessi i contratti a tempo determinato Questo ente intende stipulare un contratto a tempo determinato per la copertura di un posto di responsabile di area utilizzando l'articolo 110 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 267/2000). Vorremmo sapere se è possibile procedere a questa assunzione alla luce dell'articolo 16, comma 8, del decreto legge 95/2012, in attesa della definizione dei parametri di virtuosità.

Sì. Si ritiene che nel rispetto di quanto previsto dal vigente quadro normativo in materia di affidamento di incarichi a termine e nel rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa di personale, l'ente possa procedere alla stipula del contratto senza dover attendere l'emanazione del Dpcm previsto dall'articolo 16, comma 8, del decreto legge 95/2012. L'articolo 16 infatti non prevede un blocco delle assunzioni nelle more dell'emanazione del decreto.

I paletti per l'incarico

«intuitu personae»

Si desidera sapere se è possibile prorogare il servizio di staff del sindaco a un ex dipendente dell'ente: pensionato due mesi prima della scadenza del mandato del sindaco, è stato successivamente nominato con incarico "intuitu personae" nell'ufficio di staff del sindaco, dall'agosto 2011 e per un anno, in base all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012 e il criterio generale di riduzione della spesa.

A parere di chi scrive, appare fortemente dubbia la legittimità della prosecuzione dell'incarico "intuitu personae" in oggetto, in base all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 95/2012. L'incarico in questione, infatti, da quanto si evince dal quesito, avrebbe a oggetto le stesse funzioni e attività svolte dal dipendente al momento in cui è stato collocato in quiescenza.

Via libera ai concorsi

per dirigenti e funzionari

Questa amministrazione, che attualmente rispetta tutti i parametri previsti dall'articolo 76 del decreto legge 112/2008, ha programmato due assunzioni a tempo indeterminato per il 2012: un dirigente e un funzionario amministrativo di categoria D.

Si chiede come vadano applicate per i Comuni le norme previste dagli articoli 2 e 16 del decreto legge 95/2012. In particolare, è possibile avviare da subito le procedure concorsuali programmate?

Sì. Si ritiene che l'ente, nel rispetto dell'articolo 76 del decreto legge 112/2008 e del comma 557 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), possa avviare le procedure concorsuali programmate. L'articolo 16, comma 8, del decreto legge 95/2012 infatti demanda a un successivo decreto attuativo la definizione dei rapporti medi dipendenti/popolazione vevoli per gli enti locali e non incide dunque sul quadro legislativo vigente in materia di spese di personale e assunzioni.

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

83 articoli

Da gennaio oltre 6mila amministrazioni dovranno dare l'addio a Equitalia per la riscossione

Rischio-caos sulle tasse comunali

Eredità scomoda per i sindaci: in gioco 11 miliardi di euro di vecchie cartelle

Migliaia di gare da fare entro poche settimane, e un maxi-arretrato di cartelle ancora non riscosse da gestire. La riscossione dei tributi locali cambia pelle, per l'addio di Equitalia a partire dal 1° gennaio prossimo. Nella maggioranza dei Comuni, però, la soluzione alternativa è ancora da trovare, mentre scade oggi la gara per il partner privato di AnciRiscossioni: in gioco una partita, solo per la coattiva, da 2 miliardi all'anno, e un arretrato di almeno 11 miliardi.

Lovecchio e Trovati u pagina 5

Il territorio. Le performance di Comuni, Regioni e Ministeri

Servono quattro anni anche per una stradina

LE CITTÀ Bene soltanto Torino, mentre anche Bolzano supera la media nazionale Nel Mezzogiorno più lenta la gestione delle gare

A Viterbo non bastano quattro anni per fare una strada neanche troppo importante, dal valore di un milione di euro, mentre la media dei Comuni italiani riesce a chiudere questo tipo di cantieri in tre anni (il 41% di tempo in meno rispetto al capoluogo laziale). In fatto di strade non va meglio neanche alla pur efficiente Bolzano che per fare la stessa infrastruttura ci mette in media tre mesi in meno di Viterbo, ma sempre 12 in più rispetto alla media nazionale. Chi invece si avvicina alla performance migliore è il Comune di Torino che riesce a chiudere il cantiere, sempre in media, in tre anni e mezzo: appena il 16% più lentamente della media italiana.

La musica non cambia se a gestire l'appalto non c'è il piccolo ente locale che deve spesso fare i conti con personale e competenze ridotte. Anche quando la regia è del ministero competente (non solo quello delle Infrastrutture, ma tutti a seconda della natura dell'opera), dal Nord al Sud i capoluoghi non riescono mai a battere la media nazionale (si veda il grafico a fianco) con - ancora una volta - la deludente resa del Centro-Sud (di cui Viterbo, Cagliari e Reggio Calabria sono solo esempi).

La banca dati Visto, realizzata dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (Uver) - una struttura al servizio dei ministeri dell'Economia e della Coesione - rappresenta un vero e proprio benchmarking per le amministrazioni pubbliche alla prese con la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture. Contiene infatti i tempi di attuazione (suddivisi nelle tre fasi della progettazione, della gara e del cantiere) di oltre 16.883 interventi di infrastrutturazione tra viabilità, ambiente (rifiuti e difesa del suolo, ad esempio), ciclo dell'acqua (acquedotti e depurazioni), altri trasporti (porti e aeroporti) e altri interventi (cultura, servizi, industria, ad esempio), per un valore complessivo di 67 miliardi di euro.

Una massa molto significativa di informazioni (ma nessuna scheda «personalizzata» con le singole opere) che è nata con l'obiettivo di monitorare le opere inserite negli accordi di programma, ma che strada facendo è diventata, appunto, un modello di riferimento per chi si appresta a programmare opere analoghe. Se ad esempio il Comune di Bologna deve realizzare una strada, può inserire l'importo stimato e l'ente appaltante in «Visto» e ottenere per ogni fase il tempo medio in quella zona, quello nazionale, ma anche i casi più virtuosi registrati dalla banca dati e per capire quali sono i tempi da attendersi concretamente per un determinato intervento. Ma anche per scoprire, a posteriori, se si rientra tra i buoni o i cattivi.

Ebbene, anche l'analisi dell'Uver (nel Rapporto 2011 sui tempi di attuazione delle opere pubbliche) presenta da questo punto di vista molte conferme. «Tra le Regioni più veloci nell'attuazione delle opere pubbliche - si legge nella relazione - vi sono l'Emilia-Romagna e il Piemonte; tra quelle più lente la Sicilia e la Basilicata». Con questa ultima Regione che si perde soprattutto nella fase di esecuzione dei lavori, nella quale tocca il picco (45%) di scostamento dalla media del resto del Paese.

Tuttavia c'è anche chi fa meglio della media nazionale. Se abbattere i tempi risulta difficile in tutta Italia, quando si tratta di bandire le gare, per fortuna, i tempi si allungano solo in tre regioni: Campania, Sicilia e Basilicata. Quasi tutte le altre riescono a comprimere i tempi rispetto alla media nazionale: in alcuni casi fino a al 40% e oltre (come per le virtuose Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige).

Ma qual è secondo i tecnici dell'Uver la vera «zavorra» per le opere pubbliche? La risposta a questa domanda sta in quelli che loro definiscono nella Relazione i «tempi di attraversamento», cioè il periodo necessario per passare da una fase all'altra: ad esempio dalla progettazione definitiva a quella esecutiva. «Un momento di passaggio caratterizzato soprattutto da attività amministrative», precisa la relazione. In altre parole: il periodo necessario per l'invio di carte, il controllo formale, l'attesa delle risposte. Ma secondo l'Uver c'è di più: ci sono anche «tempi morti che in termini percentuali - accusa il documento - pesano in modo molto rilevante».

E in effetti il dato deve far riflettere: i tempi morti tra una fase e l'altra «assorbono in media il 57% dei complessivi tempi di progettazione e affidamento delle opere». Come dire: più che sullo studio di come fare al meglio un'opera, la metà del tempo passa tra attese e «parcheggi procedurali».

V. Uv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scadenza. Modelli F24 all'incasso per chi ha scelto la formula in tre tranches

Prima casa, oggi la seconda rata

Per i soggetti che hanno deciso di versare in tre rate l'Imu 2012 sull'abitazione principale e le sue pertinenze, scade oggi il versamento della seconda rata (il 16 cade di domenica). L'acconto è pari alla rata di giugno, e cioè a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base (0,4%) e la detrazione prevista dalla normativa (200 euro incrementata di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni, con una detrazione complessiva massima di 600 euro). In ogni caso, già per il calcolo della rata in scadenza oggi, i contribuenti possono tenere conto delle eventuali delibere Comunali che prevedono condizioni più favorevoli in termini di aliquote, detrazioni o altre agevolazioni.

Resta fermo alla data del 17 dicembre (anche in questo caso il 16 cade di domenica) il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, tenendo conto dell'aliquota e della detrazione deliberate dai Comuni. In altri termini, i contribuenti dovranno rideterminare l'Imu dovuta per l'intero periodo di possesso e versare a saldo la differenza tra l'imposta ricalcolata sulla base delle decisioni comunali e l'importo delle rate già versate.

Il versamento della rata che scade oggi si può effettuare esclusivamente con il modello F24 ordinario o semplificato. In quello ordinario va indicato nella sezione relativa all'Imu e agli altri tributi locali il codice tributo «3912». Il versamento dell'importo dovuto sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze deve essere indicato cumulativamente in un unico rigo arrotondando gli importi all'unità di euro. Inoltre, nella sezione del modello va barrata la casella «Acc.» (acconto) e vanno indicati: il codice catastale del Comune di ubicazione degli immobili; il numero degli stessi considerando le pertinenze; il 2012 quale anno di riferimento ed il numero «0202» (rata 2 di 2) nello spazio «rateazione/mese rif.». Il contribuente, inoltre, deve indicare la detrazione spettante.

Il versamento non va effettuato se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro, fermo restando che i Comuni possono variare tale soglia.

La tripartizione del versamento dell'Imu 2012 riguarda solo l'abitazione principale e le sue pertinenze. Pertanto, anche in considerazione delle differenze con la meno stringente normativa Ici, è importante inquadrare correttamente queste definizioni. La più importante novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione devono essere uniche per nucleo familiare.

Sempre in tema di abitazione principale, la circolare 3/DF/2012 ha chiarito che questa deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come tale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario. Quanto alle pertinenze dell'abitazione principale, si considerano tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto insieme all'abitazione principale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Assimilazione

L'Imu restringe la nozione di abitazione principale rispetto all'Ici. Vengono meno anche molte possibilità di «assimilazione» che prima erano lasciate ai Comuni, come quella di tassare al pari della prima casa gli

alloggi concessi in comodato ai parenti. Ora, al massimo, si può prevedere una riduzione d'imposta. Le uniche assimilazioni consentite dalla legge sono quelle per le case non locate di anziani e disabili ricoverati e residenti in istituti di cura, e quelle per le abitazioni degli italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire, sempre a patto che le unità immobiliari non risultino affittate.

Immobili. La bozza di istruzioni alla dichiarazione riduce i tempi in cui è possibile sanare pagando il 3,75% invece che il 30%

Imu, la carta del ravvedimento

Possibile avere sanzioni ridotte solo finché il Comune non avvia un'istruttoria

A CURA DI

Siro Giovagnoli

Emanuele Re

Nuovo appuntamento con i versamenti Imu. Scade oggi - lunedì 17 settembre - il pagamento della seconda rata per chi ha deciso di ripartire in tre scaglioni l'Imu dovuta per il 2012 sull'abitazione principale, rinviando al 17 dicembre la terza rata a saldo dell'imposta complessiva (si veda l'articolo in basso). Chi ha versato la metà dell'Imu calcolata con le aliquote base entro il 18 giugno scorso, invece, non è interessato dalla scadenza odierna in quanto dovrà chiudere i conti direttamente in sede di versamento del saldo.

Per tutti i contribuenti è comunque l'occasione per un controllo sull'imposta versata in acconto e per correggere eventuali errori commessi nella quantificazione dell'imposta o nella compilazione del modello F24. Particolare attenzione meritano le regole da seguire per sanare il mancato versamento dell'imposta con il ravvedimento operoso.

Lo sconto dei primi 14 giorni

Di regola, i contribuenti che per errore o dimenticanza omettono in tutto o in parte il versamento dell'Imu rischiano la sanzione del 30%. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (articolo 13, Dlgs 471/1997).

Ma si può anche regolarizzare il mancato versamento con l'istituto del ravvedimento operoso. Ciò a condizione che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza; pertanto, una lettera del comune con la richiesta di chiarimenti o di esibizione di documenti può inibire questa possibilità. E questo spiega perché è importante non tardare se ci si accorge di un errore.

Una prima soluzione - applicabile da domani al 1° ottobre prossimo solo per la seconda rata in scadenza oggi - è quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento della seconda rata può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 21 settembre 2012 (quarto giorno successivo all'omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). Qualora, invece, il ravvedimento viene perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.

Cosa accade oltre i 30 giorni? La soluzione "ordinaria" è il ravvedimento lungo, secondo cui chi decide di rimediare entro un anno dalla violazione può pagare la sanzione del 3,75% in aggiunta all'imposta e agli interessi. Tuttavia, le bozze di istruzioni al nuovo modello Imu imporrebbero di effettuare il ravvedimento entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione (si veda l'articolo a destra). In attesa di conoscere le istruzioni definitive, gli esempi in pagina fanno comunque riferimento alla regola del ravvedimento entro un anno.

Tre rate

In alcuni casi, però, gli errori di giugno potrebbero essere sanati senza sanzioni. È il caso, ad esempio, di chi volendo dividere l'imposta in due rate annuali ha erroneamente versato l'acconto di giugno in misura inferiore al 50% dell'imposta dovuta sull'abitazione principale. Si ritiene che in alternativa al ravvedimento, il

contribuente possa scegliere la formula della ripartizione in tre rate pur non avendo compilato il campo «rateazione/mese rif.» nel primo versamento (ipotesi inizialmente accettata dagli intermediari della riscossione), versando oggi l'importo mancante per raggiungere i due terzi dell'imposta complessiva. Anche se i versamenti di giugno e settembre non sono di pari importo, questo comportamento dovrebbe essere accettato dai Comuni anche in applicazione del principio dell'errore "scusabile" (circolare 3/DF/2012).

Il codice tributo errato

Diverso è il caso di chi ha versato correttamente gli importi dovuti a titolo di acconto ma si accorge che nel modello F24 ha indicato, ad esempio, il codice tributo o il codice Comune non corretti. In questi casi, trattandosi di errori formali, il contribuente dovrà attivarsi per chiedere la correzione del modello al fine di consentire la corretta imputazione delle somme agli enti. Si ritiene che ciò sia possibile presentando istanza di correzione del modello F24 all'ufficio delle Entrate (circolare 5/E/2002) oltre che al Comune interessato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi

L'ERRORE DI CALCOLO DELL'IMPOSTA

01 | L'ERRORE

Il proprietario di un ufficio (categoria A/10, rendita catastale di 700 euro) ha calcolato l'acconto Imu di giugno utilizzando il moltiplicatore 60 anziché 80 e ha versato 168 euro (84 euro di quota statale e 84 di quota comunale) anziché 224 euro (112 euro di quota statale e 112 di quota comunale)

02 | IL RIMEDIO

Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando l'importo dovuto (28 euro di quota statale e 28 di quota comunale), oltre sanzioni e interessi, entro il 25 settembre 2012. Da notare che nel modello F24 le sanzioni e gli interessi vanno riportati insieme all'imposta dovuta

03 | LA COMPILAZIONE

Sempre in F24, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi

(o per eccesso se superiore) mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento vanno assunti considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale

ACCONTO RIDOTTO E CODICE SBAGLIATO

01|L'ERRORE

Un contribuente ha la residenza, ma non la dimora, nella casa di cui è proprietario (rendita catastale di 400 euro). Sbagliando, paga l'acconto di giugno come abitazione principale, anziché come seconda casa. Versa quindi 34 euro (intera quota comunale) anziché 256 euro divisi a metà tra Stato e Comune

02|IL RIMEDIO

Il contribuente decide di effettuare

il ravvedimento operoso

versando l'importo dovuto

(128 euro di quota statale

e 94 euro di quota comunale,

inferiore perché bisogna tenere conto dei 34 euro già versati a giugno),

oltre sanzioni e interessi, entro il 28 settembre 2012

03|IL CODICE TRIBUTO

Il contribuente dovrà anche correggere il modello F24 del versamento di giugno nel quale è stato indicato il codice tributo errato (3912 al posto di quello corretto 3918). Si ritiene che ciò sia possibile presentando a un qualsiasi ufficio delle Entrate e al Comune un'istanza di correzione del modello F24 (circolare 5/E/2002)

La vigilanza

Al Comune 30 giorni per bloccare i lavori

Ma lo stop è sempre possibile per gravi motivi L'AUTOTUTELA Scaduto il termine per le verifiche l'ente può intervenire per garantire il bene primario della tutela del territorio

Donato Antonucci

Anche di fronte a interventi realizzati in edilizia libera o con una semplice comunicazione o segnalazione di inizio attività, senza quindi un esplicito controllo e assenso del Comune, all'ente locale restano dei poteri di intervento di fronte a opere illegittime. Ma come può il Comune intervenire quando l'intervento edilizio è già partito?

Una risposta si può certamente ricavare dalla sentenza 188/2012, con cui la Corte costituzionale, dando una interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 241/1990, ha definito l'ambito dei poteri di intervento delle amministrazioni.

La Regione Emilia Romagna aveva paventato l'illegittimità costituzionale della norma se interpretata nel senso che, decorso il termine di 30 giorni concesso dal comma 3 per inibire la prosecuzione dell'attività e non ricorrendo nessuna delle ipotesi tassative indicate dal comma 4, all'amministrazione fosse preclusa la repressione di abusi edilizi esercitando il potere di autotutela.

Secondo la Consulta, l'articolo 19 può e deve essere letto nel senso che il decorso del termine di legge non esclude affatto il ricorso all'autotutela previsto dal comma 3, il quale si aggiunge alla ulteriore potestà di intervento configurata dal comma 4, esercitabile «in caso di pericolo di danno per gli interessi ivi indicati».

L'esame della disposizione, infatti, deve essere effettuato inserendola «nel più ampio contesto costituito dalla configurazione normativa dei poteri amministrativi di repressione dell'abuso edilizio con cui il legislatore ha inteso accompagnare e completare la riforma dei titoli abilitativi all'edificazione, culminata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività».

La sentenza evidenzia come proprio il rilevante interesse costituzionale di garantire un armonico sviluppo del territorio e preservarne l'integrità, abbia indotto il legislatore ad introdurre «un rimedio che, per i casi di più grave sacrificio del bene pubblico, possa consentire di superare l'affidamento ingenerato dalla Scia».

Negli stessi termini si è espressa di recente anche la giurisprudenza di merito. Il Tar Emilia Romagna (sezionediBolognasentenza 272/2912), ha evidenziato come indipendentemente dalla natura giuridica della Dia (o della Scia), il mancato rispetto del termine di legge di 30 giorni «comporta la definitiva preclusione dell'esercizio del potere vincolato di controllo inibitorio potendo venire in rilievo soltanto il discrezionale potere di autotutela».

Questo sarebbe «l'unico concreto vantaggio per il privato, in termini di tempestività dell'azione amministrativa e conseguentemente di certezza e di affidamento, che ha indotto il legislatore a sottoporre alcuni interventi edilizi alla più snella disciplina della Dia in luogo del procedimento necessario, per altri interventi edilizi più rilevanti, di un titolo abilitativo espresso».

Alla luce di tali pronunce è quindi possibile individuare distinte possibilità di intervento per la Dia e per la Scia in materia edilizia:

il potere inibitorio di carattere generale, esercitabile nel termine di 30 giorni (articolo 19, commi 3 e 6-bis, legge 241/1990, e articolo 23, comma 6, del Testo unico), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività, salva la possibilità per il privato di conformarsi alle previsioni di legge; la specifica potestà di intervento contemplata dall'articolo 19, comma 4, esercitabile anche dopo il decorso del termine di 30 giorni, ma unicamente nel caso di pericolo di danno per:

- il patrimonio artistico e culturale;
- l'ambiente;
- la salute ;

- la sicurezza pubblica;
- la difesa nazionale;

sempre con possibilità di conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;

til generale potere di autotutela, anche questo esercitabile dopo lo scadere dei 30 giorni e nel rispetto dei presupposti indicati agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990, quindi, nel caso di annullamento di ufficio, comunque entro un termine ragionevole.

A tali poteri, inoltre, andrebbero aggiunte le possibilità di intervento previste dall'articolo 27 del Testo unico, visto l'esplicito richiamo dell'articolo 19, comma 6-bis alle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni di cui al Dpr 380/2001 e alle leggi regionali in materia.

La vigilanza e il potere di autotutela sono senz'altro esercitabili anche nelle ipotesi di attività di edilizia libera, laddove questa non risulti rispettosa dei parametri indicati dall'articolo 6 del Testo unico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spending review. Da chiarire il perimetro dei vincoli

Per i servizi pubblici locali rebus sui limiti di organico

Stefano Pozzoli

Il gioco degli emendamenti di rado contribuisce alla chiarezza di una legge: così è stato anche per l'articolo 4 della spending review (legge 135/2012), dove restano irrisolti temi quali i destinatari delle norme su assunzioni e retribuzioni.

L'articolo 4 vuole colpire le società strumentali, «che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato». Nel decreto, il comma 3 della stessa norma precisava che le norme «salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini».

Tutto troppo chiaro. Infatti, nella versione definitiva, si è modificato il comma 3 in un più elegante ma meno puntuale «le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica».

Il risultato è che mentre prima si escludevano esplicitamente dall'articolo 4 le società di servizi pubblici locali, ora si è da una parte ampliato il campo delle eccezioni (ai servizi «di interesse generale»), dall'altro si è reso più ambiguo il testo per quanto riguarda alcuni commi fondamentali: quelli sui limiti alle assunzioni (il comma 9 prevede che fino al 2015 si applicano i vincoli alle assunzioni previsti per l'amministrazione controllante), i tempi determinati (per il comma 10 le società possono spendere per questo scopo il 50% della spesa sostenuta nel 2009) e il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (secondo il comma 11, nel 2013/2014, il trattamento economico dei dipendenti delle società di cui al comma 1, compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per il 2011), attribuendo una pesante responsabilità erariale agli amministratori esecutivi e ai dirigenti responsabili della società in caso di mancato rispetto della legge.

Possibile che il legislatore abbia voluto, senza dibattito, estendere vincoli pesantissimi anche alle aziende di servizi pubblici locali, arrivando a stravolgerne l'autonomia nella libera applicazione dei contratti di lavoro?

Da una parte questo può sembrare coerente con un orientamento normativo che è andato in questa direzione a partire dall'articolo 18, comma 2-bis, del DI 112/2008 (sulla cui immediata applicazione si è per altro di recente espressa anche la Ragioneria Generale dello Stato). Per contro, resta la forte indeterminatezza insita proprio nell'articolo 4 comma 1 della legge 135/2012, citato sopra.

Un'interpretazione letterale del testo sfocia in un risultato paradossale. Lavorare per una Pa significa emettere fattura verso di essa? Se è così nel caso dei rifiuti, la norma non riguarda le società che applicano la Tia mentre colpisce quelle dei Comuni che ricorrono alla Tarsu. Il buon senso farebbe dire, quindi, che i servizi pubblici locali siano tutti esclusi dall'applicazione di questi commi: ma sarebbe utile un intervento chiarificatore del Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accatastamento. Le previsioni ministeriali del 26 luglio

Sui fabbricati rurali attuazione oltre la legge

Ennio Dina

Il decreto ministeriale del 26 luglio sull'accatastamento dei fabbricati rurali strumentali dà attuazione al decreto legge 201/2011, ma va oltre le prescrizioni di legge. Ma andiamo con ordine.

L'articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto legge 70/2011 ha modificato le procedure di riconoscimento di ruralità dei fabbricati e per il loro accatastamento. La norma puntava a consentire l'accatastamento dei fabbricati rurali in sanatoria nelle categorie A/6, per le abitazioni, e D/10, per gli immobili strumentali, per esentarli dall'Ici. Ma la norma ha incontrato problemi attuativi, in parte risolti dal decreto legge 201/2011, che, pur abrogando le norme del decreto legge 70/2011, ne ha salvaguardato gli effetti, prorogando i termini e affidando a un decreto il compito di prevedere le modalità per l'inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario, per gli immobili rurali a uso abitativo. Ma il decreto attuativo del 26 luglio suscita alcune perplessità.

La prima riguarda il classamento dei fabbricati rurali strumentali. Il decreto 201 prevede che debbano essere accatastati nella categoria D/10, mentre il decreto attuativo, ha previsto che «ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1 (abitazioni e fabbricati rurali strumentali, ndr), diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione». In questo modo è stata estesa ai fabbricati rurali strumentali una procedura che doveva essere prevista solo per le abitazioni, creando problemi di controllo.

Un secondo aspetto riguarda le competenze. L'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 70/2011 prevedeva che l'agenzia del Territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto legge 557/93, convalidasse la certificazione prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo e riconoscesse l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Ma il decreto attuativo prevede genericamente un controllo a campione. Per i controlli ci si affida ai Comuni, che secondo la legge avrebbero solo un ruolo volontario e complementare e all'agenzia delle Entrate.

Suscita perplessità anche la valenza retroattiva del riconoscimento di ruralità. La norma richiedeva che i requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto legge 557/93 fossero posseduti da almeno cinque anni, ma non prevedeva la retroattività degli effetti del nuovo accatastamento. Invece, per il decreto ministeriale, la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Una previsione che non ha effetti sull'esenzione dei fabbricati rurali ai fini Ici. Con l'abrogazione, da parte del decreto legge 201/2011, della norma introdotta dall'articolo 23, comma 1-bis, del decreto legge 207/2008, con cui veniva fornita l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/92, «nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 557/93» è stato ripristinato l'assoggettamento a Ici dei fabbricati rurali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti. Il decreto attuativo della riforma consente di continuare ad applicare i vecchi regolamenti

Il federalismo salva la Tarsu

La Ctp di Grosseto stoppa il prelievo ma ignora il Dlgs 23/2011

Giuseppe Debenedetto

La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con la sentenza 124/2012, ha rilanciato l'allarme sulla Tarsu affermando che dal 2010 non può più essere richiesta ai contribuenti in mancanza del regime di proroga, scaduto nel 2009. La pronuncia si muove così nella direzione della riapertura di una questione che, in realtà, è stata definitivamente risolta dal decreto legislativo 23/2011 sul federalismo municipale e che coinvolge i 6.750 Comuni a regime Tarsu che incassano complessivamente quasi sei miliardi l'anno.

Conti alla mano, tra il 2010 e il 2012 sarebbero a rischio circa 18 miliardi, se l'orientamento della Commissione venisse confermato. Un'eventualità che deve essere scartata, dato che si tratta di una visione in aperto contrasto con il quadro normativo vigente, ignorato da chi continua a sostenere questa tesi.

L'argomento principale è la presunta violazione dell'articolo 23 della Costituzione, che non consente di imporre un tributo non previsto da alcuna disposizione di legge, dato che è venuta meno dal 2010 la proroga normativa idonea ad assicurare la copertura legale ai provvedimenti comunali applicativi della Tarsu. L'argomento è stato già ritenuto infondato alla luce dell'articolo 8 del decreto legge 194/2009, che ha fissato al 30 giugno 2010 il termine per l'adozione del regolamento ministeriale previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, sbloccando il passaggio alla Tia2 anche in mancanza di questo regolamento. Per il Tar Sardegna (sentenza 349/2011), ciò significa che «implicitamente, sino a quella data restava confermata la disciplina stabilita dall'articolo 238, comma 11, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, che recita testualmente "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"». I giudici amministrativi hanno peraltro respinto il motivo di ricorso «senza necessità di ulteriori argomentazioni».

Inoltre, dal punto di vista legislativo, la situazione è stata chiarita dall'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23/2011, che consente ai Comuni di «continuare» ad applicare i regolamenti comunali Tarsu o Tia già adottati. La norma ha posto così fine alla dibattuta questione inerente l'impossibilità di riscuotere la Tarsu in assenza di una norma esplicita. Dal verbo utilizzato si evince che la disposizione rende applicabili e legittimi i regimi precedenti (compresa la Tarsu) senza alcuna soluzione di continuità. Il decreto sul federalismo municipale ha in sostanza "blindato" la Tarsu e la Tia sino all'entrata in vigore del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (Tres). Infatti con l'ultimo intervento legislativo (articolo 14 del decreto legge 201/2011) è stata disposta l'abrogazione della norma del decreto legislativo 23/2011 dal 1° gennaio 2013, cioè contestualmente all'entrata in vigore del Tres, confermando anche per il 2012 la possibilità per i Comuni di mantenere sia il regime della Tarsu che quello della Tia.

Vanno esclusi quindi i problemi circa la legittimità della Tarsu dal 2010 al 2012, anche perché sono in gioco altri valori costituzionali di rilievo, tra i quali l'autonomia finanziaria degli enti locali sancita dall'articolo 119 della Carta fondamentale, disposizione che risulterebbe violata se si dovesse sostenere l'abolizione tout court di un tributo in assenza di sostituzione con un'altra entrata (Corte costituzionale 37/04).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

01 | TARSU E TIA

Il decreto legge 194/2009 ha fissato al 30 giugno 2010 il termine per l'adozione del regolamento ministeriale con i criteri per determinare la tariffa, previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006. In mancanza di questo regolamento entro il termine, i Comuni possono passare alla Tia2

02 | VERSO IL TRES

Il decreto legislativo sul federalismo municipale (23/2011) ha assunto una presa di posizione netta consentendo ai Comuni di continuare ad applicare i regolamenti comunali Tarsu e Tia già adottati sino all'entrata in vigore

del nuovo tributo
sui rifiuti e sui servizi (Tres)

03 | DAL 2013

Nel decreto legge salva

Italia (201/2011) ha trovato posto anche una disposizione che abroga a partire dal 2013 - vale a dire dalla partenza del Tres - la norma del decreto legislativo 23/2011 che autorizza i Comuni a continuare ad applicare i regolamenti

Tarsu e Tia

04 | L'INTERVENTO

La Commissione tributaria provinciale di Grosseto ha rilanciato l'allarme tra i 6.750 Comuni che applicano la Tarsu.

Secondo i giudici, infatti, la Tarsu non potrebbe più essere richiesta ai contribuenti in mancanza del regime di proroga, scaduto nel 2009

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E I CHIARIMENTI AL 31 AGOSTO

Sisma in Emilia: i tributi slittano al 30 novembre

Agevolazioni Decreto ministeriale, 24 agosto 2012 « Eventi sismici di maggio - Sospensione dei termini per versamenti e adempimenti tributali. Fissato al 30 novembre prossimo il termine finale del periodo di sospensione riconosciuto alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici nel maggio 2012, per i versamenti e degli adempimenti tributari, di cui al Dm 1° giugno 2012. Le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio al 30 novembre 2012 saranno stabilite con apposito decreto. «Gazzetta Ufficiale» - 30 agosto 2012, n. 202 «Il Sole 24 Ore» - 31 agosto 2012 Diritti di segreteria Decreto ministero Sviluppo economico, 17 luglio 2012 * Diritti di segreteria delle Camere di commercio - Aggiornamento degli importi. Il decreto aggiorna gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio, indicati nella Tabella A allegata al decreto. Le modifiche si sono rese necessarie per istituire appositi diritti per i contratti di rete, la consultazione del prospetto contabile Xbrl. il rilascio della tessera personale di riconoscimento a mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, nonché l'iscrizione, modificazione, cancellazione e rilascio di certificati e visure relativi al Registro telematico nazionale di persone e imprese certificate. «Gazzetta Ufficiale» • 31 luglio 2012, n. 177 «Il Sole 24 Ore» - 17 agosto 2012 Imposte dirette Decreto ministeriale, 26 luglio 2012 » Ruralità dei fabbricati- Sussistenza del requisito - Inserimento negli atti catastali. Individuate, con decreto, le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità. Infatti, ai fabbricati rurali destinati ad abitazione e a quelli strumentali all'attività agricola è attribuito il classamento in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione e per l'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo a tali fabbricati, diversi da quelli censibili nella categoria D/10, è apposta una specifica annotazione. Agli effetti di cui all'articolo 13, comma 14-bis del DL 201/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011 [CFF O 6244c], le domande, presentate per il riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari a uso abitativo o strumentali censite al Catasto, a eccezione di quelle già accertate in categoria D/10 e le autocertificazioni, contenenti la dichiarazione che l'immobile possiede, dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità, devono essere redatte conformemente ai modelli allegati al decreto e presentate all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'agenzia del Territorio, entro il prossimo 30 settembre. Infine, i fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio che costituiscono unità immobiliari per cui sussistono i requisiti di ruralità sono dichiarati in ' Catasto secondo le modalità di cui al Dm 701/1994. «Gazzetta Ufficiale» - 9 agosto 2012, n. 185 «Il Sole 24 Ore» - 8 e 9 agosto 2012 Iva Legge, 7 agosto 2012, n. 135 » Spending review- Conversione in legge. La legge, in vigore dal 15 agosto scorso, converte con modificazioni il DL 95/2012, contenente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini (spending review). Rimangono, in particolare, confermate le modifiche in tema di aliquote Iva che erano state introdotte dal decreto, come la proroga al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2013 dell'aumento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del 21 per cento e la rideterminazione di queste ultime, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nella misura rispettivamente dell'11 e del 22 per cento, nonché la condizione al ricorrere della quale tali modifiche saranno effettivamente poste in essere. Inoltre, le principali modifiche introdotte in sede di conversione riguardano i crediti d'imposta e i finanziamenti bancali agevolati per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma che nella primavera del 2012 ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, la proroga di sei mesi dei termini di prescrizione e di decadenza sospesi dall'articolo 8 del DL 74/2012, relativi all'attività dell'agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nei comuni delle regioni sopra citate specificamente individuati, la disciplina dell'Ivrap che, nella legge di conversione diviene Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), destinato a sua volta a sostituire l'Isvap, nonché sono state altresì introdotte misure volte a realizzare l'efficientamento, la

valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria e di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. Supplemento ordinario n. 173 alla «Gazzetta Ufficiale» -14 agosto 2012, n. 189 «Il Sole 24 Ore» -15,20,26 agosto e 7 settembre 2012 Circolare Agenzia delle Entrate, 6 agosto 2012, n.34/E • Eccedenze di imposta a credito - Dichiarazioni omesse. Le Entrate, in merito al riconoscimento delle eccedenze d'imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell'Iva, delle imposte dirette o dell'Irap, forniscono indicazioni sulle modalità e condizioni per il riconoscimento di tali crediti. In particolare, il credito Iva maturato nell'anno in cui la dichiarazione risulta omessa, non essendo stato dichiarato nell'anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito d'imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato e l'Agenzia può produrre una comunicazione di irregolarità e, in assenza del versamento delle somme richieste, iscrivere a ruolo l'imposta, i relativi interessi e le sanzioni. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente definisca l'obbligazione pagando le somme richieste dall'Ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a una sentenza definitiva a lui sfavorevole, lo stesso può presentare istanza di rimborso del credito, entro due anni da tale pagamento, ex articolo 21 del Dlgs 546/1992 [CFF O 4672]. Invece, in sede contenziosa, si evidenzia che solo dopo che il contribuente abbia effettuato il pagamento delle somme iscritte a ruolo in esecuzione di pronunce passate in giudicato, potrà essere presentata istanza di rimborso del credito maturato nell'annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa. Anche per le imposte dirette il contribuente non può riportare in dichiarazione un'eccedenza a credito generata nel precedente periodo d'imposta per il quale risulta omessa la dichiarazione. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998 [CFF 07044], si considerano omesse anche le dichiarazioni dei redditi presentate con un ritardo superiore a novanta giorni e anche in questi casi il contribuente, solo dopo aver versato le somme richieste dall'Ufficio, potrà richiedere il riconoscimento dei crediti, ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 546/1992. «Il Sole 24 Ore» - 7 e 8 agosto 2012 Professionisti, i parametri dei compensi Professioni Decreto ministero Giustizia, 20 luglio 2012, n. UO « Liquidazione dei compensi professionali - Determinazione dei parametri. Il decreto, in vigore dal 23 agosto scorso, determina i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del DL 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012. In particolare, le disposizioni riguardano gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili, i notai e i professionisti in area tecnica, quali agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare. Si precisa che tale regolamentazione si applica alle liquidazioni successive al 23 agosto 2012. «Gazzetta Ufficiale» - 22 agosto 2012, n. 195 «Il Sole 24 Ore» - 23 e 24 agosto 2012 Registro imprese Provvedimento Agenzia del Territorio, 8 agosto 2012 * < Registro delle imprese- Modalità di presentazione delle domande di voltura. Il provvedimento determina le modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese che comportano mutamento nell'intestazione catastale. È considerato mutamento dell'intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in Catasto, ancorché non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. In particolare, si dispone che, dall'5 ottobre prossimo, per tali atti, ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, i relativi adempimenti sono assolti con le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del Dlgs 463/1997 [CFF O 2234a]. Per tali atti, infatti, le procedure telematiche possono avere a oggetto la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali nonché le domande di volture catastali, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica; restano invece ferme le disposizioni del provvedimento 6 dicembre 2006

per gli atti soggetti ad iscrizione per i quali, oltre alla registrazione ed alla voltura catastale, è richiesta la trascrizione. Si ricorda, inoltre, che per gli atti evidenziati, i tributi speciali catastali dovuti per l'esecuzione delle volture sono versati con modalità telematiche, contestualmente alla trasmissione del modello unico informatico. «Gazzetta Ufficiale» -18 agosto 2012, n. 192 «Il Sole 24 Ore»- 9 agosto 2012 Revisione legale Decreti ministeriali, 20 giugno 2012, n. 144el45,25giugno2012, n. 146 » Revisione legale dei conti- Registro e tirocinio - Regolamenti. In applicazione degli articoli 2,3.6 e 7 del Dlgs 39/2010, che da attuazione alla direttiva 2006/43/Ce, il ministero dell'Economia e delle finanze, con tre distinti decreti in vigore dal 13 settembre scorso, regola le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali istituito presso lo stesso Ministero, i requisiti che persone fisiche e società, anche Uè ed extra-Ue, devono possedere per iscriversi nel Registro suddetto, nonché l'istituzione e la gestione del Registro del tirocinio e le modalità di svolgimento dello stesso. «Gazzetta Ufficiale» - 29 agosto 2012, n. 201 «Il Sole 24 Ore»-30 agosto 2012 Riscossione Decreto legislativo, 14agosto2012,n.149 « Recupero dei crediti fiscali nella Uè-Attuazione della direttiva 2010/24/Ue. Il decreto, in vigore dal 14 settembre scorso, da attuazione alla direttiva 2010/24/Ue del Consiglio del 16 marzo 2010, fissando le norme di mutua assistenza perii recupero dei crediti sorti in Italia o in altri Stati Uè relati vi a tributi e dazi di ogni tipo, a penali, sanzioni, tasseesovrattasse amministrative connesse a tali crediti, nonché a interessi e spese relative agli stessi. In particolare, è previsto che la gestione delle richieste di recupero provenienti dalla Uè sia affidata alle agenzie fiscali e al dipartimento delle Finanze e che il procedimento venga eseguito sulla base di un titolo esecutivo uniforme. La procedura di recupero può essere richiesta se il credito non è contestato nel Paese in cui è sorto, salvo che non vi sia motivata domanda, e se le attività di riscossione sono già in atto nell'altro Stato Uè, eccetto che i beni da escutere non siano incapienti o insussistenti. Inoltre, il decreto riconosce al contribuente la possibilità di contestare il credito dinanzi all'autorità giurisdizionalmente competente dello Stato Uè richiedente e l'applicazione delle misure cautelari, quali sequestro conservativo e ipoteca. Supplementoordinario n. 177 alla «Gazzetta Ufficiale» - 30 agosto 2012, n. 202 «Il Sole 24 Ore» - 31 agosto 2012 Risoluzione agenzia delle Entrate, 31agosto2012,n.85/E « Regolarizzazione lavoratori extracomunitari - Contributo forfetario • Codici tributo. Istituiti i codici tributo necessari perii pagamento, tramite il modello F24 «Versamenti con elementi identificativi», del contributo forfetario pari a mille euro per la regolarizzazione dei . lavoratori extracomunitari occupati irregolarmente, ai sensi dell'a rticolo 5 del Dlgs 109/2012. Si tratta, in particolare, del codice tributo "Redo" (Datori di lavoro domestico - regolarizzazione extracomunitari-articolo5, comma 5, del Dlgs 109/2012) e del codice tributo "Resu" (Datori di lavoro subordinato - regolarizzazione extracomunitari - articolo 5, comma 5, del Dlgs 109/2012). «Il Sole 24 Ore» -1 ' e 6 settembre 2012 Società Nota ministero Sviluppo economico, 30agosto2012, protocollo 1882223 « Srla capitale ridotto - Compagine sodale. Riguardo alla composizione della compagine sociale delle Srla capitale ridotto, articolo 44 del DI 83/2012, convertito con modifiche dalla legge 134/2012, il ministero dello Sviluppo economico, a integrazione di propria nota del 31 luglio 2012, n. 170741, precisa che tale tipologia di società può essere costituita da persone fisiche di età sia inferiore che superiore a 35 anni. Infatti, la possibilità per gli under 35 di costituire una Sri a capitale ridotto ' sidesumedalcomma4-bis dell'articolo 44 che si occupa dei finanziamenti ai giovani imprenditori di eia inferiore ai 35 anni. «Il Sole 24 Ore» -1 ' settembre 2012 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

Le spese d'oro per gli assessori oltre 5 milioni l'anno ai tecnici

Ecco tutti i conti per la "squadra" della Polverini Solo uno dei quindici della giunta eletto dai cittadini alle Regionali Si contano 17 capigruppo, ma otto formazioni composte da un solo consigliere
CARLO PICOZZA LAURA SERLONI

ROMA - Cinque milioni di euro all'anno paga la Regione Lazio per i 14 assessori chiamati dall'esterno. Solo uno dei 15 uomini della giunta è stato eletto dai cittadini. È un altro primato del Lazio: in Lombardia, 4 su 16 sono gli assessori nominati. C'è dunque un esecutivo di tecnici nella Regione della capitale? Non sembrerebbe a scorrere il curriculum degli uomini di giunta. Molti sono i "bocciati senza esami" alle regionali 2010, quando la lista del Pdl venne esclusa, complice l'attacco di fame di quell'Alfredo Milioni che, a ridosso del time out per la consegna dei nomi dei candidati, se ne andò a mangiare un panino.

I VITALIZI Non è l'unico regalo della governatrice Renata Polverini ai suoi fedelissimi. Dopo l'annuncio dell'abolizione dei vitalizi (da 3.100 euro mensili agli oltre 5mila) per la legislatura prossima, la presidente ha voluto una norma che garantisca una pensione d'oro agli assessori non eletti. Con costi che il gruppo dei Radicali stima in un milione di euro all'anno.

TUTTI GRADUATI Con buona pace di tutti, non c'è consigliere senza gradi. Per i 71 eletti del Lazio sono 79 le poltrone occupate tra presidenze, vicepresidenze di commissione e segretariati d'aula. Posti che valgono prebende ed emolumenti aggiuntivi a una retribuzione mensile di oltre dieci mila euro. Così nel Lazio, con la metà degli abitanti della Lombardia (5 milioni contro 10), i consiglieri regionali incassano una retribuzione doppia di quella dei loro colleghi del "Pirellone" (10 contro 5mila euro). E di cariche, in molti ne cumulano più d'una. Ecco così 4 segretari del Consiglio, 20 presidenti e 57 vice per le 19 commissioni (ce ne sono 8 in Lombardia, 15 per Camera e Senato) e per il comitato di controllo contabile.

Le commissioni erano 20 a fine maggio quando fu abolita quella per i Giochi Olimpici che ha resistito comunque quattro mesi dopo il ritiro della candidatura di Roma per le Olimpiadi 2020.

20 MILIONI Tra le altre cariche ecco quelle dei capigruppo, 17 in tutto. Ma sono 8 i gruppi costituiti da un solo consigliere (5 di questi non sono stati neanche legittimati dal voto popolare) e costano sui 20 milioni all'anno. Tutti i consiglieri, oltre alla diaria (4.252 euro al mese) e all'indennità di ruolo (4.003), godono dell'indennità di funzione che va dai 2.311 euro per il presidente del Consiglio, Mario Abruzzese, al minimo dei 594 euro dei vicepresidenti di commissione.

RIMBORSI SPESE Tanti annunci, ma stipendi, vitalizi e indennità sono rimasti gli stessi. I rimborsi spese, invece, ritoccati all'insù per gli spostamenti con auto propria (40 centesimi al chilometro), continuano a essere corrisposti senza ricevute. Basta l'autocertificazione. Si dichiara, per esempio, di aver trasferito il domicilio ai confini del Lazio nord o di quello meridionale e si lucra ogni giorno su carburante e usura auto. Ma sul "730", oltre la metà dei consiglieri dichiara di non possedere una macchina e c'è chi non ha neanche la patente.

335MILA EURO Conti alla mano, la Cisl Lazio stima che un consigliere valga quanto un appartamento, 335mila euro all'anno, il 20% in più rispetto al 2009. Sono lievitati di 5 milioni e 300mila euro, passando dai 109 milioni 700mila ai 115 milioni. Sarebbero dovuti scendere a 103: uno scarto di 9 milioni. Solo per le spese di manutenzione degli immobili che ospitano il Consiglio, la Regione spende 10 milioni di euro all'anno.

LE CONSULENZE ESTERNE Con una delibera approvata da maggioranza e opposizione, è stato speso in sei mesi un milione 60mila euro per affidare a 45 esperti "bipartisan" tra i quali vari ex assessori ed ex consiglieri regionali, «studi dei regolamenti regionali», «progetti di finanza attiva», «cura della comunicazione per il garante dei detenuti» e via elencando.

@ PER SAPERNE DI PIÙ www.regione.lazio.it inchieste.repubblica.it

REGIONI E LA CRISI MORALE

MICHELE BRAMBILLA

In queste settimane gli scandali - che da noi sono di routine: gli italiani, diceva Flaiano, sono mossi da uno sfrenato bisogno di ingiustizia - riguardano due amministrazioni regionali: quella del Lazio, dove l'ex capogruppo del Pdl è accusato di aver fatto sparire qualche milione, e quella della Lombardia, dove si sta arricchendo di nuovi capitoli il tormentone Daccò-Formigoni. Se si tiene conto che l'ultimo scandalo a scoppiare era stato quello della Sicilia e della sua quasi bancarotta, possiamo dire che negli ultimi mesi le cosiddette storie di tangentopoli e di malapolitica hanno riguardato soprattutto amministrazioni regionali, in un'asse che attraversa tutta la Penisola: Nord, Centro, Sud. Tre storie naturalmente diverse l'una dall'altra, e non necessariamente destinate a finire con delle condanne: come sempre, deciderà la magistratura. Ma tre storie destinate comunque a disilludere tutti coloro che, da tempo, invocano il decentramento amministrativo, o federalismo o autonomia che dir si voglia, come antidoto agli sprechi, alla cattiva amministrazione, alle ruberie. Si ruba a Roma come si ruba in Gallia, questa è l'ovvia verità. Non lo diciamo per mettere in discussione il sistema delle autonomie, che anzi ha indubbiamente i suoi innegabili benefici. Ma per mettere almeno una pulce nell'orecchio di chi si illude che i guai del nostro Paese - che da molti anni sono tanti, e non riguardano solo la violazione del settimo comandamento - possano essere risolti a colpi di riforme, di leggi, di norme, di raccolte di firme, di referendum, e così via. Ricordate di che cosa si parlava in Italia nella primavera del 1992, a Mani Pulite da poco scoppiata? Di un referendum, appunto. Quello che avrebbe spazzato via il vero cancro della Prima Repubblica, cioè il sistema proporzionale e le preferenze. Gli italiani accorsero in massa ad approvare il nuovo sistema elettorale maggioritario. Come sia andata a finire nella Seconda Repubblica quanto a debito pubblico e moralità privata, lo sappiamo bene. Che l'Italia abbia bisogno di riforme, è senz'altro vero. Ma la crisi di oggi - non solo italiana, ma mondiale - è una crisi soprattutto morale. È il nostro modo di vivere (per «nostro» intendendo quello di tutti noi, non solo della casta) che va ripensato. L'ha detto il Papa e l'ha detto anche il presidente Napolitano. Lo dice soprattutto l'osservazione della realtà: la vera emergenza, in Italia, negli ultimi decenni è quella educativa. Invece continuiamo a illuderci che tutto si possa risolvere con emendamenti, norme, commi e paragrafi. Vi dice niente il fatto che in queste settimane al centro delle nostre speranze stiamo riponendo la riforma elettorale? E che con questa riforma si vorrebbero reintrodurre - tra le varie ipotesi - il sistema proporzionale e le preferenze? Cioè le stesse norme che abbiamo abrogato a furor di popolo vent'anni fa? E ancora: non avevamo forse abrogato il finanziamento pubblico dei partiti, per poi reintrodurlo? È cambiato qualcosa? E la scuola? Avete in mente quanti cambiamenti di forme, e non di sostanze, sono stati fatti in questi anni per migliorare la scuola? Siamo passati dai voti in numeri a quelli in lettere e poi ai giudizi per tornare ai voti in numeri; alla maturità una volta c'erano i sessantesimi e adesso i centesimi. Per cambiare che cosa? Avvitati su noi stessi alla ricerca di magiche «norme» o «riforme», continuiamo ad autoconvincerci che bene e male vengano dall'esterno, e non dall'interno, di ciascuno di noi. L'altro giorno Matteo Renzi, parlando a un popolo presumibilmente perplesso su quanto stava per dire, ha detto che è illusorio pensare che l'articolo 18 tuteli il posto di lavoro, perché se un imprenditore vuole (o ahilui deve) chiudere, chiude. E buona notte alle «regole». Intendiamoci bene, altrimenti qui ci si accusa di disfattismo se non di peggio. Che le regole ci vogliano, e che debbano essere le migliori possibili, è ovvio. Quindi continuiamo a cercare di perfezionarle. Ma ricordando le parole di quella grande sovrana illuminata che fu Caterina II di Russia, per la quale «è meglio uno Stato con cattive leggi applicate che uno con buone leggi non applicate». Noi ci spingiamo un po' più in là, e diciamo che meglio ancora sarebbe uno Stato con leggi applicate da persone oneste. Oneste nei limiti umani, s'intende, perché di immacolato non c'è nessuno: ma comunque migliori di certi impuniti dei giorni nostri. Ecco perché diciamo che la prima emergenza, per l'Italia, è da tempo quella educativa. Perché per tirarsi fuori dai guai, più che di nuove leggi, l'Italia avrebbe bisogno di nuovi uomini, molto più difficili da promulgare.

Foto: Illustrazione di Gianni Chiostrì

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LO SCANDALO NEL LAZIO

Le Province vanno abolite Ma le Regioni sono peggio

Vittorio Feltri

Non si sa chi siano i ladri, ma i furti sono noti. L'amministrazione pubblica, a qualsiasi livello, è terra di conquista per i grassatori. Ogni volta che si posa lo sguardo su un ente, si scorge una (dieci, mille) irregolarità. La Regione Lombardia è da tempo sospettata di porcherie. Gli indagati sono una decina. Possibile che siano tutti innocenti? Il dato significativo è che nessuno di loro ha mollato la poltrona: la speranza di farla segue a pagina 8 Rizzoli a pagina 8 franca è l'ultima a morire. Lo stesso governatore, in sella da decenni, è tormentato da inchieste giornalistiche e non soltanto. La Repubblica gliene ha dette di ogni colore. Gli pone domande imbarazzanti. Roberto Formigoni, che vanta di essere al vertice della miglior sanità d'Italia, anzi d'Europa, viene attaccato proprio per vicende sanitarie; avrebbe «spinto» strutture private e, in cambio, ricevuto regali turistici: viaggi e vacanze milionarie. Un ciellino, mezzo prete e teoricamente vergine, che commette peccati gravi allo scopo di farsi finanziare settimane ludiche in barca, in puro stile di nababbo, aspirando forse a vivere come Flavio Briatore? Difficile pensare che sia tutto vero, ma altrettanto difficile scommettere che sia tutto falso. È un dato che il Pirellone e nuove succursali pagate centinaia di milioni (i nostri) abbiano perso in rispettabilità. Il dubbio che gli inquilini, dal più in vista al più oscuro, siano leggermente o pesantemente compromessi col malaffare si consolida ogni dì. L'onestà non fa notizia, ma la disonestà non passa inosservata. La sensazione è che le Regioni rette dal centrodestra siano assediato. Lo meritano o no? È scontato che il centrosinistra sia pronto ad appropriarsene. Il problema è anche politico, non solo di moralità. Fare chiarezza spetta alla magistratura: quando si pronuncerà sugli scandali? Che fine ha fatto l'indagine su Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano? Come mai non se ne parla più? Qual è la data dei processi? Da alcuni giorni, anche la Regione Lazio è sotto tiro. Il presidente della commissione Bilancio, Franco Fiorito, ex camerata, avrebbe speso un monte di quattrini per allietare le proprie giornate funestate dallo stress. Già, il lavoro del politico a tempo pieno è logorante. E chi desidera tirarsi su abbisogna di soldi. Pare che la norma sia la seguente: ciascun consigliere preleva dalla cassa le somme necessarie a soddisfare i propri piaceri, compensando così le frustrazioni derivanti dall'intensa attività istituzionale. A Roma si è scoperchiato un pentolone dentro il quale c'è ogni genere di schifezza. Denaro pubblico usato per questioni private, favori resi e pretesi, un intreccio di interessi che definire legittimi comporta uno sforzo sovraumano. La presidente, Renata Polverini, pur non avendo intascato un centesimo, è stata coinvolta nelle polemiche. Le rimproverano d'aver tollerato quel maneggio di fondi regionali, quantomeno di non aver controllato cosa avvenisse di losco nel suo Palazzo. La gente non sa come funzionano le Regioni, pensa che i governatori siano responsabili di tutto; ignora che il Consiglio è autonomo e si autogestisce, esattamente come il Parlamento; non è informata che la Giunta agisce separatamente e non ha giurisdizione sui consiglieri, come il governo nazionale non ne ha sui deputati e lavoratori. La Polverini ha un solo potere: quello di dimettersi se i partiti non impongono alle mele marce di andarsi a gettare nella spazzatura. Immagino che la presidente questo dirà: o se ne vanno i ladri (presunti) o me ne vado io. Angelino Alfano è avvisato: se egli non si muove subito con la ramazza, la Regione Lazio salterà per aria nel giro di una settimana. Senza contare che prima o poi la Procura farà tintinnare le manette, e allora sarà una tragedia. Perché gli elettori hanno la misura colma e si vendicheranno rifiutandosi di votare alle prossime consultazioni politiche oppure, peggio ancora, attribuendo una valanga di suffragi ai campioni dell'antipolitica. Ultimo appunto. Con la nascita delle Regioni, le Province dovevano contestualmente essere chiuse. Questi erano i patti. Invece i due enti si sono sovrapposti, e i costi più che raddoppiati. Tra l'altro le Regioni si sono rivelate centri di sperpero, quindi non inutili ma dannose; mentre le Province, in procinto di essere eliminate, saranno rimpianti. Non c'è speranza nel Paese dei paradossi: l'amministrazione pubblica non serve il pubblico, però lo sfrutta. E i politici non si ravvedono: puntano sempre e soltanto a vivere da ricchi alle spalle di chi diventa povero ogni mese di più. Vittorio Feltri

LE FOLLI SPESE DEL LAZIO Bilancio Consiglio regionale +6 milioni rispetto all'anno precedente 2010 96.756.610 euro 2011 103.529.311 euro Gli «addetti» in Consiglio regionale Dipendenti Collaboratori dei gruppi Addetti alle seg. uff. di presidenza Addetti alle seg. uff. commissioni Consiglieri Guppi Consiliari* Commissioni e giunte Commissioni permanenti 786 180 87 71 70 17 21 16 Roma 2011 = Il caso Pd Incasso 2.017.946 euro Spese 144 mila euro a testa «riunioni, convegni, conferenze, incontri» 210.207 euro per i collaboratori 622.083 euro per «diffusione attività del gruppo, stampa manifesti» 738.863 euro *(8 composti da una sola persona)

LAPRESSE-L'EGO 18mila euro lordi Stipendio di Fiorito come tesoriere Pdl in Regione Lazio Alcune spese fatte con i soldi della Regione Due auto Bmw X5 e Smart Soggiorno in un albergo di lusso a Porto Cervo (30.000 euro) Pagamenti alla Telecom (28.000 euro) I soldi sono stati prelevati da uno dei due conti del gruppo Pdl alla Regione Lazio e trasferiti sui suoi personali conti correnti Le accuse a Fiorito 24 mesi 109 bonifici 753 mila euro Costo complessivo degli autobonifici Bonifici per importi pari a Causale o 4.190 euro 8.380 euro Articolo 8 della legge regionale 14/98

Foto: FURIOSA La presidente del Lazio Renata Polverini ha convocato oggi una seduta straordinaria del Consiglio Regionale Forse per dimettersi e avviare un rimpasto [Ansa]

Benvenuti nella Regione più cara d'Italia

Le 141 società degli enti locali perdono 131 milioni: il 22% del debito nazionale Le auto blu sono 8.269. Ci sono 22 Comunità montane e 80 Università agrarie

Il Consiglio regionale non è l'unica fonte di spesa del Lazio. Anzi rappresenta solo lo 0,3% di un bilancio regionale da 26 miliardi di euro l'anno. Ma analizzando uno studio della Cisl Lazio (nella foto il segretario generale Tommaso Ausili), si scopre che la giunta della Polverini, nonostante gli assessori esterni, costa meno di quella Marrazzo. Non solo. Le società dei Comuni laziali - escluse le Spa - perdono 131 milioni l'anno, quasi un quarto della perdita complessiva di tutte le aziende comunali italiane. Non c'è praticamente Comune che non abbia una società o non vi partecipi economicamente. Così come le società della Regione costano uno sproposito e potrebbero essere accorpate. Tutte proposte avanzate dal segretario Ausili. «Tanto si è tagliato - dice - ma tanto si può ancora tagliare. Siamo disponibili a confrontarci sulle nostre proposte, come quella di sostituire i Cda con amministratori unici, oppure trasferire le funzioni di società regionali e comunità montane ai dipartimenti degli assessorati competenti». Ma le spese della politica sono costituite anche da un esercito di 8.269 auto blu che circolano per le strade di Roma e del Lazio e che appartengono un po' a tutti: Comuni, Province, Asl, ministeri. Daniele Di Mario Il Consiglio regionale del Lazio è il più costoso. Ma ogni cittadino spende solo 17 euro l'anno per mantenerlo Quanto costa il Consiglio regionale del Lazio, al centro della bufera politica e giudiziaria di questi giorni? Nel 2010 il bilancio - che rappresenta solo lo 0,3% di quello della Regione, che è di circa 26 miliardi - era di 104 milioni di euro. La cura dimagrante voluta dal presidente Mario Abbruzzese lo ha portato nel 2011 a 97 milioni, con l'obiettivo di tagliarlo ancora fino a portarlo a 89 milioni. Resta il più caro d'Italia. Il Consiglio della Campania costa 92,4 milioni, quello della Lombardia 89,8. Eppure la spesa pro capite per mantenerlo non è la più elevata. Ogni cittadino del Lazio spende ogni anno 17 euro per mantenere l'Aula, che scenderanno a 15 dopo i tagli. In Piemonte se ne spendono 17,1m in Abruzzo 27,3, in Liguria 22,1, in Umbria 22,6, in Basilicata addirittura 51,5. Record negativo in Valle d'Aosta: i 128mila abitanti spendono 128 euro per un Consiglio che costa 16,5 milioni. La Giunta regionale più cara d'Italia a causa degli assessori esterni C'è tanto ancora da tagliare Costava di più la giunta di Marrazzo rispetto a quella della Polverini? Per quanto riguarda gli assessori no: quelli di oggi sono tutti esterni e una legge regionale gli assegna anche l'indennità, come a ogni altro consigliere. Eppure la Polverini ha tagliato di 83,7 milioni le spese della Regione. Tanto per fare un esempio, capo di gabinetto e segretario regionale guadagnano 188mila euro l'anno, con Marrazzo 212mila. Il funzionamento della Giunta costa 300mila euro in meno, 31,7 milioni si sono risparmiati dal supporto alle attività istituzionali, altri 8,7 dalla comunicazione e ulteriori 8,7 dal concorso agli oneri per gli esercizi delle funzioni proprie conferite. Lo studio Cisl Lazio evidenzia però come si spendano ancora 16,4 milioni l'anno per i vitalizi. Per non parlare degli stipendi di assessori e consiglieri, che vanno dai 12 ai 20mila euro al mese a seconda delle indennità di funzione. Nel Lazio circolano 8.269 auto blu 946 di queste sono ad uso esclusivo di una sola perdona Le auto in dotazione a tutta la pubblica amministrazione sono 8.269. Di queste, 946 sono ad uso esclusivo di una singola persona. Il Consiglio regionale ne ha 22, la Giunta 78 (38 a disposizione di governatore, assessori, dirigenti), le Province 220, il servizio sanitario 952 (49 usate solo dai direttori generali), l'Autorità portuale 4, le Camere di commercio 7, i Comuni 719, i Comuni capoluogo 374 (di cui 59 ad uso esclusivo di sindaci e assessori). Ma lo studio della Cisl Lazio dimostra anche come le Comunità montane dispongano di 30 auto), gli enti regionali di 62. In totale il parco auto di competenza della pubblica amministrazione regionale è di 2.468 auto. A queste si aggiungono le 644 degli enti pubblici, le 276 degli enti di ricerca, le 2.366 delle pubbliche amministrazioni centrali (Parlamento e Governo), le 47 delle università. Le società e le agenzie regionali sono 13 Ogni anno costano ai contribuenti oltre 300 milioni di euro La Regione partecipa direttamente in 13 società e indirettamente in 16 . Un taglio drastico c'è stato: nel 2010 le società dirette erano 19 e quelle indirette 31). Il Lazio è dotato inoltre di 20 enti dipendenti, di 15 fondazioni (nel 2010 erano

rispettivamente 21 e 20) e di 10 consorzi. L'impegno economico-finanziario della Regione supera i 300 milioni l'anno. «Qualcosa è stato tagliato, ma si può fare di più - dice il segretario generale Cisl Lazio, Tommaso Ausili - Si possono accorpate Sviluppo Lazio, Bic e Filas da un lato, Bil e Unionfidi dall'altro. Magari eliminando i Cda e prevedendo un amministratore unico. Il Lazio è l'unica Regione ad avere una banca». Solo i Cda costano 2,5 milioni l'anno. I dipendenti delle società sono 8.080. «Propongo dice Ausili - di abolire gli enti e trasferire le funzioni ai dipartimenti degli assessorati». Le 141 società a partecipazione comunale perdono 131 milioni l'anno Il 26% del debito degli enti locali italiani Nel Lazio ci sono 141 società afferenti a 297 Comuni su un totale di 378. La perdita complessiva è di 131 milioni, rispetto al totale delle perdite a livello nazionale di 581 milioni. Cioè il 22%. Nell'elenco non vengono considerate Spa (come Atac, Acea), società regionali ed enti. La perdita di esercizio è di 122 milioni (che i Comuni hanno dovuto ripianare) a fronte di un saldo positivo nazionale di 243 milioni. Tali società fatturano 2,8 miliardi l'anno: solo la Lombardia fa di più con 4,2 miliardi, ma ha 597 società. L'utile complessivo è di soli 9,1 milioni (su 24,8 miliardi a livello nazionale). Il totale delle persone presenti in queste società risulta superiore a 1.100. «Queste società - dice Ausili - sono costituite da 600 membri di Cda e 500 componenti dei comitati di controllo. Perché non creare società di area vasta ad amministratore unico?» Nel Lazio esistono 22 Comunità Montane che costano 10 milioni di euro l'anno La legge per abolirle c'è ma è ferma La proposta per abolirle è già approvata in Consiglio regionale, ma giace in commissione. Si tratta di enti pubblici ad appartenenza obbligatoria, costituiti con provvedimento del presidente della Giunta regionale. Sono formate da Comuni montani e pedemontani, anche appartenenti a province diverse. Il loro scopo è valorizzare le zone montane del Lazio. La Sicilia le ha abolite nel 1986. Ogni anno costano ai cittadini del Lazio circa 10 milioni di euro l'anno per le spese di funzionamento. Qual è l'ostacolo alla loro abolizione? Semplice: ciascuna di esse ha un presidente e una giunta, insomma poltrone. «Eppure abolirle non pregiudicherebbe la valorizzazione del territorio - obietta il segretario Cisl Lazio Tommaso Ausili - Si potrebbe costituire un Dipartimenti della Montagna in seno all'assessorato regionale competente. Su questo e altro siamo disposti a confrontarci». Consorzi di bonifica e Università agrarie: con i tagli risparmi e meno burocrazia Nel Lazio sono dieci. Si tratta di enti pubblici che, ai fini della salvaguardia e della tutela del territorio e delle risorse idriche, progettano, eseguono e mantengono opere pubbliche inerenti alla difesa del suolo, alla bonifica idraulica e alla distribuzione irrigua. Nell'assestamento di bilancio regionale varato nell'estate 2011 sono stati previsti 5 milioni di euro, ma la Regione ne spende complessivamente 14 per mantenerle. Delle loro funzioni potrebbero occuparsi le Province (che hanno competenza in materia di dissesto idrogeologico) oppure gli assessorati all'Ambiente e all'Agricoltura della Regione. Discorso analogo per le oltre 80 università agrarie che gestiscono ettari ed ettari di territorio, sovrapponendo le proprie competenze a quelle dei Comuni, con evidenti disfunzioni amministrative. A San Vito di Leonessa, frazione con 7 anime, l'Università agraria ha 4 amministratori. Il deficit sanitario è di 774 milioni Ma nel 2010 era di 1,4 miliardi Con la spending review nuovi tagli L'ultimo tavolo tecnico del 24 luglio scorso con il governo ha certificato in 774 milioni di euro il deficit della sanità del Lazio. Nel 2010 era di 1,4 miliardi. Grazie al taglio delle spese e alla riorganizzazione della rete ospedaliera (con la riconversione di 24 piccoli ospedali di provincia) la governatrice Polverini è riuscita a dimezzare il deficit. La Regione ha chiesto ad Asl e ospedali (che nel 2012 perderanno oltre 928 milioni di euro) di tagliare ulteriormente le spese, agendo soprattutto sull'acquisto di beni e servizi. Ulteriori tagli saranno poi imposti dalla spending review del governo: a rischio circa 800 posti letto e altri 15 piccoli ospedali, ma non è detto che a essere tagliati alla fine siano i reparti inefficienti. Il governo promuove gli sforzi economici della Regione, ma critica riorganizzazione della rete e accreditamento dei privati.

[I RICONOSCIMENTI]

Quei Comuni virtuosi sono da premio

PADOVA, LODI, CARONNO PERTUSELLA, BUTTIGLIERA ALTA, BRA E LASA SELEZIONATI TRA 28 PARTECIPANTI. IDEE VINCENTI IN TELERISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CICLABILI, ABBATTIMENTO DI ANIDRIDE CARBONICA E CENTRALI DI GASSIFICAZIONE DEL LEGNO (v.d.c.)

Milano Sono 28 i Comuni che, con la candidatura di progetti improntati sul risparmio energetico e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, si sono contesi il Klimaenergy Award nelle 3 categorie "Comuni con meno di 20.000 abitanti", "Comuni dai 20.000 ai 150.000 abitanti" e "Comuni con più di 150.000 abitanti e Province". Progetti valutati da 8 giurati super partes: Andreas Überbacher, Wolfram Sparber, Stefano Dal Savio, Cristina Ceresa, Elena Jachia, Edoardo Zanchini, Antonio Lumicisi e Dominik Matt. Categoria 1 Lasa : il Comune si è distinto per la continuità temporale delle azioni per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il percorso è cominciato nel 2004 e continua. Gli interventi messi in atto hanno riguardato l'applicazione di diverse tecnologie di produzione energetica, tra cui l'estensione della rete di teleriscaldamento a cippato, l'installazione di un impianto di gassificazione del legno alimentato a biomassa locale e l'installazione su tetto di pannelli solari termici e fotovoltaici. Buttigliera Alta : la giuria è rimasta colpita dal sistema per la gestione dell'energia adottato dal Comune, volto ad eliminare in due anni e mezzo gli sprechi e le inefficienze energetiche. Il programma prevede una serie di azioni concrete di analisi dei consumi reali, di miglioramento dell'efficienza energetica e di utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Le misure attuate e il monitoraggio hanno assicurato, oltre alla conoscenza di dettaglio della spesa energetica comunale, la riduzione dei consumi. Categoria 2 Bra : il Comune si è contraddistinto per lo sviluppo di un progetto pluriennale per il miglioramento dell'efficienza energetica, che ha riguardato interventi di riqualificazione degli impianti e degli immobili di proprietà comunale. Iniziato oltre un decennio fa il piano si è sviluppato attraverso il miglioramento del sistema di illuminazione pubblica, l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici e la realizzazione di una rete di teleriscaldamento cittadina a metano. Valore aggiunto al progetto è dato, inoltre, dall'intensa attività di sensibilizzazione ambientale rivolta ai cittadini con l'obiettivo di orientare le scelte verso comportamenti mirati ad un minor consumo di risorse e di energia. Categoria 3 Padova : al Comune è stato riconosciuto il merito di aver implementato alcuni strumenti di pianificazione atti alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, attraverso la promozione dell'uso delle fonti rinnovabili. L'azione ha riguardato sia il settore pubblico che quello privato, con l'incentivazione all'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, anche attraverso la costituzione di gruppi di acquisto. Il percorso intrapreso ha portato ad un forte utilizzo dell'energia solare. Premio Mobilità Lodi : con 40 chilometri di piste ciclabili sul totale della rete viaria comunale di circa 110 chilometri, Lodi è il secondo capoluogo di provincia d'Italia nell'indice di ciclabilità. L'impegno assunto dall'amministrazione comunale con la sottoscrizione del patto dei sindaci ha portato a migliorare e potenziare l'offerta e i servizi nel campo della ciclomobilità, attraverso la creazione di una rete integrata di mobilità dolce, ed allo sviluppo di nodi di scambio modale con aree di sosta. Il comune ha quindi intrapreso una serie di azioni con l'obiettivo di favorire la mobilità sostenibile attraverso l'uso della bicicletta e del servizio di bike sharing. Caronno Pertusella : premiato il percorso intrapreso dal Comune di Caronno Pertusella per incentivare la mobilità ciclabile negli spostamenti casa-scuola degli studenti, in città e nelle attività legate al tempo libero.

Foto: Premiato il percorso intrapreso da Caronno Pertusella per incentivare la mobilità ciclabile degli studenti

Stranitalia Venti ore settimanali nella srl del primo cittadino e venti in municipio

La dipendente del sindaco va part time all'Ufficio Tributi

Il caso nel piccolo centro di San Secondo. Le 16 assunzioni facili nelle Marche
SERGIO RIZZO

In un Paese che quando si tratta di occupare un posto pubblico dimentica sempre cosa siano le competenze, verrebbe da dire: finalmente la persona giusta al posto giusto. E di sicuro ad Arianna Calandra Checco, nominata responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di San Secondo Parmense, l'esperienza non difetta. Lavora infatti presso uno studio tributario privato.

Peccato soltanto che si tratti della società di consulenza fiscale Dodi srl, di proprietà di Antonio Dodi. Cioè, il sindaco della piccola città (5.600 abitanti circa) in provincia di Parma, che l'ha nominata. Ovviamente sulla base di un dettagliato curriculum dal quale si ricava, è scritto nel verbale della giunta comunale, una «comprovata specializzazione universitaria e una esperienza lavorativa di 11 anni nello specifico settore». Ma questo non ha impedito al Partito democratico di infilzare il sindaco Udc con un volantino maligno e di tempestarlo di interrogazioni: tanto più perché, come ha riportato la stampa locale, la responsabile dell'Ufficio Tributi comunale, che ha un contratto per 20 ore settimanali, trascorre la parte restante del proprio tempo lavorativo nello studio fiscale del sindaco.

C'è stato pure chi ha ricordato come la Costituzione, stabilendo che sia necessario superare un concorso per occupare un posto pubblico, non ammette scorciatoie. Non è forse il caso di un ingaggio part time e a tempo determinato, anche se questa piccola storia di Provincia chiama in causa un altro principio che troppo spesso i nostri amministratori locali trascurano: quello dell'opportunità di certe decisioni nelle quali il conflitto d'interessi è conclamato.

Le scorciatoie, però, vengono imboccate molto più spesso di quanto non si creda. Capita anche nello Stato. Basterebbe ricordare il decreto con il quale nel 2008, in piena emergenza rifiuti a Napoli, il dipartimento per la Protezione civile di Guido Bertolaso venne «autorizzato ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia». Formula grazie alla quale fu possibile far transitare nei ruoli dei massimi funzionari della pubblica amministrazione un dirigente dell'Acea qual era Marcello Fiori, già vice capo di gabinetto di Francesco Rutelli al Comune di Roma.

Ora è la volta della Regione Marche, guidata dal centrosinistra, che ha approvato all'inizio di agosto una leggina intitolata «Misure urgenti in materia di contenimento della spesa», nella quale è comparso un emendamento furbetto. Una decina di righe, arrivate espressamente dagli uffici del presidente della giunta Gian Mario Spacca, che hanno fatto anche gridare allo scandalo.

La norma ad personam prevede infatti la stabilizzazione a tempo indeterminato di 16 dirigenti titolari di un incarico a termine, provenienti da una selezione fra dipendenti regionali: 13 della giunta e tre del Consiglio. Fra questi anche figure importanti, quale quella di segretario della giunta regionale. Operazione difesa a spada tratta dagli uomini del governatore Spacca. In particolare, dall'assessore al Personale Luigi Viventi, dell'Udc: il quale ha sottolineato, oltre al risparmio di 550 mila euro, anche la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa, in considerazione del fatto, ha riportato il Corriere Adriatico, che «le 16 posizioni sono insopprimibili e il prossimo anno ci sarà il blocco dei concorsi».

Per non parlare del fatto, ha aggiunto, che questi signori erano già in servizio dal 2007. Dunque «la situazione non cambierà di una virgola». Ma anche nella maggioranza non sono mancati i mugugni. Qualcuno ha allargato le braccia, ripetendo a se stesso che in fin dei conti era un atto dovuto.

Qualche altro non ha trovato di meglio che appellarsi «al senso di responsabilità». Il capogruppo del Partito democratico ha provato a dire che forse esisteva un problema di costituzionalità nemmeno troppo piccolo nel trasformare per legge contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le osservazioni di

Gianluca Busilacchi sono però cadute nel vuoto. E quasi tutti, alla fine, si sono turati il naso e hanno votato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Eidonpress

Foto: Ministro Piero Giarda, nel governo Monti si sta occupando della spending review

Foto: Marche Il presidente della Giunta regionale marchigiana Gian Mario Spacca

Finanze pubbliche La storia Spending review Qui Tokyo I punti di maggiore contrasto: la sede e il nome dei nuovi centri. «Risultati e risparmi sì, ma non a breve»

Enti locali Tagliare alla giapponese

Dimezzato il numero dei comuni. La rivoluzione ha fatto litigare anche il Sol Levante. Però va avanti
EDOARDO SEGANTINI

Mentre in Italia si dibatte di come e se ridurre il numero delle province, è interessante vedere quello che è stato realizzato in Giappone, dove, dal 1995 a oggi, i Comuni sono stati dimezzati: da 3.234 a 1.719. Nello stesso periodo il numero delle città con almeno 200 mila abitanti è cresciuto da 663 a 787.

Obiettivi e ambizioni

Identici gli obiettivi e le ambizioni: risparmiare soldi pubblici senza abbassare la qualità dei servizi. Diversi i contesti storici e culturali. La rivoluzione amministrativa fa comunque discutere, talvolta litigare, anche il disciplinato popolo del Sol Levante.

Il perché lo spiega Yoshiaki Hoshino, della Jmac, la società di consulenza che è stata chiamata a introdurre nella pubblica amministrazione nipponica i metodi organizzativi applicati con successo alla Toyota. Ricette diventate leggendarie - come la «produzione snella», i «circoli di qualità» e il «miglioramento continuo» - sono state sperimentate per la prima volta nel 2008 proprio dall'amministrazione comunale di Toyota City (420 mila abitanti).

L'accorpamento fa discutere perché se ne vedono le luci e le ombre. Uno dei vantaggi, spiega il consulente, è il fatto che la gestione di aree territoriali più estese «favorisce riorganizzazioni urbanistiche di ampio respiro che danno lustro alle nuove municipalità». La fusione di più Comuni «consente la revisione dei piani regolatori, che a sua volta permette di soddisfare in modo più fluido il bisogno di parcheggi, di scuole e di ospedali».

Altrettanto sentiti sono gli svantaggi. Le aree inglobate avvertono molto il rischio di diventare più periferiche, con la conseguenza di nuovi squilibri. Sui giornali ha tenuto banco ad esempio il caso della città di Ishikari, nell'isola di Hokkaido (quella degli sport invernali di Sapporo), nata dall'incorporazione di più Comuni, che ha visto accentuarsi le differenze tra la zona sud, densamente popolata, e la zona nord, i paesi rurali di Atsuta e Hamamatsu, oggi diventati anonimi quartieri senza identità.

Tra le questioni più spinose, l'ubicazione del palazzo comunale, scelta densa di implicazioni pratiche ma anche simboliche. Nel caso del Comune di Nikaho (300 chilometri a nord di Fukushima, luogo dell'incidente nucleare), il problema ha suscitato un tale vespaio da mandare quasi a monte la fusione. Alla fine si è deciso di costruire una sede tutta nuova, mettendo i municipi «fusi» sullo stesso piano formale e affrontando così un aggravio di spesa.

Allo stesso genere di controversie appartiene la scelta del nome. A volte ha «vinto», semplicemente, il Comune più grosso, in altri casi si è optato per un toponimo nuovo, come Minami-Alps (a ovest di Tokyo), nonostante non piacesse quasi a nessuno. Controversia che non meraviglia noi italiani, abituati alle profonde rivalità culturali tra Comuni spesso divisi solo da un fiume, da una collina o dalla riga su una mappa.

Gli amministratori

Questo per quanto riguarda l'opinione pubblica. Ma il tema chiave è politico e concerne, in realtà, gli amministratori. Come determinarne il numero, ad esempio? Le regole scritte nel 2005 contemplano un aumento temporaneo degli assessori nel periodo immediatamente successivo alla fusione e prevedono che gli assessori dei Comuni coinvolti restino in carica per un certo periodo anche dopo l'aggregazione.

In Italia, dove il temporaneo tende al definitivo, una norma del genere risulterebbe fatale. Anche in Giappone però i politici non scherzano. La legge del 1947 attribuisce alle «città speciali», con almeno 200 mila abitanti, una particolare autonomia, anche nella definizione del numero di amministratori. Da qui la spinta dei politici locali alle fusioni che portino a grandi centri. Ecco perché, malgrado i contrasti, il processo di consolidamento va avanti.

In conclusione, dice Yoshiaki Hoshino, «l'accorpamento dei Comuni è un processo di lungo periodo, che richiede pianificazione, capacità di gestione e determinazione ad affrontare l'impopolarità». Secondo elemento, altrettanto importante per il dibattito sulla riduzione della spesa pubblica, «si tratta un approccio giusto e che va perseguito ma dal quale non ci si possono aspettare grandi risparmi e grandi risultati a breve».

«Il rischio che vedo in Italia, sempre che il progetto di accorpamento delle province vada avanti - aggiunge Giuseppe Falda, cofondatore di Jmac Europa - è che, anziché eliminare strutture amministrative, si finisca per aggiungerne, allontanando ulteriormente nel tempo il beneficio sui costi».

@SegantiniE

RIPRODUZIONE RISERVATA

La cura dimagrante

Foto: Analisi Giuseppe Falda, Jmac Europa

Foto: Tokyo Yoshiaki Hoshino di Jmac

Governo e fisco scommettono sui controlli per evitare un danno complessivo superiore a 1,6 mld

Lotta in tre mosse ai giochi illeciti

Slot, scommesse e siti internet sono i fronti principali

DI NICOLA TANI

I giochi illegali nel mirino del governo e dell'Amministrazione finanziaria, a caccia di introiti erariali. D'altronde, i numeri sono da grande industria: secondo la Direzione nazionale antimafia, sarebbero almeno 200 mila gli apparecchi non collegati a Sogei, e quindi al ministero dell'economia, in giro per l'Italia, che producono un fatturato stimato dagli operatori in almeno 10 miliardi di euro. Se lo stesso volume di gioco passasse dalle slot controllate dallo stato, applicando il prelievo in vigore del 12%, l'economia incasserebbe circa 1,2 miliardi di euro. Preoccupante anche il giro d'affari collegato alle scommesse illegali: nel 2011 le giocate sullo sport gestite dai monopoli di stato hanno toccato i 4 miliardi di euro, ma secondo la Fifa almeno il doppio, 8 miliardi di euro, è passato in canali non autorizzati, che si traducono in 350 milioni sottratti all'Erario. Assieme all'incidenza dei siti che offrono gioco online senza una licenza, il danno complessivo per il fisco è superiore a 1,6 miliardi di euro, con un giro d'affari che sfiora ora i 30 miliardi di euro. Danni enormi vengono causati quindi alla finanza, «stremata dalla presenza di migliaia di punti vendita non autorizzati che drenano risorse al sistema legale, favorendo gravi fenomeni di corruzione nello sport e riciclaggio di denaro sporco», scrive lo studio legale Benelli in un report realizzato per Sistema gioco Italia di Confindustria. E secondo Francesco Ginestra, presidente di Assosnai, «la rete di raccolta parallela rappresenta uno dei maggiori problemi per le agenzie, che hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione». Che fare allora per arginare le falle? La strategia di contrasto dell'amministrazione è tutta imperniata sull'incremento dei controlli. Il nuovo direttore generale dei monopoli di stato, Luigi Magistro, ha illustrato, qualche giorno fa in parlamento, la strada da percorrere: «Da gennaio a luglio 2012 le imposte recuperate grazie alle attività di controllo sono state pari a 27,8 milioni di euro», ha detto alla commissione finanze della camera, «grazie all'incremento dei controlli effettuati insieme alle forze di polizia e alla Siae». Una attività diventata più efficace rispetto al passato: il totale delle imposte accertate è già raddoppiato rispetto ai 13,8 milioni dell'intero 2011, grazie alle disposizioni della manovra estiva dello scorso anno che hanno «consentito di esercitare poteri rispettivi e di accertamento più penetranti nel settore finanze e un miglior coordinamento dei controlli amministrativi» e che prevedono più efficaci poteri «in materia di accertamento nel settore dell'imposta unica sulle scommesse. L'espansione del gioco legale ha comunque consentito di ridurre l'area del gioco illegale». Slot, scommesse e gioco via internet sono i tre principali fronti di lotta del governo, che ha messo al lavoro una task force anti-evasione composta da agenzie finanze e Guardia di finanza: gli strumenti di indagine saranno accertamenti bancari, scambio di informazioni tra agenzie e armi non convenzionali come l'utilizzo di «agenti provocatori» per le slot o l'apertura di conti gioco per individuare i titolari di siti non autorizzati. Sullo sfondo, ovviamente, l'ombra della grande criminalità: «Le mafie sono sempre state interessate al settore dei giochi e lo saranno ancora», dichiara ItaliaOggi Sette Pierluigi Dell'Osso, procuratore capo aggiunto della Direzione nazionale antimafia, sottolineando che sarebbe opportuno, per i controlli relativi alle società di gaming, «utilizzare la banca dati della Dna, che contiene tutti i dati relativi alle persone sotto processo». Più complesso stoppare i trasferimenti di denaro verso l'estero: «Il proliferare di punti di money transfer», afferma Dell'Osso, «ha favorito il flusso di soldi, anche verso operatori di gioco non autorizzati. Tecnicamente sarebbe possibile intervenire sui movimenti bancari e sulle carte di credito: Agenzia delle entrate e Equitalia sono già al lavoro con l'ex Uffo italiano cambi per individuare le operazioni sospette. Il dato positivo è che le segnalazioni a Bankitalia sono in rapidissima crescita, comprese quelle relative ai giochi». Siti online oscurati Fonti: Aams, Agipronews GIOCO ONLINE 4.158 Tentativi accesso a black list (2011) 819 milioni Stima spesa annua su casinò non autorizzati 350 mln euro Spesa su siti autorizzati (1° sem. 2012) 395 milioni (+13,7%) Incassi siti autorizzati (1° sem. 2012) 8 mld euro Aliquota 20% del margine lordo (stima) (stima) (primi 7 mesi 2012) (primi 7 mesi 2012) Esercizi controllati Imposte accertate Mancati introiti erariali Stima giro d'affari annuo Slot

non collegate a Sogei Punti scommesse non autorizzati 5.000 16894 TABELLA GIOCO ILLEGALE 200.000
27,7 milioni Fonti: Aams, Dna, Agipronews, Assosnai, Studio Benelli 30 miliardi di euro 1,6 miliardi di euro

Riformulato il calcolo dei valori limite di concentrazione di determinate sostanze pericolose

Cambiano i parametri sui rifiuti

Dall'Europa nuovi criteri per l'ammissibilità in discarica
DI VINCENZO DRAGANI

Nuovi criteri per valutare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica. Dopo quasi un decennio dall'adozione del provvedimento madre in materia (la decisione 2003/33/ Ce), e tramite un semplice atto di «rettifica» pubblicato sulla Gazzetta dello scorso 4 settembre (n. L238), l'Ue ha di fatto riformulato i parametri per il calcolo dei valori limite di concentrazione di determinate sostanze pericolose in alcune tipologie di rifiuti al fine del loro stoccaggio definitivo. Le novità sui parametri. Le correzioni dell'Ue riguardano i criteri per la valutazione del livello di concentrazione di sostanze chimiche nel colaticcio, nei rifiuti granulari non pericolosi e nei rifiuti granulari pericolosi al fine del loro avviamento, rispettivamente, alle discariche per inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi. I nuovi criteri, da utilizzare già nella fase di caratterizzazione dei rifiuti precedente al conferimento in discarica, prevedono in particolare delle specifiche cauzioni in relazione al computo delle percentuali delle componenti chimiche dei rifiuti in parola, e ciò attraverso nuove indicazioni di utilizzo delle tabelle allegate alla decisione 2003/33/Ce. L'operatività delle correzioni Ue. La rivisitazione effettuata dall'Ue dei parametri recati dalla decisione 2003/33/Ce (pubblicata sulla Gazzetta del lontano 16 gennaio 2003, n. L11), non appare, però, avere effetti diretti nei confronti degli operatori del settore in quanto la rettifica in parola apporta correzioni a un provvedimento diretto immediatamente ai soli governi degli stati membri e non alle persone fisiche e giuridiche che operano nell'Ue (cosiddetta «portata limitata»). Tali correzioni acquireranno quindi valore coercitivo nei confronti dei soggetti diversi dagli stati solo alla luce dei futuri provvedimenti interni che declineranno sul piano nazionale le nuove disposizioni (rectius: rettifiche) comunitarie. E infatti, l'originaria decisione 2003/33/Ce è stata applicata sul piano nazionale per il tramite del dm Ambiente 27 settembre 2010, decreto che dovrà ora essere aggiornato alle ultime novità europee dello scorso 4 settembre. Discariche e ammissibilità dei rifiuti. La disciplina generale sulle discariche è recata, lo ricordiamo, dalla direttiva 1999/31/ Ce, direttiva della quale la decisione 2003/33/Ce in parola (ora unitamente alle rettifiche dello scorso 4 settembre) costituisce provvedimento di completamento in relazione ai criteri e alle procedure per valutare l'ammissibilità dei rifiuti nelle diverse tipologie. Tali norme comunitarie sono state tradotte sul piano nazionale, rispettivamente, attraverso il dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 e il citato dm Ambiente 27 settembre 2010. In esecuzione del dlgs 36/2003, che distingue a monte tre categorie di discariche (per inerti, per rifiuti non pericolosi, per rifiuti pericolosi) dettando i principi generali per il conferimento dei rifiuti, il dm 27 settembre 2010 disciplina nel dettaglio la procedura di ammissione degli stessi allo stoccaggio definitivo, disegnando una procedura a tre fasi: «caratterizzazione» (prove precedenti il conferimento e finalizzate a determinare le caratteristiche dei rifiuti); «verifica di conformità» (procedura di identificazione che si applica alle consegne di rifiuti successive alla prima e corrispondenti a tipi già giudicati ammissibili); «verifica in loco» (ispezione dei rifiuti all'arrivo in discarica). E proprio sulla prima fase di caratterizzazione che si innesteranno le novità comunitarie relative al computo dei valori limite di sostanze pericolose da rispettare.

La Cassazione: modifi ca possibile pur trattandosi di uso più intenso della cosa comune dai singoli

Sottotetto, trasformazioni libere

Irragionevole vietare la conversione in terrazze a uso esclusivo
DI GIUSEPPE BORDOLLI E GIANFRANCO DI RAGO

Il caso concreto. Nella specie l'impresa costruttrice di una palazzina, che aveva venduto alcuni degli appartamenti a terzi, aveva trasformato delle soffitte di sua Attici maggiormente appetibili. D'ora in poi, infatti, il proprietario dell'ultimo piano sottostante il tetto comune potrà trasformarne una parte in terrazza a uso esclusivo anche senza il consenso degli altri condomini. Con la sentenza n. 14107, depositata in cancelleria lo scorso 3 agosto 2012, la Cassazione ha mutato il proprio orientamento in materia di trasformazione del tetto condominiale in terrazza privata, operazione finora a oggi considerata vietata in condominio. La seconda sezione civile della Suprema corte, con un'innovativa lettura dei concetti di pari uso e di destinazione del bene comune, sembra quindi avere aperto la strada a un utilizzo più intenso delle proprietà esclusive in ambito condominiale. proprietà in mansarde abitabili con parziale abbattimento del tetto e innalzamento della restante parte. I proprietari del piano terra, riconosciuti in giudizio quali condomini, avevano quindi citato l'impresa dinanzi al tribunale per sentire dichiarare l'illegittimità delle opere in tal modo realizzate e la riduzione in pristino del tetto condominiale. In primo grado la domanda era stata rigettata ma la Corte d'appello, ritenendo che la trasformazione del tetto in tal modo realizzata dall'impresa comproprietaria ne avesse alterato illegittimamente la destinazione e ledesse il principio del pari utilizzo dei beni comuni, la aveva invece accolta. Di qui il ricorso in Cassazione proposto dall'impresa costruttrice. La decisione della Suprema corte. Come si anticipava, i giudici di legittimità, nel prendere atto dell'orientamento costantemente seguito in materia di trasformazione del tetto comune in terrazza a uso esclusivo, operazione ritenuta sempre vietata in condominio perché utile a un solo condomino con violazione del pari diritto degli altri comproprietari (si veda altro articolo in pagina), hanno però inteso motivatamente discostarsene, con l'obiettivo di fornire una rilettura del principio del pari utilizzo dei beni comuni di cui all'art. 1102 c.c che favorisca le esigenze abitative dei singoli e limiti il potere di preclusione dei singoli. La Suprema corte, in estrema sintesi, è partita dal considerare come l'orientamento in questione sia in sostanziale contraddizione con quella giurisprudenza di legittimità che ha ammesso l'apertura nel muro perimetrale (e finanche nel tetto) di luci e vedute inerenti gli appartamenti di proprietà esclusiva, consentendo quindi un uso più intenso del bene comune da parte di uno o più condomini, pur nell'ambito della sua destinazione principale. Alla luce di ciò, secondo la Cassazione, appare del tutto irragionevole vietare sempre e comunque la trasformazione del tetto in terrazza, laddove l'intervento sia minimo e, soprattutto, vengano garantite le strutture sottostanti con appropriati interventi tecnici, quali la coibentazione termica, che suppliscano alla mancanza di copertura, mantenendone la sua destinazione principale. Il diritto di pari uso da parte degli altri condomini, secondo la Suprema corte, deve quindi essere garantito con riferimento a interessi concreti e non meramente astratti, mentre la salvaguardia della destinazione del bene comune deve avvenire in relazione alla funzione del medesimo, piuttosto che alla sua consistenza materiale. La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7

| l'analisi di Sebastiano Maurizio Messina |

Evasione, una guerra persa se non si aggiusta la mira

A Con l'acuirsi della crisi economica sembra in aumento il numero degli imprenditori che "ricorrono" all'evasione quale strumento per sopravvivere, per far fronte alla concorrenza o "più semplicemente" per non vedere ridotto il proprio margine di profitto. Un elemento su tutti. Secondo i dati regionali della Guardia di Finanza, nel primo quadrimestre del 2012, in Veneto sono oltre 180 gli evasori totali individuati, con un'evasione fiscale contestata per un imponibile di quasi 260 milioni di euro, ai quali vanno sommati oltre 50 milioni di Iva non versata; sarebbe inoltre complessivamente in crescita l'evasione rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso. Peraltro, non può non segnalarsi il rischio di un ulteriore peggioramento dell'attuale situazione economica in conseguenza dell'approvazione del Fiscal Compact e del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) che significano per l'Italia un'ulteriore riduzione, nei prossimi anni, del debito pubblico dal 126% (dato FMI 2012) al 60% del PIL (Prodotto Interno Lordo) ovvero, in concreto, un risparmio di 45mld ogni anno dei quali soltanto 10 mld l'anno potranno provenire (se tutto va bene, ma sono evidenti le difficoltà) dalla spending review prevista dal Governo. Dunque, ulteriori "sacrifici" per tutti noi, e non certo una diminuzione della pressione fiscale e della lotta all'evasione. Anche se secondo il Presidente della Corte dei Conti il sistema tributario italiano è "ampiamente deficitario" sul piano delle informazioni disponibili, gli strumenti a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per conoscere la materia imponibile occultata sono ormai molteplici e sempre più penetranti. Basti pensare a titolo esemplificativo: a) all'obbligo per le banche e per gli operatori finanziari di trasmettere tutte le informazioni sui rapporti intrattenuti con la clientela e, dunque, alla possibilità per l'Agenzia di riscontrare immediatamente le potenziali discordanze tra i redditi dichiarati e le disponibilità finanziarie detenute; b) al potenziamento, secondo la logica del bastone e della carota, degli "studi di settore" (nei confronti di chi non è "coerente": maggiori controlli e semplificazioni probatorie in favore dell'Agenzia; per chi, invece, è in regola: minori controlli, riduzione dei termini per l'accertamento e limitazioni nell'applicazione del redditometro); c) alla rivisitazione del "redditometro" con la previsione fra l'altro della presunzione che ad ogni euro di spesa corrisponda un euro di entrata; d) alla sempre possibile (oltre che sempre più frequente) contestazione dell'abuso del diritto che può mettere a rischio qualunque pianificazione. A ciò si aggiunga che ai penetranti poteri di controllo si accompagnano spesso meccanismi di inversione dell'onere della prova in base ai quali l'Agenzia si limita a presumere che il contribuente abbia evaso; sicché spetta a quest'ultimo dimostrare che il reddito dichiarato è quello effettivamente prodotto; o che egli non è riuscito a realizzare il reddito che, statisticamente, avrebbe dovuto conseguire; o ancora che i soldi portati all'estero (ad es. in Svizzera) sono quelli per i quali in Italia erano state pagate le imposte e non sono frutto di evasione. In tali ipotesi, spesso, per il contribuente, anche per quello "onesto", non è agevole reperire tutta la documentazione necessaria a dare puntualmente la contro-prova; sarebbe, pertanto, auspicabile che gli uffici si rendessero conto che non sempre una presunzione posta dal legislatore a favore dell'agenzia può essere superata con una prova documentale ma potrebbe esserlo con un opposto ragionamento presuntivo. La verità è che la politica fiscale non può essere affidata all'Agenzia delle Entrate. Non si può risolvere un problema adottando lo stesso modo di pensare che lo ha creato (Albert Einstein). Peraltro, un Fisco più equo dovrebbe preoccuparsi di garantire a tutti i contribuenti, e non solo ad alcuni di essi, la semplificazione fiscale, una maggiore celerità nei rimborsi, la possibilità di opporre in compensazione i crediti vantati nei confronti degli enti pubblici per estinguere i debiti per tributi; il che avrebbe indiscutibilmente benefici influssi sull'intero sistema. Ed infine l'attenzione non può concentrarsi solo su chi già contribuisce ma occorrerebbe volgere lo sguardo altrove. Mi riferisco non solo al lavoro sommerso, che, oltre a sottrarre ricchezza alla tassazione, genera ulteriori costi per lo Stato in ragione di maggiori oneri assistenziali, esenzioni e quant'altro; ma soprattutto alle "grandi ricchezze", anche finanziarie, rispetto alle quali l'elusione e l'evasione assumono una dimensione sovranazionale. Il ruolo nefasto dei cosiddetti paradisi fiscali, la globalizzazione dell'economia e

l'internazionalizzazione delle frodi rivelano i limiti di un approccio strettamente nazionale al contrasto all'evasione. Su questo piano la scelta ineluttabile sembra quella di un'azione combinata e coordinata fra gli Stati, almeno quelli dell'Eurozona. E questo sembra chiaro alla Commissione Europea che a fine giugno ha pubblicato un pacchetto di misure contro l'evasione fiscale da proporre ai capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea (Comunicazione 27 giugno 2012).

Foto: Sebastiano Maurizio Messina Professore ordinario di Diritto Tributario all'Università di Verona

STRATEGIE ANTIEVASIONE

Contro il sommerso non basterà la lotta al contante

Raffaello Lupi

Sono quarant'anni che, parlando di contrasto all'evasione e di determinazione della ricchezza ai fini tributari, si dice inutilmente "da domani si farà sul serio". Il fallimento di tutti questi annunci non dipende tanto da una presunta carenza di "volontà politica", ma dal semplicismo delle mappe cognitive delle classi politiche e dirigenti, come risulta anche dalle recenti esternazioni, sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari.

Al disorientamento sulla ricchezza "sommersa" ai fini tributari corrisponde peraltro quello sui meccanismi che fanno emergere la ricchezza tassata. Ci si chiede mai da dove arrivino quasi 500 miliardi di gettito all'anno, quando, dall'attività di accertamento, l'agenzia delle Entrate ed Equitalia ne incassano appena dodici o poco più?

L'opinione pubblica e le classi dirigenti non sanno, o in parte fingono di non sapere, che i veri esattori del fisco sono i contabili delle organizzazioni aziendali, la cui rigidità amministrativa è il punto forte della tassazione odierna. Il fisco si inserisce, in via legislativa, nella gestione aziendale, senza bisogno di intromettersi nei meandri della contabilità, dove questa è affidabile per ragioni di controllo interno. La tassazione può così essere esternalizzata sulle aziende, e il fisco può facilmente "vedere" tante forme di ricchezza attraverso gli occhi dei direttori amministrativi delle organizzazioni di una certa dimensione, tassando lavoratori, consumatori e risparmiatori con la stessa precisione millimetrica con cui sono registrati, per motivi gestionali extratributari, i rapporti sottostanti.

Questa tassazione attraverso le aziende, moderni esattori del fisco, ha però un lato oscuro, relativo alla ricchezza dove le aziende non passano, o che andrebbe rilevata secondo criteri diversi da quelli utilizzati nella gestione aziendale.

In tutti questi casi, il fisco "scende da cavallo" e tornano le vecchie necessità di valutare, con grandi sperequazioni fiscali, tanto più laceranti quanto più sono indipendenti da ragioni "politiche". Queste ultime sarebbero governabili, mentre qui abbiamo sperequazioni tecniche, che vivono di vita propria, per la diversa rilevabilità della ricchezza, che nessuno riesce a capire e tantomeno a gestire, e quindi generano tensioni sociali.

Si tende quindi, confusamente, a brutte copie della tassazione attraverso le aziende dove dove gli uffici-ragioneria mancano, perché c'è invece il lavoro autonomo-indipendente verso i consumatori finali, e piccole organizzazioni, con pochi addetti, che non irrigidiscono la gestione, e quindi non ostacolano l'evasione (anzi, al contrario ne sono i protagonisti).

Così come non si può "esportare la democrazia", non si può neppure esportare la tassazione attraverso le aziende dove ne mancano le condizioni. Eppure si è tentato di farlo con moltissimi istituti, passati sotto i nostri occhi nell'ultimo quarantennio.

Mi riferisco alla inutile "contabilità fiscale" di aziende unipersonali, che della contabilità non avrebbero alcun bisogno, agli studi di settore, ai coefficienti e a tutte le innumerevoli predeterminazioni, tendenti a incasellare le stime caso per caso, le valutazioni di credibilità degli uffici, in formalismi vicini alla precisione ragionieristica della tassazione contabile. Questo vale anche per lo spesometro, per "Serpico", per la tracciabilità, per la lotta all'uso del contante e per quel "contrasto di interessi" che è caratterizzato da immeritata fortuna mediatica, e rivela confusioni profonde.

Per contrastare l'omessa registrazione fiscale della ricchezza, questi istituti dovrebbero essere inquadrati nel tema di fondo, della cerniera tra tassazione contabile, attraverso le aziende, e tassazione valutativa attraverso gli uffici, dove le aziende non arrivano, o possono essere scavalcate dal titolare. Ben venga la tracciabilità, che è pur sempre meglio dei contanti, per definizione destinati a sparire. La tracciabilità consente, in potenza, la qualificazione economico-tributaria ordinariamente svolta dagli uffici di contabilità

aziendale. A questa potenziale qualificabilità potrebbe però non corrispondere una qualificazione effettiva, se si tiene conto che stiamo parlando di miliardi e miliardi di movimenti e di conti.

La tracciabilità consente un intervento potenziale, però la potenza deve - in una certa misura - essere tradotta in atto, senza illusioni di poterla utilizzare come surrettizia contabilità. Il controllo del territorio da parte del fisco può essere sistematico solo abbandonando il contabilismo, e passando alle tradizionali valutazioni di credibilità economica.

La presenza del fisco potrà così essere adeguatamente sistematica, aggiungendosi all'attuale (e proficuo) effetto-annuncio, definibile "lotta all'evasione in televisione". Solo con un controllo di credibilità, rapido e diffuso, si potrà dare la sensazione di una richiesta delle imposte "sul campo". Senza la quale sarà difficile indurre milioni di lavoratori indipendenti, che evadono "tanto di poco" a ridurre parzialmente il proprio tenore di vita per aumentare proporzionalmente la ricchezza dichiarata al fisco.

Raffaello Lupi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semplificazioni I COSTI OCCULTI DELLA BUROCRAZIA

Controlli «snelli» in azienda ai primi passi

Il Governo ha raccolto le best practice estere che saranno trasferite nelle linee guida pronte entro fine ottobre
COORDINAMENTO Nei Paesi di riferimento istituito un ufficio ad hoc che impedisce il verificarsi di sovrapposizioni

Antonello Cherchi

Limitare i controlli a campione, evitare le duplicazioni delle ispezioni, visitare soprattutto le aziende che presentano maggiori rischi per la collettività. Inoltre, inviare ispettori qualificati e aggiornati, sui quali non ci sia alcuna ombra di possibili conflitti di interesse, e che si preoccupino di rendere chiare e trasparenti le procedure ispettive, così da invogliare a un approccio collaborativo da parte dell'impresa piuttosto che usare lo spauracchio della sanzione.

Sono alcuni dei principi che si ricavano dal dossier predisposto dal ministero della Pubblica amministrazione in vista dello snellimento dei controlli sulle aziende - il 37% delle imprese nel 2011 ha ricevuto, secondo un'indagine del ministero, almeno un'ispezione - così come vuole il decreto semplificazione (DI 5/2012). Procedure che qui da noi soffrono spesso di scarsa efficacia anche per la mancanza di programmazione e coordinamento fra i controllori e alla fine si traducono in centinaia di milioni di euro di oneri amministrativi.

Il primo passo per fare piazza pulita di procedure inutili è stato quello di guardare in casa degli altri. Il monitoraggio delle raccomandazioni degli organismi internazionali e del modo in cui quelle indicazioni sono state attuate da Inghilterra e Olanda ha permesso al ministero di avere una conferma della bontà dei principi - proporzionalità delle ispezioni sulla base del rischio dell'attività, coordinamento dei controllori statali, regionali e locali - indicati dalla norma di semplificazione e di toccare con mano come quelle intenzioni sono state tradotte in pratica.

In Inghilterra, per esempio, nel 2005 il dipartimento del Tesoro ha condensato in un documento la ricerca di quanto costasse al Paese un sistema di ispezioni poco efficace. Il rapporto Hampton (dal nome del suo estensore) ha poi permesso di adottare il codice di condotta degli ispettori, che ha calato nella realtà alcuni principi fissati dal documento. In particolare, due: nessuna ispezione può aver luogo senza ragione; la programmazione dei controlli deve essere preceduta da una valutazione generale dei rischi delle attività da ispezionare, così da concentrare le risorse nei settori con maggiori necessità. Regole poi declinate nell'esigenza di avere controllori all'altezza, di premiare le aziende virtuose, di perseguire la collaborazione fra i vari ispettori. Particolare attenzione è stata dedicata alla trasparenza, in modo che cittadini e imprese siano adeguatamente informati sui meccanismi dei controlli. E per render loro la vita più facile è stato, tra l'altro, istituito un ufficio di riferimento, il Brdo (Better regulation delivery office).

Lo stesso ha fatto l'Olanda, che ha istituito l'Inspection council, al quale ha affidato la regia del programma di semplificazione dei controlli varato nel 2006 con l'obiettivo di mettere in piedi un meccanismo di ispezioni efficace, professionale e in grado di evitare oneri inutili o eccessivi. Programma che si è tradotto, tra l'altro, nell'invito a utilizzare sempre di più l'approccio tecnologico e che per il momento ha partorito il dossier digitale, ovvero un fascicolo elettronico che tutti gli ispettori possono consultare per avere informazioni su una determinata impresa e un sito dove cittadini, aziende e le stesse istituzioni possono acquisire notizie sui controlli. E anche in Olanda funziona il bonus "virtuosità": più l'impresa viene trovata in regola e meno frequenti diventano le ispezioni.

Suggerimenti utili per i tecnici del ministero che insieme alle regioni stanno mettendo a punto le linee guida propedeutiche ai regolamenti di semplificazione. Il lavoro è iniziato - le linee guida, che avrebbero dovuto vedere la luce entro il 7 ottobre, slitteranno a fine mese - e nel corso dei primi incontri si è deciso di trasferire nel documento alcuni principi tratti dalle best practice internazionali: chiarezza degli adempimenti (dunque, check-list dei controlli per settore), analisi del rischio delle attività da ispezionare, trasparenza dei risultati, coordinamento tra i controllori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA**I battistrada**

Numerosi, poco coordinati e talvolta superflui: è il sistema dei controlli in Italia, che ora si è deciso di semplificare anche guardando alle esperienze straniere dove le ispezioni sulle imprese sono meno onerose

INGHILTERRA

Nel 2007 ha adottato lo Statutory code of practice for regulators (il codice di condotta dei controllori) che tiene conto dei seguenti principi: ogni ispezione deve essere giustificata e questo anche in base alla valutazione dei rischi dell'attività; devono essere limitate al minimo le ispezioni campione; chi rispetta le regole deve essere incoraggiato a continuare a farlo; nel caso di sovrapposizione di ispezioni, i controllori devono prendere accordi preventivi di collaborazione (ispezioni congiunte e condivisione dei dati) così da ridurre al minimo gli oneri per l'impresa; massima trasparenza: le procedure dei controlli devono essere ben chiare a cittadini e aziende

OLANDA

Nel 2006 l'Olanda ha misurato gli oneri legati all'attività ispettiva (tra cui i costi diretti dei controlli e la perdita di fatturato per l'azienda nei casi in cui l'ispezione comporti l'arresto temporaneo delle attività produttive) e ha così lanciato il programma di semplificazione con i seguenti obiettivi: programmare i controlli sulla base del rischio dell'attività; aumentare la competenza dei controllori; dare credito alle imprese che rispettano le regole; istituire un unico punto di contatto per le aziende; acquisire i loro dati una sola volta; fissare un tetto massimo delle ispezioni in un anno per le piccole e medie imprese; coordinare le varie attività di controllo

UNIONE EUROPEA

L'Ue ha fornito ai Paesi membri alcune indicazioni in materia di controlli, in particolare nel settore alimentare e ambientale. Viene, soprattutto, chiesto che: gli ispettori siano qualificati (e formati di continuo), imparziali e liberi da conflitti di interesse; i singoli Stati predispongano piani di controllo pluriennali, in modo da effettuare le ispezioni regolarmente durante un determinato periodo; i controlli siano programmati secondo una scala di priorità basata sul rischio dell'attività; le ispezioni siano documentate e trasparenti, nel senso che vanno messe a disposizione del pubblico le informazioni sulle attività di controllo e sulla loro efficacia

BANCA MONDIALE

Secondo la Banca mondiale i controlli sulle imprese devono ispirarsi ai seguenti principi: competenza degli ispettori, da selezionare con attenzione e da sottoporre periodicamente a corsi di formazione; meccanismi di contrasto alla corruzione attraverso la predisposizione di codici etici e la riduzione dell'area di discrezionalità dei controllori; ispezioni basate sul rischio dell'attività dell'impresa; controlli secondo procedure chiare; trasparenza dei risultati delle ispezioni; proporzionalità delle sanzioni; meccanismi di carattere amministrativo e giurisdizionale da attivare ex post da parte delle imprese controllate per la loro tutela

OCSE

Secondo i principi elaborati dall'Ocse la frequenza dei controlli deve essere legata al rischio di un'attività (approccio risk-based): non più ispezioni secondo tempistiche prefissate e sulla base di criteri casuali, ma l'adozione di un piano dei controlli che tenga conto della "pericolosità" per la collettività di una determinata lavorazione. In tal modo, si concentrano i controlli sulle attività più a rischio e si riducono quelli sulle imprese a bassa criticità, con la conseguenza di identificare con maggiore precisione le aziende che rappresentano potenziali minacce e di spendere in modo più efficace le risorse destinate alle ispezioni

Le ricadute operative. Quando non scattano le esclusioni automatiche

Per gli interpelli c'è tempo fino a luglio 2013

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Costi fissi molto elevati, crediti non riscossi e altri fattori economici ben documentati bloccano la super-Ires

Luca Gaiani

Le diverse migliaia di società interessate dalla nuova norma sulle perdite triennali valuteranno nei prossimi mesi le mosse da intraprendere per evitare di dover versare imposte su un reddito inesistente. Il numero di circa 22mila soggetti interessati, che risulta dall'indagine condotta da Infocamere per il Sole 24 Ore, è sicuramente approssimato - al di là delle cause di esclusione, mancano le società di persone - ma rende palese che, in moltissimi casi, le perdite triennali nulla hanno a che vedere con l'esistenza di schermi societari per l'intestazione di beni dei soci, cioè con le finalità delle norme sulle società di comodo.

Si può dunque ipotizzare che le tante di società realmente operative, che hanno evidenziato perdite per tre anni di seguito, una volta verificata la inutilizzabilità delle situazioni di esonero, richiederanno all'agenzia delle Entrate di poter disapplicare la norma attraverso la presentazione di una specifica istanza di interpello.

Istanza che potrà essere inviata fino al 2 luglio del prossimo anno, in modo da avere certezza che la risposta (per predisporre la quale gli uffici hanno 90 giorni) giunga entro il 30 settembre 2013, termine di presentazione del modello Unico relativo al 2012.

Ma come dovrà essere impostato l'interpello, affinché possa trovare accoglimento da parte del fisco? In generale dovrà essere dimostrato - con documenti probanti - che la perdita, in almeno uno dei tre anni rilevanti (e dunque, per la prima applicazione della norma, nel 2009 e/o nel 2010 e/o nel 2011) non dipende da un uso elusivo o comunque «non commerciale» della struttura societaria. Ad esempio, sarà rilevante l'inesistenza (adeguatamente dimostrata) di beni (come auto, abitazioni, imbarcazioni) posti nella disponibilità dei soci.

I casi che maggiormente potrebbero presentarsi tra gli oltre 22mila soggetti interessati riguarderanno società realmente operative colpite dalla crisi che non riescono ad agganciare alcuna causa di esclusione (ad esempio perché hanno meno di 10 dipendenti, non sono congrue agli studi di settore, e così via). Per tali società dovranno semplicemente dimostrarsi (anche se sul punto mancano ad oggi istruzioni ufficiali) le reali cause delle perdite, come ad esempio una forte incidenza di costi fissi che non consente di adeguare le spese e la marginalità alla contrazione dei proventi, l'esistenza di perdite su crediti o altri fattori economici documentati.

Un secondo fronte potrebbe riguardare società immobiliari con ricavi superiori ai minimi, che finiscono per chiudere in perdita perché hanno rilevanti costi ad esempio per canoni di locazione finanziaria o interessi passivi. In questo caso l'interpello potrà, ad esempio, dimostrare che il finanziamento degli investimenti attraverso il leasing ha impedito alla società di conseguire un Ebitda positivo (situazione contemplata come ipotesi di disapplicazione automatica), dato che i canoni, a differenza degli ammortamenti (che si avrebbero in presenza di acquisto in proprietà) non vengono depurati nel calcolo di tale indicatore.

Per le società che, invece, producono perdite perché di fatto non svolgono attività, limitandosi a fungere da meri contenitori di beni, non resta che l'adeguamento al reddito minimo dato che l'interpello, oltre che inutile, potrebbe essere controproducente, sollevando l'attenzione del fisco sulla propria posizione e su quella dei soci. La soluzione, per le società schermo, è quella dello scioglimento e del ri-trasferimento dei beni ai soci che ne sono gli effettivi detentori. Soluzione che, si auspica, venga incentivata dal legislatore, ripristinando norme transitorie che limitino il carico fiscale delle società di comodo che, in tempi brevi, procedono alla assegnazione ai soci e alla cancellazione dal registro delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUNTO PER PUNTO

LA REGOLA-BASE

Le società di capitali o di persone che, pur superando le soglie di ricavi minimi, dichiarano perdite fiscali per tre esercizi consecutivi, oppure due volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo degli enti non operativi, diventano di comodo nell'esercizio ancora seguente

L'ACCONTO

Le nuove regole scattano dall'esercizio 2012 avendo a base, per la prima applicazione, il triennio 2009-2011 e si considera anche per il ricalcolo degli acconti; il maggior acconto ricalcolato può essere versato in unica tranche a novembre 2012

LE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE

Valgono le cause di disapplicazione previste per le altre società non operative, come ad esempio un numero di dipendenti non inferiore a 10,

un numero di soci superiore a 50, un valore della produzione superiore al totale dell'attivo

GLI ESONERI AUTOMATICI

L'agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi esoneri specifici (senza interpello) per le società che in almeno uno dei tre esercizi in perdita hanno evidenziato talune situazioni quali un Ebitda positivo, una perdita causata solo da redditi o plusvalenze esenti, oppure che erano congrue e coerenti agli studi di settore

L'INTERPELLO

Al di fuori dei casi di esonero o di disapplicazione, le società possono presentare interpello disapplicativo entro il 2 luglio 2013 dimostrando che, in almeno uno dei tre esercizi, la perdita è stata causata da fattori oggettivi

Gli effetti della crisi I CONTI DELLE IMPRESE

Un quinto delle società in perdita cronica

Circa 22mila tra Srl e Spa rischiano di finire nella tagliola contro i soggetti «di comodo»

Cristiano Dell'Oste

Una società su cinque ha chiuso il bilancio in rosso dal 2009 al 2011, senza mai raggiungere il pareggio. Detto in un altro modo, su 500mila società di capitali, cooperative e consorzi, ce ne sono più di 100mila che da tre anni registrano una perdita nel conto economico.

Il dato è stato elaborato da Infocamere per il Sole 24 Ore e permette di osservare da un'angolazione inedita la realtà economica italiana: a parte l'agricoltura, l'incidenza più alta delle perdite si trova tra le società immobiliari e quelle operanti nel campo della ristorazione e della ricettività alberghiera. In tutti e tre questi settori, un bilancio su quattro non vede profitti (almeno) dal 2008. All'estremo opposto, invece, ci sono le società che si occupano di informatica e comunicazione, quelle attive nella sanità e nell'assistenza sociale e quelle che svolgono servizi professionali, scientifici e tecnici: qui la percentuale di realtà in rosso "sistematico" scende intorno al 15 per cento.

Gli effetti della crisi

L'interpretazione di questi dati chiama in causa - in prima battuta - la crisi economica e i suoi effetti sui diversi settori produttivi e sulle diverse realtà territoriali. «I bilanci delle società depositati presso il registro delle imprese nel formato Xbrl - sostiene il direttore generale di Infocamere, Valerio Zappalà - costituiscono una preziosa fonte d'informazione per leggere tempestivamente le dinamiche del tessuto imprenditoriale del Paese». Basta vedere, a esempio, la distribuzione su base regionale: Basilicata, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia sono tutte al di sopra della media nazionale delle "perdite sistematiche"; Piemonte, Veneto, Lombardia Trentino-Alto Adige e Campania, invece, stanno meglio della media. Va considerato, però, anche un altro aspetto molto più sfuggente e difficile da quantificare: Srl e Spa hanno mediamente margini di manovra più ampi nella "quadratura" dei bilanci rispetto alle piccole imprese, e possono mettere in campo tutta una serie di strumenti e operazioni per minimizzare gli utili (o anche per azzerarli).

La normativa

Quante, tra le società in perdita, vanno veramente male? E quante, invece, risultano in rosso per eludere o evadere le imposte? Ci si può avvicinare alla risposta partendo dalla disciplina fiscale sulle società non operative (che non superano i ricavi minimi fissati dall'articolo 30 della legge 724/94) e quella sulle società in perdita sistematica (dettata dal Dl 138/2011, la manovra di Ferragosto dell'anno scorso). Di fatto, tutte le società che chiudono i conti con una perdita fiscale nei tre esercizi del triennio 2009-2011 sono indiziate di essere "di comodo" e sono colpite con una tassazione Ires maggiorata del 10,5% (per arrivare così al 38%), a meno che non rientrino nelle cause di esclusione stabilite dalla legge o nei casi di disapplicazione automatica fissati dal provvedimento delle Entrate dell'11 giugno scorso (ad esempio, se sono soggette a procedure concorsuali o hanno un margine operativo lordo positivo).

Nel mirino del fisco

Pur tenendo conto che il bilancio civilistico e quello fiscale non sono perfettamente allineati, l'analisi di Infocamere consente di "filtrare" con un buona approssimazione queste cause di esclusione e disapplicazione, individuando così le realtà che rischiano di finire nella rete tesa a suo tempo dall'ex ministro Giulio Tremonti. Il totale delle società di capitali nel mirino del fisco passa da 107mila a 22mila: cifra che potrebbe sembrare modesta rispetto alle attese, ma che non va sottovalutata. Queste 22mila società, infatti, potranno evitare le penalizzazioni tributarie solo presentando un interpello ben motivato alle Entrate (e sperando di vederselo accolto).

Come ha ricordato mercoledì scorso il direttore dell'Agenzia, Attilio Befera, in audizione alla commissione Finanze della Camera, finora sono stati presentati circa 1.400 interpelli e gli uffici hanno già risposto a metà di questi. Il bilancio dell'operazione - anche in termini di gettito - potrà essere stilato solo l'anno prossimo. Nel

frattempo, resta un dato di fondo: escluse le perdite che il fisco considera sospette, ci sono circa 80mila società per le quali le perdite sistematiche sembrano pericolosamente reali.

@c_delloste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Società di comodo

È una società costituita per aggirare il versamento delle imposte o per consentire a un soggetto di non apparire tra i soci. La disciplina dettata dal DI 138/2011 mette nel mirino le società in perdita sistematica considerandole di comodo, a meno che non venga chiesta la disapplicazione della disciplina mediante interpello. Alcuni interpreti hanno criticato la scelta di affiancare "rosso sistemico" e società di comodo, perché questo presupporrebbe che le perdite siano state conseguite deducendo costi e spese riconducibili ai soci e non alla società.

IL CALCOLO

L'universo considerato

L'indagine sulle società in perdita è stata realizzata da Infocamere attraverso l'analisi e il confronto dei dati ufficiali aggiornati a settembre 2012 contenuti nei bilanci delle società di capitale non quotate in Borsa - oltre che di consorzi e cooperative - depositati in formato Xbrl presso il Registro delle imprese

Le società in perdita

I dati, basati su un campione di 524mila bilanci d'esercizio 2011, sono confrontati con quelli realizzati dalle stesse imprese nei due anni precedenti. Sono state considerate le realtà che non hanno cambiato provincia e che hanno conservato inalterato il codice attività economica. Per essere rilevata statisticamente l'impresa deve presentare un valore negativo nella voce "Utile/perdita di esercizio" del conto economico in tutti gli anni del periodo 2009-2011

Le società di comodo

Il numero delle società alle quali potrebbe applicarsi la disciplina fiscale sulle società "di comodo" è stato ricavato applicando le cause di esclusione previste dalla normativa. Sono state escluse, quindi, le imprese con valore della produzione del conto economico superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, quelle con un margine operativo lordo positivo, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 10 nel 2009 e 2010 e le realtà che esercitano esclusivamente attività agricola. Il numero delle imprese così rilevato è stato ulteriormente depurato togliendo tutte le società con una procedura concorsuale o di liquidazione in corso e quelle con un numero di soci superiore a 50

Strategie antievasione LE MISURE ALLO STUDIO

Sommerso, il Governo cerca il rilancio sulla «tracciabilità»

Dalla delega tributaria all'agenda digitale le opzioni per ridurre ancora l'uso del contante

Valentina Melis

L'ultimo arrivato, in ordine di tempo, è l'obbligo di pagare le visite dei medici in intramoenia con mezzi tracciabili, qualsiasi sia l'importo da versare. E i titolari degli studi che si metteranno in rete (come richiedono le nuove regole della professione intramoenia dettate dal DI 158/2012), dovranno procurarsi gli strumenti necessari a garantire la massima trasparenza dei guadagni entro il 30 aprile 2013. Queste almeno, le condizioni messe nero su bianco nel decreto-legge sulla sanità in vigore da venerdì, che ora inizia il suo cammino in Parlamento per la conversione in legge. Anche se la norma potrà subire modifiche, la filosofia è sempre quella di "spingere" sulla tracciabilità dei pagamenti.

Vanno in questa direzione anche altre norme allo studio del Governo - forse ammorbidite rispetto alle prime ipotesi - che fanno parte del nuovo pacchetto "sviluppo": l'obbligo, per commercianti e professionisti, dal 1° gennaio 2014, di accettare pagamenti tramite bancomat (è sparita, per ora, dall'ultima bozza del DI, la soglia di 50 euro sopra la quale far scattare questo obbligo, ma una soglia potrà essere prevista nel decreto di attuazione), e la detassazione parziale, dal 2013, dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi da parte di medie imprese italiane che si "avventurano" nel commercio elettronico, purché il pagamento sia tracciabile.

I pagamenti e la fatturazione con strumenti elettronici sono dunque una delle strade imboccate dal Governo Monti, per lottare contro l'evasione fiscale e l'economia sommersa, oltre che per promuovere in Italia lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie.

Non a caso, il disegno di legge delega sulla riforma del sistema fiscale in questi giorni all'esame della commissione Finanze della Camera, punta sul potenziamento e sulla razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, «prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità», e il potenziamento dell'uso della fatturazione elettronica.

Le misure già operative

Mirano a tracciare i movimenti del denaro anche le misure già arrivate con il decreto salva-Italia. A partire dall'abbassamento da 2.500 a 1.000 euro della soglia oltre la quale scatta il divieto di pagare in contante, che vale anche (dal 1° luglio) anche per gli stipendi e le pensioni versati dalla Pa.

Dal 1° gennaio scorso, poi, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni dei rapporti intrattenuti con i clienti (prelievi, versamenti, trasferimenti di denaro sui conti) e il relativo importo. Per chiarire le modalità della comunicazione, manca solo il provvedimento delle Entrate.

Lo «spesometro» è un altro degli strumenti con cui imprese, commercianti e artigiani devono fare i conti (non senza difficoltà), comunicando alle Entrate le operazioni soggette a Iva oltre una certa soglia (che è già cambiata, dal 2011 al 2012). Una procedura, questa, che potrebbe essere superata se si affermasse l'obbligo di fatturazione elettronica: in questo caso, l'Agenzia fiscale potrebbe ricevere e monitorare le fatture quasi in tempo reale, senza la necessità di costose e complicate comunicazioni periodiche. Una semplificazione importante potrebbe arrivare dal recepimento (obbligatorio entro quest'anno) della direttiva Ue 45/2010 che equipara in tutto la fattura elettronica a quella cartacea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure già in campo e quelle in arrivo

TETTO AL CONTANTE

Stop ai pagamenti in contante per gli importi a partire da 1.000 euro. Il limite vale anche per l'apertura e il trasferimento dei libretti (bancari e postali) e dei titoli al portatore. La soglia oltre la quale i pagamenti devono essere tracciabili è stata abbassata da 2.500 a 1.000 euro dalla manovra «salva Italia» (DI 201/2011). Dal 1° luglio scorso devono essere pagati con strumenti elettronici bancari o postali anche le pensioni e gli stipendi

della Pa oltre i mille euro

I GIUDIZI

L'EFFICACIA

MEDIA

TEMPISTICA

IN VIGORE

SPESOMETRO

Con lo «spesometro», introdotto nel 2010 e riformato dal DI 16/2012, l'agenzia delle Entrate acquisisce i dati sulle operazioni rilevanti ai fini Iva di valore superiore a una certa soglia (per il 2011, le operazioni sopra i 3mila euro, in caso di emissione di fattura, e quelle oltre i 3.600 euro in caso di certificazione con scontrini e ricevute fiscali). La comunicazione non va trasmessa se il pagamento avviene con moneta elettronica

I GIUDIZI

L'EFFICACIA

ALTA

TEMPISTICA

IN VIGORE

MONITORAGGIO C/C

Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni dei rapporti intrattenuti con i clienti (ad esempio prelievi, versamenti, trasferimenti di denaro sui conti) e il relativo importo. Non è stato ancora emanato, però, il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che definirà i dettagli di questa comunicazione

I GIUDIZI

L'EFFICACIA

ALTA

TEMPISTICA

DA ATTUARE

PARCELLE DEI MEDICI

Per pagare le visite dei medici in regime di intramoenia allargata, ossia fuori dall'ospedale, si dovranno usare soltanto moneta elettronica o assegni. I versamenti dovranno essere effettuati direttamente all'ente o all'azienda del Servizio sanitario nazionale per cui il medico lavora. Lo prevede il DI sanità, in vigore da venerdì 14 settembre.

I singoli studi in rete devono dotarsi degli strumenti necessari entro aprile 2013

I GIUDIZI

L'EFFICACIA

MEDIA

TEMPISTICA

DA ATTUARE

BANCOMAT IN NEGOZI

Dal 1° gennaio 2014, commercianti e professionisti dovranno accettare pagamenti tramite bancomat. È quanto prevede l'ultima bozza del secondo DI sullo sviluppo all'esame del Governo. Con uno o più decreti attuativi, saranno disciplinati gli eventuali importi minimi dei pagamenti oltre i quali scatta l'obbligo della tracciabilità e potrà essere previsto anche il pagamento attraverso tecnologie mobili

I GIUDIZI

L'EFFICACIA

MEDIA

TEMPISTICA

ALLO STUDIO

E-COMMERCE

Detassazione parziale per i ricavi da commercio elettronico internazionale avviato da medie imprese italiane, purché il pagamento dei beni e dei servizi ceduti sia avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico, che garantiscano la piena tracciabilità della transazione. Anche questa è una misura prevista dalla bozza del secondo decreto legge sullo sviluppo. L'incentivo partirebbe dall'anno fiscale 2013

I GIUDIZI

L'EFFICACIA

MEDIA

TEMPISTICA

ALLO STUDIO

FATTURA ELETTRONICA

Entro quest'anno deve essere recepita la direttiva Ue 45/2010 che, sul piano Iva, equipara la fattura elettronica a quella cartacea, introducendo semplificazioni sull'emissione e sulla conservazione. Per la fatturazione elettronica nei confronti della Pa, non è ancora completo il quadro delle norme attuative, e così è anche per le regole tecniche del Cad su documento informatico, conservazione e firme elettroniche

I GIUDIZI

L'EFFICACIA

ALTA

TEMPISTICA

DA ATTUARE

RIFORMA FISCALE

Il disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale varato dal Governo e ora all'esame della Camera prevede esplicitamente, all'articolo 9 («Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo») il potenziamento e la razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, «prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità», e il potenziamento dell'uso della fatturazione elettronica

I GIUDIZI

L'EFFICACIA

MEDIA

TEMPISTICA

ALLO STUDIO

In arrivo

Bancomat e incentivi al commercio su internet

Barbara Bisazza

Nella corposa bozza del decreto sullo sviluppo, che approderà nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri, un pilastro fondamentale è costituito dalle misure per l'attuazione dell'agenda digitale. Tra queste, l'impulso all'utilizzo della moneta elettronica e le agevolazioni per le imprese che operano nell'e-commerce sono dettate anche da strategie anti-evasione. Accantonate, invece, al momento, le misure relative alla fatturazione elettronica.

L'obbligo per i professionisti e gli esercenti di accettare pagamenti effettuati con carte di debito (Bancomat) è previsto a partire dal primo gennaio 2014, ma, per quanto riguarda modalità attuative ed eventuali soglie minime d'importo, si rimanda a uno o più decreti interministeriali successivi, previo parere della Banca d'Italia; decreti che potrebbero estendere l'obbligo all'accettazione di pagamenti con tecnologie mobili (smartphone). Anche per le amministrazioni pubbliche dovrebbe scattare nel 2014 l'obbligo di accettare dagli utenti pagamenti con modalità informatiche (indicando le condizioni economiche del servizio); in questo caso, potrebbero essere utilizzate - oltre alle carte di debito - anche carte di credito o prepagate. Dalla disposizione resterebbero esenti le operazioni di competenza delle agenzie fiscali e delle entrate, rimosse a mezzo ruolo.

L'introduzione dell'obbligo per negozianti e professionisti, chiamati a dotarsi dell'attrezzatura e a sostenere le spese per le commissioni bancarie, avrebbe potuto essere incentivata economicamente. Lo rileva, in particolare, Alessandro Perego, direttore scientifico dell'Osservatorio agenda digitale della School of management del Politecnico di Milano. Netto, invece, il giudizio negativo del docente sulle misure previste per il commercio elettronico. «La bozza del decreto - osserva - fa riferimento solo a una certa accezione di e-commerce, quello business to consumer, rivolto al consumatore finale, mentre trascura completamente l'aspetto, molto più rilevante, dei rapporti commerciali tra aziende (B2B)». L'articolo prevede, dal 2013 ma solo per le nuove attività di e-commerce avviate da medie imprese, la detassazione dei ricavi conseguiti all'estero. Inoltre, agevolazioni fiscali per i contratti di rete tra imprese che svilupperanno la propria presenza internazionale anche con l'e-commerce. «Siamo contenti che si parli del nostro comparto - commenta Edoardo Giorgetti, ad di Banzai commerce, principale player italiano privato nella vendita online di beni fisici - ma avremmo preferito misure rivolte a incentivare anche la domanda interna, per favorire la diffusione di un approccio culturale ancora troppo limitato in Italia».

Tra le misure digitali che mancano per ora all'appello, quelle sulla fatturazione elettronica, sparite tra la prima e la seconda bozza. Non vi è più traccia, infatti, dell'obbligo per le banche di erogare alle imprese anticipi di fatture solo a fronte di documenti emessi in formato elettronico. «Il ricorso diffuso alla fatturazione elettronica aiuterebbe a contrastare l'evasione fiscale, agevolando i controlli dell'agenzia delle Entrate. Ma ancora più urgente della misura stralciata - conclude Perego - sarebbe adottare i provvedimenti attuativi della Finanziaria 2008, che già quasi cinque anni fa ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori della Pa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANALISI

La partita meritava meno politica e più soluzioni

Gianni

Trovati L'uscita di Equitalia dal ramo dei tributi locali è scritta in «Gazzetta Ufficiale» dal 12 luglio del 2011, e ha già subito un rinvio di un anno dal «Milleproroghe» approvato sotto Natale. In questi 14 mesi, però, la politica nazionale e locale non ha trovato di meglio che discutere dell'eccessiva "severità" dell'agente nazionale, e della possibilità per soggetti alternativi di mettere in campo un'attività di riscossione «dal volto umano».

In pochi, però, a partire dal Parlamento, si sono preoccupati concretamente di come dovrebbero essere organizzate queste alternative, e di quali strumenti dovrebbero essere dotate. Risultato: un settore che solo per la riscossione coattiva vale un miliardo all'anno in termini di incassi, e il doppio in termini di accertamenti, naviga a vista verso un 2013 avvolto ancora dalla nebbia.

Il problema non è tanto sull'identikit dei futuri successori di Equitalia nei tantissimi casi in cui i Comuni o le loro società non gestiranno direttamente il servizio. Chiunque siano i giocatori, sono le regole e i tempi della partita a sollevare le questioni più complicate: ce la faranno i Comuni a gestire in poche settimane le migliaia di gare necessarie a cambiare il partner nella riscossione e ad essere pienamente a regime dal prossimo 1° gennaio? E se in alcune zone non troppo promettenti dal punto di vista del rapporto fra costi e benefici non dovesse presentarsi nessuno, com'è normale che accada in un settore lasciato completamente al mercato, si "abolirà" nei fatti la riscossione in quelle aree? E se un gigante del calibro di Equitalia, come spiegò il presidente Attilio Befera presentando il bilancio 2010, ha incontrato nei tributi locali «grandi difficoltà che ancora impediscono all'attività di riscossione di raggiungere i livelli di efficienza ottenuti in altri settori», una pluralità di soggetti più piccoli riuscirà a fare meglio?

Non bastassero queste domande, su tutto il panorama pesa l'interrogativo sulla mole di arretrato rappresentata dalle cartelle che sono state prese in carico in questi anni ma non sono ancora arrivate al traguardo della riscossione. Stimarne la dimensione è impossibile, ma basta aprire il bilancio di qualsiasi Comune per incontrare tra i «residui attivi», cioè le entrate attese ma non ancora incassate, milioni di euro che risalgono spesso la linea del tempo fino agli anni '90. Le chance di recuperare ancora parte di quelle somme sono minime, e la loro presenza nei bilanci è dettata da inguaribile ottimismo o, più probabilmente, dall'esigenza di salvare sulla carta equilibri che nella realtà sono più che ballerini. Un diluvio di «quote inesigibili», più che probabile dopo i ritocchi alle norme, rischia di far saltare i conti in molti Comuni. Vista l'entità dei valori in gioco, forse il tema meritava di essere affrontato in modo più serio, soprattutto in tempi di spending review e di lotta all'evasione pensata come unica via per alleggerire il carico fiscale sugli onesti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carburanti GLI EFFETTI DEI RINCARI

Benzina e gasolio: consumi a picco ma il fisco festeggia

Da gennaio ad agosto nelle casse dello Stato è entrato il 17,4% in più rispetto al 2011

PAGINA A CURA DI

Gian Primo Quagliano

Calano i consumi di benzina, ma per il fisco gli "incassi" sono in aumento. A causa della crisi dell'economia e per gli astronomici prezzi alle pompe, nei primi otto mesi dell'anno c'è stata una contrazione delle vendite di benzina e gasolio per autotrazione del 9,3 per cento. Un trend negativo dei consumi che ha penalizzato compagnie petrolifere e distributori di carburanti, che in questo arco temporale hanno incassato 20,8 miliardi, con un calo rispetto allo stesso periodo del 2011 dell'1,2%, mentre il fisco ha incrementato il gettito grazie ai fortissimi rincari della tassazione. Basti pensare che nel periodo gennaio-agosto rispetto allo stesso periodo del 2011 la componente fiscale media sulla benzina è aumentata del 22,45% e quella sul gasolio addirittura del 33,04%. In totale, sempre nello stesso periodo, benzina e gasolio hanno dato all'erario un gettito di 24,5 miliardi, con una crescita rispetto allo stesso periodo del 2011 del 17,4%, cioè di ben 3,6 miliardi.

Questi astronomici incrementi derivano anche da una struttura dell'imposta particolarmente penalizzante. Benzina e gasolio sono gravati da un'imposta di fabbricazione (accisa) e dall'Iva. Tutte le volte che aumenta il prezzo industriale cresce naturalmente il prelievo per l'Iva, come succede per tutti i beni, ma per i carburanti il prelievo Iva cresce anche quando aumenta l'accisa e l'Iva diventa così un'imposta sull'imposta. Non contento di questo meccanismo perverso, il Fisco ha previsto anche la possibilità per le Regioni di applicare delle addizionali all'accisa e ovviamente anche su questa addizionale si applica l'Iva.

Dal confronto con il resto d'Europa (si veda la scheda a lato) emerge che la "colpa" dell'attuale situazione dei prezzi di benzina e gasolio in Italia è essenzialmente del Fisco. L'impatto sulla nostra economia è per molti aspetti devastante. Intanto c'è una grossa spinta all'inflazione in quanto in Italia (ma negli altri Paesi la situazione non è molto diversa) sia le merci che le persone viaggiano in assoluta prevalenza su gomma.

Poi vi è un impatto pesante sulla mobilità che è messo bene in luce dal calo dei consumi di carburante, calo che è assolutamente eccezionale per prodotti di uso corrente per tutti. I consumi di carburanti per autotrazione in Italia sono in calo dalla metà del passato decennio per un complesso di fattori. Innanzitutto vi è stato un maggior ricorso al gasolio che ha una resa maggiore della benzina. Poi sono calate le percorrenze medie per la crescente diffusione della seconda e terza auto. A ciò si aggiunge la concorrenza all'auto dei treni ad alta velocità e dei voli low cost e infine vi sono anche i risultati degli sforzi delle case automobilistiche per ridurre i consumi con l'obiettivo di contenere le emissioni.

Negli anni passati, però, il calo dei consumi di carburante solo nel 2009 ha toccato un picco del 3 per cento. Nel 2012, invece, la contrazione supera il 9 per cento. È un dato che rispecchia fedelmente, non solo la crisi profonda dell'economia reale, ma anche la forte penalizzazione della mobilità dovuta al caro carburanti, penalizzazione che incide sulla vita sociale e introduce anche distorsioni nell'economia che nessuno avrebbe potuto prevedere soltanto qualche tempo fa. Basti pensare che, secondo una recente ricerca di Findomestic, il caro benzina e il caro gasolio rendono più pesante la contrazione delle vendite per i centri commerciali decentrati piuttosto che per i negozi dei centri storici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONFRONTO EUROPEO

Il record negativo dell'Italia

È opinione diffusa che i prezzi di benzina e gasolio in Italia siano i più alti d'Europa. Quanto c'è di vero? Secondo gli ultimi dati della Commissione europea, l'Italia detiene effettivamente il record per il prezzo della benzina, mentre per il gasolio è al terzo posto dopo Regno Unito e Svezia. Da che cosa dipende questa non invidiabile situazione? Il prezzo dei carburanti può essere distinto in due componenti: il prezzo industriale, che è la parte che va a petrolieri e distributori, e la componente fiscale. Attualmente per la benzina il prezzo alla

pompa in Italia supera la media dei paesi della Ue di 27,4 centesimi. Questa differenza è data da una maggiore tassazione (sempre rispetto alla media Ue) di 23,5 centesimi e da un maggior prezzo industriale di 3,9 centesimi. Per il gasolio il prezzo alla pompa in Italia supera la media Ue di 30,2 centesimi, la differenza è data da una maggior tassazione di 34,9 centesimi e da un minor prezzo industriale di 4,7 centesimi. È dunque assolutamente evidente che la colpa del poco invidiabile record europeo del nostro paese in materia di carburanti è del Fisco.

Parlamento. Inizia l'iter in commissione a Montecitorio, dove va in aula la riforma del condominio

Al via il decreto sulla sanità

A Palazzo Madama il tira e molla su anticorruzione e legge elettorale

Roberto Turno

Inizia l'ultimo autunno caldo della legislatura. E parte con un tris di provvedimenti che dominano il dibattito politico: la legge elettorale e l'anticorruzione al Senato, la delega fiscale alla Camera. Ma non solo, naturalmente. Sul tappeto anche il "decretone sanitario" che inizia in questi giorni la sua navigazione in commissione a Montecitorio, le leggi Comunitarie 2011 e 2012, le norme sulle intercettazioni e la responsabilità civile dei magistrati su cui spinge il Pdl nel tentativo di ottenere uno "scambio" col via libera alla legge contro la corruzione.

Nel bel mezzo delle leggi ancora in cerca d'autore, non mancano naturalmente provvedimenti cosiddetti "minori" che hanno un forte impatto sulla vita di tutti i giorni per cittadini e imprese.

A partire dalla disciplina del condominio, che da oggi è in aula alla Camera. Ma anche il divorzio breve, il falso in bilancio, il tetto agli stipendi dei manager pubblici, la riforma dell'avvocatura. Leggi in sospenso il cui destino si deciderà in soli tre mesi, praticamente fino a dicembre. Dopo di che, se la legislatura scadrà nei tempi naturali in vista del voto ad aprile, le Camere da gennaio praticamente finiranno di "produrre".

La settimana parlamentare che si apre oggi potrà dare intanto qualche risposta. Il DI 158 sulla sanità e la legge sul condominio, come detto, sono in agenda alla Camera. Da dove, domani, arriverà il primo sì al DI 129 sul risanamento dell'Ilva di Taranto. La delega fiscale va avanti con ripetute audizioni. La riforma elettorale resta oggetto di complicate trattative, l'anticorruzione sconta il freno a mano tirato del Pdl, ma il Governo vuole accelerare.

Sulle due Comunitarie in sospenso, invece, è spuntata addirittura l'ipotesi di approvare prima quella per il 2012, per farvi confluire alcuni articoli della legge per il 2011 (che include la responsabilità civile dei magistrati).

Insomma, tanti rebus da risolvere. Senza dire delle misure che il Governo ha in gestazione: un altro DI sviluppo (con l'Agenda digitale), destinato al Senato, e il Ddl di stabilità 2013, che partirebbe dalla Camera. Probabilmente le ultime due "leggi manifesto" del Governo di Mario Monti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA SULLE FREQUENZE PROGRAMMAZIONE Il condominio di Totò ai tempi di twitter

Si chiama #votantonio la nuova trasmissione di Radio24 del sabato mattina (ore 9), condotta da Simone Spetia e con Stefano Folli nel ruolo di commentatore. L'appuntamento ruoterà intorno alle prospettive che il web e i social network hanno aperto alla partecipazione politica e alla propaganda. #votantonio renderà conto di questo mondo - la versione tecnologica del condominio di Totò nel film Gli onorevoli, quello in cui il comico chiedeva il voto con il megafono - ascoltando blogger e utilizzatori dei media, di facebook e twitter.

www.radio24.it

Opere pubbliche. I dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti evidenziano le difficoltà per le infrastrutture aggiudicate e concluse nel 2008-2011

Lavori in ritardo per 7 cantieri su 10

Sotto accusa l'eccessivo contenzioso - Giudizio positivo sul tetto del 20% alle «riserve» IN DIFFICOLTÀ Il record negativo per la lunghezza dei tempi spetta alle realizzazioni con costo tra 1 e 5 milioni e durata prevista di un anno LE PROPOSTE Buzzetti (Ance): «La Pa deve essere più decisionista» I costruttori chiedono una moratoria di tre anni sugli appalti in house

Andrea Biondi

Valeria Uva

Sette opere pubbliche su dieci - fra quelle aggiudicate e concluse fra 2008 e 2011 - sono in ritardo. È per la precisione del 67,9% la percentuale di lavori, grandi o piccoli, che non riescono a rispettare le promesse, o meglio i vincoli previsti nel contratto d'appalto. A dirlo sono i dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, peraltro elaborati sulla base delle informazioni che gli stessi enti appaltanti trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici.

È una prima, impietosa, fotografia che documenta quello che da sempre è sotto gli occhi di tutti: sono pochissime le amministrazioni in Italia che riescono a «gestire» la realizzazione di una scuola, di un ufficio pubblico o di una strada, senza sorprese e senza sfiorare rispetto ai tempi, anche se calcolati con meticolosità prima di firmare il contratto.

Così come non desta sorprese il fatto che a pesare di più sui ritardi sono gli appalti più costosi, che sono di solito anche i più complessi: il record negativo di ritardo (83,9 % dei casi) spetta alle opere tra 1 e 5 milioni di euro di durata fino a un anno. D'altra parte riescono a fare relativamente meglio solo le opere fino a due anni ma che hanno un importo limitato fino a un milione di euro (43% di sfioramento), forse perché la durata è stata pianificata con maggiore cura.

Il presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Sergio Santoro, vede diverse motivazioni alla base di questa cronica lentezza: «Non c'è una sola causa scatenante e bisognerebbe analizzare caso per caso. Di certo il contenzioso che si scatena già in fase di gara è molto alto e spesso blocca l'opera a cantiere già aperto». Per questo Santoro invoca un periodo «limitato e circoscritto» in cui concentrare tutte le obiezioni: dal dibattito con i cittadini ai ricorsi. «Passato questo periodo - aggiunge - dovrebbe diventare impossibile sospendere i lavori e si dovrebbe lasciare lavorare l'appaltatore in modo tranquillo».

Ma Santoro apprezza anche la mossa dell'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, di mettere un freno alle riserve sull'opera (massimo 20%), responsabili di buona parte del contenzioso in fase di esecuzione dei lavori: «Il tetto serve anche a garantire risparmi e una sana concorrenza; se si permette di sfondare si favorisce il vincitore, che recupera così i ribassi con cui magari ha vinto la gara».

In questo quadro, balza comunque agli occhi quando si vedono cartelli di opere che riescono ad arrivare al traguardo con un anticipo sulla tabella di marcia. Per fare un esempio, agli automobilisti in viaggio in estate sulla A9 fra Milano e Como più di un'insegna ricordava che si stava percorrendo un tratto interessato da lavori di ampliamento, conclusi in anticipo. «Negli ultimi 3 anni - spiega Gennarino Tozzi, condirettore generale Sviluppo rete di Autostrade per l'Italia - abbiamo anticipato l'apertura al traffico di circa 80 chilometri di nuove "terze corsie" della A1, A9 e A14, per un totale di sei interventi. Sulle stesse tratte, Autostrade per l'Italia ha anche aperto al traffico in anticipo quattro nuovi svincoli».

Anche per il futuro la società punta a chiudere in anticipo i lavori per la terza corsia in tre tratte della A14: Rimini Nord-Cattolica; Pesaro-Fano e Senigallia-Ancona Nord. «Il punto - precisa Tozzi - sta nell'arrivare a progetti tali da evitare contenziosi e richieste di varianti. Noi abbiamo iniziato questa avventura del fare prima e bene grazie alla nostra azienda Pavimental. Ma tutte le imprese che lavorano con noi sanno che il progetto è inattaccabile e conviene a tutti chiudere i cantieri prima possibile. Il fatto però di avere un'impresa interna che possa occuparsi del progetto come dei lavori è stato essenziale».

Il versante dei lavori pubblici, con questa crisi dell'edilizia residenziale, inizia comunque ad apparire sempre più come ossigeno vitale per le aziende del settore costruzioni. «Per combattere il Moloch della burocrazia - dice Paolo Buzzetti, presidente Ance - si è arrivati all'eccesso opposto. Oggi l'amministratore pubblico sente di essere solo dinanzi alla possibilità di cause e controversie originate da un via libera a determinate infrastrutture». Insomma, una sorta di "paralisi della firma" che va combattuta «rimettendo la pubblica amministrazione nella condizione di decidere. Noi non abbiamo maggiori procedure rispetto agli altri Paesi; solo i tempi sono troppo lunghi e i progetti rischiano di diventare irrimediabilmente vecchi».

Il problema scivola così sul versante della sostenibilità economica. E di una torta sempre più ridotta. «Dal canto nostro - puntualizza Buzzetti - non siamo d'accordo che i lavori si facciano meglio e con marginalità superiori grazie alle società in house. A ogni modo, con questa congiuntura favorire i lavori in house rischia di portare alla deindustrializzazione del settore, con la perdita di tutto un tessuto di imprese, soprattutto piccole e medie, che hanno fatto tanto in questo campo e che sono tanto importanti, anche per il numero di persone cui danno lavoro». Da qui la proposta di Buzzetti, secondo cui «per un periodo di almeno tre anni i concessionari dovrebbero mettere a gara il 100% dei lavori. Stiamo ragionando con loro come con il Governo. Ci sono evidenti ragioni di interesse sociale e di tenuta del settore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

8,3 miliardi

Mercato lavori pubblici

Totale appaltato nel 2011 suddiviso per oltre 128mila gare (sopra i 150mila euro) censite nella banca dati dell'Autorità contratti. Rispetto al 2010 la flessione è stata del 14 per cento.

-44%

Risorse per infrastrutture

Dal 2008 al 2012 la spesa indicata nel bilancio dello Stato per investimenti in opere pubbliche si è ridotta, secondo le stime Ance, di quasi la metà, arrivando a circa 30 miliardi.

19 miliardi

Debiti della Pa

Questa è la cifra dei crediti maturati dalle imprese di costruzioni per ritardo nei pagamenti delle opere pubbliche, secondo l'Ance.

Credito. Crescono gli insoluti e le imprese si tutelano con nuove strategie

Gestione dei pagamenti sempre più onerosa

Policy più restrittive per quattro aziende su dieci

Enrico Netti

Difficile vendere ed è ancora più faticoso incassare. È un fare impresa tra gli ostacoli quello delle imprese italiane che si "muovono" con questi handicap. Zavorre che impattano sul capitale circolante e la marginalità. Sale così l'attenzione per la gestione del credito commerciale mentre vengono implementati nuovi processi per accelerare i tempi d'incasso e ridurre il rischio di insoluti. Ricorrendo a strategie che permettono di gestire i flussi di cassa senza dovere ricorrere al credito bancario. Prassi seguite da quattro imprese su dieci tra quelle che hanno accentuato l'attenzione nella gestione dei crediti.

Un modello tra i più seguiti è quello del processo "order to cash", ciclo che copre tutte le attività dall'acquisizione dell'ordine fino all'incasso, con attività di raccolta di informazioni sui clienti, interventi sulle modalità di pagamento, solleciti e piani di rientro. Queste le evidenze chiave che emergono dall'Osservatorio Cribis D&B - Format sul credit management che ha monitorato la gestione e le prassi seguite da un campione di aziende con oltre 2,5 milioni di fatturato.

Best practice essenziali perché oltre tre imprese su quattro nell'ultimo anno sono incappate in almeno un insoluto contro il 73,8% della precedente rilevazione. Negli ultimi tempi si assiste inoltre al deterioramento dell'affidabilità dei clienti "storici". L'Osservatorio evidenzia come un quarto delle imprese incappate in un insoluto questo era proveniente da clienti con un'anzianità superiore ai cinque anni di rapporto.

«È sempre più difficoltoso incassare e oggi è ancora più oneroso gestire i mancati pagamenti e i flussi di cassa - dice Marco Preti, Ad di Cribis D&B -. Tra solleciti e ritardi la somma di tutti questi "problemi" può arrivare ad incidere fino al 2% del fatturato». Cambia così il modello di vendita. «Non si vende più a chiunque e a tutti i costi ma solo dopo la verifica della solvibilità» rimarca Preti. Insomma una svolta radicale rispetto a qualche anno fa quando si gestivano abbastanza agevolmente i mancati pagamenti con il credito bancario. Per ridurre il rischio di vendere al cliente "sbagliato", passo che può trascinare l'impresa in un gorgo, sempre più si ricorre alla raccolta di informazioni e alla richiesta di garanzie.

«Prima di spedire gli impianti chiediamo la lettera di credito di una primaria banca europea - dice Giancarlo Borghetto, responsabile finanza e banche del Gruppo Pavan media impresa che produce macchine per pastifici -. Per i clienti "storici" in difficoltà invece posticipiamo i tempi di consegna in attesa di ricevere gli strumenti di pagamento».

Ha invece imboccato la via dell'assicurazione dei crediti commerciali la Spi (produzione di serramenti). «Ricorriamo alle informazioni commerciali e all'assicurazione per timore dei ritardi - sottolinea Francesco Mangione alla guida della Pmi -. Può succedere anche di operare con un cliente non liquido assumendoci come imprenditori il rischio per non farlo passare alla concorrenza». Pesa poi sugli installatori la crisi dell'edilizia. «Ci sono state diverse revoche dell'assicurazione».

enrico.netti@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione e contenzioso. Ripartono oggi i termini processuali per la presentazione del ricorso e del reclamo obbligatorio

Sanzioni, scatta la mediazione

Possibile ridurre l'importo al 40% anche per gli atti che non contestano imposte

A CURA DI

Francesco Falcone

I termini processuali per il ricorso ripartono oggi - lunedì 17 settembre - con un'importante novità sul fronte della mediazione tributaria. Chi deve risolvere una possibile lite tributaria di valore non superiore a 20mila euro con l'agenzia delle Entrate, infatti, trova nella circolare 33/E del 3 agosto scorso margini di manovra più ampi per ottenere uno sconto sulle sanzioni.

Atto senza imposte

Il primo chiarimento importante della circolare riguarda la proposta di riduzione al 40% delle sanzioni che l'ufficio può fare nelle ipotesi in cui il provvedimento che il contribuente contesta riguardi per l'appunto solo le sanzioni.

Chi è destinatario di un provvedimento di irrogazione di sanzioni può ottenere - così come in passato - la riduzione a 1/3 della somma se va a pagare entro il termine per fare ricorso (articolo 16 Dlgs 472/1997). In passato però si riteneva che il contribuente dopo aver impugnato il provvedimento davanti al giudice - se non aveva pagato - non potesse utilizzare la procedura della conciliazione giudiziale prevista dall'articolo 48 del decreto sul contenzioso. Il che precludeva la riduzione al 40% delle sanzioni. Si riteneva, infatti, che la riduzione delle sanzioni fosse un effetto riflesso di una conciliazione che doveva riguardare innanzitutto le imposte. Per cui se di imposte non si discuteva, non era possibile fare una conciliazione in sede di giudizio.

La circolare, ora, prevede che il destinatario di un atto di irrogazione di sole sanzioni per somme non superiori a 20mila euro possa chiedere in sede di reclamo e mediazione quella riduzione, e prevede che sia lo stesso ufficio - anche se la richiesta non è stata avanzata dal privato - a proporre quella riduzione.

Questa conclusione, sostiene l'Agenzia, pur se non immediatamente rinvenibile dal tenore dell'articolo 48, comma 6, del Dlgs 546/92 (richiamato dalla norma sulla mediazione), è coerente con il sistema di definizione degli atti impositivi complessivamente delineato dal legislatore.

Gli omessi versamenti

La seconda novità riguarda la riduzione al 40% delle sanzioni applicate con le cartelle emesse per omessi o tardivi versamenti a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973.

L'omesso o il tardivo versamento delle somme esposte in dichiarazione è sanzionato con la percentuale del 30 per cento; se il contribuente effettua il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36-bis citato e dall'articolo 54-bis del Dpr 633/72 in materia di Iva, questa sanzione viene ridotta al 10 per cento.

In passato si è sostenuto spesso che il contribuente, se non pagava entro i 30 giorni e se impugnava il provvedimento davanti al giudice, non poteva utilizzare la procedura della conciliazione e non poteva godere della riduzione al 40% della sanzione, poiché il ruolo era stato già formato e si doveva attendere solo la sentenza del giudice.

La circolare risolve il problema in senso liberale poiché consente che - in sede di mediazione e sempre che l'importo in contestazione non sia superiore a 20mila euro - la parte privata o l'ufficio possano formula proposta di riduzione della sanzione al 40 per cento. In questo modo, se l'accordo si conclude, il contribuente ha il vantaggio di non pagare la sanzione nella misura del 30% della somma non versata (o non versata in tempo), ma di pagare solo il 12% effettivo, e cioè il 40% del 30 per cento.

Provvedimenti oltre il minimo

Una terza novità riguarda il potere riconosciuto dalla circolare 33/E di rideterminazione della sanzione - in sede di mediazione, per controversie di valore non superiore a 20mila euro - quando la sanzione nel provvedimento impugnato è stata applicata oltre il minimo edittale, nonché il potere di applicazione della riduzione al 40% sulla somma rideterminata. Il nuovo istituto della mediazione obbligatoria costituisce in questo modo uno strumento di grande utilità che consente all'Agenzia una rivisitazione dei propri provvedimenti sanzionatori, soprattutto di quelli che comportano una certa discrezionalità, perché per esempio la sanzione è maggiore del minimo edittale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Sanzioni non penali

Con l'espressione «sanzioni tributarie non penali» vengono indicate le sanzioni pecuniarie applicate nei confronti dei soggetti ai quali viene contestata la violazione di obblighi relativi alla tenuta della contabilità o alla formazione di documenti, o relativi alla dichiarazione delle imposte o alla esibizione di documenti, o relativi al versamento di somme.

Le sanzioni sono applicate

con un avviso di accertamento o di liquidazione, o con una cartella nei casi in cui viene contestato un omesso o ritardato pagamento o un errore nella dichiarazione, o con un provvedimento autonomo di irrogazione, che contiene solo sanzioni.

Caso per caso

Le possibilità di riduzione delle sanzioni tramite il reclamo

ADESIONE O RICORSO, LE OPZIONI

IL CASO

Un contribuente, dopo una verifica e dopo la consegna del processo verbale di constatazione, riceve un avviso di accertamento per omessi ricavi contenente la richiesta di imposte per 50mila euro e sanzioni per altri 50mila euro. Il contribuente che sa di non poter contestare i brogliacci che gli hanno sequestrato e che vuole definire la vicenda, ha diritto a una riduzione delle sanzioni?

LA SOLUZIONE

Il contribuente avrebbe fatto bene ad aderire al processo verbale di constatazione entro 30 giorni dalla sua consegna, pagando così 1/6 delle sanzioni. Ora se paga entro i 60 giorni dalla notifica e rinuncia a impugnare l'accertamento,

o se aderisce all'accertamento, pagherà solo 1/3 delle sanzioni. Se fa ricorso può proporre una conciliazione che - se accolta - comporta la riduzione al 40% delle sanzioni

IL COMMERCIANTE RECIDIVO

A un commerciante viene notificato dalle Entrate un accertamento con il quale vengono chieste maggiori imposte per 19mila euro e con il quale vengono applicate sanzioni pari al 200% delle imposte, e cioè oltre il minimo edittale, sul presupposto che il soggetto abbia già violato obblighi tributari in altre occasioni, per cui è considerato recidivo. Cosa può fare per ottenere una riduzione delle sanzioni?

Il contribuente, se fa acquiescenza e paga nei

60 giorni, verserà 1/3 delle sanzioni.

Anche se conclude positivamente la procedura

di accertamento con adesione pagherà 1/3 delle sanzioni. Se poi fa reclamo, in sede di mediazione potrebbe ottenere una rideterminazione delle sanzioni se l'ufficio ritenesse esagerata la misura del 200 per cento. In

ogni caso, sulla somma rideterminata, potrà avere una riduzione al 40%

LO SCONTO PROPOSTO DALL'UFFICIO

Ad un contribuente viene notificato un avviso

di irrogazione di sole sanzioni ammontanti

a 19.800 euro per una serie di contestazioni relative all'emissione di alcune fatture.

Il contribuente presenta istanza di reclamo contestando l'esistenza delle violazioni perché a suo avviso le norme sono state rispettate.

L'ufficio quale provvedimento può adottare

in ordine alle sanzioni?

Se il contribuente avesse fatto acquiescenza

e avesse pagato entro 60 giorni, avrebbe versato solo 1/3 delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 472/97.

Dopo l'impugnativa, l'ufficio in sede di reclamo

e di mediazione può accogliere la richiesta

di annullamento ma - pur rigettando la richiesta

di annullamento - può proporre una riduzione

delle sanzioni al 40 per cento

L'ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA

L'ufficio, con provvedimento adottato in via

di autotutela, prima dei 60 giorni dalla notifica

di un accertamento riduce le imposte richieste

da 25mila a 18mila euro. La stessa riduzione

viene fatta sulle sanzioni. Il contribuente che impugna questo nuovo atto perché ritiene

che l'accertamento dovesse essere totalmente annullato, cosa dovrà fare e cosa può sperare

in tema di riduzione delle sanzioni?

Il contribuente dovrà presentare istanza

di reclamo poiché quello che conta è il valore della controversia determinato in 18mila euro a seguito dell'annullamento parziale che è intervenuto

prima della scadenza del termine per impugnare. Può sperare innanzitutto in un annullamento della pretesa, e poi - se questo non dovesse avvenire -

in una riduzione delle sanzioni al 40% per una proposta di mediazione fatta dall'ufficio

ULTIMO COMMA

Liti pendenti, le Entrate chiedono di integrare le somme

LE ALTERNATIVE Chi riceve la comunicazione ha 30 giorni per versare l'importo indicato o per domandarne la correzione in autotutela

di Siro Giovagnoli

ed Emanuele Re Contribuenti alla cassa per regolarizzare la definizione delle liti fiscali pendenti. Molti dei soggetti che hanno aderito alla sanatoria introdotta per ridurre il numero delle pendenze giudiziarie hanno ricevuto nei giorni scorsi dalle Entrate le richieste di integrazione del versamento.

Le richieste vengono inviate quando l'importo pagato dal contribuente risulta inferiore a quello calcolato dall'ufficio e allo stesso tempo l'errore viene ritenuto "scusabile". Chi riceve questa comunicazione ha 30 giorni di tempo per pagare l'importo richiesto perfezionando in via definitiva la sanatoria: in caso di mancata integrazione del versamento la chiusura della lite non sarà valida. Comunque, chi ritiene di aver effettuato correttamente i calcoli del l'importo versato, può rivolgersi all'ufficio per ottenere informazioni ed eventualmente promuovere un riesame dell'atto in autotutela.

L'articolo 39, comma 12 del DI 98/2011 ha introdotto, in prima battuta, la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20mila euro in cui era parte l'agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio. L'articolo 29, comma 16-bis del DI 216/2011 ha poi ridisegnato il perimetro applicativo della sanatoria modificando dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 la data entro cui doveva risultare "pendente" la lite e prorogando dal 30 novembre 2011 al 31 marzo 2012 (slittato al 2 aprile 2012) il termine entro cui versare le somme dovute.

La definizione si perfezionava con il versamento del l'intera somma dovuta (150 euro per la lite inferiore ai 2mila euro; 10% del valore della lite se l'ultima sentenza era favorevole al contribuente; 50% del valore della lite se l'ultima sentenza era favorevole alle Entrate; 30% se non c'era stata ancora alcuna sentenza) nonché con la presentazione della relativa domanda di definizione entro lo stesso termine del 2 aprile 2012.

L'omesso o insufficiente versamento comporta l'inefficacia della sanatoria. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà operative, è stata prevista l'applicazione del cosiddetto principio dell'errore scusabile in presenza di condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo accompagnate alla normale diligenza usata dal contribuente (punto 5.5 del provvedimento del direttore delle Entrate del 13 settembre 2011). È il caso, ad esempio, della definizione di ricorsi con iscrizioni a ruolo provvisorie. In questa ipotesi, potendosi scomputare dall'importo dovuto per la definizione le somme già versate in via provvisoria a titolo di tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora, il contribuente poteva correre il rischio di incappare in errori di calcolo. Ciò a maggior ragione se l'ottenimento della rateizzazione degli importi iscritti a ruolo riguarda cumulativamente anche cartelle esattoriali estranee al ricorso oggetto di definizione. In questo caso, infatti, per calcolare correttamente le somme da pagare, il ricorrente avrebbe dovuto procurarsi gli attestati di pagamento da Equitalia, per individuare con riferimento a ciascuna rata quanto portare a scomputo del dovuto.

La richiesta di integrazione del versamento prende le mosse proprio dal riconoscimento dell'errore scusabile. Se il contribuente concorda con i calcoli effettuati dall'ufficio deve procedere al versamento dell'importo richiesto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con le stesse modalità adottate per il versamento originario. Pertanto, il pagamento degli importi richiesti deve essere effettuato in unica soluzione utilizzando il modello «F24 con elementi identificativi», senza possibilità di compensazione con eventuali crediti.

Qualora, invece, il contribuente non provveda all'integrazione del pagamento, la chiusura della lite non sarà valida e, quindi, l'ufficio notificherà allo stesso ricorrente e depositerà presso l'organo giurisdizionale il provvedimento di diniego della definizione.

In quest'ultimo caso, in considerazione del venir meno del presupposto del versamento, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate. Ciò a condizione che il provvedimento di diniego non venga

impugnato e che non pendano più i termini per impugnarlo. Pertanto, solo il decorso del termine per l'impugnazione del diniego o il passaggio in giudicato della sentenza che statuisce in merito alla sua legittimità rendono certo il mancato perfezionamento della definizione; le somme vengono, pertanto, trattenute in attesa della definitività del diniego. Resta ferma, infine, per i contribuenti che ritengono di aver perfezionato regolarmente la chiusura della lite di rivolgersi all'ufficio per promuovere il riesame della richiesta di integrazione ricevuta per l'esercizio del potere di autotutela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le alternative. Gli strumenti a disposizione del contribuente

Dal processo verbale all'adesione

Con gli ultimi chiarimenti sulla mediazione, si definisce ancor meglio il quadro degli istituti che consentono al contribuente di abbattere le sanzioni, e al fisco di incassare rapidamente.

«Accettare» il verbale

Per le controversie di valore oltre i 20mila euro ci sono diverse possibilità di definizione agevolata. Una prima opportunità è quella di aderire ad un processo verbale di constatazione e di pagare entro 30 giorni le somme che saranno determinate dall'ufficio. In questo caso le sanzioni vengono ridotte a 1/6 proprio perché la vicenda si conclude prima che venga emanato un provvedimento impositivo e sanzionatorio. Anche nel caso in cui l'Agenzia inviti il contribuente e gli prospetti i contenuti di un possibile provvedimento impositivo e sanzionatorio (come avviene spesso per gli studi di settore), il contribuente ha la possibilità di aderire pagando 1/6 delle sanzioni. Anche l'acquiescenza a un accertamento non preceduto da processi verbali di constatazione o da inviti dell'ufficio consente di ridurre le sanzioni a 1/6.

L'accertamento con adesione

Una seconda opportunità è quella di utilizzare la procedura dell'accertamento con adesione allorché è stato emesso un avviso di accertamento che contiene una pretesa relativa a imposte e sanzioni. Una conclusione positiva di questa procedura fa ridurre le sanzioni a 1/3 di quelle applicate in relazione alle maggiori imposte accertate.

Allo stesso modo, chi riceve una comunicazione emessa ai sensi dell'articolo 36 bis del Dpr 600/73, relativa a una pretesa fondata sugli elementi contenuti in una dichiarazione e derivante spesso da un omesso o ritardato versamento di somme, redatta in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni, ha la possibilità - pagando entro 30 giorni dalla comunicazione - di ridurre le sanzioni a 1/3. In questi casi la sanzione normale ammonta al 30% dell'imposta non versata o versata tardivamente, riducibile al 10 per cento.

La stessa cosa si verifica quando l'ufficio contesta un illecito e applica una sanzione, senza richiedere alcuna imposta. In questo caso il destinatario del provvedimento di irrogazione ha la possibilità - pagando entro 60 giorni, e cioè entro il tempo previsto per proporre ricorso - di ridurre la sanzione a 1/3.

La mediazione

Una volta presentato il ricorso, il contribuente ha poi la possibilità di proporre una conciliazione che, se si conclude positivamente, comporta la riduzione delle sanzioni al 40 per cento. Per le controversie di valore non superiore a 20mila euro la circolare 33/E/2012 consente sia al contribuente che allo stesso ufficio (laddove il contribuente non lo abbia fatto) di effettuare una proposta transattiva di riduzione delle sanzioni, riduzione che normalmente segue le sorti del tributo di cui si discute, ma che può anche prescindere dalle sorti del tributo.

L'agenzia delle Entrate, anche se non c'è una pretesa relativa a un tributo, e anche se il tributo resta identico a quello indicato nel provvedimento, può ridurre le sanzioni al 40% per agevolare una definizione immediata della controversia iniziata dal contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazioni. Gli adempimenti per le imposte dirette dipendono dal momento di scioglimento della società, mentre per l'Iva valgono le regole standard

La liquidazione decide l'invio di Unico

Dopo il DI 16 i nove mesi per l'inoltro della denuncia decorrono dalle iscrizioni nel registro delle imprese I PRIVATI Per le persone fisiche c'è un calcolo riepilogativo su base annuale che determina gli importi dovuti al fisco SOCIETÀ DI PERSONE Le Sas e le Snc possono saltare la fase «conclusiva» e deliberare subito la cancellazione

PAGINA A CURA DI

Giorgio Gavelli

Giovanni Valcarengi

La messa in liquidazione è una vicenda societaria - piuttosto frequente in questo periodo di crisi - che altera la scadenza ordinaria del 1° ottobre, data entro cui la stragrande maggioranza delle società dovrà presentare Unico 2012 (eventualmente comprensivo del modello Iva se non è già stato anticipato in via separata) e la dichiarazione Irap relativa al 2011.

Con la messa in liquidazione si apre un periodo (obbligatorio per le società di capitali, facoltativo per le società di persone) finalizzato alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo. In questo caso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Dpr 322/98 il liquidatore ha i seguenti obblighi:

presentazione della dichiarazione relativa alla frazione d'anno compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si hanno gli effetti civilistici dello scioglimento, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data;

presentazione della dichiarazione relativa al risultato finale complessivo del periodo di liquidazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura della procedura o, se prescritto, al deposito del bilancio finale;

trove, tra le due precedenti, sia intervenuta la chiusura di uno o più periodi d'imposta, presentazione dei relativi modelli, nel termine ordinario di nove mesi dalla chiusura.

Proprio quest'anno, l'articolo 2, comma 5, del DI 16/2012 ha corretto il testo della norma, precisando che il momento da cui decorre il termine di presentazione della dichiarazione non è legato solo all'effetto della delibera assembleare di scioglimento, ma scatta anche in tutti gli altri casi in cui, ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del Codice civile, la liquidazione si verifica per circostanze indipendenti dalla volontà dei soci. Per cui:

- se vi è delibera dei soci, il termine per presentare Unico Sc (e il modello Irap) è l'ultimo giorno del nono mese successivo all'iscrizione di questa nel registro delle imprese;

- se lo scioglimento interviene per altra causa (ad esempio la continuata inattività dell'assemblea), la data da cui calcolare i nove mesi è quella dell'iscrizione presso il medesimo registro della dichiarazione degli amministratori che attesta tale circostanza.

Va, comunque, sempre ricordato che l'interruzione del periodo d'imposta è un fenomeno che interessa le imposte dirette e l'Irap, mentre i termini di presentazione della dichiarazione Iva e del modello 770 fanno sempre riferimento a un periodo corrispondente all'anno solare.

L'articolo 182 del Tuir prevede che anche l'impresa individuale possa (ma è un semplice facoltà) attraversare una fase liquidatoria. In tal caso, sulla base del testo aggiornato dell'articolo 5 del Dpr 322/1998, il termine di presentazione della dichiarazione decorre dal l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data indicata nella dichiarazione che l'imprenditore presenta al l'Agenzia ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 633/1972.

Le difficoltà che si creano in questo caso - la persona fisica ha, infatti, un periodo d'imposta sempre coincidente con l'anno solare e ciò risulta indispensabile ai fini della progressività dell'Irpef - sono state risolte con la risoluzione 31/E/2009, nella quale, in sostanza, sono state previste due dichiarazioni "frazionarie" limitate al reddito d'impresa e una dichiarazione riepilogativa di tutti i redditi dell'intero anno, che è l'unica in cui avviene il calcolo dei tributi da versare.

Un'altra ipotesi particolare è quella relativa alla società di persone, e non solo perché, in questo caso, la data di effetto di una delibera di scioglimento è il giorno stesso in cui i soci hanno manifestato la propria volontà (e non quello di iscrizione della delibera al registro imprese: articolo 2272 del Codice civile); per queste società, infatti, la fase liquidatoria non è obbligatoria, per cui nulla vieta (e anzi è assai frequente nelle piccole strutture) assistere allo scioglimento senza liquidazione. L'ipotesi, ai fini dichiarativi, è stata trattata dalle circolari 48/E e 50/E del 2002, da cui emerge che il termine di presentazione della dichiarazione è quello ordinario, non venendo questa situazione assimilata a quella di interruzione del periodo d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così cambia il calendario

Tre casi concreti di dichiarazione con società in liquidazione

DAL FRONTESPIZIO LA SPIA DELLA LIQUIDAZIONE PER LA SRL

IL CASO

La Alfa Srl è stata posta in liquidazione con effetto dal 1° marzo 2012, data di iscrizione della delibera di scioglimento al registro delle imprese

LA SOLUZIONE

C'è l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante liquidazione, da indicare sul frontespizio del modello Unico 2012. Sul medesimo frontespizio trovano indicazione lo stato della società (codice 2= soggetto in liquidazione per cessazione di attività), la natura giuridica (codice 02 = Srl) e la situazione (codice 6 = periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data di messa in liquidazione). Le imposte relative al periodo dichiarato dovevano essere versate entro il 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, quindi entro il 16 agosto (scadenza prorogata al 20 agosto). La trasmissione del modello avverrà entro il 30 novembre 2012

QUANDO LA LIQUIDAZIONE DELLA SNC ANTICIPA IL VERSAMENTO

IL CASO

La Beta Snc è stata posta in liquidazione con effetto dal 1° marzo 2012, data di assunzione della delibera di scioglimento e messa

in liquidazione da parte dei soci

LA SOLUZIONE

Anche in questo caso si pone l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante liquidazione. Sul frontespizio di Unico 2012 trovano indicazione lo stato della società (codice 2, come sopra), la natura giuridica (codice 24 = Snc) e la situazione (codice 6, come sopra). Le imposte relative al periodo dichiarato dovevano essere versate entro il giorno 16 del mese di giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, quindi il termine è già scaduto. La trasmissione del modello, infatti, avverrà entro il 30 novembre 2012

IL PERIODO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

IL CASO

La Alfa Sel, posta in liquidazione con effetto dal 1° marzo 2012, cessa la procedura in data 31 agosto 2012, data di approvazione e deposito del bilancio finale di liquidazione

LA SOLUZIONE

Oltre agli obblighi relativi al periodo ante-liquidazione, c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo

dal 1° marzo 2012 (inizio della liquidazione) a quello di termine della procedura, da indicare sul frontespizio del modello Unico 2012. Sul medesimo frontespizio trovano indicazione lo stato della società (codice 4= soggetto estinto), la natura giuridica (codice 02 = Srl) e la situazione (codice 3 = periodo di imposta in cui ha avuto termine la liquidazione). Le imposte relative al periodo dichiarato devono essere versate entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, quindi entro il 16 febbraio 2013, mentre la trasmissione del modello, avverrà entro il 31 maggio 2013

Il contenzioso. Il destino delle somme accertate dal fisco

Debito erariale non definitivo: si può dare priorità ai fornitori

Che effetti ha l'estinzione della società - di persone o di capitali - sugli atti di accertamento, e di conseguente riscossione? La diatriba ha preso avvio dalla sentenza della Cassazione 4060/2010 (cui hanno fatto seguito, tra le altre, le sentenze della Corte 22863/2011, 21195/2010, 7679/2012, Ctp Milano 94/03/2011, Ctr Piemonte 40/2011, Ctr Lombardia 27/2012).

La Suprema corte ha, in sintesi, affermato che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Di conseguenza, eventuali richieste del fisco (come di qualunque altro creditore) devono essere rivolte, ai sensi dell'articolo 2495 del Codice civile nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. In campo tributario, a questa disposizione si aggiunge l'articolo 36 Dpr 602/73 (da ritenersi peraltro di applicazione limitata alla sola Ires), che prevede una responsabilità in proprio dei liquidatori e degli amministratori "colpevoli" di non aver assolto i debiti tributari, e una responsabilità dei soci nel limite dei valori percepiti durante la liquidazione o nei due periodi d'imposta precedenti.

Da queste norme scaturiscono diversi dubbi operativi sulla notifica degli atti da parte delle Entrate e di Equitalia, sulla legittimazione in sede contenziosa e, infine, sulla determinazione delle somme eventualmente richieste dal l'Erario (si pensi all'Irap, al l'Iva, alle sanzioni). Senza considerare l'aspetto forse più importante: la prova che il fisco deve fornire circa le somme percepite dai soci, deve essere certa o può essere anche meramente indiziaria? Occorre stabilire, in buona sostanza, quale estensione e grado di approfondimento deve avere lo specifico obbligo motivazionale previsto nel caso in cui il destinatario degli atti non sia la società ma il liquidatore (per colpa) o i soci (in quanto presunti fruitori di risorse sottratte all'erario).

In giurisprudenza ancora non ci sono punti fermi. Una interessante decisione in proposito è stata assunta dalla Ctr Emilia Romagna (decisione 23 aprile 2012 n. 42, Sezione I). L'Agenzia, sulla base dell'articolo 36 sopra citato, richiedeva al liquidatore di una Srl (poi fallita) un importo pari all'attivo di liquidazione, sottratti i soli debiti con privilegi di ordine superiore a quelli erariali evidenziati dalle scritture contabili. Gli veniva imputato, infatti, di non aver con quelle somme pagato i tributi erariali (d'importo assai maggiore) corrispondenti agli accertamenti ricevuti, preferendo debitori di grado inferiore come i fornitori. La Ctr ha, invece, concordato con il liquidatore in merito al fatto che la responsabilità invocata dal fisco presuppone l'esistenza di debiti definitivi e non solo meramente accertati, e ha inoltre sottratto dall'importo di quelli resisi definitivi in pendenza di liquidazione le somme conferite da lui stesso e dall'altro socio nel corso dell'attività liquidatoria. Non è stata accolta, invece, l'eccezione di inapplicabilità della responsabilità disciplinata dal l'articolo 36 in presenza di dichiarazione di fallimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Liquidazione

L'estinzione di una società

di capitali (obbligo) o di persone (facoltà) deve transitare per la fase di liquidazione. Ai fini fiscali, il problema connesso alla liquidazione è la possibilità di compensare i risultati di più periodi di imposta così da evitare di pagare tributi negli anni di realizzo e di subire perdite non utilizzabili nelle annualità in cui si è assottigliato

il patrimonio societario

I dubbi aperti

Sul perdono «lungo» occorre il dietrofront

Luigi Lovecchio

L'impatto con i primi adempimenti dell'Imu ha moltiplicato i dubbi degli operatori sugli aspetti critici dell'imposta. Ad alcuni di essi ha dato risposta la bozza delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu. Altri sono in attesa di chiarimenti.

Crea confusione, in particolare, la precisazione ministeriale sui termini per il ravvedimento (si veda il Sole 24 Ore del 15 settembre). Nella bozza delle istruzioni si afferma infatti che anche nell'Imu sarebbe presente una dichiarazione periodica, come nell'Ici. Di conseguenza, eventuali errori nei versamenti potrebbero essere regolarizzati entro 30 giorni o, al più, entro la dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione. La considerazione non appare affatto corretta. A regime, la dichiarazione Imu va presentata entro 90 giorni dall'evento (ad esempio, acquisto di un'area edificabile o concessione di un bene demaniale). Ne deriva che il modello non è riferito a un periodo di tempo ma a un accadimento istantaneo. Per questo motivo, non appare in alcun modo applicabile la previsione di cui all'articolo 13, Dlgs 472/1997, che consente di regolarizzare le violazioni entro il termine della dichiarazione annuale. La norma corretta è quella residuale, pure contenuta nel medesimo articolo, che stabilisce il termine finale di un anno dalla commissione della violazione.

Condivisibile è invece la precisazione relativa ai terreni agricoli esenti, in quanto ubicati in Comuni collinari e montani (articolo 7, lettera h), Dlgs 504/1992). Secondo un'interpretazione, l'esenzione spetterebbe solo ai terreni agricoli coltivati in forma imprenditoriale. Ciò perché occorrerebbe far riferimento alla definizione Ici di terreno agricolo. In ambito Imu, invece, sono di regola imponibili anche i terreni non coltivati. L'effetto di tale lettura sarebbe stata quindi l'imponibilità dei terreni incolti e l'esenzione dei terreni coltivati, purché ubicati in Comuni collinari e montani. La bozza delle istruzioni ministeriali afferma invece che i terreni collinari e montani sono sempre esenti, anche se non coltivati. In effetti, se si ritiene che i terreni incolti non possano qualificarsi come terreni agricoli, si dovrebbe poi stabilire quali sono le regole per la determinazione della relativa base imponibile. A tale scopo, infatti, l'articolo 5, Dlgs 504/1992, richiede necessariamente la suddivisione degli immobili nelle tre categorie dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree edificabili.

Resta sospesa inoltre la questione dell'esenzione degli immobili degli enti non commerciali. In caso di utilizzo promiscuo di tali unità, è previsto che l'Imu si applichi alla parte commerciale, mentre rimane esente la parte di immobile a uso istituzionale. Ciò però a decorrere dal 2013 e previa approvazione di appositi decreti ministeriali. In particolare, le Finanze devono stabilire i criteri di suddivisione dell'immobile e quindi approvare il modello di dichiarazione degli enti non commerciali. Sino a tutto il 2012, l'esenzione opera solo se l'immobile è esclusivamente destinato all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 7, lettera i), Dlgs 504/1992, con modalità non commerciali. Cosa si intenda per modalità non commerciali è però tutt'altro che chiaro. Sul punto, sarà probabilmente la giurisprudenza a dare la soluzione definitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ctr Trieste. La descrizione dettagliata dei beni venduti è esclusa dall'elenco contenuto nel Dm 23 marzo 1983

Regolare lo scontrino senza merce

No all'accertamento induttivo perché non è previsto l'obbligo di indicazione

Rosanna Acierno

La mancata descrizione negli scontrini fiscali della merce venduta o della prestazione di servizi effettuata non legittima l'accertamento analitico induttivo laddove essi, da verifiche periodiche, risultano formalmente corretti e regolarmente emessi. È questa la principale conclusione cui giunge la Ctr di Trieste nella sentenza n. 87/01/12 del 16 luglio 2012. I giudici hanno, infatti, precisato che, tra le indicazioni obbligatorie relative allo scontrino previste dall'articolo 12 del Dm 23 marzo 1983, non c'è anche quella relativa alla descrizione dettagliata dei beni venduti.

Pertanto, la circostanza che lo scontrino non riporti l'indicazione della merce venduta non rappresenta un'irregolarità né formale né sostanziale tale da legittimare l'accertamento analitico induttivo (articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/73).

Il caso

La sentenza trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate per l'anno 2005 nei confronti di un piccolo commerciante al dettaglio di elettrodomestici e articoli per la casa, a seguito di un accesso da parte della Guardia di Finanza. In particolare, l'ufficio riteneva di poter procedere alla rettifica analitico-induttiva, anche se in presenza di dati contabili formalmente regolari, perché gli scontrini emessi non riportavano la descrizione delle merci vendute; procedeva perciò alla ricostruzione del fatturato applicando al costo del venduto (risultante dagli scontrini e ricevute) appositi ricarichi calcolati dagli stessi funzionari accertatori.

Sulla base delle rimanenze finali e iniziali dichiarate dallo stesso contribuente, infatti, i verificatori avevano determinato per ciascuna tipologia di elettrodomestici e articoli per la casa il numero di pezzi venduti nell'anno. A ciascun quantitativo avevano poi applicato i prezzi "suggeriti" dai produttori (ma non "imposti"), determinando così appositi coefficienti di ricarico.

In sede di ricorso in Ctp, il contribuente evidenziava che erano state totalmente ignorate dall'ufficio alcune circostanze riscontrate dagli stessi militari della GdF e riportati nel Pvc, quali la congruità e la coerenza agli studi di settore nell'anno di accertamento, l'assenza di investimenti e di elementi rilevatori di capacità contributiva, l'abituale ricorso al credito bancario, la regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali mai contestata anche in accessi relativi agli anni precedenti e l'effettuazione di diverse vendite promozionali. A seguito della pronuncia di primo grado che respingeva il ricorso, il contribuente, rinunciando tra l'altro alla sanatoria relativa alla chiusura delle liti pendenti, ne chiedeva la censura dinanzi alla Ctr.

La decisione

Censurando la sentenza di primo grado, i giudici di Trieste hanno innanzitutto appurato, anche sulla base delle risultanze di accessi e verifiche precedentemente effettuate, l'assenza di irregolarità formali e sostanziali sia nella contabilità sia nella emissione di scontrini e ricevute fiscali e, dunque, la carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti quali presupposti legittimanti la rettifica operata.

Inoltre, il collegio giudicante ha evidenziato come non sia possibile disattendere la circostanza che il contribuente risultasse per quell'anno congruo e coerente agli studi di settore. Non possono, infatti, essere ignorate le risultanze degli studi di settore elaborati per quella determinata attività, di gran lunga più attendibili sotto il profilo statistico e metodologico rispetto ai calcoli approssimativi elaborati dall'Amministrazione finanziaria, che non tengono conto della reale situazione concorrenziale che penalizza fortemente i piccoli rivenditori e li costringe a periodiche svendite commerciali. In assenza, tra l'altro, di presunzioni gravi, precise e concordanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE**Scontrino «muto»**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del Dm 23/3/1983, lo scontrino fiscale deve obbligatoriamente riportare la denominazione e il numero di partita Iva, l'ubicazione dell'esercizio, corrispettivi parziali, eventuali rimborsi per resi di vendite o per imballaggi cauzionati, il totale dovuto, l'eventuale ammontare del versamento e il relativo resto, la data e l'ora e il numero progressivo di emissione. Non c'è, dunque, alcun obbligo di descrivere in dettaglio la merce venduta o il servizio prestato. Pertanto, la mancata descrizione dettagliata della merce venduta non legittima la rettifica analitica induttiva.

Il dossier sul web. Nella Guida+ multimediale anche la mappa dei titoli abilitativi

Online la bussola per Dia e Scia

Bianca Lucia Mazzei

Tutte le procedure per ottenere un permesso di costruire o per presentare una Scia, i tempi di esame dei titoli abilitativi, il meccanismo del silenzio-assenso, il controllo sull'attività costruttiva. La Guida+ multimediale del Sole 24 Ore dedicata al nuovo ruolo dello sportello unico fa il punto su i compiti e le funzioni svolte da questo strumento nato con il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) che ora, grazie alle modifiche introdotte dal Dl 83/2012, è diventato l'interlocutore unico ed esclusivo per professionisti e pubblica amministrazione.

Con le ultime novità l'onere di raccogliere autorizzazioni e nulla-osta ricade infatti interamente sullo sportello che diviene il punto di riferimento unico sia per i privati che per le altre pubbliche amministrazioni.

La Guida+ multimediale fornisce quindi un quadro completo di tutti i compiti e le funzioni dello sportello, dal rilascio dei titoli abilitativi ai poteri di supervisione e controllo sull'attività urbanistico-edilizia. Ospita, inoltre, gli articoli di riferimento del Dpr 380/2001, arricchiti dalle note esplicative e, grazie ai link alle banche dati del Sole 24 Ore, permette l'accesso diretto a tutte le norme e le sentenze citate.

I commenti degli esperti tratteggiano con chiarezza le procedure relative al permesso di costruire, le differenze fra Dia e Scia, gli interventi completamente liberalizzati e quelli per i quali è necessaria la comunicazione preventiva al Comune. Il decreto legge 83/2012 ha ampliato l'elenco delle opere che ricadono nella cosiddetta edilizia libera, aggiungendo le modifiche interne ai fabbricati industriali e il mutamento di destinazione d'uso, sempre di locali industriali. Un'ampia tabella indica il titolo abilitativo necessario a seconda della tipologia di intervento, mentre approfondimenti specifici riguardano i meccanismi del silenzio-assenso e del silenzio-rifiuto.

Importante è inoltre il capitolo dei controlli sull'attività edilizia, con l'illustrazione dei casi che possono portare alla sospensione dei lavori o all'ordine di demolizione.

La rassegna della giurisprudenza riporta le principali indicazioni fornite dai giudici mentre le risposte ai quesiti più frequenti permettono di entrare nella risoluzione di problemi operativi.

La Guida+ in formato Pdf dedicata allo sportello unico è gratis per gli abbonati Pro, ed è in vendita sul sito del Sole 24 ore a partire da oggi al prezzo di 7 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guida+

Disponibile da oggi sul sito del quotidiano la Guida+ multimediale scaricabile al prezzo di 7 euro.

Permessi light e sportello unico per i cantieri

Ampliato il ricorso all'autocertificazione Comuni attesi alla sfida dei tempi brevi

Cristiano Dell'Oste

Valeria Uva

Puntuale come ormai succede da un paio d'anni, con l'ultimo decreto sviluppo arriva anche un pacchetto di semplificazioni edilizie. Questa volta, però, accanto al consueto ritocco delle procedure, il Governo gioca la carta dell'attività amministrativa: lo sportello unico dell'edilizia, infatti, è destinato a diventare un front-office universale per cittadini, imprese e professionisti. Di fatto, i funzionari comunali dovranno dialogare con tutte le amministrazioni coinvolte - dalle soprintendenze al genio civile - raccogliendo gli atti e permessi necessari. E convocando, quando serve, una conferenza di servizi per accelerare la decisione.

L'attuazione

Tra le righe del DI 83/2012 (convertito dalla legge 134) si annida una rivoluzione che potrebbe spazzare via in un solo colpo tutte le frasi come «non è di nostra competenza» e «si rivolga a un altro ufficio». Ma tutto dipenderà dall'attuazione concreta delle nuove regole, che pongono una sfida organizzativa molto impegnativa a Comuni già sotto pressione per il blocco del turn-over e il patto di stabilità.

Il rischio, quindi, è che l'accentramento delle pratiche in un unico ufficio si traduca in un allungamento dei tempi. Senza che i cittadini possano rivolgersi alle altre amministrazioni per procurarsi gli atti o accelerare l'iter. Proprio per scongiurare questi inconvenienti è stato assegnato ai Comuni un termine di sei mesi per implementare le nuove procedure, ed è stato previsto anche un meccanismo che - in caso di inerzia - consentirà ai cittadini di far intervenire un funzionario che si "sostituirà" a quello inadempiente.

Un possibile effetto a doppio taglio è contenuto anche in un'altra delle novità inserite nel decreto sviluppo, e cioè l'estensione alla Dia di tutte le autocertificazioni previste dalla Scia. Il vantaggio è evidente: il professionista certifica il possesso di tutta una serie di requisiti e non serve reperire alcuna documentazione. Ma, di contro, dove le norme sostanziali non sono chiarissime - e spesso succede - il tecnico è chiamato ad assumersi una grande responsabilità, sia nei confronti dell'amministrazione (che potrebbe bloccare i lavori anche dopo i canonici 30 giorni azionando il potere di autotutela) sia nei confronti del committente (che potrebbe chiedere il risarcimento dei danni derivanti da eventuali errori). Non è un caso, a ben vedere, che poche imprese abbiano scelto il permesso di costruire con il silenzio-assenso (introdotto un anno fa dal DI 70/2011) preferendo invece avere un via libera esplicito ai lavori.

I vincoli

Tutta da sperimentare è anche la semplificazione nei casi di interventi in zone vincolate: finora il dialogo preventivo e informale tra professionista e tecnici della soprintendenza è servito in molti casi ad avvicinare le parti, a plasmare i progetti in modo da rendere più facile il parere favorevole dell'organo di tutela.

Cosa succederà ora che di fatto tecnici e privati saranno "scavalcati" dallo sportello? L'accentramento riuscirà a garantire la stessa flessibilità anche di fronte a soprintendenze in perenne deficit di organico?

Dubbi di non poco conto se si pensa che in alcune regioni italiane metà del territorio italiano è coperta da un vincolo, ambientale o paesaggistico. E che dunque conquistare anche attraverso il dialogo e la flessibilità il via libera degli enti incaricati della tutela è un passaggio cruciale per molti interventi edilizi. Insomma: anche per quest'ultima innovazione normativa occorre quanto meno un primo periodo di sperimentazione, e magari qualche chiarimento interpretativo, un po' come è capitato con la Scia.

Del resto sulle procedure edilizie - dopo le modifiche normative degli ultimi due anni - resta poco da semplificare: è ormai notevolmente ampliata l'area dell'edilizia libera, con il nuovo strumento della comunicazione di inizio attività che assomiglia da vicino alla Dia ma consente di iniziare subito i lavori anche per la manutenzione straordinaria (DI 40/2011), fino all'ultima deregulation contenuta proprio nel decreto sviluppo che ha portato in edilizia libera le modifiche interne e il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati di

impresa.

Il tutto in nome di un effetto anticrisi attribuito da sempre ai lavori edili. Ma al di là delle semplificazioni di procedure e organizzative, una forte spinta adesso è attesa dai robusti incentivi fiscali, cioè da quel 50% di detrazione sulle spese di ristrutturazione fino a 96mila euro che proprio il decreto sviluppo ha portato con sé, a partire dal 26 giugno scorso e fino al 30 giugno 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

12 febbraio 2013

La scadenza

La data entro cui vanno attuate le novità per lo sportello unico

Le novità più importanti

Sportello unico

IL CITTADINO E L'IMPRESA

FRONT-OFFICE UNICO

Ha un solo front-office con cui dialogare per le pratiche edilizie, finisce il pellegrinaggio da un ufficio pubblico all'altro per procurarsi le "carte" necessarie ad avviare gli interventi. Di contro deve attendere che gli uffici pubblici forniscano pareri, autorizzazioni e atti amministrativi allo sportello unico e non può anticipare i tempi procurandosi in anticipo e in autonomia i documenti necessari

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Trova un funzionario responsabile della pratica, e riceve telefono e mail per contattarlo

DIALOGO PIÙ FACILE

Può inviare le domande per raccomandata con ricevuta di ritorno senza recarsi di persona allo sportello

IL TECNICO E PROFESSIONISTA

UN UNICO UFFICIO

Deve indirizzare allo sportello tutte le domande relative all'attività edilizia (comunicazioni con o senza relazione asseverata, Scia, Dia, permessi di costruire, certificati di agibilità), comprese quelle per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili senza allegare altri documenti già in possesso della Pa, comprese le planimetrie

PIÙ DATI DA ASSEVERARE

Deve asseverare la conformità degli interventi sotto tutti i profili, senza più avvalersi di autorizzazioni pubbliche o altri documenti (tranne per i vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, oppure per gli atti di difesa, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia e finanze)

IL FUNZIONARIO PUBBLICO

PIÙ ORGANIZZAZIONE

Deve organizzarsi per ricevere le domande anche via posta e fornire a ogni pratica un interlocutore responsabile entro il 12 febbraio 2013

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Deve attivare il dialogo con tutti gli altri uffici pubblici per acquisire i documenti necessari

LA CONFERENZA

Per le domande di permesso di costruire se entro 60 giorni non sono arrivati gli assenti necessari deve indire la conferenza di servizi e deciderne l'esito

I RESPONSABILI ONLINE

Deve individuare e pubblicare sul sito internet il soggetto incaricato dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del Sue che dovrà sbloccare la pratica nella metà del tempo originariamente previsto

Opere edilizie

MODIFICHE SUI CAPANNONI

Basta la comunicazione di inizio attività per le modifiche interne e i cambi di destinazione d'uso dei fabbricati d'impresa, ma resta la necessità di rivolgersi a un tecnico per preparare l'asseverazione

ASSEVERAZIONE NECESSARIA

Basta la comunicazione di inizio attività per le modifiche interne e i cambi di destinazione d'uso dei fabbricati d'impresa, ma resta la necessità di rivolgersi a un tecnico per preparare l'asseverazione

I CONTROLLI

Deve verificare la regolarità delle domande presentate e l'effettiva conformità urbanistica e a ai regolamenti edilizi

STOP AI LAVORI

Può intervenire a bloccare lavori anche a termine scaduto annullando in autotutela l'atto ritenuto illegittimo

Controlli e sanzioni**REATO DI FALSO**

Se fornisce con dolo o colpa al professionista un dato non corretto, alterando la realtà risponde di falso (articoli 359

e 481 del Codice penale)

ATTIVITÀ FAI-DA-TE

Per gli interventi realizzabili

in edilizia libera (tipologia ora aumentata, da ultimo ammesso anche il cambio di destinazione d'uso dei capannoni) grava solo sul cittadino l'onere di qualificare il lavoro, verificare che sia realizzabile senza titolo abilitativo e accertare la mancanza di vincoli che permette di intervenire senza l'aiuto di un professionista qualificato

PIÙ RESPONSABILITÀ

Con l'aumento delle ipotesi

di asseverazione, crescono anche i rischi di danni o ritardi azionabili dal committente

SANZIONI DISCIPLINARI

Responsabilità maggiore anche nei confronti della pubblica amministrazione. Se il professionista assevera la conformità urbanistica di un intervento edilizio pur sapendo che è contrario al regolamento edilizio (con dolo o colpa grave) incappa nei reati di falso.

Se viene provato che il fatto

è commesso con dolo o colpa

si rischia l'arresto fino a un anno e le sanzioni disciplinari decise dall'Ordine

DANNI DA RISARCIRE

In caso di blocco dei lavori illegittimo o di ritardo ingiustificato nell'emissione del provvedimento favorevole l'amministrazione è tenuta a risarcire i danni, a meno che non si tratti di errore scusabile

SANZIONI AI «FANNULLONI»

In caso di inerzia del responsabile del procedimento va individuato il soggetto a cui attribuire poteri sostitutivi, che dovrà sbloccare la pratica nella metà del tempo originariamente previsto e segnalare il dipendente inadempiente all'ufficio per i provvedimenti disciplinari

A CURA DI Valeria Uva

I VINCOLI

Responsabilità suddivise in conferenza di servizi

Donato Antonucci

Se l'acquisizione degli atti da parte dello sportello unico non avviene in via diretta, essendo rimasta inascoltata la richiesta dell'ufficio rivolta alle altre amministrazioni eventualmente interessate dal procedimento, il Sue procederà tramite indizione di conferenza di servizi (articoli 14 e seguenti, legge 241/1990). Per ciò che attiene agli interventi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire, la norma va letta in relazione all'articolo 20, comma 5-bis del Testo unico, introdotto anch'esso dal decreto sviluppo.

Il Sue, peraltro, sarà tenuto a indire la conferenza di servizi solo nel caso in cui l'amministrazione interpellata non abbia manifestato un dissenso espresso, motivato con la «assoluta incompatibilità dell'intervento» con l'interesse pubblico che la stessa è chiamata a tutelare. In questa specifica ipotesi non si darà luogo all'indizione della conferenza e all'ufficio non resterà altro che inoltrare all'interessato la comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, prima di procedere alla sua reiezione.

Pur essendo unico punto di riferimento per il cittadino, non può però ritenersi che il Sue sia il solo soggetto chiamato a rispondere di eventuali illegittimità dell'atto finale.

Sull'istituto della conferenza di servizi e la sua natura procedimentale e organizzativa, ci sono due recenti pronunce, una della Corte costituzionale (179/2012) e l'altra del Consiglio di Stato (4400/2012).

La conferenza, ricorda il giudice amministrativo, va intesa innanzitutto quale modulo procedimentale in cui si inseriscono valutazioni, pareri, determinazioni proprie di diverse amministrazioni, preposte alla cura di differenti interessi pubblici, allo scopo di snellire i tempi e le scansioni della procedura e di concentrarne l'esito in un unico provvedimento finale. Tale modulo, afferma la sentenza richiamando la decisione della Consulta, assume «la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente». Quindi i giudici di Palazzo Spada osservano che «la conferenza di servizi trova il proprio senso nella partecipazione integrata di tutti i componenti necessari in tutte le fasi dei propri lavori, fino al provvedimento finale». L'adozione di quest'ultimo spetta alla «amministrazione che ha indetto la conferenza e ne ha assunto la conduzione, alla quale è rimessa la responsabilità di rendere la decisione finale derivante dalla valutazione collegiale».

Tuttavia, ricorda il giudice costituzionale, sotto l'aspetto organizzativo la conferenza di servizi non costituisce affatto un organo a se stante e non comporta «alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore».

Può dunque ritenersi che al Sue - pur se tenuto ad assumere l'atto conclusivo del procedimento in quanto unico interlocutore del privato - non saranno giudizialmente imputabili, se non in via mediata, gli effetti di un provvedimento di diniego che sia assunto in forza dell'opposizione di una diversa amministrazione, nel caso in cui tale provvedimento venga poi impugnato e annullato in sede giurisdizionale. In altri termini, il Sue non potrebbe essere chiamato a rispondere del pregiudizio patrimoniale eventualmente causato al cittadino, che, pur impugnando l'atto conclusivo della conferenza di servizi, potrà e dovrà rivolgere la pretesa risarcitoria direttamente nei confronti della amministrazione che in quella sede ha espresso il proprio dissenso e determinato il rigetto dell'istanza con l'atto funzionalmente (e formalmente) assunto dal Sue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come cambia l'iter

Il nuovo front-office accentra le pratiche di tutti gli altri enti

Lo sportello comunale «dialoga» con le amministrazioni pubbliche PRO E CONTRO I cittadini ora hanno un solo referente ma se servono i pareri di soggetti diversi i tempi si allungano

Silvio Rezzonico

Giovanni Tucci

Lo sportello unico per l'edilizia (Sue) accentra tutti i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione in merito a permessi e assensi edili, senza che sia più possibile con le modifiche introdotte dal DI 83/2012 bypassarlo, ottenendo da altri uffici documentazione, informazioni o permessi, comunque definiti.

Con «tutti i rapporti» si intende davvero tutti, fatta l'unica eccezione di quelli di competenza di un altro sportello unico, quello delle attività produttive (Suap), che può a buon diritto entrare in gioco quando, insieme a opere edili propriamente dette, occorre ottenere assensi in merito all'apertura, alla cessazione, localizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento di un'attività produttiva o di servizi.

Gli sportelli unici - da attivare entro il 12 febbraio 2013 - posso essere aperti dai Comuni, soprattutto se di piccole dimensioni, anche in forma associata, per diminuire i costi e razionalizzare il servizio.

Le funzioni dello sportello unico, così come ridisegnato dal DI 83 sono le seguenti:

- ricevere tutte le comunicazioni o le domande relative all'attività edilizia (comunicazioni con o senza relazione asseverata, segnalazioni di inizio attività, denunce di inizio attività, permessi di costruire, certificati di agibilità) ivi comprese quella relative alle opere per le fonti rinnovabili di energia (fatta eccezione per l'autorizzazione unica che è curata dalla Regione o dalle province da essa delegate con procedimenti assai simili a quelli previsti per gli sportelli unici comunali);
- rilasciare tutti i permessi e gli assensi relativi;
- fornire informazioni del tutto gratuite in merito all'iter delle pratiche, alle normative di riferimento, ai documenti e provvedimenti amministrativi;
- essere tramite obbligatorio tra il privato e tutte le amministrazioni pubbliche chiamate a pronunciarsi sull'intervento edilizio, richiedendo a tali amministrazioni gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per realizzare le opere, direttamente (se possibile) o anche tramite le cosiddette conferenze di servizi (si veda l'articolo in pagina).

Il tipo e il numero di assensi integrativi che possono essere necessari sono riportati nella tabella pubblicata a fianco: si tratta di un elenco molto nutrito, più dettagliato di quello riportato nel Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2011), ma che non esaurisce tutte le possibilità.

In buona sostanza gli sportelli unici sono nati per offrire un solo referente al cittadino, dando un colpo di spugna alla vecchia prassi dello "scaricabarile" tra le diverse amministrazioni coinvolte in un intervento edile e fornendo tempi certi per l'esame delle pratiche. Ai sensi della legge 241/1990, anzi, il cittadino deve essere informato di chi, all'interno del Sue, è «responsabile del procedimento», fornendo le informazioni base per potersi mettere in contatto (per esempio, telefono, indirizzo ed e-mail): quindi il rapporto non è con un'entità astratta (il Sue) ma con una persona ben definita.

Il Testo unico privilegia comunque espressamente sia l'invio delle domande da parte dei cittadini che l'acquisizione di pareri e assensi per via telematica. Qualora sia possibile, lo sportello unico raccoglie pareri, autorizzazioni o documenti direttamente dalla diversa amministrazione competente. Se non riesce a riceverli entro 30 giorni, oppure entro lo stesso termine una delle amministrazioni esprime il suo dissenso, o il tipo di opere lo prevede comunque (interventi di particolare complessità, opere pubbliche, necessità della valutazione di impatto ambientale), lo sportello convoca la conferenza di servizi. Anch'essa può svolgersi per via telematica, ma, ovviamente, l'iter della pratica finirà per prolungarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il catalogo degli interventi

L'edilizia libera guadagna spazio

Senza titoli abilitativi anche i lavori interni e i cambi d'uso sui capannoni TEMPI RAPIDI In tutti i casi diversi da permesso di costruire e denuncia d'inizio attività il proprietario può avviare subito il cantiere

Guido Inzaghi

All'insegna della semplificazione, la disciplina dei titoli edilizi cambia ancora nello sforzo di agevolare la ripresa economica. In sede di conversione del decreto legge 83/2012 (da parte della legge 134) sono stati ulteriormente modificati l'iter per il rilascio del permesso di costruire e il novero degli interventi realizzabili con comunicazione di inizio attività (Cia), ai sensi dell'articolo 6 del Testo unico in materia edilizia, Dpr 380/2001. Per quanto attiene al permesso di costruire, è ora previsto che se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda non siano intervenuti gli assensi eventualmente necessari da parte delle altre amministrazioni (o se sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni), il responsabile dello sportello unico indica una conferenza di servizi.

In tema di Cia, sono invece state assoggettate a comunicazione anche le «modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa».

Anche per queste opere, così come per gli interventi di manutenzione straordinaria, l'interessato, insieme alla comunicazione, dovrà però trasmettere i dati dell'impresa e una relazione tecnica che attesti la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, oltre a una dichiarazione riguardo alla non necessità di titolo abilitativo.

La riforma si pone del solco delle precedenti che hanno complessivamente delineato cinque distinti modelli abilitativi, ciascuno corrispondente a determinate categorie di interventi edilizi:

- el'attività edilizia libera, attuabile senza alcuna formalità;
- rl'attività soggetta a Cia (asseverata in caso di manutenzione straordinaria e modifiche interne o funzionali a fabbricati d'impresa), realizzabile previa comunicazione;
- tl'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anch'essa eseguibile contestualmente alla presentazione della prevista documentazione e soggetta ad eventuale inibitoria comunale entro 30 giorni;
- ul'attività soggetta a denuncia di inizio attività (Dia), realizzabile decorsi 30 giorni dalla presentazione del relativo modello;

ile opere subordinate a rilascio di permesso di costruire, espresso o ottenuto mediante silenzio-assenso.

Nel novero dell'attività edilizia libera ricadono la manutenzione ordinaria, gli interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio, le opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra pertinenti all'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali ed, infine, le serre mobili stagionali, non in muratura.

Sono, invece, soggetti a Cia gli interventi di manutenzione straordinaria (sempre che non riguardino parti strutturali, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici); le opere per esigenze contingenti (destinate ad esser rimosse comunque entro novanta giorni); le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici, al di fuori delle zone omogenee A); le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali ed infine, come visto, le modifiche edilizie interne e quelle funzionali dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa.

Il rilascio del permesso di costruire permane per le attività edilizie più rilevanti ed, in particolare per:

- e interventi di nuova costruzione;
- rinterventi di ristrutturazione urbanistica;
- tinterventi di ristrutturazione edilizia "maggiori", cioè che portino a un organismo edilizio diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che - solo per gli immobili compresi nelle zone A (centri storici) - comportino cambi d'uso.

Infine, quali modelli residuali restano la Scia e la Dia. La Scia è prevista in relazione agli interventi non qualificabili né come attività edilizia libera, né come attività soggetta a permesso di costruire o a Cia (come, ad esempio, per gli interventi di restauro o di risanamento conservativo e le ristrutturazioni cosiddette "minori") e per le varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le prescrizioni del permesso di costruire.

La Dia è ancora prevista (come chiarito all'articolo 5, comma 2, lettera c) del DI 70/2011) nelle fattispecie in cui essa si configuri quale alternativa al permesso di costruire - la cosiddetta Super-Dia - cioè relativamente alle ristrutturazioni edilizie maggiori, agli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche e per le nuove costruzioni in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Rimangono altresì soggetti a Dia, gli interventi per i quali tale strumento sia stato previsto dalle Regioni in base all'articolo 22, comma 4 del Testo unico dell'edilizia.

Un'altra novità (si veda l'articolo a fianco in basso) è l'estensione alla Dia del principio di "autocertificazione" già previsto con l'introduzione della Scia. Il Governo, in particolare, rilevando che le leggi regionali prevedono per analoghi interventi Dia o Scia in termini spesso confusi e alternativi, ha espressamente inteso rimettere ordine quantomeno procedimentale, dettando regole di semplificazione analoghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

DETTAGLIO DELLE OPERE

eManutenzione ordinaria (ad esempio, tinteggiatura pareti)

rInterventi contro le barriere architettoniche senza rampe o ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio

tOpere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo fuori dai centri abitati, esclusa la ricerca di idrocarburi

uMovimenti terra e serre mobili stagionali per l'agricoltura senza strutture in muratura

ITER DA SEGUIRE

eL'attività è libera, senza necessità di alcun titolo abilitativo

r Vanno rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore che incidono sulla disciplina dell'attività edilizia: norme antisismiche, norme di sicurezza, norme antincendio, norme igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004)

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ «SEMPLICE»

e Opere per esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere entro 90 giorni (ad esempio, prefabbricato per attrezzi)

r Pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, entro l'indice di permeabilità se stabilito dal Comune, comprese intercapedini interrati

t Installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici (zona A, Dm 1444/1968)

u Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo esterni

eLe opere possono essere eseguite, previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato al Comune - anche per via telematica - senza necessità di titolo abilitativo

rVanno rispettate le prescrizioni comunali e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (vedi la casella precedente)

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ «ASSEVERATA»

e Manutenzione straordinaria, compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che:

8non riguardi le parti strutturali dell'edificio,
 8non aumenti il numero delle unità immobiliari,
 8non implichi incremento dei parametri urbanistici;
 r Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa, o modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa
 eL'interessato, insieme alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette al Comune:
 8i dati identificativi dell'impresa che esegue i lavori;
 8una relazione tecnica con data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, firmata da un tecnico abilitato
 rIl tecnico dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono a norma
 tPer i soli interventi di cui al punto r, sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti
SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)
 e Interventi che non rientrano tra quelli soggetti a permesso di costruire o a comunicazione di inizio lavori, né tra quelli in attività edilizia libera (ad esempio, interventi di restauro o risanamento conservativo, cambi di destinazione d'uso funzionale, manutenzione straordinaria che interessa parti strutturali)
 r Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
 eL'attività è soggetta a Scia e può essere iniziata il giorno della sua presentazione
 rSono esclusi i casi in cui ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o alla tutela di interessi prioritari
 tLa Scia è corredata dai necessari elaborati. L'acquisizione di atti o pareri di organi o enti, o le verifiche preventive, sono sostituite da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni
 uIn caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione vieta la prosecuzione dell'attività e ordina la rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi, salvo che - se possibile - l'interessato renda le opere conformi alla normativa vigente entro un termine fissato dall'amministrazione (minimo 30 giorni)
 i È fatto salvo il potere di autotutela dell'amministrazione
DIA (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ)
 e Interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che - solo per gli immobili nelle zone A - comportino cambi d'uso
 r Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi gli accordi negoziali con valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Comune
 t Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali contenenti precise disposizioni plano-volumetriche
 u Interventi per i quali le Regioni abbiano indicato la possibilità di ricorso alla Dia in alternativa o in sostituzione al permesso di costruire
 e La Dia va presentata allo sportello unico. I lavori possono iniziare 30 giorni dopo
 r L'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive, è sostituita da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni
 t Se ci sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa di interessi prioritari:
 8 se l'immobile è sottoposto a un vincolo tutelato dal Comune, il termine di 30 giorni parte dal rilascio dell'assenso, e se l'atto non è favorevole la Dia è senza effetto;

8 se la tutela non compete al Comune e il parere favorevole non è già allegato alla Dia, lo sportello comunale convoca una conferenza di servizi. Il termine di 30 giorni decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la Dia è priva di effetti

u Il responsabile, se entro 30 giorni riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite,ordina di non effettuare i lavori

LE RICADUTE REGIONI E COMUNI

La Consulta boccia le modifiche locali

Il quadro normativo statale può dirsi definito, ma quale spazio resta alle Regioni e ai Comuni per differenziare la disciplina delle costruzioni rispetto alle nuove semplificazioni? Davvero poco a detta della Corte Costituzionale che, con la decisione n. 164 dello scorso 4 luglio, ha stabilito che la Pa presta un "servizio" ai cittadini mentre evade le pratiche edilizie (attraverso l'istruttoria, il rilascio o il diniego dei titoli edificatori, l'esercizio o il mancato esercizio della potestà inibitoria rispetto alle Dia e alle Scia degli interessati).

Secondo la Corte, il legislatore statale può legittimamente ritenere opportuno che il servizio, ora di esclusiva competenza dello sportello unico sia assicurato in termini omogenei su tutto il territorio nazionale, determinando i livelli essenziali delle prestazioni in relazione ai diritti civili e sociali (articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione).

Se dunque il legislatore nazionale ritiene - come ha fatto - che le nuove semplificazioni edilizie siano necessarie per assicurare a tutti il godimento di prestazioni garantite, ecco che per la Consulta la legislazione regionale non può introdurre limitazioni o condizioni che possano appesantire l'esercizio dello ius aedificandi (si vedano le sentenze 322/2009 e 282/2002). Alle Regioni non resta dunque che prendere atto delle nuove disposizioni in materia di formazione dei titoli edilizi.

Discorso solo leggermente diverso va fatto rispetto alla documentazione da allegare a Dia, Scia, comunicazioni e domande in genere. Le amministrazioni sono ora tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati che siano in possesso della Pa. Mentre resta fermo che le Regioni e, a maggior ragione, i Comuni non possono stabilire regole differenti rispetto alle modalità di reperimento e messa a disposizione degli allegati progettuali, i regolamenti comunali restano pienamente titolati a stabilire quali atti e rappresentazioni (tavole progettuali, tabelle quantitative, rendering architettonici, relazioni illustrative) debbano essere prodotti o acquisiti. Certo, le richieste non possono mai essere ingiustificatamente onerose o illogiche, nel qual caso l'interessato può rivolgersi al Tar per impugnare le indebite richieste, le norme regolamentari che le prevedessero e l'eventuale diniego del titolo edilizio o l'ordine di fermare i lavori.

G.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti. Gli effetti del cambio di regole sui «controllori» partito il 13 settembre scorso

Tirocinio per la revisione, due vie d'accesso al registro

Vecchi iscritti inseriti di diritto, i nuovi devono fare domanda

PAGINA A CURA DI

Rosanna Acierno

Passa di diritto e in modo automatico al nuovo registro del tirocinio chi già sta svolgendo la pratica per l'esercizio dell'attività di revisione legale ed è quindi iscritto al vecchio registro, sempre che sia in regola con le relazioni annuali. I tirocinanti che, invece, non sono in regola con le relazioni potranno entrare nel nuovo registro solo se ne faranno richiesta entro il 12 marzo 2013: cioè entro 180 giorni dall'entrata in vigore, il 13 settembre, del regolamento - decreto ministeriale 146/2012 - con le nuove regole del tirocinio per la revisione legale dei conti annuali e consolidati. Dovrà compilare una domanda anche chi chiede l'iscrizione da giovedì scorso: la nuova modulistica da usare (la vecchia non è più valida) al momento non è ancora disponibile ma dovrà essere pubblicata sul sito della Ragioneria dello Stato.

Sono le indicazioni che emergono dal decreto ministeriale 146/2012 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 29 agosto, insieme con i decreti 144 e 145/2012, attuativi del decreto legislativo 39/2010 con la riforma della revisione legale), confermate dalla nota della Ragioneria generale dello Stato diffusa l'11 settembre.

Le indicazioni di legge

Il regolamento ha attuato l'articolo 3 del decreto legislativo 39/2010 che aveva già previsto: la durata almeno triennale del praticantato; l'obbligo di svolgerlo presso un revisore legale o una società di revisione abilitati in uno Stato Ue e in grado di assicurare la formazione pratica. Inoltre, erano state chiarite le informazioni da riportare nel registro del tirocinio presso il ministero dell'Economia. Ma l'articolo 3 affidava a un regolamento, messo a punto dai ministeri del l'Economia e della Giustizia, il compito di stabilire il contenuto delle domande d'iscrizione al registro del tirocinio, le modalità di svolgimento della formazione professionale e di rilascio dell'attestazione conclusiva, le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante e gli obblighi informativi dei tirocinanti e dei soggetti presso cui la pratica viene svolta.

L'iscrizione

Per iscriversi al registro del tirocinio, l'aspirante revisore dovrà inviare al ministero una domanda, redatta in base al modello che sarà pubblicato sul sito della Ragioneria dello Stato, in cui riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, attività, possesso dei requisiti di onorabilità, titolo di studio, recapito (anche elettronico) per le comunicazioni, nome e numero d'iscrizione nel registro del revisore o della società presso cui svolge la pratica, versamento del contributo d'iscrizione.

Entro 90 giorni dalla domanda, il ministero provvede all'iscrizione nel registro del tirocinio, riservandosi la facoltà di controllare «in ogni momento» la veridicità dei contenuti. Per contro, il tirocinante ha l'obbligo di avvertire il ministero in caso di variazioni dei dati, entro 15 giorni dalla modifica. Così, per esempio, in caso di trasferimento presso un altro revisore o società, il tirocinante deve comunicare, entro 15 giorni, la modifica al ministero, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio, «rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito». Senza la comunicazione preventiva, il trasferimento non è valido e perde efficacia il periodo formativo.

La sospensione e le relazioni

Se si verificano le ipotesi di servizio militare o civile, gravidanza, malattia o infortunio (non oltre un anno), o trasferimento all'estero per ragioni di lavoro o studio (non oltre due anni), l'aspirante revisore avrà 15 giorni per darne notizia al ministero e chiedere la sospensione del tirocinio. Se la causa di sospensione della pratica non viene rimossa entro due anni, il tirocinante sarà cancellato dal registro e perderà il periodo di formazione già effettuato. Per potere poi riprendere il tirocinio, entro 30 giorni dalla cessazione della causa di sospensione, il tirocinante dovrà avvertire il ministero.

Al termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante avrà 60 giorni di tempo per compilare una relazione sulla propria attività, specificando atti e compiti. La relazione dovrà poi essere confermata con una dichiarazione sottoscritta dal revisore legale o da un legale rappresentante della società presso cui il tirocinio è stato svolto e inviata alla commissione centrale per i revisori contabili. Dopo l'invio della terza e ultima relazione annuale, il ministero potrà emanare il provvedimento con cui attesta la conclusione del tirocinio e l'aspirante revisore potrà presentare la domanda di partecipazione alla prima sessione utile dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Requisiti di onorabilità

Sono i requisiti di integrità morale richiesti alle persone fisiche che intendono iscriversi al Registro del tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale. In pratica, è necessario, salvi gli effetti della riabilitazione, non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, o condannati con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto in materia bancaria, assicurativa, tributaria, riciclaggio, corruzione, frode, partecipazione a un'organizzazione criminale o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o, ancora, alla reclusione per non meno di due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le tappe verso la professione

I REQUISITI E IL REGISTRO

ePer l'attività di revisione legale bisogna possedere

i «requisiti di onorabilità» e una laurea magistrale o triennale in materie economiche, aziendali e giuridiche

rL'aspirante revisore deve inviare al ministero dell'Economia, anche in via telematica, la domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio contenente tra l'altro

il numero d'iscrizione

nel Registro del soggetto presso cui si intende svolgere il tirocinio

tEntro 90 giorni dal ricevimento della domanda,

il ministero dell'Economia effettua l'iscrizione

nel Registro del tirocinio

IL TIROCINIO TRIENNALE

e L'aspirante revisore dovrà svolgere per tre anni - con assiduità, diligenza e riservatezza - un tirocinio presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro dei revisori attivi

r Il tirocinio deve essere finalizzato all'acquisizione

delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il superamento dell'esame

di idoneità professionale

e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

Durante il tirocinio sarà

inoltre necessario

frequentare corsi di formazione funzionali allo svolgimento

della pratica

LA RELAZIONE ANNUALE

e Entro 60 giorni dalla fine

di ogni anno di tirocinio,

il tirocinante dovrà redigere

una relazione sull'attività

svolta, specificando gli atti
e i compiti relativi ad attività
di revisione legale cui ha partecipato.

Tra l'altro, dovrà indicare le prestazioni tecniche o pratiche cui ha assistito

r La relazione deve poi

essere confermata mediante

una dichiarazione sottoscritta dal revisore legale

o da un legale rappresentante della società di revisione

presso cui il tirocinio è stato svolto e inviata alla Commissione centrale per i revisori contabili

LA DOMANDA D'ESAME

e Dopo aver inviato la terza

e ultima relazione annuale,

il tirocinante potrà presentare

la domanda di partecipazione all'esame di idoneità professionale

r Alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità professionale dovrà essere allegato il provvedimento

con cui il ministero dell'Economia ha attestato

la conclusione del tirocinio.

Nelle more del rilascio del provvedimento, il tirocinante potrà allegare alla domanda

di partecipazione all'esame un'apposita dichiarazione

che attesta la conclusione

del tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi

Le altre misure. Stretta del 20% sugli oneri

Nel mirino dei tagli le società di capitale

L'ULTIMATUM Il censimento di queste strutture va completato entro nove mesi, pena la soppressione d'ufficio

La spending review (legge 135/2012) interviene sugli organismi partecipati non solo all'articolo 4, ma anche all'articolo 9. E tra le due norme ci sono alcune sovrapposizioni.

L'articolo 9, al comma 1, impone a regioni ed enti locali di sopprimere, accorpate o, comunque, assicurare la riduzione di almeno il 20% degli «oneri finanziari» di enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, le funzioni fondamentali individuate dagli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118 della Costituzione. La norma intende colpire tutti quegli organismi (di natura non societaria) non compresi nell'articolo 4. In sede di conversione sono stati esclusi (articolo 9, comma 1-bis) le aziende speciali, gli enti e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Però, la genericità del comma 1 induce a pensare che rientrino nella previsione anche alcuni servizi organizzati sotto forma di società di capitale. Lo confermerebbe il comma 7, che precisa che restano ferme le previsioni dell'articolo 14, comma 32, del decreto legge 78/2010, che riguarda le società. Paradossalmente, viste le puntuali esclusioni dell'articolo 9, comma 1-bis, della spending review, si potrebbe concludere che una società che gestisce attività socio-assistenziali o educative sia esclusa dalle previsioni dell'articolo 4 (essendo servizi di interesse generale), mentre rientra in quelle dell'articolo 9. Ma è difficile comprendere come mai un medesimo servizio debba essere escluso se organizzato sotto forma di azienda speciale ma non quando si tratti di una società. In questo caso si dovrà chiedere alla società una riduzione della spesa a carico del Comune di almeno il 20 per cento.

L'articolo 9 prevede, inoltre, che regioni ed enti locali facciano un "inventario" delle aziende indicate al comma 1, che dovrà essere oggetto di ricognizione e di monitoraggio attraverso una procedura da definire di concerto con la Conferenza unificata. In ogni caso, se entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, regioni ed enti locali non avranno dato attuazione al comma 1, gli organismi saranno soppressi e gli atti adottati nulli.

L'articolo 9 non riguarda solo le attività meramente strumentali. Non a caso il comma 1-bis esclude aziende ed enti che svolgono alcuni servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (ma non tutti i servizi di interesse generale, come accade nell'articolo 4).

S.Poz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personale. L'accentramento

Risparmi difficili sulla gestione delle buste paga

LA NUOVA PIATTAFORMA Per inserire i dati su malattie e presenze nel software dell'Economia servono almeno due addetti che vanno formati

Tiziano Grandelli

Mirco Zamberlan

I risparmi di spesa indicati dalla spending review dovrebbero passare anche dall'accentramento, presso il ministero dell'Economia, dell'elaborazione degli stipendi degli enti locali. Ma dietro questo passaggio si celano importanti problemi sia interpretativi che di convenienza economica.

Sul piano normativo non si può negare che il DI 95/2012 faccia riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni elencate nell'articolo 1 del Dlgs 165/2001 (e quindi anche gli enti locali). Ma l'oggetto del servizio non riguarda genericamente il pagamento delle retribuzioni ma afferisce a quell'ambito ristretto «di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 296/2006 e all'articolo 2, comma 197, della legge 191/2009»; norme che riguardano solo il pagamento degli stipendi degli statali e il cedolino unico della Pa centrale. Infatti nella relazione illustrativa si parla solamente di vincoli per le amministrazioni statali. Se, quindi, la disposizione trova applicazione solo per le amministrazioni centrali, allora gli enti locali non devono aderire alle convenzioni o dimostrare che soluzioni alternative costano meno, o anche di rinegoziare i contratti in essere. Ma, nella peggiore delle ipotesi, questo sarà un problema che i comuni dovranno affrontare nel 2015 (articolo 6 del Dm attuativo del 6 luglio 2012).

È necessario capire quale servizio venga offerto dal ministero. Dalla documentazione sembra chiaro che viene messa a disposizione degli enti una procedura software in grado di elaborare gli stipendi (e di gestire le presenze nella versione completa). Tanto è vero che l'ente dovrà identificare un responsabile tecnico-informatico. Che cosa rimane a carico degli enti? Dovranno prendersi cura di caricare tutte le informazioni mensili (assunzioni, cessazioni, assenze eccetera), con conseguente formazione di almeno due dipendenti (un secondo dipendente che sostituisca il primo quando quest'ultimo è assente) ovvero il ricorso ad esperti/service esterni.

Il Dm precisa che resta in capo agli enti la responsabilità per la correttezza dei trattamenti e delle procedure di calcolo degli istituti contrattuali. Quindi i calcoli di convenienza economica dovranno considerare anche i costi del personale (interno o esterno) da dedicare a questo nuovo sistema. Rimangono comunque non pochi problemi: non è chiaro se nella convenzione possano rientrare le altre tipologie di redditi assimilati al lavoro dipendente che pagano gli enti locali, così come molti altri adempimenti (dati per la dichiarazione Irap, tabelle del conto annuale, previsioni di spesa ed assestamento). Se questi servizi fossero fuori convenzione, si porrebbe il problema di dover tenere due distinte procedure. Sarà molto difficile per gli enti poter liberare risorse umane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti. Pagamento a carico del funzionario che ha autorizzato l'impegno

Danno erariale per appalti «scoperti»

LE AUTORIZZAZIONI Imputabili all'ente solo le obbligazioni assunte con delibera autorizzativa e copertura prevista nei documenti contabili

Federica Caponi

Il contratto sottoscritto dal Comune senza un valido impegno di spesa non può essere inquadrato nella categoria dei cosiddetti contratti attivi dell'ente e, pertanto, ne risponde per danno erariale direttamente il funzionario responsabile.

L'atto negoziale posto in essere con un impegno di spesa assunto senza la necessaria copertura finanziaria non è imputabile al Comune e l'azione di responsabilità è esperibile dai privati contro gli amministratori e i funzionari degli enti locali per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità.

Questi i principi sanciti dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 14785 depositata il 4 settembre 2012, con cui è stato respinto il ricorso presentato da una società contro il Comune che non aveva pagato il corrispettivo di un contratto d'appalto, sottoscritto anni prima, relativo al servizio di rilevazione dei tributi comunali evasi.

La Corte ha chiarito che, nel rispetto dei principi di legalità e correttezza, gli atti di acquisizione di beni e servizi possono essere imputati all'ente solo in presenza di una delibera autorizzativa e della relativa copertura finanziaria. In mancanza di questa documentazione, il contratto d'appalto è solo apparentemente riconducibile all'ente pubblico, mentre è sempre imputabile al funzionario che ha autorizzato l'effettuazione dei lavori.

In assenza dei necessari atti di imputazione della spesa, si realizza una frattura del nesso organico con l'apparato pubblico e la conseguente responsabilità non può essere attribuita all'amministrazione.

Secondo i magistrati, il mancato pagamento del dovuto non è in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, in quanto la violazione dei principi sopra richiamati determina l'inesistenza di un rapporto diretto tra terzo contraente e Pa.

Come la nullità di una delibera conferente ad un professionista l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica esclude la sua idoneità a costituire titolo per il compenso, la Cassazione ha chiarito che anche l'assenza di un valido impegno di spesa determina l'impossibilità di imputare all'ente l'obbligazione derivante dal contratto.

Inoltre, non avendo l'ente proceduto al formale riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio (che costituisce valutazione di competenza dell'amministrazione), il vizio di legittimità del contratto, conseguente alla mancata copertura finanziaria, non è stato nemmeno sanato dal Comune interessato.

Pertanto, il rapporto obbligatorio intercorreva unicamente tra il terzo contraente e il funzionario che aveva autorizzato la prestazione.

Il quadro normativo di riferimento stabilisce che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, affermando l'esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio.

Infatti, se si ritenesse sussistente un diritto al riconoscimento giustiziabile davanti al giudice ordinario, in presenza e nei limiti degli accertati e dimostrati parametri di utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito del'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, non si comprenderebbe poi il mantenimento del principio della sussistenza del rapporto obbligatorio unicamente tra il terzo e l'amministratore o il funzionario che ha irrualmente autorizzato i lavori o i servizi, ai sensi dell'articolo 191, comma 4, del Testo unico enti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scontro

Fiat, sindacati e partiti all'attacco "Il governo deve fare di più"

Cisl e Uil: vogliamo il confronto. Camusso: non c'è un piano La leader Cgil: le tre organizzazioni dei metalmeccanici fanno una proposta unitaria

LUISA GRION

ROMA - Il governo ora «pretenda» di sapere che intenzioni ha la Fiat, perché uno stop alla produzione negli stabilimenti italiani del gruppo sarebbe «inaccettabile». La politica e i sindacati - pur ancora senza versione comune alzano il tiro sulla vertenza Fiat e chiedono a Palazzo Chigi di occuparsi di politica industriale. La decisione del gruppo di Torino di non rispettare - per via dei risultati di mercato - l'impegno preso due anni e mezzo fa con il progetto «Fabbrica Italia» (20 miliardi d'investimenti) entra così di potenza nel dibattito sulle già numerose crisi aziendali e occupazionali del Paese.

Al governo, i partiti chiedono di fare di più. Cesare Damiano del Pd precisa che non ci si può limitare a chiedere un chiarimento alla Fiat, «bisogna pretenderlo: quando diciamo che vorremmo in Italia una politica industriale a sostegno dei settori strategici, non stiamo parlando della luna, ma di quanto è stato fatto da Obama, Merkel e Hollande a difesa dei rispettivi settori dell'auto». E «visti i miliardi pubblici destinati alla sopravvivenza del marchio ribadisce l'Idv - la convocazione deve essere immediata». Anche il Pdl di Fabrizio Cicchitto, chiarisce che «il piano Marchionne non va preso a scatola chiusa». Il governo, quindi faccia la sua parte e «non sia solo notaio» chiede il sindaco di Torino Piero Fassino.

Richiesta che arriva anche dai sindacati, che sul caso Fiat, però, non marciano ancora compatti: sulla visione comune di come uscire dalla nuova emergenza pesa infatti la questione Pomigliano (accordo firmato solo dalla Cisl e dalla Uil). La Cgil di Susanna Camusso ci va giù dura («il tema centrale non è il calo della produzione, ma l'assenza di un piano industriale: il Paese è stato preso in giro»), ma la leader del sindacato ieri ha anche chiesto che «le tre organizzazioni dei meccanici utilizzino questa occasione per fare una proposta unitaria e riaprire il confronto con la Fiat e il governo». Un appello cui la Fim Cisl ha risposto rivendicando la bontà del patto produttivo firmato a Pomigliano («ha trasformato uno stabilimento semichiuso nel più moderno sito della produzione dell'auto in Europa») e affermando che «l'assenza di lavoro non rende gli accordi sbagliati, ma disperatamente inutili». In topi «protagonisti e osservatori», dice la Fim, «sembrano ansiosi di celebrare il funerale». Raffaele Bonanni, leader della Cisl, dichiara: «Non mi pento del sì, ma voglio vedere i piani». Più risoluto il leader della Uil Luigi Angeletti: «Non possiamo accettare riduzioni della capacità produttiva».

Noi crediamo ancora che la Fiat possa restare una casa automobilistica competitiva, ma perché ciò sia possibile bisogna crederci e fare gli investimenti necessari».

Anche perché «è evidente che siamo in una fase di crisi di mercato, ma in Italia, malgrado tutto, si produce un terzo delle auto che si comprano».

Gli stabilimenti Fiat in Italia Torino Napoli Mirafiori 1939 Cassino Frosinone 1972 Delta Bravo Giulietta Pomigliano 1968 Panda Alfa Romeo MiTo Ducato Sevel Melfi Potenza (modello di punta e anno in cui lo stabilimento è entrato in funzione) Val di Sangro 1981 1993 Grande Punto

Foto: ALLE STRETTE Il governo chiede con sempre maggiore insistenza chiarimenti sul piano Fiat all'ad Sergio Marchionne

Il prezzo di un megawatt da noi è mediamente intorno ai 60 euro in Germania è di 38, in Spagna di 36 I manager di Alcoa hanno giustificato l'addio alla Sardegna con i costi della energia: "Ci trasferiamo in Arabia" IL DOSSIER. Gli ostacoli agli investimenti

Lo sviluppo Costi alti, burocrazia e bassa produttività ecco perché le imprese fuggono dall'Italia

Per realizzare un capannone ci vogliono 258 giorni, negli Usa 26

PAOLO GRISERI

QUANDO i rappresentanti dell'Alcoa si sono presentati, nei mesi scorsi, al ministero dello Sviluppo, sembravano sinceramente dispiaciuti. Dovevano annunciare la chiusura dell'attività produttiva in Sardegna: «Non lo facciamo perché ce l'abbiamo con voi, ma perché la situazione lo impone». La situazione, nel caso specifico, è il costo dell'energia.

Che in Italia le imprese pagano fino al 30 per cento in più del resto d'Europa. A suo tempo l'Italia era riuscita, aggirando di fatto una normativa europea, a ridurre i costi energetici per l'azienda sarda portandoli a livello degli altri Paesi europei. Ma anche questo non è più sufficiente: «Il fatto - avevano spiegato i dirigenti della multinazionale americana - è che in Arabia Saudita ci offrono di realizzare la stessa produzione pagando l'energia il 40 per cento in meno della media europea».

Quello del costo della bolletta è solo uno dei quattro nodi da sciogliere per far ripartire gli investimenti nel sistema industriale italiano. Forse è il meno complicato da districare perché gli altri tre sono intrecciati tra loro in una sorta di circolo vizioso. L'assenza di un sistema di infrastrutture (logistica e trasporti), soprattutto nel Sud, e la presenza di una burocrazia pervasiva e asfissiante sono la premessa naturale di una produttività per ora lavorata che è la più bassa d'Europa. A far diminuire l'indice della produttività contribuiscono organizzazioni del lavoro inefficienti, soprattutto nelle piccole aziende, dati di contesto sfavorevoli e una regolamentazione della prestazione lavorativa farraginosa. Ci sono responsabilità delle imprese, dei sindacati ma anche della macchina pubblica. Ecco, in sintesi i quattro motivi di fondo per cui non conviene investire in Italia.

Energia. Il costo del megawatt in Italia è mediamente intorno ai 60 euro, in Germania è di 38, in Spagna di 36. Pesa non tanto la scelta di rinunciare al nucleare quanto l'assenza di un piano alternativo. Si è esagerato nell'incentivo al fotovoltaico (che costerà 90 miliardi ai contribuenti nei prossimi dieci anni) e nella dipendenza dai gasdotti. L'attuale governo ha ridotto gli incentivi al fotovoltaico e punta su altre rinnovabili. Con il fotovoltaico infatti si intasa la rete di energia durante il giorno mentre di notte si vive con le centrali tradizionali che per recuperare gli introiti diurni fanno pagare il megawatt notturno più della media. Un paradosso. **Burocrazia.** Per ottenere l'autorizzazione a realizzare un capannone industriale in Italia sono necessari 258 giorni, in Francia 184, in Germania 97, negli Usa 26. Per ottenere il pagamento di una commessa dalla Pubblica amministrazione un'azienda privata impiega mediamente 65 giorni in Europa. In Italia aspetta il triplo: 180 giorni, più della Grecia (174).

Infrastrutture. Nel corso dei decenni l'Italia ha perso il vantaggio competitivo accumulato negli anni del boom economico.

L'indice di dotazione di autostrade per abitante era di 154 nel 1970 e si è dimezzato nel 2006 (73). La quota di merci trasportate su ferrovia è rimasta inalterata per 18 anni, dal 1990 al 2008. Il problema riguarda soprattutto il Sud dove non sono previsti collegamenti ad Alta velocità ferroviaria nei prossimi anni tranne la NapoliBari. La rete ordinaria di strade e ferrovie è invece molto al di sotto delle necessità. Recentemente il ministero di Passera ha imposto per legge la riduzione dei tempi infiniti con cui la Corte dei Conti approvava le delibere Cipe, portandoli da 14 a 3 mesi.

Produttività. Per effetto di tutti i fattori precedenti e non solo, l'indice di produttività del lavoro italiano è in fondo alle classifiche.

I dati Eurostat, su cui sta lavorando in questi mesi il ministero guidato da Corrado Passera, non lasciano molto spazio alle interpretazioni. Dal 2000 a oggi la produttività di ogni ora lavorata è salita in media in Europa dell'11 per cento. In Germania l'incremento è stato del 17, in Francia del 13, in Italia del 3 per cento. L'Italia, con l'1,4 per cento, è all'ultimo posto in Europa per l'incremento di produttività del lavoro, molto sotto alla Grecia (che ha un incremento superiore alla Germania) e alla Spagna. «Quello della produttività per ora lavorata è il nostro punto debole», ha rivelato nei giorni scorsi Mario Monti nell'incontro con le parti sociali. Aggiungendo che senza interventi su questo punto la speculazione potrebbe tornare a colpire l'Italia.

La domanda che si sentono rivolgere gli uomini delle task force governative in questi mesi è: per quale motivo investire in un Paese che soffre di questi gravi ritardi?

@ PER SAPERNE DI PIÙ www.sviluppoeconomico.gov.it www.confindustria.it

Foto: +30%

Foto: ENERGIA In Italia le aziende la pagano anche il 30 per cento in più rispetto al resto d'Europa

Foto: 180

Foto: BUROCRAZIA In Italia sono necessari 180 giorni per i pagamenti della P.A. In Europa ne bastano 65

Foto: 1,4%

Foto: PRODUTTIVITÀ L'ora italiana rende l'1,4% in più rispetto al 2000.

Quella europea è salita dell'11%

Pressing per alleggerire Iva e Irpef

Oggi ultimo giorno per l'Imu. Il peso fiscale supera il 54% (r. p.)

ROMA - Imu, Irpef, Iva. La legge elettorale ancora non c'è, alle urne mancano sette mesi ma la guerra delle tasse sì è già aperta. Con una pressione fiscale che nel 2012 (dati del governo) è al 45,1 per cento e che il prossimo salirà al 45,4 per cento, il tema è difficilmente aggirabile.

Anche perché le ultime tre manovre, per un totale di 81,3 miliardi sono state per due terzi risolte con le entrate. Le parti sociali chiedono a viva voce un intervento sulle tasse: il rapporto del centro studi Confindustria nei giorni scorsi ha parlato di una pressione fiscale «effettiva» che nel 2013 raggiungerà il 54,3 per cento e la Confesercenti ha valutato i 143 miliardi l'aumento delle tasse nel triennio 2012-2014.

Per ora il governo è al lavoro per trovare i 6,5 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva previsto per il 1° luglio del prossimo anno. L'aumento fu rinviato prima dell'estate: rispetto al settembre del 2011, quando scattò solo l'aliquota più alta (dal 20 al 21 per cento), ora si profila un doppio aumento (dal 10 al 12 per cento sull'aliquota agevolata dove sono presenti molti beni di prima necessità e un nuovo rincaro dal 21 al 23 per cento sull'aliquota più alta). La missione è affidata alla «spending review 2», al tentativo di ridurre alcune agevolazioni fiscali e alla lotta all'evasione che quest'anno ha prodotto incassi per circa 13 miliardi.

Ma il pressing si intensifica. Ieri, alla vigilia del secondo versamento dell'Imu (che coinvolgerà tuttavia solo 900 mila contribuenti e avrà un gettito circa 600 milioni) Silvio Berlusconi è tornato al suo vecchio cavallo di battaglia e ha annunciato l'intenzione di abolire l'imposta municipale sugli immobili. Il rischio è quello di lasciare scoperto un versante delle entrate sicuro e difficilmente aggirabile dagli evasori (come avvenne nel 2008 con l'abolizione dell'Ici). Ma il ruvido richiamo agli umori anti-fisco dell'elettorato del centrodestra è difficile da contenere e non basterà il saggio richiamo del ministro degli Interni Anna Maria Cancellieri che ieri, a stretto giro, ha indirettamente replicato, citando Tommaso Padoa-Schioppa: «Lui diceva che pagare le tasse è bello: aveva ragione perché ciò esprime un compito etico». Sull'Imu tuttavia la partita si potrebbe riaprire, anche se con toni più soft.

Fini ha proposto di portarla in detrazione dall'Irpef, da sempre si ragiona sulla possibilità di tornare al modello Prodi che prevedeva una tassa sugli immobili crescente con il valore dell'abitazione e non uguale per tutti come avviene oggi.

Nel centrosinistra si punta invece in tutt'altra direzione. Ieri il responsabile per l'economia del Pd, Stefano Fassina, ha detto che un governo Bersani «alleggerirebbe l'Irpef sui lavoratori e le imprese, chiamando a contribuire le i grandi patrimoni e le aree di evasione».

Un fronte dove il pressing dei sindacati è sempre più forte: Cgil-Cisl e Uil chiedono all'unisono detassazione della tredicesima di quest'anno e del salario di produttività (che il Salva-Italia ha circoscritto).

Pressione fiscale effettiva in % sul reddito

51,2

54,0

54,3

51,1 2010 2011 2012 2013 Fonte: Confindustria

Il dossier

Ipt, Tefa, Eca, le tasse occulte pesano per 550 euro a cittadino

Così gli enti locali rastrellano quasi 7 miliardi

ROBERTO PETRINI

Non solo Iva, Irpef e Imu: nel paese delle «cento tasse» oltre alle imposte che stanno alla luce del sole e che possiamo valutare in trasparenza, ci sono almeno altre sette «tasse occulte» che gravano sulle tasche degli italiani. Una questione aperta tra Fisco e contribuenti che cade proprio mentre in Parlamento riparte l'iter della delega per la riforma tributaria varata da Monti. Chi conosce l'Ariscam, la Tefa e l'Ipt? Solo i più attenti sanno che si pagano addizionali comunali e provinciali sulla bolletta della luce e che c'è un'imposta sulle polizze assicurative auto. Sette imposte oggetto di uno studio dell'Osservatorio sulle tasse della Uil servizio politiche territoriali - che vanno a Province, Regioni e Comuni, che forniscono un gettito complessivo di 6,6 miliardi e che pesano in media sul contribuente 548 euro.

Ariscam Addizionale sul gas per famiglie e società Invenzione di Formica E' L'ADDIZIONALE regionale sul consumo del gas metano sia per usi domestici che per usi industriali. In sigla: Ariscam. In denaro sonante, per una famiglia media, tra riscaldamento e cucina, costa circa 26 euro all'anno.

Per le Regioni che la incassano sono 965 milioni tonde: possono praticare aumenti che vanno da un minimo di 5,5 euro ad un massimo di 30,98 euro ogni mille metri cubi di gas consumato. Chi l'ha messa? Fu istituita nel 1990: presidente del Consiglio Andreotti, ministro delle Finanze Formica.

e 26 Ipt Passaggio di proprietà una spesa di 206 euro per una utilitaria E' LA tassa sul passaggio di proprietà. Te ne accorgi solo quando cambi macchina. Fu istituita dal primo governo Prodi nel 1997 e confermata dal duo Tremonti-Calderoli. Chi la incassa? Le Province (circa 1,1 miliardi) anche se sono enti destinati ad estinguersi.

L'Ipt, imposta provinciale di trascrizione, costa - a seconda del veicolo - dai 150,81 euro ai 646,60 euro. Ogni Provincia, inoltre, può deliberare un aumento della tariffa base del 30 per cento: nemmeno a dirlo lo hanno fatto quasi tutte. Per l'acquisto di una utilitaria in media si pagano 206 euro.

e 206 Il conto è più pesante per le imprese alle Province un incasso di 850 milioni SI CHIAMA «addizionale provinciale sul consumo elettrico» ed è appunto una addizionale sulle accise sui consumi energetici. Pesa sulle attività produttive e non colpisce le abitazioni. La incassano, anche in questo caso, le Province che rastrellano circa 856 milioni l'anno.

L'accisa è di 9,30 euro per mille Kwh, ma le Province possono deliberare aumenti fino a 11,40 euro per mille Kwh. Ad oggi - secondo i calcoli della Uil servizi territoriali - sono 52 le Province che hanno rialzato le accise tra le quali Milano, Napoli e Torino.

e 143 Rc auto L'aliquota variabile sull'assicurazione fa scattare i rincari Accisa elettrica LA RC auto è obbligatoria e anche la tassa che vi grava sopra. L'imposta, fin dal 1999, si applica sulle polizze assicurative nella misura del 12,5 per cento del premio. Il decreto sul Federalismo del governo Berlusconi ha stabilito che, a partire dallo scorso anno, le Province possano modificare verso l'alto (o il basso) l'aliquota di base del 3,5 per cento.

Quest'anno l'occasione è stata colta da 83 Province contro le 36 dello scorso anno. L'incasso è assai rilevante: 2,1 miliardi. Per l'automobilista si tratta di un peso medio di 118 euro all'anno.

e 118 Tefa Balzello aggiuntivo calcolato sulla Tarsu a favore dell'ambiente LA TEFA si paga sulla Tarsu.

Sembra un enigma avvolto in un mistero, invece è la tassa provinciale che si calcola sulla tassa sui rifiuti. Fu istituita nel 1992, ministro delle Finanze Visco, abrogata nel 2006 e riconfermata con il federalismo fiscale di Tremonti e Calderoli.

L'aliquota è stabilita annualmente dalla Provincia che ne incassa il gettito, pari quest'anno a 298 milioni. Si va da una aliquota minima dell'1 per cento ad una massima del 5 per cento. Cosa significa? Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

La tassa sulla tassa costa in media 12 euro l'anno.

e 12 Luce Una gabella comunale sulla bolletta elettrica il ricavato allo Stato LA TENNERO a battesimo nel 1988 De Mita ed Emilio Colombo. E' l'addizionale comunale che pesa sulla bolletta della luce: i Comuni la incassano (il gettito è di circa 720 milioni l'anno) ma non decidono l'entità delle aliquote che è stabilita dallo Stato centrale il quale, in base al alle norme sul federalismo, in futuro si riapproprierà anche dei proventi. Sulla bolletta elettrica comunque il peso è di 1,80 euro per 100 kilowatt consumati nella abitazione principale e sale a 2,40 euro nelle seconde case. Secondo l'Osservatorio sulle tasse della Uil pesa sui bilanci familiari per circa 25 euro all'anno.

e 25 L'imposta sui rifiuti per anni ha finanziato i vecchi carrozzoni GRAVA sulla tassa sui rifiuti, ma stavolta ad incassarla sono gli stessi Comuni. Fino al decreto Salva-Italia anche la motivazione era ridicola: serviva per integrare i bilanci degli enti comunali di assistenza, gli Eca, nati nel Dopoguerra e soppressi nel 1978. Dal prossimo anno viene abolita ma rimpiazzata dalla nuova Tares, che si pagherà sui servizi (illuminazione, polizia urbana, anagrafe): sarà di 30 centesimi al metro quadrato e i Comuni potranno aumentarla fino a 40 centesimi. Il gettito resta per ora di 550 milioni complessivi, a testa pesa 18 euro l'anno.

e 18 PER SAPERNE DI PIÙ www.fiscooggi.it www.uil.it

INDUSTRIA IL LINGOTTO

"Fiat non vuole creare choc"

Fassino: ho parlato con Marchionne ed Elkann dieci giorni fa, mi hanno dato rassicurazioni Cisl e Uil chiedono chiarimenti L'Ugl richiama all'unità i sindacati
ALESSANDRO MONDO TORINO

«Ho incontrato Sergio Marchionne dieci giorni fa, con il vice sindaco De Alessandri. C'era anche John Elkann. Mi hanno detto che Fiat è ben consapevole del suo ruolo e che non vuole fare degli scassi o degli choc, ma deve fare i conti con un momento molto difficile per tutti». Così Piero Fassino, intervistato dal direttore de La Stampa Mario Calabresi alla Festa del Pd di Torino. Rivelazione doppiamente importante, quella del sindaco: perchè è la più aggiornata in un Paese disorientato - dove governo, partiti e sindacati si interrogano sull'impresa e sull'azienda -, e perchè testimonia la volontà di Fiat di non sottrarsi alle proprie responsabilità pur a fronte di una crisi che impone di rivedere un piano di tre anni fa. «Spero che alle parole seguano i fatti - ha aggiunto il sindaco -, che le stesse parole le dicano a Passera e che si possa avere una discussione in sede nazionale». Esplicito il richiamo al governo, invitato «a non fare solo il notaio»: «Spetta al governo dire cosa intende fare per contenere la crisi e uscirne il prima possibile, i poteri di politica industriale di una città sono pressochè nulli». Anche così, Fassino non solo ha chiesto garanzie a Fiat, ribadendo la volontà di Torino di continuare ad essere il luogo in cui produce, ma ha assicurato la disponibilità a fare tutto il necessario. E questo, «senza entrare in scelte strategiche che non mi competono». Un impegno concreto, che acquista coerenza nel governo di una città al bivio, costretta a scegliere se tagliare tutto il tagliabile, anche la carne viva, o sforzarsi di garantire i servizi coinvolgendo nel finanziamento i privati: dalla cultura ai servizi sociali, gli esempi si sprecano. Il Comune ha imboccato la seconda strada. «Non posso chiedere a Marchionne di investire se io per primo, come sindaco, disinvesto», ha rivendicato Fassino tra gli applausi del pubblico. Vale per Fiat - «leggendo i giornali si ha una strana impressione, c'è chi tifa perchè Fiat dica che se ne va: non appartengo a questo partito» - e per i protagonisti di un tessuto produttivo messo sotto pressione da una crisi che picchia sempre più duro in Italia e in Europa. Una crisi che, oltretutto, innesca tensioni sociali e reazioni a tutti i livelli: è il caso dei rappresentanti del governo contestati dai lavoratori Alcoa. Tensioni che, secondo Fassino, possono giustificare la decisione del Pd di non invitare il ministro del Lavoro Fornero alle feste del partito. Fino a un certo punto, però. «In passato abbiamo sempre invitato tutti, le feste sono occasioni di dibattito e non bisogna mai avere paure delle idee altrui, anche se diverse - ha rimarcato prendendo le distanze da una decisione che evidentemente non condivide -. Se io l'avrei invitata, la Fornero? Per fortuna non mi occupo dell'organizzazione!». Intervento applaudito in una giornata dominata dalle incertezze sul "caso Fiat", con i sindacati in prima linea. Se Bonanni, Cisl, sollecita Marchionne a un chiarimento pubblico prima di presentare il piano a ottobre, Angeletti, Uil, rigetta qualsiasi ipotesi di riduzione della capacità produttiva dell'azienda: «Perchè resti competitiva bisogna crederci e fare gli investimenti». Mentre per Camusso, Cgil, «il tema non è il calo di produzione, che riguarda tutti, ma l'assenza di una politica industriale». «Guai a dividersi tra sindacati o attaccare Fiat», a mm onisce Centrella, Ugl, convinto che serva un impegno unitario. Acque agitate anche tra le forze politiche: da Fini a Enrico Letta, da Sacconi a Renzi, passando per Damiano, le parole d'ordine sono due: chiarezza da parte di Fiat e impegno da parte del governo. Ottobre è lontano.

Foto: Piero Fassino durante il dibattito di ieri

Foto: Il tema non è tanto il calo di produzione che riguarda tutti ma la mancanza di politica industriale

Foto: Susanna Camusso

Foto: Segretario Generale Cgil

Foto: Dividersi tra sindacati o attaccare Fiat non ha senso, dobbiamo impegnarci per recuperare

Foto: Giovanni Centrella

Foto: Segretario Generale Ugl

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Dossier / Cosa soffoca l'Italia. 3

Imprese stremate dai mancati incassi

Una montagna di pagamenti incagliati : 90 miliardi dovuti dallo Stato o da altre aziende e impossibili da incassare Su 46.400 fallimenti dal 2008 a oggi, 14.400 sono dovuti a questa causa. Intanto i rubinetti del credito restano chiusi DECRETO CRESCI-ITALIA Le nuove procedure accelerate non funzionano, perché gli enti e le banche non collaborano DIRETTIVA EUROPEA Impone un massimo di due mesi Ora il ministro Passera promette di adottarla entro quest'anno POSSIBILITÀ DI INCASSO Calano del 25% dopo tre mesi PAOLO BARONI

In Italia un'impresa su tre muore per asfissia. Non riesce a farsi pagare servizi e forniture, e visto che i rubinetti del credito sono chiusi alla fine è costretta a tirare giù la serranda. Dal 2008 ad oggi, secondo la Cgia di Mestre, sono state almeno 14.400 (su un totale di 46.400 fallimenti) le società, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che hanno fatto questa misera fine. A schiacciarle una montagna di pagamenti incagliati: le ultime stime parlano di 90 miliardi di euro a carico di Stato e amministrazioni locali. Una montagna di soldi che si fa molta fatica ad aggredire. E come segnala la fondazione Hume, che ha rielaborato per la Stampa i dati dell'European payment index 2012, più passa il tempo e più è difficile recuperare i propri crediti. Aspettare tre mesi prima di sollecitare un pagamento significa infatti perdere il 25% di possibilità di incasso, addirittura il 40% aspettandone sei. Pagare in ritardo sembra sia davvero una malattia nazionale, che contagia sia il pubblico, che in alcuni casi tocca livelli di vera indecenza, che il privato. In Italia, mediamente, - segnalano i ricercatori dello Hume - i pagamenti da privati nei confronti delle imprese sono effettuati con un ritardo di 30 giorni, che sommati ai 45 previsti dai termini contrattuali, portano a 75 (contro una media Ue di 35) i giorni che intercorrono tra la presentazione della fattura e il suo saldo. Se si analizzano i pagamenti da impresa a impresa la situazione non cambia molto: solo la Spagna presenta dati peggiori dei nostri. Le imprese iberiche aspettano infatti in media 97 giorni, mentre quelle italiane devono attendere un giorno in meno (96): 65 giorni medi fissati dai contratti più altri 31. Se però si contano i giorni "di puro ritardo", la maglia nera spetta a Portogallo e a Grecia con 40 giorni. Anche in questo caso il dato italiano di 96 giorni però è quasi il doppio della media Ue27. Ma il vero "buco nero" riguarda i ritardi della pubblica amministrazione. Senza arrivare ai picchi di certe Asl meridionali (il record spetta all'Azienda sanitaria Napoli 1 centro che scandalosamente paga i propri fornitori in 1.676 giorni, ovvero in più di 4 anni e mezzo!), la media italiana arriva a 6 mesi, ovvero 180 giorni (i 90 fissati da contratto più 90 di ritardo puro). Inutile dire che anche in questo caso siamo gli ultimi in Europa, tallonati da vicino solo da Grecia e Spagna rispettivamente con 174 e 160 giorni. A dire il vero, in termini di ritardo puro la disastrosa Grecia va peggio di noi toccando quota 114 giorni. Anche in questo caso il dato italiano è doppio della media Ue e poco importa se incorpora i 90 giorni fissati dai contratti perché la quasi totalità delle amministrazioni pubbliche degli altri paesi fa segnare ritardi reali di pochi giorni, addirittura appena 4 giorni la Finlandia, 11 la Germania, 21 la Francia. Detto questo, si capisce perché la questione dei ritardi di pagamento, soprattutto da parte della pubblica amministrazione, non solo rappresenta una vera palla al piede per la tenuta e la crescita delle nostre imprese, ma si comprende perché questo tema sia da tempo in cima alla lista delle rivendicazioni delle imprese italiane. Il governo, col decreto Cresci-Italia a inizio anno è corso ai ripari introducendo nuove procedure per accelerare i pagamenti e la possibilità di farsi certificare i crediti dallo Stato o dai comuni allo scopo di scontarli poi in banca. Come sempre si tratta di procedure complesse, che richiedono molti passaggi e dei 10 e più miliardi promessi dal sistema bancario sotto forma di anticipazioni per ora non si è visto quasi un euro. Addirittura, denuncia Franco Tumino, presidente dell'Anseb, l'associazione delle imprese che emettono buoni pasto, "alcune amministrazioni fanno problemi a rilasciare le certificazioni, e ci risultano alcuni casi di banche che poi non le accettano". Il governo dal canto suo vigila e assicura che entro fine anno tutto il meccanismo andrà a regime. Non solo, di qui a qualche settimana secondo il ministro dello Sviluppo Corrado Passera il governo adotterà la direttiva europea sui pagamenti che fissa un tetto massimo di 60 giorni. Arriverà entro fine anno, o forse anche prima. Twitter @paoloxbaroni I peggiori dell'Ue I 75 giorni che servono in media in Italia per i

pagamenti dei privati alle imprese sono la somma dei 45 consentiti e dei 30 di ritardo. In Europa la somma delle due voci è in media di soli trentacinque giorni Un circolo vizioso Purtroppo anche nei pagamenti fra di loro le imprese italiane tirano la corda: spesso vorrebbero pagare ma siccome i soldi attesi da terzi non arrivano devono pagare in ritardo a loro volta Un record vergognoso Il cattivo esempio nei ritardi dei pagamenti viene proprio dallo Stato e dagli altri enti pubblici che invece dovrebbero dare l'esempio buono Spesso per le aziende i pagamenti ritardati portano al fallimento RITARDO TERMINI CONTRATTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI DA PARTE DEI PRIVATI (anno 2012, numero di giorni) su dati Intrum Justitia 2012 Fonte: Elaborazione su dati Intrum Justitia 2012 Fonte: Elaborazione Centimetri - LA STAMPA su dati Intrum Justitia 2012

180
giorni I PAGAMENTI DELLO STATO Questo il tempo medio dalla presentazione della fattura al saldo In Europa è il dato peggiore

1686
giorni IL RECORD NAZIONALE Per essere rimborsata dall'Azienda sanitaria di Napoli un'impresa ha aspettato più di 4 anni e mezzo

Retrosce

Parte il giro di poltrone tra fondazioni e banche

Si allontana la presidenza della Crt, Gros Pietro verso Intesa Sanpaolo INCARICO L'ex manager Iri potrebbe diventare presidente del consiglio di gestione di Intesa DIMISSIONI IN ARRIVO Comba non intende ricandidarsi come presidente della Crt
LUCA FORNOVO GIANLUCA PAOLUCCI

Sarà un autunno caldo anche per la Compagnia di San Paolo e la Crt. Un delicato giro di poltrone sarà al centro per mesi degli interessi delle due Fondazioni torinesi, azioniste di peso delle due più importanti banche italiane: la Compagnia è socio forte con oltre il 9% di Intesa e la Crt ha oltre il 5% di Unicredit. Ad aprile la Crt, azionista di peso di Unicredit, dovrà rinnovare il suo consiglio di indirizzo, l'organo strategico della Fondazione ma anche il suo consiglio d'amministrazione. Con ogni probabilità il professore Andrea Comba, presidente dell'ente torinese già da 12 anni, per dare un segnale di cambiamento non si ricandiderà più e lascerà spazio a un nuovo candidato. Entro maggio scadrà anche il mandato di tre anni del presidente del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo, Andrea Beltratti, che potrebbe non essere rinnovato. Una nomina su cui la Compagnia di San Paolo, socio forte di Intesa, potrebbe dare indicazioni importanti se non determinanti. Queste due partite cruciali in parte si sono intrecciate su un comune candidato, il professore ed economista torinese Gian Maria Gros Pietro, ex presidente dell'Iri e dell'Eni e che da maggio è entrato prima nel consiglio di amministrazione della Compagnia di San Paolo e poi nel suo comitato di gestione. Secondo fonti finanziarie, Gros Pietro avrebbe dato una disponibilità di massima per ricoprire l'incarico di presidente del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo qualora il professore Beltratti non venisse riconfermato. Ma lo stesso Gros Pietro, in ambienti finanziari, era considerato in pole position anche per la poltrona di presidente della Crt al posto di Comba. Una candidatura che al momento sembra allontanarsi. A caldeggiare la nomina dell'economista torinese sarebbe, tra gli altri, il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, che peraltro aveva già sostenuto e designato Gros Pietro come candidato per il consiglio d'amministrazione della Compagnia. La nomina di Gros Pietro alla presidenza del consiglio di gestione di Intesa troverebbe anche l'appoggio del sindaco di Torino, Piero Fassino e del presidente della Compagnia, l'ex sindaco Sergio Chiamparino. Gros Pietro, che è anche presidente di Autostrada Torino -Milano e consigliere indipendente di Caltagirone, Edison e Fiat, era già stato protagonista del toto-nomine per la presidenza di Unicredit in primavera. Ma le fondazioni azioniste di Unicredit, trovarono poi ad aprile un accordo unanime indicando come presidente Giuseppe Vita, ex numero uno di Allianz Italia e Banca Leonardo, ex presidente di Deutsche Bank. Ieri intanto il presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, riferendosi al recente ingresso nel consiglio di gestione di tre manager al fianco del consigliere delegato Enrico Cucchiani, ha spiegato che la nuova governance che Intesa ha progettato ha l'obiettivo «di rendere il Consiglio di gestione più esecutivo di prima, più snello e funzionale». La nuova governance è stata studiata «con la consapevolezza che sono sperimentazioni derivanti dalla convinzione che il sistema duale - sottolinea Bazoli - pur emendabile e migliorabile, dà garanzie di maggior governabilità». I tempi per l'introdurre la nuova governance dipendono, ha concluso Bazoli, «dalla Banca d'Italia che ha a disposizione tre mesi, ma noi contiamo che si realizzi prima». Dopo l'ok di Bankitalia verrà convocata l'assemblea per la modifica dello statuto e le attese sono che possa essere convocata prima di aprile quando i soci dovranno rinnovare il consiglio di amministrazione.

I protagonisti Gros-Pietro È Consigliere della Compagnia di S. Paolo Chiamparino Ex sindaco, è alla guida della Compagnia Comba Da 12 anni al vertice della Fondazione Crt

Foto: Entro maggio scade il mandato del presidente del consiglio di gestione, Andrea Beltratti

I DATI RELATIVI AL PERIODO APRILE-GIUGNO

Generazione a tempo determinato Tra i giovani crescono i contratti a termine

L'Istat: tre contratti su dieci sono a scadenza per gli Under 35
[R. E.]

TORINO Tra i giovani che lavorano, tre su dieci hanno contratti a termine. La conferma arriva dai dati dell'Istat sul periodo aprile-giugno di quest'anno, con tre dipendenti under 35 su dieci a termine, un'incidenza doppia rispetto alla media. Un'altra prova di una generazione di trentenni a tempo. Di certo pesa l'effetto della crisi, con le aziende che, data l'incertezza sul futuro, preferiscono assunzioni a tempo. La rilevazione dell'istituto di statistica fa piena luce sul fenomeno. Nel secondo trimestre del 2012 i dipendenti a termine tra i 15 e i 34 anni superano la soglia di 1,3 milioni (+5,4% annuo) su un totale di più di 4 milioni 700 mila dipendenti. La loro quota è così pari al 27,9%, a fronte di una media complessiva, includendo tutte le fasce d'età, del 14,2%. Solo tra i 25 e i 34 anni si contano oltre 800 mila lavoratori senza posto fisso. Ma a registrare il maggiore rialzo del tempo determinato sono i più giovani, gli under 25, che in un solo anno segnano un rialzo del 6,7%. D'altra parte tra loro la quota di contratti a termine è di oltre la metà. I dipendenti senza posto fisso diventano così un esercito sempre più folto. Fila alimentate soprattutto dalla nuove leve che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Basti pensare che nello stesso periodo del 2004 il peso dei dipendenti precari under 35 non arrivava al 20%, e solo lo scorso anno era al 25,6%. Inoltre dai dati Istat è possibile solo analizzare una parte, seppure fondamentale, del vasto mondo della precarietà, che oltre ai dipendenti a tempo determinato include i collaboratori, e le tante altre forme di lavoro atipico. Tornando ai dipendenti a termine, se l'Italia oggi è ormai vicina alla medie europee sulla precarietà (intorno al 14% nel 2010) è grazie al sacrificio delle nuove generazioni, dove il 28% è assunto a tempo. E tra gli under 35 a pagare il prezzo più alto sono le ragazze, infatti l'incidenza dei senza posto fisso è più elevata tra le giovani donne: 30,3%, contro il 26% della componente maschile.

PREVIDENZA LE RATE SUPERIORI A MILLE EURO NON POSSONO ESSERE PAGATE IN CONTANTI

Pensioni no cash, cambio entro il 30

I nuovi sistemi: accredito sul conto, libretto di risparmio o carta prepagata

BRUNO BENELLI

Ultimo appello, con scadenza il 30 settembre, per lo stock di pensionati che ha pensioni con rate mensili superiori a 1.000 euro e finora non ha comunicato all'Inps la diversa modalità con la quale vuole riscuotere la pensione, dal momento che la legge non consente più pagamenti in contanti. Si tratta di persone allettate, ricoverate o comunque persone che non hanno compreso bene che devono assolutamente modificare il sistema di riscossione della pensione e devono indicare il nuovo sistema da scegliere tra quelli indicati dalla norma. Esattamente questi. 1 - Accredito della pensione sul conto corrente aperto in banca o alla posta. 2 - Accredito sul libretto di risparmio postale. 3 - Pagamento con il sistema della carta prepagata. Chi non comunica la nuova modalità non può incassare la pensione. E infatti è dal mese di luglio che gli interessati sono senza pensione. Per risolvere il problema senza troppi intralci e fastidi gli interessati hanno tempo fino al prossimo 30 settembre. Attualmente la situazione è la seguente. A - L'Inps ha continuato a inviare i soldi delle rate alla posta o alla banca; questi uffici tengono congelate le somme e le versano in un conto di transito. B - Il pensionato indica entro il 30 settembre il sistema di pagamento: in questo caso può riscuotere le rate di pensione bloccate. E la riscossione è immediata perché i soldi sono già lì, e riguardano le rate di luglio, agosto, settembre. C - Il pensionato non si fa vivo entro il 30 settembre: le somme bloccate vengono restituite all'Inps. E la situazione resta congelata in attesa che il pensionato faccia conoscere le proprie decisioni. Ovviamente la pensione non è perduta. Ma in questo caso il pensionato è costretto a recarsi agli sportelli dell' Inps per scegliere il diverso sistema di accredito delle rate. Gli uffici inizieranno da capo il lavoro per pagare la pensione compresi gli arretrati. Quindi è preferibile definire la questione entro questo mese: meno fastidi e meno file. Ma la scadenza del 30 settembre - è bene tenerlo a mente - riguarda anche il termine per versare utilmente i contributi volontari Inps per il trimestre aprile/giugno 2012. Basta un solo giorno di ritardo e il pagamento non va a buon fine: gli uffici annullano le somme e le restituiscono, senza interessi, a chi ha pagato. Perciò non si perdono i soldi ma resta il "buco" contributivo ai fini della pensione.

il dossier www.freefoundation.com

Toh, la crisi finanziaria è finita Ma Monti lascia solo macerie

A fare scendere lo spread è stata la Bce di Draghi. Il governo ha sbagliato tutto, dall'Imu al lavoro. Ora ci vuole la crescita ERRORI La Fed spinge il settore immobiliare, i professori lo affossano con le tasse SOLUZIONI Subito l'attacco al debito pubblico ma con meno pressione fiscale
Renato Brunetta

Notizia: lo spread non lo ha fatto diminuire Monti, ma Draghi. Semmai il governo dei tecnici, con le sue politiche recessive, rischia di impedire il risanamento strutturale che può venire solo dalla crescita. Chi è che lo dice? Ancora una volta Ben Bernanke. Ebbene sì, lo confesso, sono un suo fan. Suo e della Federal Reserve, la banca centrale americana. Mi piace Ben perché la sua attività si è sempre incentrata su due punti fondamentali: lotta alla disoccupazione e sviluppo del settore immobiliare. Perché mantenere al massimo il livello di occupazione è, insieme alla stabilità dei prezzi, obiettivo fondante della banca centrale americana. E perché il settore immobiliare è quello che contribuisce di più alla crescita dell'economia e, quindi, alla creazione di posti di lavoro. La celebre frase di Martin Nadaud, politico francese della seconda metà dell'800, «Quand le bâtiment va, tout va », coglie l'essenza della questione. Basti ricordare come in questa direzione abbia orientato la propria politica economica il governo Berlusconi (eliminazione Ici e piano casa), mentre duole constatare come il governo Monti abbia assunto posizioni diametralmente opposte, colpendo duramente, con la tassazione sulla casa, il settore traino dell'economia. Giovedì Ben Bernanke ha annunciato il terzo programma di acquisto di titoli ipotecari, al fine di stimolare soprattutto il settore immobiliare Usa. L'intervento della Fed ci dovrebbe far riflettere, e a fondo, sulla politica economica del governo Monti. Nel nostro paese il settore immobiliare oggi è al collasso. Potremmo dire che ce lo siamo cercato, perché la svolta in negativo è avvenuta per decreto il 6 dicembre 2011, con il cosiddetto «Salva-Italia». L'introduzione dell'Imu, oltre alla riduzione del reddito disponibile delle famiglie dovuta al pagamento dell'imposta, ha comportato una perdita di valore media degli immobili del 30%. Da ciò è derivato un calo nel settore delle costruzioni (il nostro caro «bâtiment») del 13,6% a maggio 2012 rispetto a maggio 2011 e una riduzione delle compravendite del 36% nei primi 3 mesi del 2012. L'effetto Imu ha investito anche i consumi e la domanda di mutui. Tutto ciò per contrastare uno dei capisaldi della politica economica e fiscale del governo Berlusconi: l'eliminazione dell'Ici prima casa; riforma additata addirittura come causa della crisi finanziaria del nostro paese. Falso: sia perché il minor gettito derivante dall'abolizione dell'imposta era meno di 2 miliardi, sia perché non era e non è affatto vero, statistiche Ocse alla mano, che rispetto ai grandi paesi europei l'Italia mostra un'imposizione sulla proprietà immobiliare particolarmente bassa. È vero il contrario. Purtroppo non è solo questo il fatale errore del governo Monti: oltre all'aumento della pressione fiscale sugli immobili, sono state approvate altre due riforme che stanno distruggendo il mercato del lavoro e il welfare pensionistico. La riforma delle pensioni del ministro Fornero ha generato, a causa della totale assenza di gradualità nell'innalzamento dei requisiti di accesso alle pensioni, il fenomeno degli «esodati», producendo costi maggiori dei risparmi previsti e cacciando nell'incertezza 500mila lavoratori. E la riforma del mercato del lavoro porterà, entro fine anno, la distruzione di almeno un milione di posti di lavoro atipici, che saranno ricacciati nel sommerso. Anche in questo caso non ce lo chiedeva l'Europa. La Bce ci chiedeva, invece, più contrattazione aziendale e una «definizione più rigorosa dei criteri di idoneità per le pensioni di anzianità», al fine di ottenere risparmi di spesa. Il governo Monti ha seguito tutt'altra strada, ma le tre riforme principali di questo esecutivo sono l'esatto contrario di quello che si doveva fare. Il tutto mentre in Europa sta finendo la bolla speculativa sui debiti sovrani. In meno di due mesi, dal picco del 24 luglio, lo spread Btp-Bund è diminuito di 200 punti base. Significativa l'asta di Btp triennali del 13 settembre: il Tesoro ha collocato 4 miliardi di titoli a un rendimento lordo del 2,75%, quasi 2 punti percentuali in meno rispetto al 4,65% dell'asta di luglio. Con i Btp triennali siamo tornati ai livelli del periodo d'oro: la media, ponderata per le quantità emesse, dei rendimenti dei Btp a 3 anni nel 2010 è stata pari al 2,17%. Questo vuol dire che il solo annuncio

dell'intervento della Bce sembra raffreddare i rendimenti sul mercato primario più di quanto non stia avvenendo sul secondario, che è invece il mercato sul quale l'istituto di Francoforte dovrebbe operare. Pertanto la bolla si sta sgonfiando, senza che né la Bce né il Fondo di Stabilità Europeo abbiano sparato un solo colpo. Se ci fosse lo stesso effetto sui titoli decennali, potremmo aspettarci, il prossimo 27 settembre, rendimenti in asta dei Btp a 10 anni intorno al 4%-4,5%. Potremmo dire a quel punto che sono bastate la minaccia del bazooka della Bce e dell'Esm per far scoppiare la bolla speculativa e per far sciogliere il grande imbroglio dello spread. Ma, come ogni bolla che si rispetti, il suo scoppio lascia sul terreno le macerie dell'economia reale. Le politiche recessive adottate sotto il ricatto dell'emergenza stanno distruggendo oggi e distruggeranno ancor più nel futuro il tessuto produttivo, economico e sociale dei paesi che le hanno adottate. E qui veniamo al secondo punto gravissimo della situazione attuale in Italia. Perché nel caso delle riforme del governo Monti, il segno negativo finirà per connotare non solo il breve periodo ma anche il medio-lungo (altro che fine della recessione nel 2013), se rimarranno in vigore le nuove regole delle pensioni e del mercato del lavoro e se rimarrà insopportabile la pressione fiscale. Il Salva-Italia di Monti sta producendo i suoi frutti avvelenati. Perché non ci sarà crescita se non aumenterà la produttività di tutti i fattori, ma soprattutto del lavoro. Serve quindi la riforma della contrattazione, occorre riprendere il percorso segnato dal precedente governo con l'accordo di giugno 2011 tra il ministro Sacconi e le principali sigle sindacali e associazioni industriali. Non è in discussione il rigore dei conti pubblici e il pareggio di bilancio, ma adesso la priorità è cambiare marcia, già con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Def) e con la Legge di stabilità. Non è più possibile accettare misure recessive. Sarà bene che la Legge di stabilità comprenda la riforma delle riforme: l'attacco strutturale al debito pubblico per portare il rapporto rispetto al Pil in 5 anni sotto il 100%, anche in ottemperanza al Fiscal Compact, liberando così le risorse per una drastica riduzione della pressione fiscale da ricondurre sotto il 40% dall'attuale 45%. Il che vuol dire la fine dell'Imu sulla prima casa già dal 2013. Il governo Berlusconi è stato demonizzato e i professori sono stati accreditati come salvatori della Patria. Un imbroglio sull'imbroglione. Con la copertura irresponsabile dell'opposizione politica e sindacale, dei poteri forti, della burocrazia di Confindustria, delle banche e dei loro giornali, che, pur di giustificare un golpe nei confronti di un governo legittimamente eletto, hanno avallato la distruzione dell'economia. Penso che il professor Monti sia in buona fede, vittima anche lui della situazione che si era creata. Ma ha il dovere di promuovere, insieme al presidente Napolitano, un'operazione verità, riferendo alle Camere su cosa intende fare adesso per salvare l'Italia. La crisi finanziaria sta finendo, ma siamo nel pieno della crisi economica e dell'ancor più grave crisi democratica. Siamo certi che il presidente Monti risponderà.

IL CONFRONTO

La caduta del Pil La missione del governo Monti sembrava quella di salvare il Paese da un declino inarrestabile. È invece evidente che dall'insediamento del nuovo esecutivo la situazione è solo peggiorata

Consumi in picchiata Il governo Berlusconi aveva riportato i consumi ai livelli pre-crisi, ma con l'insediamento di Monti i consumi delle famiglie sono nuovamente crollati, raggiungendo i valori assoluti del 2009

Schiacciati dalle tasse Nonostante la crisi il governo Berlusconi aveva ridotto la pressione fiscale. Monti l'ha invece aumentata di circa 2,5 punti percentuali in un anno

LA LINEA RIGORISTA NON È APPREZZATA MA IL CONSENSO AL PREMIER RESTA ALTO

La fiducia a Monti Senza Europa non c'è politica

CARLO BUTTARONI PRESIDENTE DI TECHNÈ

Crescita negativa, calo della produzione e dei consumi, aumento della disoccupazione, diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie: questo è lo scenario economico e sociale del Paese. Per il presidente del Consiglio è il prezzo da pagare per uscire dalla crisi. In altre parole, affrontare una crisi con un'altra crisi, resa inoltre più acuta dalle politiche del governo perché, come ha precisato il premier «solo uno stolto può pensare di incidere su elementi strutturali che pesano da decenni senza provocare, almeno nel breve periodo, un rallentamento». La ricetta di Monti, detta senza giri di parole, prevede che per stare meglio dopo, bisogna stare peggio prima. Il prezzo del risanamento, purtroppo però, non è uguale per tutti. E a pagare, nel nostro Paese, sono soprattutto i giovani, le famiglie e i lavoratori a basso e medio reddito. Tanto che la forbice socio-economica dell'Italia, già particolarmente ampia rispetto ad altri Paesi europei, si è ulteriormente allargata, ed è cresciuta la fascia di povertà, mentre la ricchezza si è concentrata al vertice della piramide sociale. Per molti economisti la ricetta del rigore, che ispira le politiche economiche del governo Monti, è completamente sbagliata. D'altra parte di «sacrifici» il premier aveva parlato da subito. Un programma di risanamento che ha preso corpo nella riforma delle pensioni e del mercato del lavoro, nei tagli ai servizi pubblici e alla sanità, nella riduzione dei redditi delle famiglie, nella crescita della pressione fiscale, nella riduzione degli investimenti pubblici. Interventi che hanno contribuito ad aggravare gli effetti della crisi e di cui il governo se ne attribuisce i meriti in un'ottica strategica. IL FALLIMENTO DELLA DESTRA Nonostante i sacrifici, però, la fiducia nel governo Monti, dopo quasi un anno di politiche restrittive e di sforbiciate ai diritti e alle speranze della stragrande maggioranza degli italiani continua a mantenersi su livelli elevati. I partiti, al contrario, a pochi mesi dalle elezioni politiche, continuano a soffrire di un deficit di fiducia che ha il punto di ricaduta in una costante diminuzione dei consensi, mentre la quota di incerti e potenziali astensionisti è progressivamente cresciuta fino a rappresentare quasi la metà del corpo elettorale. Disillusione, mancanza di credibilità e d'autorevolezza, inaffidabilità, sono i sentimenti prevalenti tra chi sceglie di non scegliere, ma anche tra chi fa propria la critica gridata al sistema politico che ha trovato voce nella grillo-ribellione. La maggior parte dei cittadini non si culla più nelle ideologie che per decenni li hanno legati a doppio filo a questo o quel partito: ora sono i politici come persone che vengono valutate, per quello che trasmettono e per quello che fanno. Può essere un passo avanti, ma può anche essere una regressione verso il leaderismo e il populismo. Per anni, in questo clima, i partiti hanno promesso molto, osservando ogni lieve movimento e sussulto dell'opinione pubblica, senza il coraggio di affermare e di difendere le idee controcorrente. Fino a quando i sogni sono diventati incubi e la promessa del nuovo miracolo italiano si è trasformato nell'amara scoperta di dover riavvolgere il nastro e di vivere una storia completamente diversa. La fiducia al governo Monti non deriva tanto dal merito delle scelte di politica economica, ma dall'aver messo sul piatto, per la prima volta dopo molti anni, un fatto anziché un sogno. Monti non ha mentito quando ha parlato di sacrifici e - piaccia o no - ha dato corpo alle sue ricette. Giuste o sbagliate che siano. Per questo risulta credibile. E la distanza con chi, prima di lui, ha promesso un nuovo miracolo italiano, non potrebbe essere più ampia. La credibilità alimenta il consenso di Monti anche in campo internazionale. E questo gli italiani lo avvertono tra le righe di scelte che probabilmente non approvano. Se Monti dicesse, oggi, che l'Italia deve uscire dall'euro per risolvere la sua crisi, i mercati mondiali crollerebbero. Se la stessa affermazione fosse fatta da un altro leader, la cosa forse non uscirebbe dai nostri confini, perché tutti la interpreterebbero come una boutade per far parlare di sé e conquistare consensi. I partiti non sono tutti uguali. Non esiste la categoria dei partiti. Anzi, chi lo sostiene ha evidenti finalità progandistiche e demagogiche. Tuttavia il declino della seconda Repubblica rende credibile questa generalizzazione. Del resto, oltre alle promesse tradite e ai sogni svaniti, l'altra parte di eredità della seconda Repubblica è rappresentata dal non essere riusciti a dare compiutamente alla politica nazionale una dimensione europea e internazionale. L'esempio forse fa torto ad alcuni nostri meriti: tuttavia, è

possibile che non ci sia un nome che equivalga a ciò che in Europa corrisponde semplicemente a socialisti, popolari, liberali, conservatori e laburisti? Tutti hanno dovuto fare qualche distinzione nell'aderire ai gruppi politici del Parlamento europeo e o e t u t t i h a n n o a v u t o qualche distinguo da far valere. Il respiro europeo della politica italiana appare talvolta c o r t o . A d e s t r a c e r t a m e n t e molto più che a sinistra. Ma questo scarto va colmato perché in Europa si giocheranno le partite vere e il rinnovamento dei partiti nazionali non può che passare per un cambiamento delle relazioni internazionali, per una piena assunzione della dimensione europea della vera politica. In diverse occasioni non aver avuto la capacità di pensare le scelte nella loro complessità ha significato chiamarsi fuori dai tavoli importanti. Altre volte invece è stata proprio la chiave europea a determinare il successo di alcune scelte politiche nazionali. Gli italiani vivono la consapevolezza che le decisioni più importanti, dalle quali dipende il loro destino, sono emigrate dalle istituzioni nazionali, che un tempo i partiti presidiavano, verso un livello extranazionale, dove ora il nostro Paese deve giocare la nuova, decisiva partita. Ma questo aggrava oggi la crisi di consenso verso la politica: è certamente un fenomeno mondiale la progressiva emarginazione delle istituzioni democratiche nazionali dalle decisioni che contano e che incidono sulla vita reale dei cittadini. Tuttavia, nella crisi acuta del nostro Paese, che ha conosciuto durante il decennio dei governi di centrodestra un declino-record rispetto all'intero Occidente, la paura del futuro alimenta e moltiplica il senso di sfiducia. CHI SCOMMETTE SUL MONTI-BIS Mario Monti, a modo suo, ha dato una risposta a questo tema, dopo che Berlusconi aveva azzerato la nostra credibilità all'estero e per pressioni esterne era stato costretto alle dimissioni: Monti ha l'autorevolezza e le competenze per giocare la partita in campo internazionale. Questa autorevolezza, insieme alle sue competenze, gli sono riconosciute non solo fuori dai nostri confini ma anche dagli italiani. Anche perché il suo score segna i migliori risultati proprio in campo europeo e internazionale. L'idea di un Monti-bis fa leva su questo. Sembra molto, tuttavia si può sostenere che sia troppo poco rispetto a ciò di cui ha veramente bisogno il Paese. Perché i problemi che sono sul tavolo non riguardano soltanto il riordino dei conti pubblici e il contenimento dei tassi d'interesse ma quale modello economico, sociale, politico si vuole dare al nostro paese e quale indirizzo segnerà lo sviluppo. Questi temi non competono alla tecnica ma alla politica. E quindi ai partiti. Partiti diversi tra loro, dunque competitivi e alternativi. Ma per poter compiere queste scelte, per presentare i loro progetti agli elettori devono recuperare credibilità e autorevolezza, uscendo dalla dimensione nazionale in cui si sono confinati e respirando a pieni polmoni quella dimensione europea oggi indispensabile per dare corpo a risposte che non siano solo un repertorio di illusioni. Le opposte visioni di Merkel e di Hollande rispondono a diverse idee dell'Europa e dei rispettivi Paesi. La politica è il luogo delle scelte e della pensabilità. Solo così potremo evitare di «offrire» il pensiero del nostro futuro ad altri e trovarci veramente in prima fila nell'Europa che verrà.

Foto: Metodologia della ricerca Estensione territoriale: intero territorio nazionale Universo di riferimento: popolazione maggiorenne. Elaborazione dati: ponderazione all' universo di riferimento; Metodo di intervista: intervista telefonica (C.A.T.I.). Interviste realizzate: 1.000 Criteri di estrazione dei numeri telefonici: estrazione casuale Data di realizzazione delle interviste: 4-5 settembre 2012

Foto: LA SFIDA DECISIVA . . . La seconda Repubblica non è riuscita a dare alla battaglia nazionale una dimensione europea

Bonanni e Angeletti: «Fiat mostri i piani»

Damiano Il leader Uil : «Non accettiamo riduzioni della capacità produttiva» (Pd): «Il governo si attivi e pretenda un incontro, altrimenti finisce come all'Alcoa» . . . Tutti i leader occidentali intervengono nelle scelte economiche dei propri Paesi, da Obama a Merkel . . . Fassino: «Marchionne dice che non vuole scioccare la situazione, ma la crisi c'è»

LAURA MATTEUCCI MILANO

Marchionne dagli Stati Uniti per il momento continua a tacere, in Italia invece crescono le polemiche e la preoccupazione sulle prospettive di un'azienda il cui baricentro si è da tempo spostato oltreoceano e che ora sembra intenzionata ad abbandonare a breve pure gli ultimi ormeggi italiani. Anche il segretario della Uil, Luigi Angeletti, uno dei sindacati che ha voluto credere al piano Fabbrica Italia, archiviato dal gruppo qualche giorno fa via comunicato, adesso striglia la Fiat: «Non possiamo accettare riduzioni della capacità produttiva - dice - Noi crediamo ancora che la Fiat possa restare una casa automobilistica competitiva, ma perché ciò sia possibile bisogna crederci e fare gli investimenti necessari». Ancora Angeletti: «È evidente che siamo in una fase di crisi di mercato, ma in Italia si produce un terzo delle auto che si comprano. In Europa la recessione ovviamente finirà». Angeletti, insomma, cerca di salvare il salvabile, e lo stesso fa anche il segretario della Cisl Raffaele Bonanni, che non rinnega gli accordi firmati, ma torna a chiedere a Marchionne un chiarimento circa le strategie dell'azienda, prima della presentazione del piano prevista il 30 ottobre: «Una cosa è sospendere i programmi, un'altra cambiarli» indipendentemente dall'evoluzione del mercato, dice. In altri termini: Marchionne farebbe bene a chiarire «se il programma pattuito è sospeso solo fino a quando il mercato non inverte il trend, oppure se l'intenzione è quella di cambiare indipendentemente da come vanno le vendite». Al sindaco di Torino Piero Fassino (Pd), che gli ha parlato una decina di giorni fa, Marchionne ha detto «che la Fiat è consapevole del suo ruolo nei confronti di Torino e non intende adottare soluzioni che scassinino o sciocchino la situazione - riferisce lo stesso Fassino Ma tuttavia bisogna fare i conti con la crisi dell'auto, la più pesante in 30 anni». Punto e a capo, dunque. IL PIANO PER PUNTI I cardini del piano prevedevano al 2014 6 milioni di auto prodotte nel mondo, delle quali 1 milione e 400mila in Italia, dove sono previsti 20 miliardi di investimenti. Ambiziosi i target finanziari: ricavi per 93 miliardi di euro, con un incremento del 55% rispetto al record del 2008. Con investimenti per 30 miliardi, i due terzi dei quali in Italia. E la graduale riduzione dell'indebitamento, fino a raggiungere una cassa positiva di 3,4 miliardi. Dopo l'attacco alla Fiat, accusata di aver preso in giro il Paese per tre anni, la segretaria Cgil Susanna Camusso chiede al governo di intervenire il prima possibile, e ricorda: «Il tema non è il calo di produzione che riguarda tutti, ma che non c'è alcuna politica industriale che contrasti quel calo di produzione e immagini di recuperarlo». «Le tre organizzazioni dei meccanici - continua - utilizzino questa occasione per fare una proposta unitaria e riaprire il confronto con la Fiat e il governo». Il ministro Passera, chiamato in causa un po' da tutti, dal canto suo ribadisce che sulla questione c'è «massima attenzione», ma, aggiunge, non ci sarà «una telecronaca dei contatti in corso». Il caso Fiat scuote ovviamente anche la politica. E se il governo prende tempo in attesa di capire come muoversi, dal Pd è già venuta una chiara richiesta di convocazione di Marchionne. «Qui siamo a ministri che non sanno nemmeno se sia lecito convocare l'azienda - dice l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano - Quando in realtà i Paesi capitalistici dell'Occidente intervengono eccome nelle vicende economiche che li riguardano: pensiamo a Obama con Chrysler, al no della Merkel all'acquisto di Opel da parte di Fiat, alla convocazione immediata di Hollande dei vertici Peugeot. È chiaro che lo Stato deve intervenire, altrimenti Fiat farà la fine di Alcoa». Damiano risponde anche a quanti, come Massimo Mucchetti dalle pagine del Corriere, accusa il Pd di essere «rimasto al di qua del minimo necessario a prendere per le corna il toro della Fiat». «Che anche nel Pd Marchionne avesse i suoi estimatori non c'è dubbio - risponde - L'abbaglio l'hanno preso in tanti, dentro e fuori dal Pd. Anche a sinistra risentiamo di quel dominio del pensiero unico liberista che vede come fumo negli occhi interventi dello Stato nell'economia, senza accorgerci di quello che fanno gli altri Paesi». Tra gli «estimatori» dell'ad italo-

canadese, sicuramente Matteo Renzi, che oggi si limita a dire: «Ho detto sì al referendum per Fabbrica Italia, ma oggi che Marchionne dice di no, bisogna andare a chiedere a lui il perché ha cambiato idea e non a noi». E siamo di nuovo alla richiesta di chiarezza. Un altolà a Marchionne pare intanto arrivare anche dal Pdl: «Siamo stati consenzienti al piano - dice il capogruppo alla Camera, Fabrizio Cicchitto - ma fra gli obiettivi c'era quello di mantenere le fabbriche in Italia oltre ai 20 miliardi di investimenti. Il discorso cambia se invece Fiat malgrado ciò e anche altri aiuti chiude fondamentali fabbriche. Marchionne non andava osteggiato quando ha definito Fabbrica Italia, ma non va certo preso a scatola chiusa adesso che sembra smantellarla».

Foto: Operaio alla catena di montaggio della Fiat

Foto: FOTO ANSA

FOTO ANSA

Risparmio energetico La Ue taglia i consumi

A Strasburgo si è approvata la direttiva sull'efficienza energetica. Entro aprile 2013 gli Stati membri dovranno fissare gli obiettivi. Da ristrutturare il 3% della superficie degli edifici pubblici. Le norme per le imprese.

MARCO MONGIELLO STRASBURGO

L'Europa consumerà meno energia e risparmierà più soldi: la direttiva sull'efficienza energetica è legge. Con l'approvazione del testo la settimana scorsa da parte dell'Europarlamento l'Ue ha messo nero su bianco le norme che nei prossimi anni porteranno alla ristrutturazione degli edifici pubblici, a piani di risparmio energetico per le imprese energetiche pubbliche e a controlli per le grandi aziende private. Il via libera definitivo è arrivato nel corso della sessione plenaria a Strasburgo, con 632 voti a favore, 25 contrari e 19 astensioni. Ora entro aprile 2013 tutti gli Stati membri dell'Ue dovranno fissare degli obiettivi nazionali di risparmio energetico che verranno valutati dalla Commissione. Le norme impongono di ristrutturare il 3% della superficie di tutti edifici pubblici dei governi centrali. Le imprese energetiche di pubblica utilità dovranno migliorare l'efficienza del 1,5% all'anno e le grandi imprese saranno sottoposte a consulenze e revisioni dei loro piani energetici ogni 4 anni. Per finanziare gli interventi saranno necessari circa 40-50 miliardi di euro all'anno, che saranno coperti con i fondi strutturali, con i prestiti della Banca Europea per gli Investimenti e, probabilmente, con i futuri «project bond». Dopo anni di tagli per l'economia europea è una boccata di ossigeno, anche perché ogni anno l'Ue spende per importare energia dai Paesi terzi 488 miliardi di euro, pari al 3,9% del Pil. Si tratta inoltre di completare il «pacchetto clima» approvato nel 2009 che prevede per il 2020 il triplo obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, dell'aumento del 20% della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e del miglioramento dell'efficienza energetica, e quindi diminuzione dei consumi, del 20%. La maggior parte degli Stati membri dell'Ue infatti era riluttante a impegnarsi in un momento di austerità e riduzioni di bilancio e gli eurodeputati hanno dovuto lottare duramente con il Consiglio per far approvare misure come quelle sulla ristrutturazione degli edifici pubblici che comportano investimenti. «Le misure vincolanti ci porteranno dall'aumento attuale del 9% di efficienza fino al 15%-15,5%», ha illustrato il relatore, l'eurodeputato verde Claude Turmes. Il restante 5% per arrivare all'obiettivo del 20% del pacchetto clima sarà colmato con le normative che la Commissione introdurrà nel 2014 su auto, caldaie ed elettrodomestici. Per l'European Environmental Bureau (Eeb), che riunisce 140 associazioni ambientaliste europee tra cui l'italiana Legambiente, si poteva fare di più e la direttiva è «un'occasione mancata». Nella normativa resta ancora «la carenza e mancanza di ambizione», ha denunciato Agathe Ernoult, responsabile energia dell'Eeb, «e non ci sono garanzie che questi impegni saranno investiti nel settore più importante: la ristrutturazione degli edifici». Gli eurodeputati infatti chiedevano la ristrutturazione obbligatoria di tutti gli edifici pubblici, ma si sono dovuti accontentare di quelli dei governi centrali. «È un primo passo: tanti altri dovranno seguire e sempre più in fretta!», ha spiegato l'eurodeputato Pd Vittorio Prodi. Secondo Mario Pirillo, l'altro eurodeputato Pd che ha seguito il dossier, l'essere riusciti a mantenere l'obiettivo del 3% di ristrutturazione degli edifici pubblici «è uno dei successi» ed è «un obiettivo ambizioso in un periodo di crisi economica, che ha una forte valenza ambientale e farà da leva per la crescita economica dell'Unione».

Foto: Un impianto fotovoltaico installato sul tetto di una abitazione

[L'INCHIESTA]

Costi energetici l'altro spread

Luca Iezzi

«Dentro Confindustria stiamo pensando a varie soluzioni per ridurre il prezzo dell'energia - spiega il presidente di Federacciai Antonio Gozzi - anche se il primo problema è il prezzo del gas: l'amministratore delegato dell'Eni Paolo Scaroni ci ha spiegato più volte perché lo stesso metano, alle stesse condizioni mi costa in Italia il 25% in più dei miei impianti in Belgio, ma non mi ha mai convinto». Segue a pagina 4 con un servizio di Luca Pagni Segue dalla prima La soluzione al caro-energia è semplice, anche se non rapida: circa metà dell'elettricità arriva bruciando gas. Più concorrenza per abbassarne il prezzo è un obiettivo alla portata, ma non basterebbe visto che i mix più economici di produzione, che utilizzano carbone e nucleare sembrano impossibili da realizzare da noi: il nucleare è stato cassato dal referendum, e i progetti di riconversione ed ampliamento di impianti a carbone rimangono bloccati per anni. Pensare di ottenere effetti immediati sul fronte del costo dell'energia sembra impossibile anche perché i produttori non sono certo ansiosi di fare nuovi investimenti con decine di turbogas che funzionano 1800 ore l'anno anziché 4000. Per le imprese rimane il problema di battere i concorrenti internazionali con un gap del 30% sul fronte della bolletta. La vicenda dell'Alcoa di Portovesme, un'azienda finita fuori mercato quasi dieci anni fa e mantenuta in vita a spese di tutti gli utenti nazionali, è il paradigma di una rimonta impossibile, decine di aziende senza lo stesso trattamento di favore hanno scelto in maniera silenziosa di chiudere. Quando si tratta di energia l'italica creatività imprenditoriale (e regolatoria), o semplicemente l'arte di arrangiarsi, tocca vette altissime: incentivi alla produzione, contratti bilaterali scontati, interrompibilità, superinterrompibilità, importazione virtuale. L'elenco degli aggiustamenti che spostano il peso di quel 30% in più da una categoria all'altra è lungo e variegato, anche se il risultato finale è solo una maggiore disuguaglianza. Gran parte di queste compensazioni si scaricano su quella voce nella bolletta elettrica chiamata "oneri di sistema", che gonfia il prezzo finale del 16% e che si aggiunge ad un peso fiscale (un altro 13% del prezzo) già tra i più alti in Europa. Il prezzo medio giornaliero alla borsa elettrica tedesca nell'ultimo mese è stato tra i 40-55 euro al Mwh, in Francia il range è stato di 50-55 euro. Il prezzo italiano nello stesso mese è stato 85 euro. In Sardegna il prezzo è stato addirittura 101. A nulla valgono né il crollo dei consumi causa recessione (-1,9% secondo i dati Terna nei primi otto mesi del 2012 sul 2011 e siamo ormai al terzo anno di trend ribassista), né l'eccesso di centrali elettriche nel nostro Paese (circa il 40% dei volumi offerti alla borsa elettrica il mese scorso sono rimasti invenduti). L'Alcoa arrivava a pagare circa 30 euro al Mwh, il contratto di fornitura pluriennale fatto dall'Enel garantiva un prezzo di circa 70 euro e gli altri 40 euro erano frutto della lunga serie d'incentivi pagati dalla collettività. Non è bastato, la multinazionale americana va in Arabia Saudita, dove l'elettricità costerà 19 euro a Mwh oltre alla disponibilità di un'altra materia prima, la bauxite, necessaria la produzione di alluminio. Fanno notare gli esperti che pensare di produrre in Sardegna proprio la lega che più di ogni altra ha bisogno di elettricità era un azzardo dall'inizio, si sono piegate le leggi economiche e quelle europee ben oltre il consentito, visto che l'Ue ha chiesto la restituzione di 300 milioni di aiuti di Stato concessi fino al 2009 all'Alcoa proprio per le "tariffe preferenziali sull'energia". Un macigno che peserà sulla già complessa trattativa di cessioni ad eventuali nuovi acquirenti. Ma in generale porre rimedi agli eccessi di Portovesme è l'occasione per riformare la giungla delle varie esenzioni. Le grandi aziende energivore (acciaierie, cartiere, ceramica, cementifici) sono moderatamente soddisfatte del regime attuale: il confronto dei costi reali con l'Europa mostra come nel 2011 per gli altissimi consumi (70 mila-150 mila Mwh l'anno) le aziende italiane hanno pagato meno delle tedesche (114 euro a Mwh contro 137 euro) addirittura tasse e oneri da noi compensano il maggior costo di produzione. Certo siamo ancora lontani dalla Francia (70 euro a Mwh al lordo delle imposte), Spagna o Belgio, tutte nazioni che possono contare su una dotazione nucleare. Comunque è un primo risultato ottenuto con meccanismi che funzionano, aiutano il sistema e non violano le regole Ue ed altri che rimandano soltanto il problema. Il meccanismo dell'interrompibilità vede in prima fila

tutta l'aristocrazia dell'industria pesante nazionale. Burgo, Riva, Ilva, Colacem, Marcegaglia, Cementir, per un totale di circa 150 aziende, ottengono 150 mila euro l'anno per ogni Mwh che mettono a disposizione del sistema elettrico. Il gestore della rete Terna può staccare la spina istantaneamente per riequilibrare la tensione in caso di eventi improvvisi (guasti, maltempo), un disagio di pochi minuti che vale milioni di euro. Ancor più ricca è la superinterrompibilità, praticamente inventata per Alcoa: limitata a Sicilia e Sardegna (dove l'unico soggetto con i requisiti è proprio l'impianto di Portovesme) concede una remunerazione doppia a chi permette in ogni momento di staccare la metà della loro potenza. Sollievo arriva anche dal meccanismo dell'importazione virtuale, grazie al quale Terna ottiene oggi dai grandi consumatori la disponibilità a finanziare nuove linee di interconnessione con l'estero, ma nell'attesa che il progetto sia realizzato pagano già ora i prezzi spuntabili oltralpe. Solo se la crescita dell'interconnessione procederà alla velocità prevista questo meccanismo non si rivelerà solo un regalo. Gli effetti positivi di una rete più fitta si sono visti anche in Sardegna, con l'entrata in funzione del cavo Sapei, tanto che il presidente dell'Autorità Guido Bortoni ha sottolineato: "L'aumento di capacità ha determinato un allineamento dei prezzi medi in Sardegna con quelli del Continente negli ultimi tre mesi del 2011", un effetto che si spera diventi stabile con il potenziamento dell'infrastruttura che collega l'isola al continente. Infine, la necessità aguzza l'ingegno, come dimostra il fatto che nelle acciaierie italiane l'efficienza nell'uso dell'energia è del 5-10% più alta che in Francia o che, grazie ad appositi accordi sindacali, negli altoforni o nei cementifici nazionali la produzione viene spostata lontano dalle ore di maggior domanda dell'intero sistema, che anche per l'effetto delle rinnovabili si sta riposizionando verso le prime ore dopo il tramonto. Anzi chi ha autoproduzione o capacità in eccesso sfrutta quel periodo per diventare a sua volta venditore e ottenere un po' di extra margine dalle differenze di prezzo. Insomma per l'elettricità si è creato un mercato da "si salvi chi può" in cui i grandi, anche per la forte vocazione all'export, si sono avvicinati ai livelli di prezzo europei, ma più si scende nei consumi e più il gap di prezzo si allarga fino ad arrivare al doppio che una media azienda italiana (20000 Mwh di consumi annui) paga rispetto al concorrente francese. Considerazioni varie, dalla minor incidenza dell'energia sul prodotto finale, alla minor esposizione alla concorrenza internazionale delle Pmi, mantengono il sistema in equilibrio, ma chi rimane fuori, fonderie, aziende meccaniche fino agli artigiani, cerca anche qualche forma di sollievo dalle superbollette. Gli incentivi alle rinnovabili, che pesano per circa 7 miliardi negli oneri di sistema, sono sul banco degli imputati, ma tantissime Pmi hanno utilizzato capannoni e spazi nei loro siti per installare campi fotovoltaici, trasformandolo in una forma di finanziamento, un po' come il Cip 6 dagli anni 90 ha salvato raffinerie e inceneritori. L'altra soluzione di mercato è quella di consorziarsi e arrivare a livelli di consumo in cui si schiudono i vantaggi per gli energivori come i contratti bilaterali e l'interrompibilità: succede nei distretti, ma anche tra le amministrazioni pubbliche come il Consorzio Energia Toscana spa, che racchiude Usl, province, comuni e università. Altre soluzioni arriveranno in Confindustria, dove le ragioni dei produttori di energia e dei consumatori si scontrano spesso. Si stanno studiando nuovi contratti, come centrali dedicate a gruppi di industrie vicine territorialmente, per garantire l'utilizzo continuativo degli impianti in cambio di prezzi più bassi di quelli di borsa. Altre astuzie, altri oneri e un nodo gordiano che s'ingarbuglia anziché essere tagliato lavorando sul mix di materie prime. **AUTORITA' PER L'ENERGIA AEEG EUROSTAT**

Foto: [I PROTAGONISTI] 1 2 3 4 Qui sopra, l'ad dell' Eni Paolo Scaroni (1), l'ad di Enel Fulvio Conti (2); il presidente dell' Autorità per l'energia Guido Bortoni (3). Antonio Gozzi (4) presidente di Federacciai . Il mercato elettrico italiano è una giungla tariffaria e di agevolazioni. In Sardegna l'energia costa 100 euro per Mwh ma l' Alcoa riusciva a pagarla 30 euro in virtù di accordi speciali con l'Enel Qui sopra, tralicci della rete di trasporto dell'energia elettrica. in questo settore, rispetto al gas, l'apertura del mercato è maggiore

"Via gli incentivi ma via anche l'Irap e lo Stato investa 3 miliardi in ricerca"

AURELIO REGINA, VICE PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA PROPONE DI RIDISEGNARE I RAPPORTI TRA SETTORE PUBBLICO E IMPRESE: "LA DESERTIFICAZIONE PRODUTTIVA NON SI RISOLVE INSEGUENDO LE CRISI DI FIAT, ALCOA E SULCIS MA CON UNA POLITICA INDUSTRIALE"

Roberto Mania

Roma «Migliora la produttività anche una legge elettorale che subito dopo la chiusura delle urne consenta di dire chi ha vinto e chi ha perso, chi governa e chi va all'opposizione. È davvero preoccupante che a pochi mesi dalle elezioni le forze politiche non abbiano ancora approvato una nuova legge elettorale». La tesi di Aurelio Regina, vicepresidente della Confindustria con delega allo Sviluppo economico è che per rilanciare la competitività del nostro sistema produttivo si debba agire su tutti i tasti e che non sia sufficiente focalizzarsi esclusivamente, per quanto sia importante, su come ridurre la dinamica del costo del lavoro. Si vince sui mercati globali solo se si ha alle spalle un sistema complessivamente competitivo. E se si scommette sulla politica industriale. Eppure il governo sembra puntare su un accordo tra le parti sociali, ritagliando per sé un ruolo di secondo piano. È realistico pensare di far accrescere la produttività senza un contributo dell'esecutivo? «Va innanzitutto detto che quello della produttività è davvero il tema centrale. Ed è positivo il fatto che il governo l'abbia messo tra le priorità. È bene non dimenticare che negli ultimi quindici anni il differenziale competitivo - se vogliamo lo spread - tra la Germania e noi si è accresciuto di circa 30 punti. Dobbiamo recuperare. E il primo mattone è stato l'accordo del 28 giugno tra Confindustria e sindacati sul sistema di contrattazione. Quel protocollo va proprio nella direzione di favorire la contrattazione di secondo livello per incrementare la produttività aziendale». Il governo ha però ridotto le risorse per gli sgravi fiscali sul salario di produttività. «Infatti ci aspettiamo che il governo non si limiti a giocare un ruolo di coordinatore del confronto bensì che metta in campo le risorse necessarie. Se il recupero del gap competitivo è una priorità servono le risorse, altrimenti è difficile che si facciamo passi avanti». Qual è lo stanziamento necessario, secondo Confindustria? «Almeno un miliardo di euro, sostanzialmente quanto era già previsto nella prima versione della norma introdotta dall'ex ministro del Lavoro Sacconi». Proprio ora sta partendo la nuova stagione dei rinnovi contrattuali nazionali. Ci sono circa 4 milioni di lavoratori coinvolti. Sarà questo il primo banco di prova dell'accordo del 28 giugno. Alcuni imprenditori lamentano la presentazione da parte dei sindacati di piattaforme old style. Condivide questa critica? «Mi pare che i sindacati comprendano la necessità a rimuovere alcuni aspetti che impediscono di incrementare la produttività. Nel settore della carta si profila una soluzione in cui gli aumenti retributivi sono collegati a una maggiore flessibilità. In generale, valutare la possibilità di scambiare in sede aziendale il livello del salario con flessibilità e quantità di lavoro, all'insegna della produttività, è l'opportunità da cogliere in una situazione di margini compressi per le imprese. Mi pare una buona impostazione». Chiedete, d'intesa con i sindacati, sgravi fiscali per incentivare la contrattazione integrativa. Vorrebbe dire più salario netto e dunque più consumi. Resta il fatto che l'incremento di produttività dipende anche dagli investimenti in innovazione e ricerca da parte delle imprese. «È vero, ma quella che stiamo attraversando è una congiuntura unica, peggiore di quella del '29. Sia per la durata della crisi e per le incertezze della ripresa successiva, sono crollati i consumi interni, sono sfumati i ricavi, c'è una drammatica carenza di liquidità legata alla stretta creditizia ma anche ai ritardi della pubblica amministrazione nel pagare i suoi debiti. In un contesto così è difficile immaginare che non si fermino anche gli investimenti. Chi investe se non sa qual è la prospettiva? Va anche aggiunto, però, che il supporto in investimenti e ricerca in Italia è il più basso del mondo». Anche questo è un classico degli imprenditori: proponete di ridimensionare l'attività statale ma poi chiedete sempre allo Stato di essere sostenuti. Non è una contraddizione? «Guardi, non c'è alcun paese al mondo nel quale la ricerca di base e il conseguente sviluppo siano generati dai capitali privati. Spetta al pubblico indicare le priorità. Questo è un asse portante della politica industriale che latita da diversi anni. Stiamo assistendo a un drammatico processo di desertificazione

industriale di alcuni territori, non si può continuare a rincorrere le crisi, l'Alcoa, il Sulcis, la Fiat. Se siamo a questo punto è perché non si sono fatte scelte lungimiranti sulla politica energetica, sulle infrastrutture, sul carico della burocrazia che costa alle imprese ben 26 miliardi l'anno». Difficile darle torto. È anche vero, però, che le imprese incassano ogni anno quasi 10 miliardi di euro sotto varie forme di incentivi. Sareste disposti ad azzerare gli incentivi in cambio di una riduzione strutturale dell'Irap? «Ammesso che siano 10 miliardi, certo che saremmo disposti. Si potrebbe ridurre l'Irap e destinare 3 miliardi di euro agli investimenti in innovazione e ricerca. Anche questa si chiama politica industriale». Se la produttività è calata è anche colpa dei contratti flessibili che tanto avete voluto. Non può essere un caso che la produttività sia cominciata a scendere con l'inizio della stagione della precarietà del lavoro. Per aumentare la produttività non sarebbe utile stabilizzare i rapporti di lavoro? «Credo che questo sarebbe auspicabile. Ma la precarietà non è un problema della imprese manifatturiere. E non ritengo sia questa la priorità di questi tempi con tantissime piccole imprese sottocapitalizzate che stentano a rimanere in vita». Ma quello delle piccole dimensioni delle aziende e della loro scadente capitalizzazione è proprio uno dei difetti del nostro capitalismo, quello che Confindustria rappresenta. «Questo è un paese che ha vissuto al di sopra delle sue possibilità e al di sotto delle sue responsabilità. Vale per tutta la classe dirigente, compreso il mondo delle imprese. Per questo è necessario che tutti alzino lo sguardo». Intanto la Fiat abbandona il piano "Fabbrica Italia" e non è ancora chiaro quale sarà il futuro degli stabilimenti del Lingotto in Italia. Cosa pensa? «È preoccupante pensare a un'Italia senza la Fiat o comunque con un suo ridimensionamento. Ma più preoccupante è che i casi Fiat e Alcoa sono il segnale di un paese che sta scomponendo il suo apparato produttivo. Questa è la crisi di un sistema. Non servono più provvedimenti tampone. Davvero è necessaria una nuova stagione di politica industriale».

Foto: Qui sopra, Aurelio Regina, vice presidente di Confindustria con delega allo sviluppo economico

L'autunno freddo dei manager assunzioni ridotte al lumicino

LE SOCIETÀ DI RECRUITING STANNO VIVENDO UN TREND MODESTO: NON C'È ALCUNA VIVACITÀ. PRIMA INVECE, DA SETTEMBRE A DICEMBRE, SI LAVORAVA MOLTISSIMO. VINCE CHI SI PRESENTA CON UN PIÙ ALTO TASSO DI SPECIALIZZAZIONE

Andrea Rustichelli

Un autunno-inverno in salita, quello del manager. Pesano le cicatrici delle stagioni passate, con migliaia di dirigenti d'impresa mandati a casa: espulsi dalla grande industria e assorbiti con difficoltà, per non dire con diffidenza, dalla piccola impresa, prevalente nel tessuto italiano. La recessione si abbatte così pure sulle competenze, abbassando l'asticella delle professioni cosiddette high-skill, come sottolinea il recente Rapporto Isfol (abbiamo una bassa quota di professioni ad elevata specializzazione: il 18% contro il 23% della media Ue). Ma come appare oggi il mercato del lavoro per i manager, categoria di ex privilegiati che in questi mesi di crisi si è scoperta fin troppo fragile? E soprattutto, quali prospettive riserverà nei delicatissimi trimestri di valico tra il 2012-2013? «Il momento è difficile, ma quello che dovevamo pagare lo abbiamo già pagato», commenta Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager. «Sarà comunque un autunno caldo, con tre grandi sfide: cambiare la governance delle aziende puntando sulle competenze interne, internazionalizzare e fare rete». Dopo gli abbondanti flussi in uscita che hanno marcato il biennio 2010-2011, nei piani alti si è avuto un certo rimpasto. «I dirigenti in età avanzata sono stati sostituiti da manager giovani, meno costosi. E complessivamente il ricambio è avvenuto passando per le linee interne», spiega Ambrogioni. «L'approccio al ruolo è cambiato: il dirigente si è fatto più vicino all'imprenditore, assumendo maggiormente i rischi d'impresa. E la parte variabile della retribuzione, quella legata ai risultati dell'azienda, è cresciuta. Siamo a un nuovo punto di partenza». Un'idea complessiva del mercato delle assunzioni la forniscono alcuni dati che fotografano la generale domanda di lavoro prevista dalle aziende nel 2012. Secondo il rapporto Unioncamere-Excelsior, la sensibile riduzione dei posti nell'industria e nei servizi (sono 407 mila contro i 595 mila del 2011) non risparmia neppure i "dottori", che potrebbero essere 15 mila in meno rispetto allo scorso anno. Saranno quasi 59 mila i laureati assunti, il 14,5% del totale. E il primato resta nelle mani dei laureati in Economia, seguiti dagli ingegneri. Quanto alla specifica domanda di managerialità, un sicuro termometro del mercato sono le società di ricerca e selezione del personale, ovvero i "cacciatori di teste" che solitamente vedono un picco massimo di attività in queste settimane di inizio stagione. «In realtà stiamo vivendo un trend moderato, diciamo pure modesto: non c'è vivacità. Prima, da settembre a dicembre, si lavorava moltissimo», afferma Maria Rita Costantino, coordinatrice del settore Risorse Umane in Assoconsult, l'associazione di Confindustria delle imprese di consulenza. Eppure sotto le ceneri della crisi è possibile individuare alcuni profili che hanno più chance. «Oggi - spiega Costantino - il tuttologo è stato spazzato via, occorre grande specializzazione. Le imprese cercano ossigeno all'estero, dunque i profili legati all'internazionalizzazione sono ben visti. Va forte, in tal senso, il settore commerciale: cioè personale esperto nel mercato globale, con una specifica competenza sui paesi emergenti. Per esempio, c'è molta attenzione per la Russia». E tornano in auge anche i laureati in giurisprudenza, un titolo un po' inflazionato che la crisi sembra rilanciare. «I giuristi d'impresa sono richiesti, specie negli aumentati casi di recupero crediti, ma anche per le delocalizzazioni». In ambito più locale, la coordinatrice R.U. di Assoconsult individua due figure in sintomatica crescita. «Notiamo richieste per esperti in sicurezza dei luoghi di lavoro. Ora più che mai le aziende devono adeguarsi alle norme in materia, specie dopo i casi Thyssen e Ilva. Altro settore permeabile è quello dell'organizzazione della produzione manifatturiera: con la crisi è necessario ottimizzare al massimo i processi produttivi». Tra le figure di top management, alcune risultano più gettonate secondo le richieste pervenute alla Michael Page Executive Search. «Sono senz'altro i direttori Risorse Umane - osserva Katuscia Cardinali, principal della società -, che devono essere in grado di portare a termine con successo processi di ristrutturazione e ottimizzazione. La crisi è un momento di cambiamento e le aziende tentano di gestirlo con una mirata politica

di assunzioni. Dinamico è quindi anche l'andamento della primissima linea del management, in grado di ridisegnare le linee strategiche: direttori generali, Ceo, Cfo». Dalla Michael Page sottolineano in ogni caso come i grandi gruppi italiani con presenza internazionale vadano a pescare in bacini prevalentemente o esclusivamente esteri, a scapito del mercato locale. Ma è proprio qui, nel mercato interno, che si combatte la battaglia più dura, come conferma Fabio Ciarapica, senior partner di Praxi. «La situazione generale è sostanzialmente stagnante, su parametri ancora significativamente inferiori al 2007-2008», nota il "cacciatore di teste". «Anche noi registriamo una netta preponderanza di ruoli commerciali con predilezione per i mercati esteri, soprattutto nella medio-grande impresa a matrice familiare, legata alle esportazioni. Nelle grandi aziende, invece, c'è forte richiesta nelle aree "sales" e "finance-controlling". E appetibili sono i superspecialisti del controllo di gestione/risk management». In questi scenari, una latitanza appare sintomatica: quella di posizioni aperte per due settori-spia come Ricerca&Sviluppo e Marketing. «Eppure mi aspetto - dice Ciarapica - che siano proprio queste due aree a ripartire prima di altre, quando inizierà un po' di ripresa».

Foto: Qui sopra, le risoluzioni del rapporto di lavoro per i manager a seconda dei settori aziendali e delle aree geografiche

Foto: Qui sopra, Giorgio Ambrogioni , presidente di Federmanager Fabio Ciarapica, senior partner di Praxi e Maria Rita Costantino di Assoconsult

[L'INTERVISTA]

"Troppe tasse e incentivi, poco mercato un sistema condannato all'inefficienza"

PARLA ALESSANDRO ORTIS, EX PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA: "PER ABBASSARE LE TARIFFE SERVONO SOPRATTUTTO PIÙ GASDOTTI E PIÙ RIGASSIFICATORI, ASSOCIATI A NUOVI IMPIANTI DI STOCCAGGIO. RIVEDERE IL CAOS DI VOCI NELLE BOLLETTE"

Luca Pagni

Milano Una Borsa del gas «soltanto ai primi passi». Le troppe «strozzature nelle reti che distribuiscono l'energia elettrica, sia lungo la penisola, sia nei collegamenti con i paesi confinanti». I ritardi nella realizzazione di rigassificatori e di nuovi gasdotti che «potrebbero differenziare i fornitori di metano e creare più concorrenza». E, per finire, «le troppe imposte che gravano sulle bollette» nonché anni di incentivi distribuiti in modo eccessivo e confuso che rendono la bolletta «un coacervo di voci che andrebbe rivisto». Le battaglie per l'apertura del mercato dell'energia hanno sicuramente visto Alessandro Ortis in prima fila negli ultimi anni. Lo ha fatto come presidente dell'Autorità per l'energia e il gas dal 2003 al 2010. E continua a occuparsene come co-presidente del panel delle assemblee parlamentari del Mediterraneo per l'energia. Presidente Ortis, in Italia il prezzo dell'energia si mantiene ancora a un livello superiore rispetto alla media europea. E questo mette in difficoltà non solo le famiglie ma incide sul livello di competitività delle aziende. Ma quali sono i motivi che determinano questa debolezza tutta italiana? «Innanzitutto, bisogna dire che il nostro mix di risorse energetiche è meno diversificato e competitivo rispetto ad altri paesi. Poi va detto che mercati all'ingrosso del gas, fonte che tanto incide anche sui costi della produzione elettrica, non hanno ancora raggiunto livelli adeguati di efficienza; scontiamo ritardi nello sviluppo delle reti, con un sistema relativo al metano di gasdotti-rigassificatori-stoccaggi che non facilita adeguatamente lo sviluppo della concorrenza e la diversificazione delle importazioni; abbiamo ancora troppe congestioni nelle infrastrutture che limitano i flussi elettrici interni e con l'estero. E c'è un ultimo punto che non va mai dimenticato: gli oneri fiscali in bolletta restano troppo pesanti». Negli ultimi anni, l'apertura alla concorrenza, l'istituzione della Borsa elettrica e poi del gas hanno sicuramente contribuito a rendere più elastico il sistema. E, soprattutto, nel settore elettrico hanno portato anche degli sconti ai consumatori. Ma non è bastato per abbassare il costo delle bollette energetica nazionale. Come mai? «Non basta disegnare una piattaforma di scambio tecnicamente funzionante: bisogna che la domanda trovi abbondanza di offerta e abbondanza di operatori che offrano prezzi competitivi, in modo trasparente e in forte concorrenza tra loro. Il mercato elettrico non è lontano da questa condizione, ma per il gas il percorso resta ancora troppo lento». La recente sentenza grazie alla quale Edison ha ottenuto di rivedere il prezzo delle forniture dal Qatar sostiene che il crollo del prezzo del gas in Italia è strutturale. Come mai allora non si è abbassato il prezzo dell'energia, nonostante in Italia l'elettricità è prodotta per lo più da centrali alimentate a metano? «Molto semplicemente perché i ritardi infrastrutturali, la ritardata separazione tra monopoli ed attività contendibili, la scarsa apertura ed efficienza del mercato nazionale, l'insufficiente apertura e integrazione di quelli europei non consentono di cogliere al meglio le opportunità che da tempo emergono sullo scacchiere internazionale. Mi permetto, a questo proposito, di rimarcare l'insistenza con cui l'Autorità per l'energia ha insistito perché le società andassero alla rinegoziazione dei contratti del gas, in modo da trasferite anche sugli utenti finali i vantaggi che via via sono emersi e stanno emergendo a livello globale». Lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli ultimi anni ha sicuramente contribuito a ridurre i consumi di idrocarburi e ha contribuito a limitare le emissioni di CO2. Ma che impatto ha avuto sulla bolletta? «Forte e crescente. Sostenere le rinnovabili e un sano sviluppo delle imprese di settore era e resta irrinunciabile. Certo, i meccanismi legislativi avrebbero dovuto essere più flessibili e più efficienti. E basati su soluzioni di mercato meritocratiche e meglio tarate sulle specificità di ciascuna fonte rinnovabile. Invece tra Cip6, certificati verdi - resi sempre meno efficienti dai meccanismi di mercato - e conti energia con basi di partenza troppo generose ci ritroviamo in bolletta un coacervo di voci

che avrebbero bisogno di un profondo riordino». Alla luce dell'attuale evoluzione del mercato del gas, avere più rigassificatori e più gasdotti - come prevedono i progetti del governo Monti - ci aiuterà ad abbassare la bolletta? «Certamente sì. Specialmente se associati alla realizzazione di nuovi impianti di stoccaggio. Sarà fondamentale avere in futuro una maggiore capacità infrastrutturale da dedicare alla diversificazione degli approvvigionamenti, ci darebbe sicuramente dei vantaggi e una maggiore sicurezza. L'Italia farebbe un grandissimo errore se non sfruttasse il suo ruolo geografico e politico al centro del Mediterraneo, come hub meridionale d'Europa». Guardando sul lungo periodo, verso quali fonti energetiche dovrebbe orientarsi il Piano energetico nazionale, quando finalmente ne avremo uno? «Premesso che spero sia data una ampia e profonda partecipazione per la consultazione del documento del ministro dello Sviluppo economico che individua una Strategia Energetica Nazionale, è indubitabile che si debba andare verso un sistema migliore dell'attuale. Famiglie e imprese stanno pagando anni di lente liberalizzazioni, di protezionismi e scarsi investimenti nello sviluppo tecnologico. Un paese che vuole superare la crisi e guadagnare in competitività non può trascurare un settore strategico come l'energia, soprattutto in una visione di sviluppo sostenibile, legata quindi anche alla tutela ambientale». EUROSTAT

Foto: Qui sopra, l'ex presidente dell'Autorità per l'energia Alessandro Ortis. Ha guidato l'Authority dal 2003 al 2010

rapporti energia

Popolari ma frenate l'incerta partita delle rinnovabili

AI CITTADINI PIACCONO. LO STATO NE HA RIDOTTO L'APPEAL TAGLIANDO DI NETTO GLI INCENTIVI E RILANCIANDO L'IMPIEGO DI COMBUSTIBILI FOSSILI INVISO AGLI AMBIENTALISTI. MA L'EUROPA HA MESSO PALETTI RIGOROSI CHE NON È FACILE AGGIRARE

Antonio Cianciullo

Roma E' una corsa contro il tempo. Da una parte il settore energetico delle rinnovabili, caratterizzato da una continua crescita della potenza installata nel mondo e da un continuo crollo dei prezzi. Dall'altra l'Italia che, dopo tre anni di formidabile rincorsa che l'hanno spinta nel gruppo di testa, ha schiacciato il freno a pochi metri dal traguardo della grid parity, della piena convenienza economica delle fonti green. La partita dell'energia pulita è tutta qui, nella cornice ristretta del nostro sistema paese e del suo futuro. A livello globale il margine d'incertezza è estremamente ristretto: in discussione è il quando non il cosa (ogni paese cerca di prevedere con la maggior precisione possibile tempi e modi di espansione delle fonti rinnovabili in modo da posizionarsi nel modo più conveniente possibile). E il verdetto degli investitori privati - che nel pieno della crisi hanno aumentato gli stanziamenti fino ad arrivare a 260 miliardi di dollari nel 2011 - e dei paesi guida - Cina, Stati Uniti, Germania - non lascia dubbi sul ruolo decisivo del green nella battaglia per mantenere il vantaggio competitivo. L'Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change) nei giorni scorsi ha poi aggiunto la sua previsione: «in presenza di politiche pubbliche corrette», le rinnovabili potrebbero garantire quasi l'80 per cento dell'approvvigionamento energetico mondiale nel 2050. In questo quadro generale il governo italiano ha delineato per sommi capi l'ossatura di un programma energetico basato su tre pilastri. Il primo è un proclama a favore delle rinnovabili di cui si auspica uno sviluppo superiore all'obiettivo europeo. Il secondo è un pacchetto di misure che riduce fortemente lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili più competitive, in particolare fotovoltaico ed eolico: gli incentivi sono stati ridotti in misura superiore a quanto richiesto dalla Conferenza Stato - Regioni; gli oneri burocratici come il registro sono stati estesi anche a piccoli impianti creando un formidabile deterrente; l'accesso al credito è stato seriamente limitato. Il terzo pilastro è la forte spinta verso i combustibili fossili che va in due direzioni: aumentare le trivelle attorno alle nostre coste anche al prezzo di ridurre le garanzie ambientali; fare dell'Italia un hub per il gas, cioè non limitarsi a creare le infrastrutture per un utilizzo nazionale ma gestire e trasportare conto terzi il metano (quindi aumentare rigassificatori e metanodotti in misura ancora non precisata). L'obiettivo dichiarato è stimolare investimenti per 180 miliardi di euro e ridurre di 15 miliardi di euro una bolletta energetica che ha già superato i 60 miliardi per colpa delle importazioni di combustibili fossili. Nei numeri forniti dal ministero dello Sviluppo economico figurano anche un 19 per cento di taglio delle emissioni serra, un 23 per cento di quota delle rinnovabili, l'estrazione aggiuntiva annua di 24 milioni di boe (barili equivalenti petrolio) di gas e di 57 milioni di boe di petrolio. Ma, come è apparso evidente per la bozza di piano energetico firmata dall'ultimo governo Berlusconi, tra i numeri dei progetti e la realtà può correre una distanza abissale, soprattutto a fronte di un forte movimento di opposizione alle trivellazioni che aumentano il rischio ambientale in zone strategiche per il turismo. Così le trivelle potrebbero venire fermate dalla mancanza di consenso, mentre gli ostacoli sulla strade delle rinnovabili rischiano di produrre l'effetto "rallentamento in un paese solo": mentre le grandi imprese multinazionali del settore accelerano, la frenata può prosciugare un settore che in Italia vale oltre 120 mila posti di lavoro e ha una prospettiva potenziale di forte crescita. Ma la partita è ancora incerta. Il livello di popolarità delle rinnovabili è infatti molto alto. Il fotovoltaico, che nei primi sei mesi del 2012 ha soddisfatto il 6,8 per cento della domanda elettrica e oltre l'8 per cento a luglio, è visto con favore da 9 italiani su 10, secondo un sondaggio di Ipr Marketing e della Fondazione Univerde (uno su due se lo metterebbe sul tetto anche senza incentivi purché con facilitazioni burocratiche e bancarie). Inoltre, assicura il Gse, nel 95 per cento dei Comuni italiani è presente almeno un impianto fotovoltaico (per un totale di oltre 400 mila impianti). La presenza delle rinnovabili continua dunque, sia pure lentamente, ad allargarsi e il ministro dell'Ambiente

Corrado Clini prevede che si possa arrivare al 30 per cento del totale dell'elettricità entro due anni (siamo già al 26 per cento). E proprio qui sta il motivo dello scontro economico in atto. Il successo delle rinnovabili, in misura superiore alle attese governative, ha coinciso con una flessione dei consumi energetici determinata dalla lunga crisi. La somma di questi due fattori ha prodotto una sovracapacità produttiva con il picco di produzione del fotovoltaico che ha fatto anche abbassare i prezzi in uno dei momenti critici della giornata. In questo contesto i margini di profitto per le centrali che usano combustibili fossili si sono ridotti imponendo una scelta. O chiudere gli impianti più vecchi e inquinanti. O rallentare la corsa delle rinnovabili rendendole più onerose e riducendo i margini per lo scambio sul posto. Per il momento nei fatti sembra prevalere la seconda opzione. Ma l'Europa ha fissato paletti rigorosi che non è facile aggirare. Tentare scorciatoie azzardate potrebbe produrre in campo energetico un effetto simile a quello che è costato molto caro alla Grecia nel campo della contabilità statale. Per l'Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change), «in presenza di politiche pubbliche corrette», le rinnovabili potrebbero garantire quasi l'80 per cento dell'approvvigionamento energetico mondiale entro il 2050

RAPPORTO ENERGIA

Allarme rifiuti per 3,5 miliardi di persone

Luca Palmieri

Milano METÀ DELLA POPOLAZIONE MONDIALE NON HA ANCORA ACCESSO AI PIÙ ELEMENTARI SERVIZI DI GESTIONE. GLI SCARTI ORGANICI SOLIDI CRESCERANNO DEL 44% IN 10 ANNI CON RICADUTE SULL'EFFETTO SERRA. E' ALLERTA GENERALE. SE NE PARLA A FIRENZE Il problema dello smaltimento dei rifiuti è ben lontano dall'essere risolto. Quella che rappresenta una delle sfide più importanti per la salvaguardia del pianeta presenta infatti ancora notevoli criticità, come confermato dallo studio "Globalizzazione e gestione dei rifiuti", promosso dall'Isww, l'International Solid Waste Association (Associazione Internazionale per i Rifiuti Solidi), che sarà ufficialmente presentato nell'evento di apertura del Congresso Mondiale Isww 2012 in programma da oggi a mercoledì a Firenze e che permetterà di riflettere sul futuro attraverso una serie di seminari, convegni e momenti di confronto tra i più importanti specialisti a livello mondiale. I dati, assolutamente preoccupanti, attestano che ben metà della popolazione mondiale non ha ancora accesso ai più elementari servizi di gestione dei rifiuti. Sono infatti 3,5 miliardi di persone sul pianeta e questo comporta che la quantità totale di rifiuti urbani, industriali e pericolosi prodotti annualmente in tutto il mondo corrisponda oggi a circa quattro miliardi di tonnellate. Numeri che oltretutto non accennano a diminuire, dal momento che la popolazione mondiale continua a crescere ed anche l'aumento costante del reddito nei paesi in via di sviluppo, non accompagnato da un miglioramento adeguato dei sistemi di raccolta, porta ad un'ulteriore crescita nella produzione di rifiuti. Alessandro Canovai, presidente di Atiww Italia, riflette così sulla situazione: «L'industria dei rifiuti vive un momento cruciale della propria crescita. La globalizzazione del commercio, la rapida e smisurata industrializzazione delle nazioni Bric (Brasile, Russia, India e Cina) e l'urbanizzazione delle popolazioni stanno causando un enorme stress ambientale. La gestione dei rifiuti, se garante di una raccolta e di un trattamento corretto degli stessi, contribuisce al mantenimento di un ambiente sano specialmente nelle zone urbane ad alta densità di popolazione e consente, attraverso pratiche corrette di recupero, di ottenere preziose risorse che rientrano nel ciclo economico». I rifiuti organici solidi sono così destinati a crescere in maniera assai preoccupante, addirittura del 44%, dal 2005 al 2025, una previsione che ha conseguenze allarmanti sull'effetto serra, dal momento che solamente i rifiuti alimentari smaltiti in discarica aumenteranno la quota delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dall'8% al 10%. Sono invece circa sette milioni di tonnellate i rifiuti plastici che ogni anno finiscono negli oceani con conseguenze devastanti a livello ambientale. «Queste cifre impressionanti - afferma David Newman, presidente di Isww - dimostrano chiaramente i gravi rischi per la salute e le ricadute ambientali connesse alla gestione dei rifiuti e la necessità di portare questo tema nella lista delle priorità globali e locali. Il nostro impegno è focalizzato su attività che aumentino la consapevolezza e la conoscenza da parte delle principali organizzazioni internazionali e dei più importanti sistemi di governo in materia di gestione dei rifiuti. Registriamo da più parti una crescente domanda di una regolamentazione globale e, in particolare, di strumenti per far rispettare gli accordi esistenti e rafforzare la loro autorità al fine di migliorare le performance ambientali». La situazione più complicata è quella relativa alle metropoli, destinate ad arrivare a trentatré nel 2015, ventisette delle quali situate nei paesi in via di sviluppo: per tentare di risolvere il problema, Isww sostiene la necessità di un approccio più sistemico alla gestione dei rifiuti nelle metropoli. Per quanto riguarda le esportazioni dei rifiuti: più del 50% della plastica, della carta e dei rottami ferrosi viene oggi esportato nel sud-est asiatico e questa tendenza non dovrebbe diminuire nei prossimi anni. Lo studio evidenzia poi come, nonostante la crescita degli aiuti internazionali alle politiche di sviluppo (+25% tra il 2006 e il 2010, per quasi 164 miliardi di dollari), i progetti di gestione dei rifiuti raggiungono ancora una percentuale troppo bassa, tra lo 0,16% e lo 0,32% del totale degli aiuti ufficiali.

Foto: Ogni cittadino americano produce in media 760 chili di rifiuti all'anno, quasi cinque volte più di un indiano che lascia sul terreno da smaltire 164 chili di rifiuti all'anno. Gli europei sono secondi agli americani

con 577 chili

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Eni, Generali, Mediobanca i pacchetti "eccellenti" in cerca di compratori

È DESTINATA A RIDURSI ANCHE LA PARTECIPAZIONE CHE LA FONDAZIONE MONTEPASCHI DETIENE IN MPS. IN ALCUNI CASI SI TRATTA DI VENDITE IMPOSTE PER QUESTIONI NORMATIVE O DISPOSIZIONI DELLE AUTHORITY; IN ALTRI DI SCELTE AZIENDALI

Luigi Dell'Olio

Milano In alcuni casi si tratta di vendite imposte per questioni normative o disposizioni delle authority; in altri di scelte aziendali dettate dalla volontà di concentrarsi sul core business o di ridurre i rischi. Sta di fatto che, dopo un'estate di avvicendamenti ai piani alti della finanza italiana, l'autunno in arrivo si preannuncia all'insegna di importanti dismissioni. A patto, comunque, di trovare compratori interessati. Tra i pacchetti in vendita, uno dei più rilevanti riguarda l'1,6% di Eni (dopo l'1,7% collocato giovedì scorso) che la Cassa Depositi e Prestiti deve dismettere all'interno del riassetto di Snam Rete Gas. Secondo indiscrezioni, nelle ultime settimane, ci sarebbero infatti state discussioni con alcune banche d'affari (si è parlato di UniCredit, JP Morgan e Mediobanca) con l'obiettivo di far partire a breve l'operazione, complice un miglioramento della situazione sui mercati. «Questa è l'operazione con minori complicazioni perché si tratta di un percorso già ben avviato», commenta Aldo Martinale, responsabile funzione Studi e Analisi di Banca Intermobiliare. «Considerando la portata e il valore strategico dell'operazione, è verosimile che il compratore sarà un investitore istituzionale». Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse marcato da parte di Qia-Qatar Investment Authority, che già nelle scorse settimane avrebbe accumulato titoli del leone a sei zampe per un valore intorno ai 600 milioni di euro. Per il Qatar non si tratterebbe di una novità assoluta: i veicoli d'investimento dell'emirato già in passato hanno acquisito piccole quote di compagnie petrolifere occidentali, a cominciare dal colosso anglo-olandese Shell, di cui controllano poco meno del 3%. Destinata a ridursi anche la partecipazione che la Fondazione Montepaschi detiene in Mps. In questa direzione spinge con decisione il presidente dell'istituto di credito Alessandro Profumo, che a più riprese nelle ultime settimane ha sottolineato come la quota (36,3% del capitale) sia più che doppia rispetto alla media del mercato. La direzione sembra segnata, anche se gli spazi di manovra non sono molto ampi: il 33,5% che fa capo alla Fondazione è in pegno ai creditori, per cui la quota vendibile ammonta al 2,8%. Al momento Siena non avrebbe raccolto manifestazioni di interesse esplicite, anche se la sensazione diffusa tra gli operatori del mercato è che il nuovo socio sarà un soggetto bancario straniero, interessato a compiere un primo passo nel mercato italiano (si è fatto il nome di Hsbc, ma poi la pista non ha avuto seguito). Pur nella consapevolezza di dover fare i conti con un socio ingombrante come la Fondazione, che comunque continuerebbe a giocare un ruolo primario. «E' probabile che questa operazione si realizzi non tramite una dismissione diretta da parte dell'ente senese, ma attraverso la sua mancata partecipazione a un eventuale futuro aumento di capitale», prevede Martinale. Ancora da definire nei dettagli è poi la partita che ruota intorno a Mediobanca. Piazzetta Cuccia appare intenzionata a ridurre le sue partecipazioni in altre società, a cominciare da Generali (di cui detiene il 13,2%), con l'intento di rientrare nei parametri di Basilea 3. Il progetto allo studio vede una discesa poco sotto il 10%, che le consentirebbe comunque di mantenere il ruolo di principale azionista. A questo pacchetto si aggiungerà anche il 4,5% in pancia a Bankitalia. In questo caso l'obiettivo è di evitare possibili conflitti di interesse, considerato che l'istituto di Via Nazionale si appresta a inglobare il regulator assicurativo (l'Isvap), nell'ambito della riforma contenuta nel decreto sulla spendig review. Vanno poi considerate le quote detenute da Unipol-Fonsai in Mediobanca (3,83%) e l'1,7% di Generali, che il nuovo gruppo deve cedere su indicazione dell'Autorità antitrust. Il gruppo assicurativo triestino, intanto, nelle ultime due settimane ha visto scendere progressivamente la partecipazione da parte del socio forte, Petr Kellner: il finanziere ceco sta infatti dirottando i suoi investimenti verso Russia e paesi limitrofi. Chi comprerà? «La situazione è in divenire», osserva un operatore di mercato, «e si procede per esclusioni. Ad esempio, non vedo possibili investitori internazionali, vuoi per il ruolo 'di sistema' che svolge Generali in Italia, vuoi perché il titolo ha

recuperato parecchio nelle ultime settimane, per cui non ci sono le condizioni per un turnaround radicale». «Al momento è difficile dirlo, considerato che i movimenti intorno al cosiddetto salotto buono della finanza italiana hanno ricadute non solo di carattere economico-finanziario, ma anche strategiche», ribatte l'esperto di Banca Intermobiliare. Dopo che la candidatura di Investindustrial è stata smentita dai diretti interessati, i due nomi in pole position sono Leonardo Del Vecchio, che ha appena incassato 480 milioni di euro dalla cessione del 3,8% di Luxottica (sul 7% che ha in programma di dismettere), e la famiglia Malacalza, alle prese con un duro braccio di ferro con Marco Tronchetti Provera su Camfin. In caso di sconfitta, gli imprenditori genovesi potrebbero ottenere una lauta buonuscita, che - sommata alla liquidità già in loro possesso, stimata in circa 1,5 miliardi - gli consentirebbe di entrare con forza in uno dei gangli del potere italiano. ENI MPS GENERALI LUXOTTICA MEDIOBANCA

Dompé: "Farmaci 'anonimi', autogol del governo"

UNA DECISIONE - SPIEGA IL NUMERO UNO DEL GRUPPO - CHE NON PORTA SOLDI NELLE CASSE PUBBLICHE MA PENALIZZA PROPRIO L'ECCELLENZA DELLE AZIENDE ITALIANE DEL SETTORE OSSIA QUELLE CHE INVESTONO DI PIÙ IN RICERCA, COLPENDOLE IN QUELLO CHE SINTETIZZA IL LORO VALORE: IL MARCHIO

Giorgio Lonardi

Milano «Lo dico con grande amarezza ma se i politici non si svegliano cambiando rotta l'Italia rischia la delocalizzazione in un settore vitale di quella 'economia della conoscenza' su cui l'Europa si sta giocando il futuro». Parola di Sergio Dompé, imprenditore, per 12 anni a capo di associazioni di settore come Assobiotec prima e Farindustria poi. La «disattenzione» da parte della politica rischia quindi di costare caro al settore farmaceutico. E a pagare il prezzo più alto potrebbe essere la parte più vitale del settore, composta da un robusto manipolo di aziende di taglia media, fortemente orientata alla ricerca e radicata nel nostro Paese con fabbriche e laboratori di avanguardia. La tesi di Dompé è semplice: «Venti anni fa le imprese farmaceutiche italiane ottenevano il 13-14% del loro fatturato grazie all'export; oggi siamo arrivati al 60%». Adesso, però, questi risultati sono messi a rischio da due provvedimenti del governo. «Già nel recente passato - racconta l'imprenditore - se un'azienda farmaceutica avesse aumentato da un anno all'altro le vendite dei suoi prodotti al sistema sanitario nazionale lo avrebbe fatto in perdita. Le faccio un esempio: se io nel 2010 grazie ad un farmaco avessi fatturato 100 euro al settore pubblico e se poi nel 2011, in ragione delle richieste di quello stesso settore, le vendite fossero passate a 105 euro avrei subito un danno perché nessuno mi avrebbe pagato quei 5 cinque euro in più, perché non in budget. Adesso dopo il danno arriva la beffa: il governo da un anno all'altro taglia del 5 per cento la spesa farmaceutica, che pure rappresenta una quota modesta della spesa sanitaria complessiva». E allora? L'imprenditore allarga le braccia: «Ovviamente si tratta di una scelta che danneggia soprattutto chi investe in ricerca e innovazione e che quindi viene a perdere una fonte importante per finanziare il futuro. Ma non è tutto. Le pare possibile che sia stato vietato ai medici di menzionare i marchi nelle loro ricette? Eppure il marchio è uno degli asset più importanti del nostro settore e non solo. Siamo arrivati all'assurdo che un medico invece di scrivere Aspirina deve scrivere acido acetilsalicico. Con tutto il rispetto per i colleghi che producono i farmaci generici io continuo a fidarmi di più di un'azienda come Bayer che produce l'Aspirina da oltre 100 anni. Ma non è questo il punto. Perché si tratta di un provvedimento che non porta un centesimo nelle casse dello Stato, che già oggi rimborsa solo il prezzo più basso. Ma che in compenso spinge le imprese ad andarsene via provocando una perdita di know-how nazionale e di posti di lavoro». In estrema sintesi il ragionamento di Dompé si basa sul fatto che spesso i medicinali di marca made in Italy si vedono messi alle corde da prodotti generici provenienti dall'Estremo Oriente dove i costi di produzione sono molto più bassi. Spiega: «Adesso capisce perché il rischio è la delocalizzazione? La politica 'scippando' alle aziende nazionali il mercato interno taglia le risorse indispensabili per finanziare la ricerca e lo sviluppo. E rende le imprese meno competitive sul piano dei costi. A questo punto la delocalizzazione degli stabilimenti all'estero rischia di diventare quasi inevitabile per competere con i cinesi e gli indiani. E il passo successivo potrebbe essere la delocalizzazione dei lavoratori della ricerca». Lui, Dompé, presidente del gruppo di famiglia, 467 milioni di fatturato nel 2011 («Ma siamo una pulce - dice - a livello internazionale») sa bene quanto costi la ricerca. «Ogni anno - racconta - investiamo circa il 10% dei nostri ricavi. Eppure faremo di tutto per rimanere in Italia, anche se oggi sta diventando sempre più difficile». Lo conferma la scelta di puntare le proprie carte sullo stabilimento de L'Aquila, un impianto costato oltre 150 milioni di euro, salvato dalla chiusura dall'impegno congiunto della Menarini e della stessa Dompé che occupano due settori diversi dello stesso impianto. E lo certifica il varo di una strategia industriale che fa perno sulla messa a punto di farmaci per le malattie orfane, quelle patologie rare che non hanno ancora una cura. In questo quadro è emblematica la scelta della Dompé di acquistare lo scorso febbraio Anabasis, azienda biofarmaceutica italiana operante nel trattamento delle patologie oculari.

Anabasis è stata fondata nel 1999 da un gruppo di ricercatori, fra i primi a condurre degli studi sull'impiego del Nerve Growth Factor (NGF) la cui scoperta è valse il premio Nobel alla professoressa Rita Levi Montalcini. Grazie a questi studi Anabasis ha sviluppato un collirio (oggi in fase di sperimentazione) per una malattia orfana come la cheratite neurotrofica che colpisce in tutto il mondo una persona ogni 10 mila. Il limite incontrato da Anabasis per lo sviluppo di un farmaco adeguato alla cura della cheratite neurotrofica era legato all'estrazione del principio attivo dai topi. Un ostacolo superato grazie alle competenze della Dompé che ha messo a punto un processo idoneo alla preparazione di NGF umano grazie alla sua tecnologia di produzione di proteine ricombinanti. Risultato: proprio in questi giorni la Dompé stessa ha iniziato in 35 centri specializzati disseminati in tutta Europa lo studio clinico di Fase 1 sull'impiego del NGF per la cura della cheratite neurotrofica. Se tutto andrà secondo il ruolino di marcia e gli studi successivi confermeranno l'efficacia terapeutica del prodotto il nuovo collirio potrebbe essere messo in vendita in Europa e negli Usa entro tre anni. Secondo gli esperti il mercato potenziale di questo prodotto è valutabile nell'ordine delle centinaia di milioni di euro. Dice Sergio Dompé: «La nostra azienda è presente anche in altri campi d'avanguardia. Si tratta di progetti importanti che faranno salire la nostra quota di export oggi ferma al 10% fino al 90% del fatturato complessivo». IL FATTURATO Nel disegno Sergio Dompé, visto da Massimo Jatosti, il fatturato della Dompé Farmaceutici è sceso dai 529 milioni del 2010 ai 467 del 2011 per la cessione alla multinazionale Biogen del 50% della joint-venture paritaria Biogen Dompé Risultato: un calo dei ricavi dell'ultimo quadrimestre per circa 60 milioni.

Primo piano La settimana calda della moneta unica Qui Francoforte Salvastati Banca centrale e Corte tedesca hanno calmato i mercati e fatto felice Merkel. Ma si aprono nuove partite e Draghi resta in prima linea

Euro La vera sfida è come usare lo scudo

La palla ora è nel campo dei governi. La Bce però deve tenere sotto controllo gli effetti del suo intervento in territori sconosciuti

DANILO TAINO

I motori degli elicotteri, dunque, sono stati accesi. A Francoforte, la Banca centrale europea di Mario Draghi è pronta a comprare titoli di Stato spagnoli, italiani e di qualsiasi Paese dell'Eurozona che ne avesse bisogno. A Washington, la Federal Reserve di Ben Bernanke ha lanciato la terza operazione di quantitative easing (QE3) dall'inizio della crisi finanziaria e comprerà bond garantiti da mutui per 40 miliardi di dollari al mese fino a quando ce ne sarà bisogno, cioè fino a che il mercato del lavoro americano non si sarà ripreso «sostanzialmente»: assieme a un'altra operazione di acquisto di titoli di Stato già in essere, Operation Twist, la Fed immetterà liquidità nel sistema per 85 miliardi al mese tra ora e fine anno.

Aggressivi

Due mosse aggressive da una parte e dall'altra dell'Atlantico che riportano in primo piano un'affermazione famosa del Premio Nobel Milton Friedman: per combattere la deflazione, si può sempre «gettare denaro giù dall'elicottero». Denaro naturalmente non preso dal bilancio dello Stato (che sarebbe ancora denaro di quegli stessi cittadini che lo raccolgono per le strade) ma stampato apposta dalla banca centrale. Nel 2002, quando non era ancora capo della Fed, Bernanke celebrò Friedman proprio ricordando la parabola dell'elicottero e per questo i cinici di Wall Street ora lo chiamano «Helicopter Ben». Ora non siamo probabilmente in un letterale «Momento Friedman»: la Fed non darà direttamente dollari ai cittadini e l'operazione europea denominata Outright Monetary Transactions (Omt) non giustificerebbe il chiamare «Helicopter Mario» il presidente della Bce.

Ciò nonostante, lo stesso Bernanke in passato ha sostenuto che le operazioni di quantitative easing sono quanto di più vicino al gettare denaro sulla testa dei cittadini, o del mettere denaro sotto terra e poi lasciare che la gente se ne appropri, come ipotizzava John Maynard Keynes. E anche l'iniziativa della Bce - che segue i prestiti triennali aggiudicati nei mesi scorsi da Francoforte alle banche per oltre mille miliardi a tassi molto bassi - rompe con l'ortodossia che ha prevalso per decenni tra le banche centrali europee, influenzate dal successo della rigida Bundesbank: non è «Helicopter Money» ma è abbastanza non convenzionale da fare dire che nel mondo delle banche centrali probabilmente l'era dell'ortodossia anti-inflazionistica si è chiusa e se ne è aperta un'altra non ancora testata, per molti versi obbligata ma anche piena di rischi. Territorio vergine.

Governi in campo

In Europa, l'iniziativa di Draghi e il via libera dato dalla Corte Costituzionale tedesca al fondo salva-Stati Esm hanno aperto un ombrello sotto il quale le economie nazionali dovranno ora aggiustare i conti pubblici e rilanciare economie e competitività. Allo stesso tempo hanno modificato parecchie prospettive politiche. Angela Merkel può ora sperare di avere di fronte un anno più tranquillo e di arrivare alle elezioni tedesche del prossimo autunno con la corona di leader dai nervi saldi che ha saputo fare le scelte giuste di fronte alla crisi. Mariano Rajoy deve invece decidere in fretta se chiedere l'aiuto del fondo salva-Stati e quindi firmare il Memorandum of Understanding con il quale la Spagna prenderebbe certi impegni di risanamento, condizione necessaria affinché la Bce inizi a comprare i suoi bond sul mercato secondario: la riduzione dei tassi sul debito spagnolo seguita agli eventi dei giorni scorsi potrebbe però tentarlo di aspettare.

E in Italia la questione di un Memorandum of Understanding vincolante che Mario Monti non ha ancora deciso se proporre si intreccia alla questione del governo che uscirà dalle elezioni di primavera, alla sua credibilità e stabilità.

Tutte questioni che tengono in prima fila, esposta, la Bce. L'opposizione netta della Bundesbank all'operazione Omt e le critiche tedesche non sono cose da poco, al punto che Draghi ha chiesto e ottenuto di spiegare il piano di acquisto dei titoli davanti al Bundestag. E le incertezze politiche a Madrid e a Roma aprono una questione almeno altrettanto seria: cosa farebbe la Bce se, una volta firmato il Memorandum, un Paese entrato nel programma di acquisto titoli della banca centrale si rimangiasse o non rispettasse gli impegni presi? Francoforte smetterebbe di aiutarlo provocando una crisi profonda? O si andrebbe avanti con balletti stucchevoli come in Grecia, con il rischio di danneggiare la reputazione della Bce? Francoforte ha aperto l'ombrello, ma ora deve stare forse più attenta a quello che avviene sotto di esso che non alla pioggia dalla quale ripara.

Lungo periodo

La vera, grande scommessa della Bce è però sul lungo periodo. Dovrà fare enorme attenzione a come i mercati reagiranno al programma di acquisto titoli. Questo ombrello, infatti, tende a riportare la situazione a quella che era prima della Grande Crisi, a quando gli spread tra i tassi d'interesse pagati dai diversi Paesi erano sottili, quando cioè tutti i gatti erano bigi e grazie al credito facile si sono create le bolle (immobiliari, del debito, dei consumi) che hanno poi portato alla crisi dei Paesi europei cosiddetti periferici. Problema non dissimile da quello che dovrà affrontare la Fed: la pioggia, o quasi, di denaro dall'elicottero un giorno deve finire. Altrimenti? «Non c'è modo più sottile e più certo di sovvertire le basi esistenti della società che il corrompere la moneta», garantiva Keynes.

@danilotaino

RIPRODUZIONE RISERVATA STRATEGAS RESEARCH PARTNERS

Le reazioni degli investitori

Foto: I protagonisti Qui a fianco Mario Draghi, alla guida della Bce, e Ben Bernanke a capo della Federal Reserve Usa. I due governatori hanno assunto un ruolo molto simile nella gestione della crisi. Il primo, per salvare l'euro, è pronto a comprare titoli di Stato spagnoli, italiani e di qualsiasi Paese dell'Eurozona che ne avesse bisogno. Il secondo continua a tenere bassi i tassi, addirittura fino al 2015, e a immettere liquidità nell'economia per spingere una ripresa che non si è mai avviata davvero. A sinistra, Angela Merkel che, dopo le decisioni della Bce e della Corte tedesca, può affrontare un anno di campagna elettorale con relativa tranquillità

Scenari I piani dei grandi emittenti riuniti nell'Acepi

Certificati Parte l'attacco ai Paperoni

Meno del 5% del patrimonio dei ricchi d'Italia è attualmente investito in questi prodotti
MARCO SABELLA

Una ripresa autunnale densa di novità si delinea nel mercato dei certificati di investimento, quegli strumenti derivati, dotati oppure privi di effetto di leva, che investono su sottostanti come azioni, indici, valute, commodities o altre grandezze finanziarie «astratte», come ad esempio la volatilità.

Dopo alcuni mesi consecutivi di calo dei volumi degli scambi sul mercato secondario, a settembre si è registrata una forte ripresa delle contrattazioni che sono ritornate grosso modo sui livelli della primavera scorsa, con una media giornaliera di circa 30-40 milioni di euro.

Il rilancio

Ma è soprattutto sul versante «istituzionale» che si preannuncia un rilancio di questo strumento finanziario derivato che ha visto la luce all'inizio del decennio scorso e che ha iniziato a decollare con tassi di crescita a doppia cifra a partire dal 2004.

A luglio sono stati infatti rinnovati i vertici di Acepi, l'associazione che raggruppa i sette principali emittenti di certificati in Italia, vale a dire Unicredit, Banca Imi, Barclays Bank, Deutsche Bank, Bnp Paribas, Société Générale e Royal Bank of Scotland.

Il nuovo presidente, Dario Savoia, responsabile dell'Ufficio legale di Bnp Paribas, e il segretario generale, Giovanna Zanotti, professore associato di mercati finanziari all'Università di Bergamo e docente di un corso di finanza dei derivati all'Università Bocconi, hanno infatti progetti di potenziamento dell'associazione e di sviluppo del mercato dei certificati nel suo complesso.

«I nostri attuali associati rappresentano in termini di emissioni circa il 90% del mercato italiano dei certificati. Tuttavia è nostro obiettivo ampliare il numero degli aderenti anche agli emittenti minori e soprattutto ai distributori, quindi alle reti di vendita, ai consulenti, ai broker», commenta Giovanna Zanotti.

Tra i canali che hanno conosciuto il maggior successo in tempi recenti vi sono le piattaforme online, mentre rimane stabile il tradizionale veicolo degli sportelli bancari.

Formazione

Vogliamo svolgere anche una azione di formazione sulle caratteristiche e le modalità di utilizzo dei certificati all'interno dei portafogli finanziari, visto che oggi questi strumenti vengono ancora percepiti come rischiosi, quando in realtà vi sono tipologie di prodotto che presentano rischi molto bassi o che addirittura possono essere utilizzati con finalità di «hedging», vale a dire di copertura del rischio di volatilità di portafoglio», aggiunge.

Secondo Zanotti i margini di crescita del mercato dei certificati sono ancora molto elevati. «Se consideriamo unicamente le gestioni di private banking osserviamo che i certificati sono presenti nei portafogli in quote mediamente inferiori al 5% del totale», aggiunge.

Un dato in palese contraddizione, secondo Acepi, con la vasta gamma di alternative di diversificazione dei sottostanti offerta da questo strumento. «Diversificare non significa avere in portafoglio cento titoli azionari diversi, ma asset class decorrelate o addirittura sintetiche, come potrebbe essere la «volatilità» dei mercati, che se opportunamente sfruttata può offrire buone possibilità di performance in periodi di mercati turbolenti», conclude Zanotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA L'hit parade degli scambi... INVESTMENT CERTIFICATES Codice Isin Emittente Sottostante Scadenza Tipo Controvalore medio* DE000DE3EDD4 Deutsche Bank EUS50 13.10.2014 Bonus 356 NL0009526235 BNP UNICREDITO 21.12.2012 Bonus 246 IT0004638240 Banca Imi S&P Gsci Agriculture Excess Return Index 30.09.2015 Equity Protection 213 IT0004531478 Aletti EUS50 28.09.2012 Bonus 125 DE000HV7LK02 UniCredit EUROS TOXX50 11.03.2013 Bonus 123 Fonte : Elaborazioni UniCredit, Dati dal 10/08/12 al 10/09/12. *Media scambi giornalieri in migliaia di euro

BENCHMARK - MERCATO SEDEX Codice Isin Emittente Sottostante Scadenza Controvalore Medio*
 DE000BC2KZY6 Barclays EU5VST 27.04.2020 43 NL0009478742 Rbs FTMIB 08.06.2013 6 NL0009481811
 Rbs ORANGE JUICE FUT. 10.06.2020 4 NL0009790591 Rbs RBSRMM 17.05.2016 4 NL0009481878 Rbs
 OIL FUTURE 10.06.2020 3 Fonte : Elaborazioni UniCredit, Dati dal 10/08/12 al 10/09/12. *Media scambi
 giornalieri in migliaia di euro...e quella dei rendimenti ...e quella dei rendimenti INVESTMENT
 CERTIFICATES Codice Isin Emittente Sottostante Scadenza Tipo Rendimento NL0009526557 BNP
 MEDIOBANCA 21.09.2012 Express 61,53% NL0009526565 BNP MONTEPASCHI 21.12.2012 Express
 55,00% IT0006718511 Société Générale ACAISP 02.03.2015 Express 54,85% DE000MQ1NWP8
 MACQUARIE MEDIOBANCA 01.07.2013 Bonus 51,85% NL0009525427 BNP DEUTSCHE BANK
 12.10.2012 Bonus 48,71% Fonte : Elaborazioni UniCredit, Dati dal 10/08/12 al 10/09/12 BENCHMARK -
 MERCATO SEDEX Codice Isin Emittente Sottostante Scadenza Rendimento NL0009481811 Rbs ORANGE
 JUICE FUT. 10.06.2020 50,00% CH0184176383 UBS UBSILV 16.04.2042 28,00% NL0009478767 Rbs
 FTAS20 08.06.2015 25,00% NL0009480672 Rbs ARGENTO 09.06.2020 24,00% IT0004652845 Banca Imi
 IBEX35 18.12.2015 17,89% Fonte : Elaborazioni UniCredit, Dati dal 10/08/12 al 10/09/12 BENCHMARK -
 MERCATO CERT-X Codice Isin Descrizione Scadenza Prezzo fine periodo Performance mensile
 DE000HV776T2 UniCredit Benchmark Eurostoxx Banks Aperta 10,77 18,22% DE000HV777P8 UniCredit
 Benchmark FTSE/MIB Aperta 16,3 11,26% DE000HV8FZM9 UniCredit Benchmark NYSE ARCA - Gold
 Buggs Aperta 37,77 8,57% DE000HV77709 UniCredit Benchmark ROMANIA Aperta 59,69 8,47%
 DE000HV8FZN7 UniCredit Benchmark NYSE ARCA - Miniere d'Oro Aperta 10,88 8,15% Fonte : Elaborazioni
 EuroTLX. Dati dal 10/08/12 al 10/09/2012. BENCHMARK LEVERAGE CERTIFICATES COVERED
 WARRANTS INVESTMENT CERTIFICATES TWIN WIN EQUITY PROTECTION FONTE UNOCREDIT
 GROUP DATI SEDEX E CERT-X

L'hit parade degli scambi...

...e quella dei rendimenti

I prodotti preferiti...

Italia superstar

Osservatorio Energia Strategie/2 Dopo cinque anni non siamo più tra i primi tre mercati mondiali

Fotovoltaico Frenata italiana «Ma il settore è ancora sano»

Effetto bonus: nuovi impianti dimezzati rispetto allo scorso anno Il calo dei costi di installazione continua però a sostenere il business

ELENA COMELLI

L'Italia ha superato i 15 gigawatt fotovoltaici all'inizio di settembre. Ma continua a correre, tanto che il Quinto Conto Energia, entrato in vigore il 27 agosto, rischia di avere vita brevissima. Il costo annuo degli incentivi, dai dati ufficiali del Gse, risulta infatti di 6,2 miliardi, ad oggi. Quindi ci avviciniamo a grandi passi a sfiorare il budget di 6,7 miliardi assegnato al Quinto Conto. Da lì in poi, si entra in un territorio sconosciuto: il fotovoltaico italiano dovrà camminare sulle proprie gambe.

Gli effetti della corsa

I tempi, secondo Ims Research, potrebbero essere molto stretti. Per l'autorevole centro studi inglese, i conteggi ufficiali non riescono a star dietro alla realtà e numerosi impianti avviati in fretta e furia nella prima metà del 2012 per beneficiare degli incentivi non figurano ancora nelle statistiche. «Quando i dati del Gse rifletteranno la potenza installata reale, il budget disponibile per il Quinto Conto Energia non supererà i 300 milioni di euro», commenta l'analista di Ims Sam Wilkinson, che prevede la fine degli incentivi italiani già per l'inizio del 2013. Di conseguenza, Ims ha ridotto drasticamente le stime: per l'anno in corso, prevede un installato complessivo di 3,4 gigawatt, che scenderà a meno di 3 gigawatt nel 2013: «Per la prima volta in 5 anni, l'Italia non sarà più fra i primi tre mercati fotovoltaici del mondo», sostiene Wilkinson.

Tagli previsti

Stime analoghe erano già state fatte dal Solar Energy Report di Vittorio Chiesa, del Politecnico di Milano, che prevede un drastico calo delle installazioni, dai 6 gigawatt di potenza dell'anno scorso a 2,8 quest'anno. Un taglio secco della metà per il mercato italiano, che nel 2011 era arrivato a un giro d'affari di 15 miliardi di euro.

D'altra parte, la girandola dei soldi di Stato stava cominciando a diventare un po' troppo colorata. La truffa a Suntech - primo produttore di pannelli solari al mondo e una delle più promettenti società cinesi quotate a Wall Street - che in una settimana ha perso il 40 per cento del proprio valore in Borsa per colpa di un imbroglio da oltre mezzo miliardo di euro su un maxi investimento nel Sud Italia, è tipica dei mercati in preda a una bolla.

Fare luce

Suntech è finita adesso anche nel mirino della Procura di Brindisi per un frazionamento illecito di una serie di impianti fotovoltaici da 1 megawatt in Puglia, che secondo l'accusa avrebbero invece costituito un unico maxi-parco da 20 megawatt. Il frazionamento serviva a ricevere più incentivi dallo Stato, che remunera di più gli impianti piccoli rispetto ai mega-parchi. Casi di questo tipo, nati dalla crescita disordinata di un mercato sussidiato, sono innumerevoli in Italia e nel corso dei prossimi mesi è prevedibile che ne vedremo delle belle. Basta mettere il naso nei tanti impianti spacciati per «serre fotovoltaiche», dove crescono solo erbacce, per farsi un'idea dei danni che può causare la generosità eccessiva del legislatore. L'occhio di riguardo riservato alle serre fotovoltaiche, che sposano l'agricoltura all'energia, ha provocato un grande entusiasmo fra gli agricoltori, ma anche fra gli speculatori senza scrupoli, che nelle loro «serre» non hanno mai coltivato nemmeno un pomodoro. La fine degli incentivi tirerà una riga anche su queste distorsioni, comprimendo drasticamente i margini degli investitori.

La prova

Ma cosa resterà del mercato italiano, tolta la speculazione? Valerio Natalizia, presidente del Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane, è tranquillo: «Il fotovoltaico ha tutti i numeri per continuare a generare benefici per l'economia nazionale». Gli fa eco Giovanni Simoni, presidente di Assosolare: «Questa tecnologia, con i costi d'investimento raggiunti, calati del 500% nei passati 4 anni, dev'essere considerata una tecnologia matura».

Basta guardare com'è andata in Spagna, dove ormai sorgono regolarmente parchi solari anche senza incentivi. Negli ultimi mesi ne sono stati avviati tre e i mercati hanno apprezzato. Solaria Energía, unica azienda solare iberica quotata in Borsa, ha triplicato in pochi giorni il suo valore dopo aver annunciato l'avvio dei lavori per il terzo impianto da 60 megawatt, nei pressi di Toledo, che comporta un investimento da 60 milioni di euro, ripagato vendendo l'elettricità al prezzo di mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA FONTE SOLAR ENERGY REPORT POLITECNICO DI MILANO

Quanto valgono i pannelli

Osservatorio Indagini Lo studio trimestrale del gruppo Ing rileva un tasso di preoccupazione in crescita per tutta l'Europa. Ma il nostro Paese...

Previdenza Solo un terzo ha la ruota di scorta

In Italia il 29% ha un fondo pensione e il 65% teme di arrivare a fine carriera con un reddito inadeguato
ROBERTO E. BAGNOLI

Un europeo su due è preoccupato per il proprio futuro previdenziale. E in alcuni paesi, a cominciare dall'Italia, il secondo pilastro, quello della previdenza complementare, è troppo poco sviluppato.

È lo scenario che emerge dall'ultima rilevazione della ricerca su pensioni e risparmio a lungo termine realizzata dal gruppo olandese Ing, che opera nel risparmio gestito e nelle assicurazioni. La ricerca viene aggiornata ogni tre mesi e analizza le abitudini e la percezione dei risparmiatori nei confronti delle risorse finanziarie. È stata condotta dall'istituto di ricerca Tns Nipo su oltre 12mila intervistati in dodici paesi europei.

Idee

Il 52% dei lavoratori del Vecchio Continente teme di non avere un reddito adeguato al momento in cui smetterà di lavorare. La percentuale di quelli preoccupati sale in Spagna, Italia e Francia, rispettivamente al 73%, al 65% e al 64%. Nel nostro paese il sistema previdenziale obbligatorio è stato al centro negli ultimi anni di numerose riforme. L'ultima, la Monti-Fornero, ha spinto decisamente più in là l'asticella del pensionamento, e per il calcolo del vitalizio ha generalizzato l'utilizzo del metodo contributivo. Questo sistema, che si basa sui contributi versati durante l'intera vita lavorativa, comporta un calo nel tasso di sostituzione, cioè nel rapporto fra pensione e ultima retribuzione.

Perplessità

Secondo gli economisti di Ing, le ultime leggi in materia hanno accresciuto le perplessità degli italiani, soprattutto i più giovani, sulle proprie prospettive di vita dopo il pensionamento.

Nel nostro paese il 71% dei lavoratori si aspetta di staccare più tardi (in media a sessantacinque anni, contro i sessanta di chi si è già ritirato), e con un tenore di vita inferiore a quello degli attuali pensionati. Le apprensioni dei francesi sembrano invece più legate agli accesi dibattiti che intorno al sistema previdenziale si sono scatenati durante le ultime elezioni.

I timori sul futuro si riducono sensibilmente in alcuni paesi in via di sviluppo, come Romania, Turchia e Polonia, e in quelli più solidi, come Germania, Austria e Olanda. Quest'ultimo è anche quello dove è più sviluppata la previdenza integrativa: vi aderisce al sistema il 67% dei lavoratori, rispetto a una media continentale del 42%. In Italia, invece, la percentuale è decisamente più bassa, con il 29% d'iscritti, una quota in linea con quella della Spagna. Il nostro paese, inoltre, è quello caratterizzato dalla più bassa diffusione presso le donne, con solo il 24% di aderenti contro una media europea del 37%. E, in parallelo, fra le lavoratrici del nostro paese sale al 72% la percentuale di quante pensano che, al momento del pensionamento, non disporranno di entrate adeguate. La diffusione della previdenza integrativa si riduce drammaticamente fra i giovani, che saranno i più colpiti dal taglio delle prestazioni offerte dal sistema pubblico. Alla previdenza complementare, infatti, è iscritto solo il 16% dei lavoratori con meno di ventiquattro anni.

Futuro

Fra gli italiani, in compenso, continua a essere piuttosto diffuso il risparmio a lungo termine: il 60% dei cittadini (una percentuale leggermente superiore rispetto alla media europea), detiene strumenti di questo tipo. S'iscrivono poco ai fondi pensione, insomma, ma, in quattro casi su dieci, risparmiano in vista del momento in cui smetteranno di lavorare.

Anche su questo fronte, del resto, vi è una diffusa preoccupazione. In base alla ricerca Ing, infatti, l'Italia è il paese europeo in cui è più elevata la percentuale di quanti pensano che la propria situazione economica si è deteriorata negli ultimi tempi (il sondaggio è stato realizzato alla fine di giugno); e, sull'altro fronte, che peggiorerà ulteriormente nei prossimi mesi. È diffuso a livello europeo, inoltre, un approccio di cautela: i

cittadini di tutti i paesi (con l'eccezione di polacchi e turchi) ritengono, infatti, che quello attuale non sia un periodo favorevole agli investimenti.

www.iomiassicuro.it

RIPRODUZIONE RISERVATA FONTE ING INTERNATIONAL SURVEY

52% La metà dei lavoratori europei non si sente sicura delle risorse previdenziali

Le presunzioni, la prova contraria e la confisca /1

GIUSEPPE RIPA, SIMONA CANZONETTA, PAMELA PENNESI

Premessa Contribuenti alla ricerca affannosa, a volte impossibile, a volte inefficace, a volte diabolica, della prova contraria che li metta a riparo dall'arma presuntiva in mano all'amministrazione finanziaria siccome normativamente prevista o giurisprudenzialmente avallata. Presunzioni legali e prove contrarie. Sta tutto qui il terreno di scontro dialettico prima, ma formale dopo. Ci si occupa troppo spesso delle prime e si trascurano le altre. Bene, è appunto in questo contesto che occorre muoversi giacché spingere sul concetto presuntivo significa tradurlo poi negli avvisi di accertamento i quali diventano esecutivi con iscrizioni provvisorie a ruolo che poi si accampano sotto casa del contribuente con il rischio oramai quasi sicuro di essere chiamati dalle procure della repubblica, e ciò specialmente dal mese di settembre 2011 stante gli introdotti ritocchi al ribasso delle soglie di punibilità che a sua volta sfocia sempre più spesso nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Con il rischio che in questo ambito le presunzioni tributarie si trasformino in indizi penali. Il terreno di gioco è dunque questo ed è necessario capire: la prova contraria è veramente libera ed illimitata o è ingabbiata? È possibile nel processo tributario cercare uno spiraglio per fare in modo che il giudice fondi il proprio convincimento su fatti opposti dal contribuente laddove questi non vengano specificamente contestati dal resistente ufficioso? E la prova testimoniale? Che dire di questa preclusione assoluta? Può chiamarsi Tizio a dire la sua a conforto di quanto opposto dal contribuente in ipotesi particolari? E infine, prima ancora che tutto inizi: il domicilio informatico è equiparabile a quello umano? E il ruolo della giurisprudenza comunitaria e della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo che ruolo potrebbero avere con effetto lenitivo dei paletti nostrani? Le presunzioni si collocano in un meccanismo accertativo dirompente in materia tributaria; e ciò dal momento in cui nel nostro attuale sistema si assiste in modo quasi patologico a un continuo, graduale ma costante spostamento dalla prova cosiddetta analitica a quella nota come presuntiva. A oggi l'amministrazione finanziaria si avvale in modo massiccio in sede di verifica di tale spostamento; ciò in prima battuta grava indubbiamente sul contribuente che pertanto deve districarsi, come si dirà, a difendersi e, in seconda battuta, impegna i giudici nell'opera interpretativa. Nel frattempo però, nonostante tutto, la riscossione procede; anche in via provvisoria, si dice con termine plastico, e con mezzi cautelari dei quali, come si dirà, occorre tener conto al fine di valutare il grado di «democrazia» tributaria esistente o il peso del contribuente rispetto a quello dell'amministrazione finanziaria. Il nodo gordiano è infatti tutto qui: c'è parità procedimentale e processuale effettiva o è solo una finzione giuridica? Si scrive, si parla, si ciancia spesso sulla questione. Si condividono pure i pensieri. Ma poi le cose vanno diversamente. Presunzioni da una parte. Prova contraria dall'altra. Tutto qui. È intuitivo che nella fase istruttoria l'assunzione delle prove riveste una particolare importanza soprattutto se, come accade, l'ufficio basa la sua verifica sulla prova per presunzioni. Siccome la prova, in diritto, non è data dall'esperimento e dall'analisi dei suoi risultati, la questione riguarda, invece, l'attendibilità della stessa. In altre parole la determinazione del grado di affidabilità che è richiesto affinché un determinato atto, fatto, o argomento possa assumere efficacia probatoria ai fini procedurali e processuali. In poche parole, la prova per presunzioni da o dovrebbe dare la dimostrazione di ciò che si afferma. E dunque le presunzioni la fanno da padrone; ciò in quanto senza nulla togliere ad altri aspetti procedurali e processuali, non vi è dubbio che l'accertamento si pone quale chiave di volta del rapporto tributario tra Amministrazione finanziaria e contribuente, pur nella regolamentazione fattane dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) in quanto attuativa tra l'altro dell'art. 97 della Costituzione. Non vi è dubbio, infatti, che la procedura accertativa culminante con la predisposizione dell'avviso di accertamento e viepiù con la notifica dello stesso al destinatario, è una fase alla quale deve essere posta particolare attenzione riguardo sia alle modalità di attivazione della stessa, accessi, ispezioni e verifiche, sia ai presupposti sulla quale essa si basa. Ci riferiamo in particolare alla presunzione, di cui all'art. 2727 del c.c., concetto che riveste indubbiamente una sua funzione liberatoria per

verifi care se la procedura di accertamento sia o meno lecita. Questo è un concetto trito e ritrito, canonico e, di fatto, un problema dell'uffi cio. Ma il contribuente come si difende? L'equivoco sta nell'assunto che la presunzione presuppone una libertà di difesa illimitata basata sulla prova contraria a carico del contribuente. Fermiamoci, dunque, a declinare questo concetto. Innanzitutto che cosa è la prova contraria? Il diritto tributario non parla mai di prova ma di presunzioni; e dunque la definizione di prova si deve cercare in altri ordinamenti. In ambito processuale, le prove giuridiche possono definirsi come validi e adeguati elementi di conoscenza utilizzati dal giudice per stabilire se e come determinati fatti si sono verificati, al fine di applicare a essi una norma o regola giuridica che consenta di giungere alla decisione finale. In altre parole si può dire che la prova, in generale, è un atto o un documento idoneo a dare certezza circa un fatto relativo al merito del processo, ovvero agli aspetti processuali. In particolare, si parla di prova agli artt. 115 e 116 del c.p.c. in merito rispettivamente alla disponibilità e alla valutazione di queste. Proprio sulla disponibilità occorre far menzione al principio (subdolo) di non contestazione che è annidato dal 4 luglio 2009 nell'art. 115, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge n. 69/2009 quando prevede che «i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita» devono essere posti dal giudice «a fondamento della decisione»; ciò vale, si sottolinea, anche per il processo tributario in forza dell'art. 2 del dlgs n. 546 del 1992 che al codice di rito ordinario rimanda laddove non diversamente disposto. Certo, sempre al fine di cercare di trovare sollievo in esito alla contrapposizione delle ragioni del contribuente contro le presunzioni fiscali, si potrebbe pure pensare alla prova testimoniale che il processo tributario non ammette ma che nella procedura accertativa si cerca di aggirare avvalendosi di altri mezzi dichiarativi (alle domande dei verificatori si affiancano risposte del contribuente che i primi sollecitano) o documentali (le dichiarazioni di terzi). Eppure, sempre al fine di ricercare sollievo al proprio malessere difensivo qualche discorso lo si potrebbe fare anche sulla ammissibilità della prova testimoniale come viatico confutativo in particolari ipotesi laddove ogni strada pare essere preclusa. E dunque, come già detto, la prova contraria è libera, e questo è vero; ma a livello tributario la rigidità della stessa non attiene tanto a fatti ma alla prova su presunzioni: è questo che complica le cose per il contribuente, oltre che il vuoto normativo nel disciplinare «come» dimostrare le tanto famigerate ampie prove contrarie che sempre più spesso rischiano di essere appellate come diaboliche. Pertanto, se le presunzioni sono punti fermi, meno lo sono le prove atte a confutarle. Si guardi, per esempio, alla norma antielusiva espressa per eccellenza dall'art. 37-bis del dpr n. 600 del 1973 che rende «inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti». In pratica, l'unica mossa in mano al contribuente per non vedersi applicare la norma è quella di dimostrare le «valide ragioni economiche» dell'operazione posta in essere. Facile a dirsi, ma quali sono le armi a disposizione del contribuente per dimostrare la sua buona fede? Sul punto la legge tace. La formula «valide ragioni economiche» ha destato nel merito incertezze interpretative in relazione ai criteri definitivi della validità. Si può seguire l'approccio oggettivo, che definisce un'operazione economicamente valida quando il soggetto l'avrebbe comunque realizzata anche senza l'ottenimento di benefici fiscali; oppure l'approccio soggettivo con il quale si ritiene assolutamente necessario indagare sulle motivazioni che hanno spinto l'operatore economico a porre in atto un certo comportamento indipendentemente dallo scopo perseguito. L'amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 25/E del 26 febbraio 2001 sembra privilegiare la tesi soggettiva, ricomprendendo tra le valide ragioni economiche non solo quelle riguardanti i soggetti direttamente coinvolti, ma anche soggetti terzi comunque interessati all'operazione posta in essere. Pertanto, la discrezionalità intrinseca nella valutazione delle ragioni economiche comporta necessariamente un maggior ricorso al contenzioso tributario in cui, sarà il giudice a dare il suo giudizio caso per caso. Stesso discorso lo si può fare in esito all'assorbente concetto di abuso di diritto che tutto travolge e che nemmeno la delega fiscale riesce ad ingabbiare. O, ancora, alle indagini finanziarie disciplinate dall'art. 32 del dpr n. 600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e dal corrispondente art. 51 del dpr n. 633 del 1972 (per l'Iva) dove si istituisce una presunzione legale relativa, ovvero che ammette la

prova contraria. Ovvero se il contribuente non è in grado di indicare il soggetto beneficiario degli importi prelevati in conto o attinenti a una operazione extra conto a debito, trova applicazione la presunzione; viceversa, se il contribuente è in grado di indicare il beneficiario essa non trova applicazione. Si tratta, tuttavia, di una difesa solo apparentemente facile ma nella realtà dei fatti, sostanzialmente fragile, giacché, specialmente con riferimento ai periodi d'imposta trascorsi, è pressoché impossibile ricordarsi, non solo dell'origine di ogni versamento, ma ancor più della fine di ogni prelevamento. Inoltre, a gonfiare i compensi o i ricavi dichiarati andranno a sommarsi tutte le movimentazioni in uscita. O anche al transfer pricing, regolato dal comma 7 dell'art. 110 del Testo unico delle imposte sui redditi che interessa le imprese italiane che intrattengono scambi con società non residenti in Italia, laddove sussista tra esse un rapporto partecipativo, diretto o indiretto, a prescindere se la società estera risieda in un paese a fiscalità privilegiata o meno. L'articolo in parola considera, ai fini fiscali, il valore normale, di cui all'art. 9 del Tuir, e non i prezzi pattuiti della transazione commerciale se ne deriva un aumento dell'imponibile. Il contribuente, da parte sua, ha l'onere di dimostrare in caso di verifica che il prezzo della transazione contestata è giusto sulla base del valore normale; nel silenzio della normativa italiana, il contribuente trova aiuto nelle disposizioni dell'Ocse e nella prassi. Tutto ciò non è semplice. O, peggio, quando il presupposto dell'accertamento è l'attualissimo e gettonatissimo concetto di antieconomicità, espressione esclusivamente di natura giurisprudenziale priva di fonte normativa. Per sfuggire alla presunzione sull'antieconomicità di un fatto, tocca al contribuente dare giustificazione delle sue scelte economico-aziendali sottese all'operazione di gestione contestata; questo rischia di diventare una probatio diabolica nel momento in cui si chiede al soggetto economico, per esempio, di provare che qualsivoglia effetto del costo contestato si riversi esclusivamente sul reddito di impresa ma anche che non vi sono effetti del costo al di fuori dello stesso reddito. Nella realtà dei fatti si stanno perdendo i tanto acclamati principi di compliance, collaborazione e affidabilità che dovrebbero distinguere il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. È vero che la prova contraria è libera; ma è talmente libera che non può essere mai impossibile finché non si parla di prova diabolica, altrimenti non si parla più di prova. Tanto è vero che in ambito comunitario il sistema è stato stigmatizzato nella sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza Cgce 24 marzo 1988 causa 104/86 e sentenza 9 novembre 1983 causa 199/82, San Giorgio) con la quale, in materia di rimborso di tributi riscossi in contrasto con il diritto comunitario, ha puntualizzato che «sono incompatibili con il diritto comunitario tutte le modalità di prova che abbiano l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso. Ciò vale in particolare per le presunzioni o i criteri di prova che tendono a far gravare sul contribuente l'onere di provare che i tributi indirettamente versati (rectius: i versamenti e i prelevamenti di difficile confutazione in quanto lontani nel tempo e con documentazione di scarso reperimento) non sono stati trasferiti su altri soggetti per particolari limitazioni in merito alla forma della prova da fornire, con la esclusione di qualsiasi prova non documentale o riferita ad atti non accettabili a priori». Come si vede da questo discorso introduttivo, non pare che le cose vadano per il meglio. Si fa presto a parlare di compliance. Si fa presto a parlare di collaborazione, di buona fede, di correttezza e di affidamento. Si fa presto a dire che occorre trattare nei rapporti tra amministrazione finanziaria, agenti della riscossione e contribuenti con un atteggiamento non conittuale, armonico; in una battuta, come se ci si scambiasse gli auguri di fine anno. Poi però è il singolo contribuente aiutato dal proprio professionista che si deve difendere, che deve andare a procurarsi le prove contrarie, che deve fare pellegrinaggi catartici onde evitare che il semplice sospetto, presunzione o indizio non lo segni per sempre e non gli graffi l'anima. Va da sé che non ci si riferisce all'evasore puro agente delinquenziale. No, lo sguardo va verso l'imprenditore ritenuto antieconomico, elusore, abusante di situazioni particolari, a quello sottoposto ad indagini finanziarie, a quello che intrattiene rapporti internazionali, ecc. Ovvero a quel contribuente che viene accertato su basi presuntive; siano esse gravi, precise e concordanti, semplicissime ecc. 1 PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE Disquisendo delle presunzioni e prova in ambito tributario, è necessario accennare al principio di non contestazione affermato espressamente dal codice di procedura civile all'art. 115, siccome modificato dal comma 14, art. 45 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Il riformulato art. 115 al

comma 1, in particolare consente al giudice, fatti salvi i casi previsti dalla legge, di porre a fondamento della propria decisione oltre alle «prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero», anche «i fatti non specifici catamente contestati dalla parte costituita». Si può ben dire che gli artt. 115 e 116 del c.p.c., o meglio il principio di non contestazione, creano a tutti gli effetti una prova a livello processuale data da quei fatti che non vengono contestati dalla parte costituita in giudizio. È quindi onere delle parti circoscrivere tempestivamente i fatti effettivamente controversi sulla base del principio costituzionalmente garantito di ragionevole durata del processo che incide anche sul legislatore ordinario e sul giudice quale interprete della norma processuale. In ogni caso, come sostiene la giurisprudenza, «non può non ritenersi che il principio in esame sia rivolto a tutti i protagonisti del processo, ivi comprese le parti, che, specie nei processi dispositivi prevedenti una difesa tecnica, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa». Ciò detto, è proprio attorno all'espressione «fatti non specifici catamente contestati dalla parte costituita» che occorre soffermarsi e ragionare per avere contezza della portata che la stessa può avere in relazione ai giudizi di impugnazione di atti impositivi in ambito tributario, data l'applicabilità al sistema processuale tributario di tale disposizione. Il principio in commento ruota attorno al concetto di disponibilità della prova; sul punto l'amministrazione finanziaria, che ha sostenuto chiaramente l'applicabilità dell'art. 115 sopra richiamato anche al processo tributario, si è espressa con la circolare n. 17/E del 31 marzo 2010 al punto 2.11 sostenendo che «la novella dell'articolo 115 c.p.c. recepisce l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici se la controparte li abbia esplicitamente ammessi ovvero abbia assunto una posizione difensiva incompatibile con la loro negazione, ammettendone così implicitamente l'esistenza». Pertanto l'Agenzia specifica, come aveva già fatto con la circolare n. 98/E del 1996 sulla costituzione in giudizio, che la norma impone agli uffici di onere «di contestare punto per punto, nei propri atti difensivi, i fatti enunciati nel ricorso del contribuente, evitando formule generiche». E dunque la disponibilità della prova comporta che ogni fatto debba essere oggetto di contestazione. Nella circolare suddetta, l'Agenzia fa riferimento alla nota sentenza della Corte di cassazione, sez. III civile del 14 marzo 2006, n. 5488 che sul punto, seguendo l'orientamento giurisprudenziale tenuto, afferma come «Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici, e quindi possono essere posti a fondamento della decisione, quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (...)». In altre parole, spiega la stessa Cassazione, «i fatti allegati (...) possono essere considerati pacifici, esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specifici taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse a un accertamento degli altri (...)». La giurisprudenza è poi tornata sul concetto in parola con la sentenza della Cassazione del 24 gennaio 2007, n. 1540, prima della legge n. 69/2009, ad affermare l'applicabilità del principio di non contestazione anche in ambito fiscale quando attribuisce carattere generale al principio di non contestazione che informa il sistema processuale e perciò anche il processo tributario. Per quanto esposto, senza presunzione di esaustività, appare fondamentale e imprescindibile per una propria difesa, che il contribuente alle prese con gli uffici, si attrezzi per censire a una a una ciascuna delle eccezioni presentate dall'ufficio onde evitare che i fatti non contestati siano presi per buoni dai giudici in sede processuale, senza bisogno di prove. Tuttavia, come noto, il contribuente, notificato di un avviso di accertamento motivato, deve difendersi contro lo stesso eccependo, con tutta la forza probatoria possibile e concessagli dalla situazione normativa in essere, tutte le circostanze fattuali e documentali possibili. Meglio lo farà in modo compiuto ed esaustivo più potrà nelle condizioni la parte resistente, Agenzia delle entrate, a parimenti difendersi punto per punto sulle doglianze sollevate in sede di ricorso principale. Laddove l'ufficio di

non provvederà potrà ritenersi interamente operante, da parte del giudice, il concetto di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c. laddove egli dovrà tener conto nella decisione adottata delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, «nonché dei fatti non specificamente contestati dalla parte costituita». Ecco allora come, in estrema sintesi, i fatti provati da una parte (contribuente-ricorrente) non hanno più necessità di prova dovendo il giudice ritenerli veri allorché la parte resistente non se ne interessi. D'altronde il comma 3 dell'art. 23 del dlgs n. 546 del 1992 già indicava all'uffi cio la strada da percorrere. Si dice, infatti, come nelle contro deduzioni la parte resistente debba esporre le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indicare le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'uffi cio. Combinando tale indicazione con la formazione della prova induttiva del processo civile applicabile anche a quello tributario, viene da fare una considerazione. Occorre valutare appieno il comportamento adottato dalla parte resistente contro le difese fattuali opposte dal contribuente all'avviso di accertamento, laddove tali confutazione dell'ufficio non siano specificamente indirizzate a replicare, in fatti adottati in sede di ricorso introduttivo debbono essere posti come base della decisione.

2. CENNI ALLA PROVA TESTIMONIALE Il sistema normativo attuale esclude la prova per testimoni dal processo tributario ex art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992. Questa è la regola vigente ma è legittimo chiedersi se tale impostazione sia corretta. Il dubbio sorge spontaneo in particolar modo nel caso in cui la prova contraria rischia di diventare diabolica e quindi inesistente. E allora, nella situazione appena accennata, è forse giusto e opportuno dare un appiglio, una chiave di uscita, per potere consentire al contribuente di esercitare il suo legittimo diritto di difesa? Al riguardo la Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di Imposta sul valore aggiunto si è pronunciata il 23 novembre 2006, con ric. n. 73053/2001 sostenendo che «il divieto di prova testimoniale nel processo tributario è compatibile con il principio del giusto processo solo se da siffatto divieto non deriva un grave pregiudizio della posizione processuale del ricorrente sul piano probatorio non altrimenti rimediabile». La Cassazione, da parte sua, seguendo l'orientamento della Corte europea si è espressa prima nel 2006 con la sentenza n. 21233 del 29 settembre e, più recentemente, nel 2011 con la sentenza n. 5182 del 4 marzo sostenendo che non è proprio corretto l'approccio seguito, o meglio, che «eventualmente» se i documenti necessari a provare il credito (detraibilità o rimborsabilità dell'imposta sul valore aggiunto) vengono a mancare senza colpa (per esempio in caso di incendio, furto, smarrimento, o anche se la documentazione è stata gettata per errore nel cestino della spazzatura) interviene l'art. 2724, punto 3 del codice civile secondo cui «la prova per testimoni è ammessa in ogni caso (...) quando il contraente ha senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova». Pertanto, in ambito Iva, ove il contribuente dimostri di essere nell'impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture si deve fare riferimento alla regola generale fissata dall'art. 2724, punto 3 del codice civile secondo la quale «la perdita senza colpa del documento che occorre alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dall'onere della prova, né sposta il medesimo sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti». Ora, si potrebbe pensare che la cauta apertura giurisprudenziale accennata potrebbe essere interpretata in maniera allargata finno a ricomprendere situazioni in cui la prova a difesa del contribuente diventa diabolica. Difatti la prova contraria per così dire «impossibile» offende i principi costituzionali sanciti dall'art. 24, 111 e 113 rispettivamente diretti a garantire il diritto di difesa, il giusto processo e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione; e ancora, guardando oltre i confini nazionali, la prova diabolica va contro anche l'art. 6 della Cedu (Corte europea dei diritti dell'uomo) sul giusto processo. Ecco alcune fattispecie di presunzioni a oggi al centro dell'attenzione: le indagini finanziarie e l'antieconomicità. Contro le stesse la prova contraria risulta difficile se non impossibile; ne consegue una grave violazione del diritto alla difesa così come costituzionalmente garantito.

3. INDAGINI FINANZIARIE Oggi l'incubo accertativo si materializza con le indagini finanziarie; infatti, gli uffici ci possono infatti intrarsi in ogni rapporto di natura finanziaria con istituti di credito, uffici postali o anche intermediari finanziari riconducibili non solo al contribuente controllato ma anche ai soggetti terzi a lui vicini; il tutto con l'obiettivo

ultimo di recuperare materiale imponibile. Se guardiamo alla lotta al fenomeno elusivo ed evasivo ciò è meritevole di lode; ma dal punto di vista del contribuente tale metodo accertativo è devastante. Ciò soprattutto per la diabolicità della prova contraria che è tutto fuorché libera visto, come si dirà, che si basa su valutazioni molto rigide al fine di riscontrare l'estraneità dei movimenti dei conti verificati rispetto al reddito. Infatti, spesso capita che la pretesa fiscale risulti scollegata alla capacità contributiva del contribuente, quando il cosiddetto accertamento bancario così come impostato normativamente (art. 32 del dpr n. 600 del 1973 per le imposte sui redditi e dal corrispondente art. 51 del dpr n. 633 del 1972 per l'Iva), interpretato e praticamente utilizzato, finisce per essere strumento atto solo a rimpinguare le casse statali. Ma qual è la presunzione alla base dell'accertamento in parola? La risposta è presto detta: tutti i movimenti in entrata e in uscita non giustificati si sommano tout court a quanto dichiarato. Il sillogismo logico è il seguente: prelievi e versamenti non giustificati = ricavi presunti (ItaliaOggi del 13 giugno 2011). Sicché, le presunzioni legali si applicano sia alle movimentazioni in entrata sia a quelle in uscita, ideando così una doppia presunzione: tutti i prelievi non giustificati si presumono acquisti e questi ultimi si presumono, poi, ricavi; tutto ciò sollevando l'amministrazione dall'onere della prova di evasione. Premesso ciò, al contribuente sta l'arduo compito di dimostrare di avere sostenuto, a fronte dei ricavi occultati, determinati costi (Corte di cassazione, sentenze, n. 18016 del 04/05/2005 e n. 19003 del 04/05/2005). Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza di rigetto n. 225, del 08/06/2005 che sulla duplice tassazione ha stabilito che non è illegale «che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio di attività d'impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile». E dunque, la prova contraria in mano al contribuente per poter vincere la presunzione legale relativa inerente alle indagini finanziarie è tutt'altro che semplice. Si può ben dire che le prove contrarie sono d'inchiostro. Troppo comodo per l'amministrazione finanziaria! In pratica se il contribuente non è in grado di indicare il soggetto beneficiario degli importi prelevati in conto o attinenti a un'operazione extra conto a debito, è in questo caso che trova applicazione la presunzione legale relativa; viceversa, se il contribuente è in grado di indicare il beneficiario degli importi prelevati o relativi a un'operazione extra conto, tale presunzione non trova luogo. Bene, anzi male. Perché la difficoltà di tali prove è tormentante sia riguardo alle prove documentali necessarie, sia al periodo cui tali prove si devono riferire; e ciò vale sia per il contribuente in buona fede sia per quello che non lo è.

3.1 VADEMECUM DELLA DIFESA

Come ampiamente ribadito i mezzi di prova per il soggetto inciso è, con un gioco di parole, improbabile. Ma nulla toglie al fatto che il contribuente valoroso, convinto delle sue ragioni, deve attrezzarsi adeguatamente per non essere sopraffatto dalle presunzioni. Innanzitutto è necessario avere la chiara tracciabilità delle operazioni finanziarie in entrata e in uscita oggetto di contestazione; ovvero basta formalmente indicare il soggetto beneficiario o dimostrare che gli importi recuperati abbiano riscontro in contabilità. In parole povere si devono conoscere provenienza e destinazione di ogni movimentazione finanziaria dei conti, libretti postali ecc.; ma non solo dei propri, anche quelli di moglie, figli e terzi a lui vicino. In sintesi, nel momento in cui si è chiamati a difendersi da un cosiddetto accertamento bancario il soggetto inciso deve avere, altrimenti procurarsi, tutte le pezze di appoggio a giustificazione delle movimentazioni finanziarie. Detto così, può apparire semplice, ma in realtà non lo è, perché l'Agenzia chiede tutti i movimenti e per di più riferiti a periodi lontani nel tempo.

4. ANTIECONOMICITÀ

Quando un comportamento imprenditoriale è antieconomico e pertanto può costituire per l'ufficio un segnale di pericolo di evasione? E ancora, quali sono i fatti presunti antieconomici e quindi ritenuti idonei a far azionare il meccanismo presuntivo? La giurisprudenza e la dottrina negli ultimi anni si sono trovate molto spesso ad affrontare il tema dell'antieconomicità delle scelte imprenditoriali e dei correlati effetti in ambito accertativo. Non sempre è chiaro il ragionamento con il quale l'amministrazione finanziaria, in sede istruttoria, considera alcune condotte imprenditoriali antieconomiche come presunzione per addivenire alla ripresa di costi o alla rilevazione dei ricavi ritenuti omessi. In realtà, alcuni comportamenti apparentemente antieconomici, non sono altro che il frutto della libera autonomia dell'attività d'impresa. Preme sottolineare, al riguardo, che è

insito nella libertà imprenditoriale decidere se un atto possiede il requisito dell'economicità o meno e se il suo comportamento sia in linea con il perseguimento dell'interesse economico proprio dell'impresa anche se esso, singolarmente considerato, possa apparire antieconomico. Infatti, ciascun singolo atto compiuto dall'imprenditore deve essere giudicato non astraendolo dalla realtà economica in cui opera l'impresa, ma all'interno di essa: solo in questo modo si può pervenire a una valutazione equilibrata e oggettiva. A oggi non esiste disposizione normativa che regoli definitivamente con precisione quali sono i fatti in contrasto con le regole economiche del profitto; c'è solo una innumerevole casistica giurisprudenziale ma questo non basta per puntare il dito contro una libera scelta imprenditoriale. Come accennato, è indubbio che l'Ufficio prima di sentirsi legittimato ad accertare presuntivamente il reddito ponga in essere un'approfondita attività istruttoria, ovvero considerare le motivazioni che hanno originato la scelta all'interno della cornice più ampia dell'attività dell'impresa. Solo in questo modo si può addivenire a una valutazione equilibrata e oggettiva del comportamento posto in essere. E ciò è ovvio, ma sembra di capire che per l'amministrazione finanziaria non sempre è così naturale. In termini pratici, una operazione che può essere ammantata di antieconomicità, se valutata all'interno della cornice più ampia dell'attività d'impresa, potrebbe acquisire il requisito di economicità. Si pensi, per esempio, al sostenimento in un particolare esercizio di costi di sponsorizzazione da parte di una società. Può essere vero, da un punto di vista temporale, che i suddetti costi, sostenuti in un particolare esercizio, o riferiti a una particolare operazione di vendita, siano considerati «sproporzionati», rispetto ai relativi ricavi: essi debbono, comunque, essere valutati anche in una prospettiva futura secondo la quale, per esempio, il sostenimento di maggiori costi oggi è giustificato dal tentativo di costruire, in futuro, una posizione di forza sul mercato nazionale e internazionale che porterà al conseguimento di un maggior volume di affari, o da altre motivazioni analoghe di carattere aziendale. La stessa amministrazione finanziaria in alcune sue pronunce sull'inerenza (cm n. 30 del 7 luglio 1983) ha sostenuto la logica e corretta tesi di «considerare deducibili anche costi e oneri in proiezione futura», quali le spese promozionali, le spese di pubblicità indiretta e, comunque, tutte quelle dalle quali potrebbero derivare ricavi anche solo nel tempo e non immediatamente. Ecco dunque che la palla rimbalza al contribuente che, oramai schiavo del meccanismo presuntivo, non può far altro che attrezzarsi a fornire valide giustificazioni della propria scelta mettendo in risalto la sua logicità ed economicità. Come visto per le indagini finanziarie, il potere di sindacabilità dell'Ufficio implica l'inversione dell'onere della prova; prova che per il contribuente potrebbe, anche in questo caso, essere diabolica, in quanto non è sempre facile giustificare le scelte economiche poste alla base della operazione contestata. L'interpretazione giurisprudenziale in materia di antieconomicità è varia e sembra avallare le presunzioni così come prospettate dall'amministrazione finanziaria. Le più rilevanti sentenze sul tema se analizzate attentamente richiamano il concetto di valore normale di mercato di cui all'art. 9, comma 3 del Testo unico come parametro per sindacare i corrispettivi dichiarati, oppure riguardano i costi «sproporzionati» ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Cass. sez. V, n. 11240 del 30 luglio 2002), o anche i ricavi irrisori, i costi abnormi o i ricavi «miseri» pattuiti tra parti correlate con l'intento di porre in essere arbitraggi fiscali, o ancora il riporto delle perdite su un diverso criterio di imputazione temporale, la congruità dei compensi degli amministratori rispetto al volume di affari della società ecc. Esempio - Antieconomicità delle spese di sponsorizzazione e promozione Presunzione Costi per spese di sponsorizzazione e promozione sono antieconomici in quanto sproporzionati in valore assoluto e in misura percentuale rispetto al fatturato conseguito e agli altri costi sostenuti per la gestione della società. Sillogismo Abnorme sproporzione delle spese sostenute per la sponsorizzazione rispetto al fatturato conseguito e agli altri costi sostenuti = comportamento antieconomico e dunque i costi sono indeducibili. Le mosse per un'efficace prova contraria ai fini della deducibilità a) dimostrare la certezza nell'esistenza e la oggettiva determinabilità nell'ammontare, (ex art. 109, Tuir): per esempio esibire il contratto di sponsorizzazione; la prova di pagamento del contratto, ecc. b) dimostrare la competenza (art. 109, Tuir); c) dimostrare che l'iniziativa economica è inerente (inerenza quantitativa) all'attività di impresa e congrua in base agli obiettivi aziendali: attraverso la presentazione della strategia aziendale presente e futura. 5. LA CONFISCA PER EQUIVALENTE L'impegno giurisprudenziale di legittimità

sul punto è incessante. Ciò riprova di quanto si è detto all'inizio sulla tramutazione delle presunzioni tributarie in notizia criminis, in reati tributari supposti, e nella attivazione della misura cautelare di cui nell'art. 322-ter c.p. a far tempo dal 1° gennaio 2008, come esteso dal comma 143 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2008. Si era cercato di mettere in guardia i contribuenti sulla neonata possibilità di confisca in concomitanza da ultimo con la diminuzione delle soglie di punibilità di cui al dlgs n. 74 del 2000 fatto salvo per il reato di utilizzo di fatture e documenti per operazioni inesistenti, laddove, la eliminazione della attenuante, ha comportato un trattamento peggiorativo anche per illeciti di piccolo cabotaggio sussistendo, ovviamente, il dolo specifico di evasione. Si era anche detto, attivando l'allarme, di non avvalersi effettivamente, dunque, di utilizzare, eventuali fatture di specie in sede di dichiarazione provvedendo a ravvedersi in tempo utile. Tanto tale comportamento prodromico non è considerato alla stregua di un delitto tentato. Quindi la confisca per equivalente o, peggio, il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. è gettonatissima. E dunque, la Finanziaria 2008 ha esteso ai reati tributari l'istituto della confisca per equivalente nel quadro di una più allargata strategia antielusiva o antievasiva volta a proteggere gli interessi erariali rispetto a fenomeni particolarmente gravosi, fraudolenti e diffusi. In buona sostanza le cose per i contribuenti ma non solo, anche per i professionisti, oggi stanno diventando serie. Se alla confisca si aggiunge la possibilità di applicare il correlato articolo 321 c.p.p. inerente al sequestro preventivo, la situazione si aggrava. Sequestro preventivo, ovvero la possibilità di confiscare i beni anche in forma cautelativa anticipata, utilizzato «per evitare che la res considerata pericolosa, una volta lasciata nella disponibilità del reo, possa costituire per lui un incentivo a commettere ulteriore attività criminosa» (Corte suprema di cassazione n. 33587 del 2012). La sentenza appena citata continua specificando che «il sequestro per equivalente si giustifica con la necessità di sottrarre alla disponibilità dell'imputato una somma pari a quella del profitto ogniqualvolta non si renda possibile aggredire direttamente l'oggetto del profitto. In sostanza l'obiettivo che si vuole raggiungere è anzitutto quello di impedire che l'autore del reato continui a usufruire di quello che è stato il profitto del reato stesso». Ecco dunque, che emerge in tutta la sua forza la portata della disposizione che introduce in ambito tributario il prelievo per equivalente. In pratica lo strumento sanzionatorio della confisca per equivalente in cosa consiste? Come ricorda la circolare n. 1 del 2008 della Guardia di finanza, essa si sostanzia in una forma di prelievo pubblico, laddove, per qualsiasi ragione, non sia rinvenuto il prezzo o il profitto di cui sia accertata l'esistenza. Si può ben dire, pertanto, che la portata dell'art. 322-ter del c.p. è a dir poco devastante dato che prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di reato, salvo che appartengono a persona estranea al reato stesso, ovvero quando essa non è possibile la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore pari a tale prezzo. L'inciso «salvo che appartengono a persona estranea al reato» pare vada interpretato come il fatto che può essere sanzionato penalmente solamente chi è l'autore o anche chi concorre nel reato. Va da sé che si parla di due procedimenti, la confisca e la confisca per equivalente, alternativi. La prima, quella diretta, è rivolta a cautelarsi sul bene oggetto dell'illecito; l'altra, più pericolosa, spiega la sua efficacia verso tutti quei beni dei quali si abbia la disponibilità di fatto per un valore equivalente al guadagno conseguito dal reato commesso. Dunque, occorre aver chiaro cosa si intende per disponibilità. Si può ben dire, che il concetto si sostanzia come l'effettivo possesso e godimento del bene, a prescindere dal formale proprietario. A mente si richiama la sentenza n. 18527 della Cassazione, sez. III, penale del 2011, la quale sostiene la possibilità di assoggettare a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente i beni cointestati con terzi estranei ma comunque nella disponibilità dell'indagato, «senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali, essendo scopo della norma proprio quello di evitare che i beni che si trovino nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi». Sulla disponibilità si richiama anche la sentenza della stessa Cassazione n. 33385 del 2012 che, oltre a sostenere la portata generale dell'equiparazione tra l'amministratore di fatto e quello di diritto, ha ammesso il sequestro per equivalente dei beni «(...) della moglie (...) dell'amministratore di fatto in quanto si tratta di beni in comunione legale e che il sequestro si riferisce pro quota a quanto appartenente nella misura della metà dell'indagato (...)». È chiaro dunque che tale misura

cautelativa vale sia nei confronti delle imprese sia dei professionisti che, a vario titolo, coadiuvano l'imprenditore. E sulla questione qualche cosa deve essere detta, anche perché non pare che le idee siano del tutto chiare.

5.1 ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE SUL SEQUESTRO PREVENTIVO E CONFISCA PER EQUIVALENTE AI PROFESSIONISTI Si è appena accennato che la confisca per equivalente ex art. 322-ter del c.p. e l'anticipatoria misura conservatrice ex art. 321 del c.p.p. non risparmiano nemmeno i professionisti nel momento in cui fosse possibile ravvisare da parte di questi un'attività smisuratamente penetrante. Questa visione è a dir poco sconcertante per chi fa la professione di consulente aziendale. Infatti, spesso il professionista, richiesto un parere da un cliente, propone delle soluzioni in linea generale collegandole al rischio di censurabilità e alle eventuali sanzioni amministrative e penali applicabili. Mai si poteva pensare fino a oggi, che tale modo di operare potesse dar adito a un coinvolgimento di natura penale sia per concorso morale che materiale con l'autore dell'effettivo illecito; ossia il contribuente (ItaliaOggi del 7 gennaio 2011). Proprio sui concetti di concorso morale e concorso materiale si è espressa la circolare del dipartimento Entrate, direzione centrale accertamento e programmazione, n. 180/E del 13 luglio 1988 sostenendo che il contribuente, professionista, dipendente o collaboratore, ben può esplicarsi sia a livello materiale sia a livello psicologico (ItaliaOggi del 21 giugno 2011). Così il professionista deve fare attenzione quando con la sua condotta facilita, agevolando o rafforzando, il comportamento del cliente ma non solo; deve stare ben attento a non far sorgere e nemmeno incentivare un proposito criminoso nel fornire un parere; altrimenti rischia tutti i beni di cui ha l'effettiva disponibilità. La beffa sta nel fatto che nessuno sa quale è la sottile linea rossa che delimita ciò che si può consigliare da quello che invece è meglio tacere. Così per esempio è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni del professionista, consulente di una società, in quanto «non si è limitato a suggerire pratiche illegali ma ne ha dato esecuzione nella sua qualità di professionista e consulente, così concorrendo, ex art. 110, c.p. alla consumazione del delitto». Così si è espressa l'ordinanza del tribunale di Brescia, sez. riesame, del 5 ottobre 2010 confermata dalla successiva sentenza della Cassazione n. 24166 del 16 giugno 2011. Cassazione n. 24166 del 16 giugno 2011 Ordinanza del tribunale di Brescia, sez. riesame, del 5 ottobre 2010 Responsabilità del professionista GIURISPRUDENZA In pratica, se il professionista di una società nello svolgere la sua attività consulenziale «non si è limitato a suggerire pratiche illegali ma ne ha dato esecuzione nella sua qualità di professionista e consulente, così concorrendo, ex art. 110, c.p. alla consumazione del delitto», i suoi beni verrebbero aggrediti (ex art. 322-ter c.p. ed ex art. 321 c.p.p.). Così si è espressa l'ordinanza del Tribunale di Brescia, sez. riesame, del 5 ottobre 2010 confermata dalla successiva sentenza della Cassazione n. 24166 del 16 giugno 2011. Il dottore commercialista in causa «si era limitato a svolgere la propria attività di consulenza professionale delle società coinvolte nella vicenda, senza alcuna partecipazione diretta all'attività di indebita compensazione come contestata in atti». Il professionista «non si era limitato a svolgere l'attività professionale di commercialista richiesta (...), ma era stato l'ideatore dell'utilizzo illecito del meccanismo di cui al modello F24, concorrendo consapevolmente alla realizzazione delle indebite compensazioni come contestate in atti». Cassazione n. 8860 del 2011 «(...) il commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi doveva redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante (...). Pertanto appariva corretto il richiamo, da parte del primo giudice, al canone della diligenza contenuto nell'art. 1176 c.c., e del tutto condivisibile la considerazione che il commercialista non avesse adempiuto all'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto». **5.2 ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE SULLA DISCIPLINA DEL SEQUESTRO E DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE IN MERITO ALLA SOCIETÀ** Per avere le idee chiare sul complesso argomento della disciplina per equivalente da applicarsi alla società a prescindere dall'altalenante giurisprudenza e dalla sostanza dei fatti, ovvero che l'illecito commesso dall'amministratore è a vantaggio e nell'interesse della società, è necessario analizzare la disposizione da un punto di vista strettamente formale e poi calarsi nella realtà. La confisca diretta è quella dei beni che costituiscono, si ribadisce, il prezzo il profitto del reato «salvo

che appartengono a persone estranee al reato». In altri termini, a essere confiscati sono esclusivamente i beni che appartengono all'autore o anche al concorrente nel reato. Allora, a questo punto, la società, come ente collettivo, può considerarsi estranea al reato? È indubbio che la fattispecie di cui all'art. 322-ter del c.p. è una fattispecie-sanzione attiva di natura penale. Allora se questo è, di natura penale, la fattispecie non può che applicarsi al soggetto che ha commesso l'illecito, ossia al reo, all'agente, all'amministratore, altrimenti violerebbe l'art. 27, primo comma della Costituzione. Detto questo, può applicarsi la confisca per equivalente anche alle persone giuridiche? La confisca per equivalente dice: «(...) è sempre ordinata (omissis) la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo (...) ovvero, in via residuale, nei casi (...) dei beni di cui il reo ha la disponibilità». Quindi, nell'ipotesi che il reo sia una persona fisica che abbia agito quale rappresentante di una persona giuridica, possono considerarsi nella disponibilità del reo, i beni appartenenti alla società? E qui la giurisprudenza è altalenante. Solo la sentenza della Cassazione penale del 4 luglio 2012 n. 25774 dice un categorico no, in quanto «dalla natura di sanzione penale della confisca per equivalente deriva altresì la inapplicabilità dell'istituto nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del reato ex art. 27, primo comma, Cost., a nulla rilevando, con riferimento alle persone giuridiche, il cosiddetto rapporto di immedesimazione organico

LE PRESUNZIONI, LA PROVA CONTRARIA E LA CONFISCA Assolute Presunzioni semplici Presunzioni legali Presunzioni semplicissime Presunzione di presunzione PRESUNZIONI Presunzioni legali assolute ma possibilità di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disattendere l'applicazione Spesometro Redditometro Valore normale residenza fiscale persone fisiche residenza fiscale persone fisiche accertamento analitico-induttivo Studi di settore accertamento analitico-contabile residenza fiscale persone giuridiche residenza fiscale persone giuridiche Interposizione fittizia Norme aventi finalità antielusiva Relative accertamenti bancari Omessa dichiarazione accertamento induttivo Presunzioni di cessione e acquisto Presunzione di evasione per gli investimenti esteri non dichiarati Presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base azionaria Art. 2728, c.c. Confisca per equivalente Art. 322-ter, c.p. art. 2, comma 2, Tuir comma 5, art. 38 dpr n. 600/73 comma 4, art. 38 dpr n. 600/73 Art. 38, comma 3, dpr n. 600/73 Art. 42, comma 2, dpr n. 600/73 accertamento d'ufficio cioè Art. 41 dpr n. 600/73 Art. 42, comma 2 dpr n. 600/73 Art. 73, comma 3, Tuir art. 12 del dl 78/2009 fonte giurisprudenziale art. 2, comma 2-bis, Tuir Art. 37, comma 3 del dpr n. 600/73 Art. 39, comma 1, lett. d) dpr n. 600/73 art. 73, comma 3, 5-bis, 5-ter, Tuir art. 32, comma 1, n. 2) del dpr n. 600/73 Art. 39, comma 1, lett. d) e art. 39, comma 2 dpr n. 600/73 - comma 8 dell'art. 37-bis del dpr n. 600/1973 - art. 37-bis dpr n. 600 del 1973 imprese estere controllate (Cfc) art. 167 del Tuir - società di comodo di cui all'art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 - art. 110, 11 comma, Tuir in tema di indeducibilità dei costi connessi a rapporti con soggetti residenti in paradisi fiscali IMPOSTE SUI REDDITI IVA art. 54 dpr n. 633/72 art. 55 dpr n. 633/72 Art. 53 dpr n. 633/72 Art. 51, dpr n. 633/72 Art. 56, comma 5 dpr n. 633/72

Le presunzioni, la prova contraria e la confisca /2

del reo con l'ente del quale con compiti o poteri vari fa parte». Va da sé come il discorso debba essere del tutto diverso e, quindi, i beni societari sono perfettamente aggredibili quando l'entità collettiva sia stata creata con scopi finalizzati al fine di mascherare il reale possessore. In questa ipotesi lo schermo viene svuotato di contenuto e i suoi beni sono propri dell'interponente persona fisica. Infatti, la giurisprudenza sostiene espressamente che «deve essere solo fatta salva l'ipotesi in cui la struttura societaria costituisca un apparato finalizzato, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di frode fiscale, sicché ogni cosa finalizzata intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore del reato». E quindi, la questione: un amministratore di una società di capitali commette un reato tributario. Il giudice inquirente applica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni della società. È giusto o c'è qualcosa che non torna? Tutto deve ruotare, al fine di arrivare a risposte soddisfacenti, attorno al paradigma normativo di cui al ricordato art. 322-ter c.p. Innanzitutto va detto che il reo è la persona fisica della società. Egli commette il reato anche se la società ne potrebbe aver tratto vantaggio da tale suo agire. Dunque nella fattispecie ipotizzata, il reo è la persona fisica della società che ha commesso il reato tributario. La società allora non è da considerarsi tale e non può essere coinvolta. È, a tutto concedere, un soggetto estraneo al reato che non concorre neppure a commetterlo anche se il beneficio è stato da essa ritratto dal comportamento illecito del suo apicale. Passando dunque alla confisca per equivalente, l'amministratore non ha neppure «la disponibilità» dei beni societari in quanto egli li utilizza in virtù del rapporto che lo lega alla società stessa in quanto esercente tale funzione. Punto. Egli non ne ha disponibilità in senso possessorio proprio. In effetti, il discorso è questo: il concetto di disponibilità propria, possessiva, fenomenica, fattuale non può essere una disponibilità ritraibile aliunde dalla posizione formale che ha l'amministratore. Per esempio, l'automobile dell'azienda utilizzata dall'amministratore in quanto tale, non sta nella sua disponibilità in senso lato, ma nella sua disponibilità in quanto tale, nella sua funzione. Certo che laddove come si è avuto modo di dire più volte e come la Cassazione ha affermato, se la società, o altro istituto come il trust, è meramente uno schermo dietro al quale si nascondono altri intenti (quindi interposizione reale di soggetti) è naturale che tolto lo schermo i beni sono di esclusivo possesso e proprietà del reo. Solo in quel caso è giustificabile. A volte si cerca di far rientrare la confisca per equivalente nel paradigma normativo del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231; niente di più inesatto. Perché quella è l'unica norma speciale che ha stabilito il coinvolgimento amministrativo della società per gli illeciti penali commessi da soggetti in posizione apicale. In quel contesto, che se ne dica, non sono compresi i reati tributari. Su questo c'è confusione anche a livello giurisprudenziale perché si tenta di far rientrare in quel calderone previsto dall'art. 24 e ss. del suddetto decreto n. 231 del 2001 anche i reati tributari. Peraltro, lo stesso art. 2 del citato decreto, rubricato «principio di legalità», stabilisce che «l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto». E infatti, la sentenza della Cassazione n. 28731 del 19 luglio 2011, sostiene che «il reato è addebitabile all'indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; questo principio (...) non richiede che l'ente sia responsabile ai sensi del dlgs 231/2001». In merito si deve rilevare che «nella specie, si procede in relazione al reato di occultamento e distrazione di documenti contabili e che la condotta ascritta allo indagato ha recato vantaggio alla società. I beni sequestrati fanno, comunque, parte del patrimonio sociale la cui consistenza si connette attualmente anche allo illecito di cui il reo «deve rispondere; dei beni l'indagato aveva la libera disponibilità in quanto li gestiva». La facilità nel ricorso alla applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve tuttavia essere ripensata riguardo ai

presupposti che la legittimano. La sentenza n. 34505 del 10 settembre 2012 emanata dalla sesta sezione penale della Cassazione, al di là degli atti di causa (si discuteva in esito alla sussistenza o meno dei gravi indizi per legittimare la confisca per equivalente di cui al dlgs n. 231 del 2001), premette un discorso valevole anche in ambito della misura cautelare di cui all'art. 322-ter c.p. in combinata con l'art. 321 c.p.p. in riferimento alla commissione dei reati tributari (quasi tutti). La domanda è questa: per avallare tale procedura cautelare è sufficiente la verifica della «astratta sussumibilità» dell'illecito od occorre qualcosa di più pregnante. È vero, dice la sentenza, si sono registrati tentativi volti a svalutare il requisito del *fumus delicti*, equiparandolo all'esistenza di una notizia di reato: così, in alcune decisioni il sequestro funzionale alla confisca prescinde da qualsiasi verifica circa la fondatezza dell'accusa (ex art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992). In altre, il presupposto del *fumus* viene accertato esclusivamente in base alla imputazione formulata dal pubblico ministero. Ciò in quanto la misura cautelare sulle cose deve essere speculare rispetto a quelle personali. Tuttavia, si puntualizza, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che il controllo sul sequestro preventivo, soprattutto in sede di riesame, deve comunque svolgersi tenendo in debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando, sotto ogni aspetto, l'integrità dei presupposti che legittimano il provvedimento cautelare. Da qui la necessità di individuare il presupposto del sequestro preventivo nella «concretezza degli indizi di reato», pur escludendo la tesi estrema che richiederebbe la presenza di gravi indizi di colpevolezza siccome disposto per le misure cautelari personali dall'art. 273 c.p.p. Il giudice del riesame, ribadisce la sentenza richiamando la dottrina, «nel caso di ricorso contro il sequestro preventivo funzionale alla confisca, non può limitarsi al riscontro della pendenza di un procedimento penale per uno dei delitti indicati nella disposizione citata, Cassazione penale, sez. III, n. 28731 del 19 luglio 2011 GIURISPRUDENZA Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e confisca per equivalente - società e amministratori «Il reato è addebitabile all'indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica, salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; questo principio, pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede che l'ente sia responsabile ai sensi del dlgs n. 231/2001. (...) la condotta ascritta all'indagato ha recato vantaggio alla società. I beni sequestrati fanno comunque parte del patrimonio sociale la cui consistenza si connette attualmente anche all'illecito di cui il (...) deve rispondere; dei beni l'indagato aveva la libera disponibilità in quanto li gestiva. Pertanto, (...) la società ricorrente non può considerarsi terza estranea al reato perché partecipa all'utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati; dal momento che il profitto non si può collegare, per la tipologia dell'illecito, a un bene individuabile, il sequestro non poteva che essere disposto per equivalente». dovendo egli apprezzare la fondatezza della relativa accusa e la probabilità che si pervenga a una condanna». In buona sostanza, per la sussistenza del *fumus* deve essere necessario procedere non solo a una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali ma anche alla plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato (sez. I, 16 dicembre 2003, n. 1415; sez. V, 26 gennaio 2010, 18078). Da tale premessa introduttiva circa la differenziazione esistenti tra le misure cautelari sulle cose e quelle sulle persone emerge tutta l'attenzione a fare in modo che il *fumus delicti* sia valutato con la massima attenzione. Se si pensa che in materia di reati tributari, quasi tutto ruota attorno a valutazioni presuntive e sul superamento o meno di soglie quantitative, ben potrebbe emergere la novità discorsiva insita nella citata sentenza con l'invito a fare in modo che si cerchi, in sede di applicazione di misure cautelari reali, la sostanza e non si riprenda pedissequamente quanto indicato nell'avviso di accertamento a sua volta tarato su basi presuntive molte volte assunte come tali a livello penale. Cass. n. 33587 del 2012 Cassazione n. 33385 del 2012 (ammette il sequestro preventivo in capo all'amministratore di fatto) «(...) il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore «di fatto» di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore «di diritto», per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40,

comma secondo, cod. pen. (...)». «(...) tale forma di sequestro disposto nei confronti di persona sottoposta a indagini per violazioni tributarie, non possa avere a oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché il giudice è tenuto a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto così come avviene in sede di confisca (...) la confisca sia strumentale a colpire l'accrescimento patrimoniale frutto dell'illecito e non una parte del patrimonio in quanto tale dandosi altrimenti vita a un effetto sanzionatorio illegittimo, in quanto non previsto dalla legge (...) il sequestro per equivalente non possa ricomprendere le somme che abbiano già formato oggetto di restituzione». (...) il sequestro preventivo intende in via generale anticipare il provvedimento di confisca per evitare che la res considerata pericolosa, una volta lasciata nella disponibilità del reo, possa costituire per lui un incentivo a commettere ulteriore attività criminosa. Il sequestro per equivalente si giustifica con la necessità di sottrarre alla disponibilità dell'imputato una somma pari a quella del profitto ogniqualvolta non si renda possibile aggredire direttamente l'oggetto del profitto. In sostanza l'obiettivo che si vuole raggiungere è anzitutto quello di impedire che l'autore del reato continui a usufruire di quello che è stato il profitto del reato stesso». Cass. n. 33354/2012 Cass., 3ª sez. pen., n. 33371 del 2012 «Dalla natura di sanzione penale della confisca per equivalente deriva altresì la inapplicabilità dell'istituto nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del reato ex art. 27, comma 1, della Cost., a nulla rilevando con riferimento alle persone giuridiche, il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica del reo con l'ente del quale con compiti o poteri vari fa parte. Del resto la legge 8 giugno 2001 n. 231 ha configurato la responsabilità amministrativa della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5) dagli organi dell'ente o da persone loro sottoposte, sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando (art. 6 e 7), per l'ovvia impossibilità di estendere qualsiasi forma del sistema sanzionatorio penale a tale soggetto. Ne consegue che la confisca per equivalente prevista dall'art. 19, comma 2, della predetta legge n. 231/2001 è applicabile esclusivamente con riferimento ai reati previsti dagli art. 24 e ss., tra i quali non rientrano quelli fiscali di cui agli art. 74/2000. Deve essere solo fatta salva l'ipotesi in cui la struttura societaria costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati di frode fiscale o altri illeciti, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'autore del reato». «Il sequestro disposto ex art. 322-ter cod. pen. a differenza del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., ha a oggetto l'equivalente del profitto del reato, e quindi anche cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto, e non sono collegate con il singolo reato; in tal caso, il «periculum» coincide con la confiscabilità del bene». (...) Per adottare la misura del sequestro preventivo, per equivalente non è indispensabile che sia individuato il responsabile del reato stesso; in quanto la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei al reato, purché la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato». Cass. n. 17485 del 10 maggio 2012 «L'onere della preventiva escussione del patrimonio societario non sussiste nel corso del procedimento penale, in quanto l'organo procedente all'accertamento del fatto reato può aggredire, ai fini della successiva confisca, qualsiasi bene riconducibile al responsabile (persona fisica) delle condotte contestate (Cass. 27/1/2011, n. 7138). Infatti nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica, beneficiaria dell'utile determinato dal reato, prima di aggredire il soggetto concorrente nel reato stesso. (...) nei rapporti tra la persona fisica, alla quale è addebitato il reato, e la persona giuridica, chiamata a risponderne, non può che valere lo stesso principio applicabile a più concorrenti nel reato stesso, secondo il quale a ciascun concorrente devono imputarsi le conseguenze di esso. (...) è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, ex art. 322-ter, c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato, (...) nonostante le somme illecite siano state incamerate, in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica la imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti, anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun

rilievo penale».

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Contribuenti al bivio tra l'essere esaustivi per evitare sanzioni o sintetici per scansare accertamenti

Comunicare o no, questo il dilemma

DI ALESSANDRO FELICIONI

Contribuenti (e, soprattutto, professionisti) in slalom in vista della comunicazione dei beni assegnati sotto costo (o gratis) ai soci. Meglio essere il più possibile esaustivi e inserire voci ed elementi forse non richiesti o adottare un profilo basso e comunicare solo quanto sicuramente imposto dalla norma? Il dilemma non è di facile soluzione perché da un lato si rischia di incappare nelle sanzioni previste per i casi di omessa o infedele comunicazione, dall'altro però si rischia di mettere nelle mani dell'amministrazione dati e notizie (forse non richieste) facilmente utilizzabili per innescare l'accertamento sintetico in capo ai soci utilizzatori dei beni. Così a meno di un mese dalla scadenza, senza un quadro interpretativo consolidato (manca ancora un'ultima circolare interpretativa dell'Agenzia delle entrate) occorre focalizzare l'attenzione sulle principali questioni irrisolte e proporre, più o meno audacemente, soluzioni concrete, adottando una linea di condotta quantomeno difendibile di fronte a eventuali obiezioni dell'amministrazione finanziaria. La prima nota dolente è sicuramente il trattamento degli autoveicoli concessi in uso. Qui, sebbene l'Agenzia abbia chiarito l'irrelevanza, per l'impresa, delle assegnazioni di beni a deducibilità limitata, il problema resta e si acuisce per il soggetto che fruisce dell'auto aziendale. Non può essere sufficiente escludere dalla formazione di un reddito diverso il valore del bene utilizzato laddove lo stesso sia considerato come beneficio; ciò perché tale impostazione mette al riparo dalla norma i soci che figurino come dipendenti della società o che siano lavoratori autonomi. L'amministratore/socio, per esempio, rientrerebbe in tale franchigia solo se inquadrato come lavoratore dipendente (in tal senso la circolare n. 25/E del 9/06/2012). L'amministratore/socio non dipendente (né professionista) non avrebbe a rigore alcun ombrello dalla norma antielusiva (perché il godimento del bene non rientrerebbe in altre tipologie di reddito se non quello diverso di cui all'articolo 67 del Tuir). Tuttavia appare logico assimilare la posizione dell'amministratore socio a quella del socio/dipendente dal momento che, anche in assenza di contratto di lavoro dipendente, i redditi percepiti dagli amministratori sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, essendo quindi attratti alla disciplina di favore prevista. Più in generale, comunque, sempre in tema di autoveicoli, sarà forse il caso di valutare bene la convenienza a lasciare le autovetture all'interno della società anziché destinarle (formalmente) ai soci, ai dipendenti e agli amministratori. Ciò anche in vista della prossima stretta sulle percentuali di deducibilità per gli automezzi a uso promiscuo (dal 40 al 27,5%). In tale scenario, infatti, potrebbe risultare più proficuo l'utilizzo del bene personale del socio (o dell'amministratore o del dipendente) corrispondendo un rimborso chilometrico, sicuramente (e integralmente) deducibile. Se poi la flotta aziendale da gestire è ampia, oggi più che mai si presenta l'opportunità di costituire, all'interno della società, un apposito ramo di azienda che, separato dal core business, offra servizi di noleggio e utilizzo di autovetture in forma professionale. L'ulteriore problematica sostanziale è relativa alle comunicazioni che attengono gli immobili societari utilizzati dagli amministratori o dai dipendenti. Per quanto riguarda l'utilizzatore la problematica è la stessa: se il reddito è assimilabile a quello di lavoro dipendente, siamo in presenza di fringe benefit che esonera dalla penalizzazione (e dalla comunicazione). Naturalmente non rileva il fatto che se si tratta di bene patrimonio il costo è già indeducibile ai sensi dell'articolo 90 del Tuir per la società. La necessità o meno della comunicazione attiene soprattutto all'utilizzatore, a prescindere dalla disciplina fiscale del bene in capo alla società concedente. Ciò, ovviamente, perché la norma antielusiva è strumentale all'acquisizione di elementi che possano corroborare un accertamento di tipo sintetico in capo alla persona fisica riconducibile all'impresa. Anzi proprio per tali motivi, anche se l'utilizzo dei beni non comporta alcuna rilevanza reddituale in capo ai soci, la comunicazione va effettuata. Resta salva, ovviamente, l'esclusione dall'obbligo nelle ipotesi sopra illustrate. Un problema di ordine generale attiene alla necessità che le pattuizioni contrattuali con le quali è possibile disinnescare la norma risultino da apposita certificazione scritta avente data certa, antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene. Intanto si può affermare che la prova della data certa può essere fornita con ogni

mezzo, a prescindere dalla presenza della stessa sul documento in questione; è il caso di un pagamento tracciabile anteriore all'utilizzo e riferibile al contratto privo di data certa, o al riferimento, in altri atti forniti di data certa al contratto stesso. A dire il vero la necessità di fornire il contribuente di strumenti quanto più variegati e duttili per tale prova scaturisce anche e soprattutto dal fatto che per i contratti stipulati prima del 15 giugno 2012 (data di pubblicazione della circolare n. 24/2012), ben difficilmente si poteva prevedere la necessità di tale incombente. Laddove, naturalmente, non si volesse sostenere che il vincolo della data certa vale solo per i contratti successivi. Soluzione questa che, seppur ampiamente condivisibile, non è consigliabile. Problematiche aperte Fattispecie Beni ai soci/amministratori non dipendenti Nessuna comunicazione Immobili patrimonio non deducibili Comunicazione necessaria Finanziamenti «ricevuti» dai soci Nessuna comunicazione Finanziamenti effettuati ante 2011 Comunicazione necessaria Finanziamenti non legati al godimento di beni Comunicazione necessaria (impugnabile) Soluzione

Il calendario serrato di scadenze per i professionisti, tra Imu, modelli 770, Unico, Irap e Iva

Un rientro estivo in affanno

DI ANDREA BONGI

Dopo un'estate di fuoco il fisco italiano prepara un autunno caldo. In meno di un mese contribuenti e professionisti dovranno, infatti, fronteggiare e superare indenni ben quattro importanti scadenze: l'invio dei modelli 770/2012, dei modelli Unico, Irap e Iva, della dichiarazione valida ai fini dell'Imu e infine, la prima comunicazione telematica dei beni d'impresa concessi in godimento a soci e familiari. Se si pensa che il sistema tributario ha tenuto sotto scacco contribuenti e intermediari fino al 20 di agosto, termine ultimo per il pagamento delle imposte, ritenute e contributi dovute in base alla dichiarazione dei redditi 2011, si capisce come mai il livello di sopportazione sia ai limiti della tolleranza. Troppi adempimenti. Troppe scadenze. Troppa complessità. Un vortice di termini, proroghe, ritardi nella predisposizione dei software e della modulistica. Un sistema che ormai è ingestibile oltre che intollerabile. Un esempio su tutti: Gerico 2012. Il ritardo nella predisposizione del software di calcolo e nell'approvazione dei nuovi indicatori di coerenza economica validi per l'accesso al regime premiale introdotto dal dl 201/20101 sono stati la causa dello slittamento della scadenza dei pagamenti al 6 luglio e al 20 agosto 2012. Come se non bastasse l'Agenzia delle entrate ha continuato ad apportare modifiche alle funzioni di calcolo del software Gerico anche dopo il termine di scadenza dei pagamenti. L'ultimo aggiornamento è del 3 agosto 2012, posteriore alla prima scadenza di pagamento senza la maggiorazione dello 0,40%, con modifiche che riguardano una vasta platea di studi di settore. Che fare? Difficile dirlo. Per il fisco italiano i contribuenti dovrebbero sempre attendere l'ultimo giorno utile di scadenza dei pagamenti per avere certezza dell'importo da corrispondere. Chi vuole agire con diligenza predisponendo anzitempo i calcoli e le somme da versare rischia l'errore. Siamo al paradosso vero e proprio. Il sistema incentiva i contribuenti a ritardare gli adempimenti punendo, sistematicamente, coloro i quali si muovono anzitempo costringendoli spesso a ravvedimenti, integrazioni, ricalcoli e così via. Ma torniamo all'autunno. Ma torniamo all'autunno caldo che attende contribuenti, professionisti e intermediari abilitati. Nella tabella sono riassunte le tre principali scadenze che caratterizzano l'autunno del fisco italiano. Si parte con il termine per la trasmissione telematica dei modelli 770/2012 nella versione semplificata e ordinaria, da effettuarsi entro il 20 settembre caso si tratti di invio effettuato entro il 31 luglio dell'anno precedente. Passato il 20 settembre si tratta di una scadenza oggetto di specifica proroga. L'invio telematico era, infatti, fissato in calendario per il 31 luglio scorso poi, il ministro dell'economia, «per tenere conto delle esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta» a soli cinque giorni dalla scadenza decideva il rinvio dell'adempimento alla nuova data del 20 settembre 2012. Passato il modello dei sostituti d'imposta è l'invio telematico dei modelli Unico 2012, Irap 2012 e Iva 2012 che attende al varco contribuenti e intermediari. Qui le cose si fanno decisamente più complesse. Se è vero che i quadri dei modelli utili ai fini della determinazione dei saldi e degli acconti d'imposta devono essere già stati correttamente compilati e verificati, ciò che può creare forti disagi in questa fase è il cosiddetto controllo telematico delle dichiarazioni. Occorre cioè compilare tutti i quadri della dichiarazione, anche quelli dai quali non scaturiscono calcoli di imposte, e predisporre il file telematico da sottoporre ai controlli di Entratel. E anche in questo caso le informazioni richieste nei modelli dichiarativi sono molteplici a causa dello stratificato continuo di normative a ritmo quasi incessante. Le istruzioni alla compilazione dei singoli modelli della dichiarazione dei redditi sono dei veri e propri volumi formati da centinaia di pagine. Ma torniamo all'invio vero e proprio. Anche in questo caso guai a chi intende programmare anzitempo il lavoro. Gli aggiornamenti dei file per i controlli telematici vengono diffusi a getto continuo dalle Entrate fino a pochi giorni prima della scadenza dell'invio telematico, fissato per quest'anno al 1° ottobre 2012 essendo domenica il 30 settembre. Sempre entro il primo di ottobre dovrà poi essere presentata la dichiarazione valevole ai fini della nuova Imposta municipale sugli immobili meglio conosciuta

come Imu. Si tratta di una scadenza che con molta probabilità formerà oggetto di proroga a causa del ritardo con il quale si stanno predisponendo i nuovi modelli utili ai fini della dichiarazione stessa e le relative istruzioni per la compilazione. Anche per questo adempimento, in qualche modo collegato alla dichiarazione dei redditi, sussistono tutta una serie di perplessità e difficoltà applicative riconducibili essenzialmente alla novità della materia e all'assenza di indicazioni su alcuni punti focali quali, per esempio, il trattamento dei fabbricati rurali. Considerata l'entità del salasso costituito dalla nuova imposta municipale rispetto alla vecchia Ici la speranza è che almeno sul fronte dichiarativo gli adempimenti per i contribuenti siano ridotti al minimo. Se così non fosse la nuova Imu si candida senz'altro al non certo ambito ruolo di imposta più odiata dagli italiani. Una volta adempiuto anche all'invio delle dichiarazioni Imu i contribuenti e i loro intermediari dovranno impegnarsi su un nuovo adempimento che debutta proprio quest'anno sulla scena tributaria: la comunicazione telematica all'anagrafe tributaria dei beni d'impresa concessi in godimento a soci e familiari dell'imprenditore. Poi una volta passata anche questa nuova scadenza per contribuenti e intermediari sarà già tempo di immergersi negli ultimi appuntamenti caldi di fine d'anno: i secondi acconti d'imposta fissati al 30 novembre, il saldo Imu entro il 15 dicembre e l'acconto dell'Iva 2012 da determinare e versare entro il 27 dicembre.

L'agenda autunnale

Entro il 20/9/2012 Presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2011 - Modello 770/2012 Semplificato Scadenza Adempimento Soggetti obbligati Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello stato, che nel 2011 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte o che nel 2011 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps e all'Inpdap e/o premi assicurativi dovuti all'Inail

Entro il 20/9/2012 Presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2011 - Modello 770/2012 Ordinario Sostituti d'imposta, intermediari e altri soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio

Entro il 1/10/2012 Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 - Modello Unico 2012 Persone fisiche, società ed enti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef e Ires

Entro il 1/10/2012 Presentazione telematica della dichiarazione Modello Irap 2012 Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap

Entro il 1/10/2012 Presentazione telematica della dichiarazione ai fini dell'Iva per l'anno 2011 in forma non unificata

Modello Iva 2012 Contribuenti titolari di partita Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva

Entro il 1/10/2012 Presentazione della dichiarazione ai fini Imu da parte dei proprietari di immobili

Tutti i proprietari di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto alla data del 1° gennaio 2012

Entro il 15/10/2012 Presentazione telematica della comunicazione relativa ai beni d'impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell'imprenditore nell'anno 2011 Imprese individuali, società, socie e familiari dell'imprenditore o dei soci che nel corso del 2011 hanno concesso o ricevuto beni d'impresa in godimento o effettuato finanziamenti o capitalizzazioni

Il quadro della disciplina vigente negli appalti privati dopo le novità del decreto semplificazioni

La solidarietà non blocca il Durc

Si alla regolarità in presenza di corresponsabilità nei debiti
DI DANIELE CIRIOLI

Le regole oggi vigenti. Le norme di riferimento in materia di responsabilità solidale per i trattamenti contributivi nel contratto di appalto privato sono state soggette, nel tempo, a diverse modifiche (si veda tabella). Dall'analisi complessiva della normativa ne deriva che: a) il committente è chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per l'intero importo della contribuzione previdenziale nonché della retribuzione dovuta, con esclusione (dal 10 febbraio 2012), delle sanzioni civili. Il ministero del lavoro, in merito alle somme per le quali il committente viene chiamato a rispondere in solidarietà, ha precisato che, anche a seguito della modifica legislativa intervenuta (dal 10 febbraio 2012), il regime di solidarietà permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti previdenziali (sia La solidarietà non pregiudica il Durc (Documento unico di regolarità contributiva). La presenza di debiti contributivi scaturenti da un regime di solidarietà di un appalto, infatti, non compromette la regolarità contributiva dell'impresa ai fini del rilascio del documento unico (Durc regolare). La precisazione è dell'Inps che, con circolare n. 106/2012, ha illustrato le novità della legge n. 44/2012 (conversione del dl n. 16/2012) in materia di responsabilità solidale che lega committenti e appaltatori negli appalti del settore privato. La responsabilità solidale. Con questa espressione viene indicato il vincolo che lega, negli appalti, la ditta che affida un lavoro e quella che tale lavoro esegue. Un vincolo che ha efficacia relativamente ai diritti retributivi, fiscali e contributivi dei lavoratori che sono impiegati nell'esecuzione dei lavori di quell'appalto. Ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, in particolare, si ha obbligazione solidale passiva quando «più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno di loro libera gli altri (...)». Per l'Inps, dunque, la solidarietà passiva nasce per rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore (proprio l'Inps nel caso di obbligazioni contributive) la facoltà di chiedere l'adempimento dell'esatta prestazione a uno qualunque dei debitori. contributivi e assistenziali che assicurativi), nascenti sul debito contributivo una volta raggiunta l'entità massima prevista della sanzione civile, considerata la portata generale dell'articolo 1294 del codice civile e in mancanza, sul punto, di una previsione contraria della legge. Inoltre, ha chiarito che il dies a quo a partire dal quale il committente, ex articolo 21 del dl semplificazioni, non risponde dell'obbligo relativo alle somme aggiuntive, coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto. Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell'appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto). Sono tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell'appalto con altre tipologie contrattuali (per esempio i collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto; b) l'appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore: 1) ex articolo 35 comma 28 (fini al 28 aprile 2012), oltre che senza limiti economici, anche senza termine di decadenza, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi. Sono tutelati i lavoratori regolarmente iscritti al Lul o per i quali è stata effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav); 2) ex articolo 29 comma 2 (dal 29 aprile 2012) in virtù di consolidata giurisprudenza che considera il contratto di subappalto null'altro che un vero e proprio appalto (che si caratterizza, rispetto al contratto-tipo, solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto). Insomma, a partire dal 29 aprile 2012, il regime di solidarietà complessivamente previsto per il committente obbligato in solido è da ritenersi esteso anche all'appaltatore chiamato in solidarietà. LA DISCIPLINA NEL TEMPO Disciplina in vigore dal 10 febbraio 2012: «In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori

entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficiario della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». (Articolo 29, comma 2, dlgs n. 276/2003, comma modificato dall'articolo 6 del dlgs n. 251/2004, poi dal comma 911 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 e, infine, dall'articolo 21 comma 1 del dl n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012) • Disciplina in vigore fino al 28 aprile 2012: «L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore». (Articolo 35, comma 28, del dl n. 223/2006) • Disciplina in vigore dal 29 aprile 2012: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento". (Articolo 35, comma 28, del dl n. 223/2006, modificato dall'articolo 2, comma 5 bis, della legge n.44/2012, di conversione del dl n. 16/2012)

Gli effetti della norma che sottopone il segretario generale alle sole direttive del presidente

Attività del Cnel a rischio paralisi

Manca il coordinamento tra apparato gestionale e assemblea
DI ANTONIO ZUCARO*

Nella manovra d'estate intitolata alla spending review e formalizzata con la legge n. 135/2012, all'art. 9 il senato ha inserito due norme che assimilano la posizione del segretario generale del Cnel a quella dei segretari generali degli organi di giustizia amministrativa, ovvero il Consiglio di stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello stato. In primo luogo, difatti, viene equiparato il rapporto tra il segretario generale e il vertice politico del Cnel, ovvero il presidente, a quello contemplato dall'art. 15 del dlgs n. 165/2001 tra i segretari generali e i presidenti degli organi di giustizia amministrativa, a loro volta equiparati al rapporto tra organi politici di governo e dirigenti generali delle amministrazioni dello stato, come regolato dallo stesso decreto. In secondo luogo, la soppressione dell'inciso contenuto all'art. 22, comma 2, della legge 936/1986 relativamente all'attribuzione di funzioni al segretario generale anche da parte dell'ufficio di presidenza del Cnel, lascia il presidente come unico punto di riferimento per l'esercizio dei compiti istituzionali del segretario, ribadendo e integrando la previsione precedente. Questa modifica rende omaggio a una concezione già emersa in occasione dell'intervento legislativo sul Cnel avviato nell'estate scorsa, poi sfociato nel ben diverso art. 23 del dl n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011. Secondo questa concezione, nell'ambito del Cnel, il principio di «separazione tra politica e amministrazione», ovvero, più correttamente, di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi politici di vertice, e funzioni di attuazione e gestione, proprie della direzione amministrativa, deve comportare la piena autonomia del segretariato generale sulla direzione dell'apparato, sia pur nell'ambito delle direttive ricevute dalla presidenza del Cnel, rispetto all'assemblea e agli organismi da questa espressi. Va detto che questa concezione è errata, perché assimila il Cnel a un apparato amministrativo senza tener conto del suo carattere di organo rappresentativo delle forze sociali, di rilevanza costituzionale, mettendone seriamente a rischio la funzionalità. Il problema, infatti, è che non solo il presidente, ma anche l'assemblea è organo politico del Cnel; anzi, ne è l'organo politico per eccellenza, se si guarda al dettato costituzionale e ai compiti ivi previsti, ovvero alla produzione di atti politici sul piano dell'iniziativa legislativa e della consulenza verso governo e parlamento. Perciò, limitare la dipendenza del segretario generale al solo presidente del Cnel significa da un lato ignorare le competenze dell'assemblea in materia di bilancio e di regolamentazione interna, e dall'altro introdurre una vistosa cesura tra l'espletamento delle funzioni istituzionali proprie dell'assemblea e lo svolgimento delle attività amministrative da parte dell'apparato, che dovrebbero essere di supporto alle prime. La questione è complessa, oltre che delicata, per cui conviene esaminarla più analiticamente. Ogni amministrazione pubblica produce atti amministrativi, o di diritto privato, «tipici», ovvero propri della funzione assegnata a quella amministrazione; semplificando molto, l'Inps produce pensioni, il ministero delle infrastrutture contratti d'appalto, il ministero dell'istruzione graduatorie di insegnanti. Inoltre, si producono atti amministrativi, o di diritto privato, strumentali rispetto ai primi, perché finalizzati a reperire e gestire le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie all'espletamento dell'attività «tipica». Il vertice politico di ogni amministrazione produce atti tesi a guidare l'attività amministrativa secondo le politiche di settore stabilite a livello istituzionale: direttive, regolamenti, piani, bilanci (ovvero ripartizione delle risorse), senza poter entrare in alcun modo nelle singole scelte amministrative, sia tipiche che strumentali, affidate alla dirigenza, soggetta solo a verifiche sulla efficacia e sulla conformità delle scelte adottate rispetto alle direttive ricevute. Questo, in sintesi, è in sistema vigente. Gli organi di giustizia amministrativa (Consiglio di stato, Corte dei conti, Avvocatura dello stato), come atti «tipici» producono atti giudiziari (sentenze, pareri, memorie), in condizione, per le magistrature, di indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato, senza alcun rapporto, se non di «utenza», rispetto alle attività amministrative strumentali svolte dagli apparati, affidate alla responsabilità dei segretari generali, soggetti alle direttive dei rispettivi presidenti. Gli atti tipici del Cnel, invece, sono atti politici: disegni di legge,

pareri, documenti di osservazioni e proposte. L'organo che li produce è l'assemblea con le sue articolazioni (commissioni e comitati), secondo il programma delle attività. Il presidente ha sostanzialmente compiti di rappresentanza esterna, ovvero di comunicazione degli atti prodotti. Inoltre, l'assemblea decide del bilancio e dei regolamenti interni, atti politici anch'essi, ma aventi carattere strumentale rispetto ai primi. L'attività gestionale dell'apparato non può che essere finalizzata alla missione istituzionale del Cnel, ovvero la produzione degli atti politici da parte dell'assemblea e delle sue articolazioni, e può distinguersi in due aree. La prima è quella direttamente ausiliaria alla produzione degli atti politici: organizzazione, contatti esterni, ricerche di dati e documentazione, anche prima redazione di testi e documenti; non genera quasi mai atti formali, ma è cruciale per il buon funzionamento dell'istituzione, soprattutto in presenza della forte riduzione dei consiglieri operata dalla legge del 2011. La seconda è quella più propriamente strumentale, ovvero relativa alla gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali, e si realizza attraverso atti amministrativi e di diritto privato come in tutte le altre amministrazioni. Ma il suo fine è il miglior espletamento possibile dell'attività ausiliaria, che a sua volta ha il fine di coadiuvare l'assemblea e le sue articolazioni nella realizzazione del «core business». Prevedere, perciò, che il segretario generale, e più in generale l'apparato del Cnel, svolga entrambe le funzioni suddette in una sfera di totale autonomia rispetto all'assemblea e alle sue articolazioni, dovendo seguire esclusivamente le direttive emesse dal presidente, spezza questa finalizzazione, conduce alla autoreferenzialità dell'apparato, comporta il mancato coordinamento tra l'operatività di questo e quella dell'assemblea. E questo è quello che sta già accadendo, con le conseguenze sull'attività istituzionale che è facile immaginare. A questa distorsione occorre, perciò, porre rimedio. In attesa di una nuova norma di legge, con le modifiche opportune e possibili ai regolamenti interni del Cnel. * consigliere Cida nel Cnel

Le misure introdotte dalla legge di conversione del dl crescita: sì al contratto firmato digitalmente

Reti d'impresa, natura tributaria in forse. Ma il bilancio va redatto

DI FRANCO CORNAGGIA E NORBERTO VILLA

Nuove regole dal 12 agosto per i contratti di rete. Obbligo di redazione del bilancio sancito per legge ancora avvolto nel buio. L'art. 45 del decreto legge 83, convertito nella legge 134/2012, è intervenuto su diversi aspetti per innovare la regolamentazione concernente le reti d'impresa. Come illustrato anche dal documento di accompagnamento del decreto la novità che sembra aver spinto il governo a innovare la disciplina risiede nella possibilità di redigere il contratto di rete con un mero atto scritto, firmato digitalmente nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale anche se «tale modalità si aggiunge, pertanto, all'atto pubblico e alla scrittura privata». Inoltre sempre nel novero delle semplificazioni il documento ricorda come l'innovazione «consente un'unica iscrizione presso il registro delle imprese per le modifiche che eventualmente avvenute in corso di esecuzione del contratto. Il registro medesimo è, altresì, deputato alla comunicazione agli altri uffici nei quali sono iscritte le imprese aderenti alla rete». In realtà l'articolato legislativo appare anche più ampio di quello così sinteticamente descritto e la sua lettura fa avanzare qualche dubbio. L'art. 45 infatti prevede: • qualora il contratto preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi è obbligatoria la pubblicità che si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; • al fondo comune si applicano gli articoli 2614 e 2615 in tema di consorzi. Tali previsioni impongono che i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile ed anche che per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Inoltre per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile e per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. Nel caso di contratto di rete si specifica che «per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»; • in presenza di un fondo patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede. Con riguardo agli obblighi della rete è richiamato anche l'articolo 2615, bis terzo comma del codice civile. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione. Quindi vi è un obbligo di redazione della situazione patrimoniale. Ma si deve tener presente che ancora oggi, almeno a livello tributario, la natura della rete non risulta così chiara. Parrebbe anzi che la stessa non debba assumere alcuna soggettività tributaria e quindi ci troveremmo di fronte alla necessità per questo soggetto (che in realtà non può considerarsi tale) obbligato alla redazione di una situazione patrimoniale. Ma ciò comporta allora che la rete sia anche tenuta (tralasciando gli aspetti tributari) a tenere una sua contabilità che avendo come fine quello di redigere una situazione patrimoniale seguendo le norme (se compatibili) previste per i bilanci delle società per azioni non potrà essere altro che una contabilità almeno nella sostanza parificabile a quella prevista in genere dal codice civile per gli imprenditori. È da sottolineare come questo obbligo pare riguardare solo le reti che hanno un fondo comune (e un organo comune), ma nel contempo dobbiamo ricordare che nonostante la norma preveda che il contratto di rete «può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso» senza stabilire quindi un obbligo tali due previsioni (fondo patrimoniale comune e organo comune) sono necessari affinché la rete possa accedere all'agevolazione fiscale (vedi sul punto la circ. 15/E

del 2011). Il contratto di rete contenuti e conseguenze Conseguenza Altri contenuti Altre indicazioni
Contenuto possibile Contenuto minimo: identifi cazione della rete Contenuto minimo: identifi cazione dei
partecipanti Organo comune Fondo patrimoniale comune La denominazione e la sede della rete obiettivi
strategici • programma di rete • modalità di realizzazione dello scopo comune • Il nome, la ditta, la ragione o
la denominazione sociale di ogni partecipante Se previsto un fondo comune il programma deve prevedere la
misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun
partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo La durata del
contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e
le condizioni per l'esercizio del relativo diritto Solo se in presenza di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune la rete può accedere all'agevolazione fi scale, ma in tal caso è tenuta a redigere una
situazione patrimoniale Se previsto l'organo comune il contratto deve indicare il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'uffi cio di organo comune per l'esecuzione del
contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto,
nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto

Non c'è soggettività tributaria unica

Quindi le attività e i redditi che dovessero eventualmente derivare dall'esercizio «in rete» non devono essere dichiarati dalla stessa ma devono continuare a essere dichiarati in modo autonomo dai singoli partecipanti. Si può ritenere che tale affermazione debba trovare valenza anche ai fini Iva anche se è vero che il documento di prassi nulla dice sul punto. La materia fiscale non ha trovato indicazioni nella Rete d'impresa non ha la soggettività tributaria. Gli aderenti alla rete mantengono invece la loro senza alcuna modificazione. Questa la presa di posizione netta contenuta nella circolare 4/E del 15 febbraio 2011 dell'Agenzia delle entrate. Nel dettaglio la prassi ha sostenuto che il contratto di rete «non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso». Vono o che aderiscono a un contratto di rete, una misura agevolativa a carattere temporaneo (già autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 con cui la Commissione europea ha ritenuto che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Per converso con la risoluzione normativa istitutiva che su questo versante istituisce solo (ma non è poco) in favore delle imprese che sottoscrivono il contratto di rete del 30 giugno 2011, l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto, fermo restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alle reti d'impresa, la possibilità per le medesime di richiedere l'attribuzione del codice fiscale se le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza ai fini operativi. La motivazione di ciò è da individuare nel percorso logico seguito dal documento di prassi. Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato ma ciò detto, ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete di imprese, è riconosciuta la possibilità di ottenere il codice fiscale. Il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. del DPR 29 settembre 1973 n. 605, secondo cui possono essere iscritte all'Anagrafe tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica «che non ne esclude quindi la specifica fattispecie». La risoluzione passa poi a indicare le modalità operative da seguire. Come d'abitudine la richiesta è effettuata presentando il modello AA5 «Domanda di attribuzione del codice fiscale, a un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate ma considerando la fattispecie è da tener presente «che la denominazione di ciascun campo può anche non corrispondere ai nomenclatori propri del «contratto di rete» ed in questi casi occorre seguire queste indicazioni: • quale data di costituzione, occorre indicare la data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese prescritta a carico di coloro che ne sono stati sottoscrittori originari e, quale denominazione, la locuzione «Rete di imprese» seguita dalla descrizione identificativa della rete; • per l'indicazione della natura giuridica occorre utilizzare il codice «59 - Rete di imprese»; • come sede legale deve indicarsi il luogo (comprensivo di indirizzo) che meglio identifica la collocazione della rete. • per codice attività, qualora alla rete non possa essere fatto corrispondere un unico codice identificativo desunto dalla Tabella dei codici di classificazione ATECO 2007, la risoluzione suggerisce di indicare • il codice «94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca»; • come rappresentante è da indicare l'organo comune (persona fisica o • soggetto diverso da persona fisica). Inoltre la risoluzione specifica che «in caso di modifica di uno degli elementi registrati in capo alla rete in Anagrafe Tributaria, il modello AA5 verrà presentato per comunicare la variazione dati; alla conclusione del contratto di rete, sempre con il modello AA5, verrà effettuata la comunicazione di estinzione». LE RETI E IL FISCO Soggettività tributaria Aiuti di Stato Agevolazione Codice fiscale Il contratto di rete «non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso». Pur confermando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alle reti d'impresa, le stesse hanno la possibilità di richiedere l'attribuzione del codice fiscale se le

imprese partecipanti ne facciano specifici ca istanza ai fi ni operativi. Con la decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha ritenuto che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). In favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete e consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato

Le agevolazioni fanno da traino

Agevolazioni e detassazione come spinta per i contratti di rete. Fin dalla loro istituzione le reti sono state viste come uno strumento utile per la cooperazione tra imprese al fine di ottenere un maggior peso all'interno del mercato. Per rafforzare e cercare di cogliere tale finalità il legislatore ha introdotto una leva di tipo fiscale per aiutare lo sviluppo dello strumento. La stessa è prevista in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete e consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato. Il beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete. L'importo agevolabile è stabilito che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione, fermo restando il limite stabilito dal comma 2-quinquies pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (quindi ogni anno è rimodulabile). Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. Il beneficio fiscale in commento opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo, l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-quater. L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell'Irap.

Termini fissi dopo la notificazione

Processo tributario, ricorso con il timer

DI ALESSANDRO FELICIONI

Termini fissi per la costituzione in giudizio, nel processo tributario; i 30 giorni per depositare il ricorso in commissione tributaria scattano dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, a prescindere dal fatto che il ricorso sia stato notificato a mezzo uffici ciale giudiziario o a mezzo posta. Con l'ordinanza n. 14010 del 3 agosto 2012 la Cassazione torna sul discusso tema della notificazione degli atti tributari mediante servizio postale, chiarendo il corretto computo dei termini per la fase successiva alla notificazione stessa, quella della costituzione in giudizio. Tutto nasce dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, sul rilievo che la costituzione in giudizio era avvenuta oltre il trentesimo giorno dall'affidamento dell'atto all'ufficio ciale giudiziario, ancorché entro il trentesimo giorno dalla notificazione dello stesso al destinatario. Il ricorso dell'interessato, consegnato all'ufficio ciale giudiziario per la relativa notificazione il 17 novembre, eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 149 cpc, era stato ricevuto dall'ufficio il 21 novembre, a fronte del termine per l'impugnazione che veniva a scadere il giorno precedente, cioè il 20 novembre. I giudici hanno preliminarmente rilevato che la costituzione in giudizio doveva ritenersi tempestiva in virtù delle norme secondo le quali, nel caso di spedizione del ricorso a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, il ricorso s'intende proposto al momento dell'invio. Da un punto di vista generale la Cassazione è tornata sul tema della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, per sottolineare che da un lato il procedimento si perfeziona, per il soggetto notificante, con la consegna dell'atto all'ufficio ciale notificatore, mentre per la decorrenza dei termini stabiliti per il deposito del ricorso in segreteria da parte del notificante i 30 giorni dalla proposizione del ricorso che l'articolo 22 del decreto sul contenzioso tributario prescrive, a pena d'inammissibilità, per la costituzione in giudizio della parte ricorrente decorrono dalla ricezione del plico da parte dell'ufficio ciale giudiziario e non da quella della spedizione. L'ordinanza attribuisce valenza generale al principio per il quale il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario; sia che la notificazione avvenga tramite servizio postale o uffici ciale giudiziario. È infatti noto che, in caso di notificazione a mezzo uffici ciale giudiziario, il dies a quo per la costituzione del ricorrente inizia a computarsi dal ricevimento dell'atto da parte del destinatario; dubbi invece sussistevano ancora nel caso di notificazione eseguita in via diretta a mezzo del servizio postale; ciò perché tra le regole sul deposito del ricorso in Commissione tributaria non si applicherebbe il comma 5 dell'articolo 16 del dlgs 546/1992, ai sensi del quale i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto. Ciò significherebbe che il termine di cui si discute va computato dalla data di spedizione a mezzo del servizio postale. L'articolo 22 del dlgs 546/1992 stabilisce che la costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione del ricorso. Non specificata, però, da quando decorra tale termine a seguito di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale. L'assenza di una specifica previsione, sia nel giudizio di primo grado sia in appello (per il rinvio dell'articolo 53, comma 2, all'articolo 22, dlgs 546/1992), ha dato luogo a due diversi orientamenti in seno alla stessa Corte di cassazione. La pronuncia in commento applica alla fattispecie i principi degli articoli 3 e 24 della Costituzione, con una maggior garanzia al diritto di difesa giurisdizionale, evitando sanzioni di inammissibilità non giustificate da concrete esigenze di pari rango costituzionale. Peraltro tale soluzione trova fondamento anche negli articoli 20, comma 2, e 16, comma 5, del dlgs n. 546 del 1992: l'articolo 20, comma 2 secondo cui «il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione» riproduce la parte iniziale dell'articolo 16, comma 5 per il quale «qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione», con la conseguenza che «i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto» (articolo 16, comma 5). Non è d'ostacolo a tale interpretazione nemmeno l'articolo 22, con riferimento agli atti da depositare a cura del ricorrente. Tra questi, infatti, vi è la ricevuta di spedizione del ricorso per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche l'avviso di ricevimento,

ben potendo il ricorrente costituirsi in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario.

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

8 articoli

PALERMO

Il caso Ora arriva la minaccia di visite fiscali, ma il boom di certificati si è registrato durante l'estate: 41.500 giornate

Sicilia, in Regione record di assenze per malattia

Gli orologi regalati Negli ultimi cinque mesi regalati 8.760 orologi con lo stemma della Regione
Felice Cavallaro

PALERMO - Adesso minacciano di inviare visite fiscali agli assenteisti, ma i dirigenti della Regione siciliana avrebbero dovuto farlo in estate quando soprattutto il venerdì e il lunedì influenze ed emicranie, vomiti e altri malanni hanno impedito a migliaia di impiegati di presentarsi in ufficio. Il conteggio fatto dagli uffici dell'assessorato alla Funzione pubblica fra giugno e agosto rivela che i regionali hanno cumulato 41.500 giorni di assenza per malattie retribuite e non retribuite, rispetto alle 38.100 del 2011.

Appunto, un aumento di 3.400 giornate. Segno di un malcostume che sembrava essere stato arginato due anni fa, quando le assenze per malattia diminuirono in alcuni mesi del 30-40 per cento in coincidenza con la campagna dell'ex ministro Brunetta, indirettamente recepita dalla Regione che in materia di personale ha competenza primaria.

Allora si accesero soprattutto i riflettori della Guardia di finanza, i carabinieri a un posto di blocco fermarono due dipendenti del Comune di Palermo a spasso a mezzogiorno, la magistratura avviò delle inchieste. Per alcuni mesi si respirò aria nuova. Ma l'estate che finisce, segnata da un declino generale, con un governo dimissionario, assessori in guerra fra loro, la campagna elettorale avviata, ha finito per far credere che si potesse tornare alle vecchie malsane abitudini del certificato di favore.

Con un rimpallo di responsabilità che già echeggia. Perché si dice che una Regione con le casse vuote non può nemmeno permettersi di inviare (e pagare) il medico fiscale. Il danno e la beffa si cumulano così in un conteggio da capogiro perché le assenze per malattia costerebbero alla Regione più di un milione di euro. Tetto raggiunto grazie all'incremento estivo calcolato in 300 mila euro.

I sindacati di categoria si schierano a difesa del personale, invitando a evitare «strumentali generalizzazioni», come al Cobas/Codir dove si parla di «rilevamento incompleto» e di «assenze nella media». Alla Regione sono nel panico, tutti incerti perfino sul numero degli impiegati: 16 mila quelli dichiarati, 21 mila per la Corte dei conti. Una realtà ingovernabile che il dirigente del Personale Giovanni Bologna non considera uno scandalo, comprensivo: «Noi inviamo sempre le visite fiscali e accertiamo, ma forse c'è di mezzo anche l'età media dei dipendenti, alta, molto alta».

Resta il privilegio dei regionali che in Sicilia possono assentarsi fino a 45 giorni retribuiti per lutti, matrimoni o motivi familiari, quasi il doppio degli statali. Un divario ammesso dall'assessore Nicola Vernuccio, in via d'uscita come il governatore Raffaele Lombardo, convinto della necessità di «una equiparazione fra i due tipi di contratto».

Tema che ovviamente non sarà affrontato durante la campagna elettorale di una stagione dove ogni giorno emerge una macchia, un filone di clientela, di sprechi o di discutibili usi del denaro pubblico. Come avrebbe fatto lo stesso Lombardo attingendo negli ultimi cinque mesi dal fondo di presidenza per regalare 8.760 euro di orologi con lo stemma della Regione, ovvero interi scaffali di libri per 50 mila euro, comprese cento copie di «Per Licodia Eubea. Una vita da amministratore», volume scritto da un ex sindaco del Mpa, il movimento del governatore. Un laico attento al mondo cattolico, visti i 6 milioni e mezzo stanziati per le chiese di mezza Sicilia, compresa la parrocchia di Grammichele, il suo paese, dove forse non piazzerà la bandiera della Libia o quella della Cina, acquistate per 568 euro e, per il momento, ammainate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Mpa Raffaele Lombardo, 61 anni, leader dell'Mpa e presidente uscente della Sicilia

ROMA

Emergenza rifiuti

Buferà Ama, Cappello pronto a lasciare

PAOLO FOSCHI

Salvatore Cappello (*nella foto*), numero uno dell'Ama, è pronto a dimettersi, dopo le polemiche per il contratto decennale da mezzo miliardo che voleva siglare con il «Re» di Malagrotta.

Il tentato blitz è andato in scena giovedì scorso. L'amministratore delegato dell'azienda capitolina ha presentato in cda la proposta di un contratto che avrebbe vincolato per 10 anni l'Ama al Colari, il consorzio rifiuti che fa capo a Manlio Cerroni, titolare appunto della discarica di Roma. L'operazione, peraltro abbastanza onerosa (50 milioni di euro all'anno) è stata però stoppata dal presidente Piergiorgio Benvenuti e dagli altri consiglieri di amministrazione per vari motivi: prima di tutto è stato giudicato inopportuno un contratto di durata così lunga per il trattamento dei rifiuti, visto che in un periodo di tempo così ampio potrebbe e dovrebbe diminuire la quantità di rifiuti stessi attraverso la raccolta differenziata. E poi perché nell'arco di dieci anni il Comune potrebbe anche decidere di dotarsi di impianti proprio. Fra l'altro il Piano rifiuti ancora non è stato definito. Insomma, quello di Cappello è sembrato un vero e proprio blitz, tanto che Gianni Alemanno, all'indomani, ha riferito di aver saputo della proposta di contratto leggendo la notizia riferita dal *Messaggero*. Il sindaco ha dunque deciso di convocare Cappello e Benvenuti per un immediato chiarimento. L'amministratore delegato però, confidandosi con alcuni collaboratori, avrebbe detto di essersi attenuto al mandato «ricevuto dall'azionista», cioè dal Comune e quindi da Alemanno. Nessuna forzatura dunque. Secondo le voci che trapelano dalla sede dell'azienda municipalizzata, comunque, Cappello sarebbe pronto a dimettersi, qualora la sua linea non riceva il sostegno dal Campidoglio. Intanto Alessandro Onorato, dell'Udc, ha chiesto al sindaco di rimuovere Cappello dai vertici dell'Ama, mentre per Umberto Marroni «la proposta di contratto presentata in cda è inaccettabile».

Paolo Foschi

Paolo_Foschi

RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO

Strategie di investimento. I gestori azionari internazionali riscoprono il fascino dei listini europei

A Milano effetto liquidità

Il Ftse-Mib può raggiungere quota 20.000 con il rally di fine anno

PAGINA A CURA DI

Alberto Ronchetti

Prima la Bce, che ha annunciato acquisti illimitati di bond a 1-3 anni dei Paesi periferici europei per tenere sotto controllo gli spread. Poi la Corte costituzionale tedesca, che ha dato il via libera al Fondo salvastati Esm. Infine la Fed, che ha lanciato il terzo programma di Quantitative easing e ha anticipato che i tassi resteranno "eccezionalmente bassi" fino a metà 2015.

Negli ultimi dieci giorni è stata fornita ai mercati finanziari occidentali una straordinaria dose di liquidità, una "droga" necessaria per sostenerli in un periodo che vede continuare (probabilmente a lungo) la debolezza sul fronte macroeconomico.

Certo, in queste condizioni non possiamo parlare di ripresa sana, duratura e convincente delle Borse. La ripresa però c'è, lo abbiamo visto nelle ultime sedute. Artificiale, condizionata dal denaro immesso nel corpo malato della macroeconomia globale. Ma c'è. E l'Europa in generale, con Piazza degli Affari in particolare, è l'area geografica che può trarre maggiori vantaggi - in termini di potenziali guadagni - da questo periodo di grazia dei mercati.

Come approfittarne nel migliore dei modi? E fino a quando potrà durare il rialzo? Francesco Caruso, analista tecnico indipendente e animatore del sito www.cicliemercati.it, ricorda che situazioni del genere sui mercati - caratterizzate da un improvviso cambiamento dei riferimenti generali - si sviluppano secondo uno schema abbastanza usuale. «La reazione immediata dei gestori malposizionati - spiega -, messi sotto accusa dai clienti perchè scarichi di azioni mentre le Borse salgono, è di approfittare della prima correzione per acquistare di azioni. Questo è un movimento che usualmente si sviluppa in una manciata di sedute, una o due settimane al massimo. Così si raggiungono nuovi massimi e l'euforia cresce».

Poi di solito, continua Caruso, «arriva un secondo ribasso più "cattivo", attorno al 5-10%, ma anche in questo caso si compra (o si resiste) e si migliorano i massimi. Infine, dopo qualche tempo, quando la grande maggioranza dei gestori è "lunga" sull'azionario alla prima notizia cattiva (e nel 2013 non mancheranno certo) vi è una forte caduta dei listini, ma a questo punto è difficile anche uscire». E quindi? «E quindi vedremo - risponde il gestore -, ma questo è uno schema che tipicamente si sviluppa su qualche mese e che si ripropone in questi casi».

Tutto ciò, declinato sulla Borsa italiana, può significare che il Ftse Mib, dopo aver raggiunto quota 17.000 nelle prossime 5-10 sedute, ripieghi per poi ripartire verso 17.500-18.000 entro ottobre e, dopo una correzione del 5-10%, prenda successivamente spunto per un rally di fine anno (che dovrebbe coinvolgere fra novembre e fine dicembre-inizio gennaio tutti i listini) che nelle prime settimane del 2013 potrebbe spingerlo fin verso nuovi top a 20.000-21.000.

Quello che accadrà dopo è tutto da vedere, anche perchè molto dipenderà dall'evoluzione dei dati macroeconomici globali, dagli sviluppi della crisi dell'euro (in particolare dalla situazione greca, oltre che dalle eventuali richieste di aiuto di Spagna e Italia) e, quindi, dalla risposta dell'economia reale alle iniziative procicliche messe in campo dalle banche centrali.

La cautela per il 2013 è d'obbligo, anche perchè i segnali che ci vengono dal mondo reale non sono certo a favore di una rapida uscita dalla crisi. Ma questi sono evoluzioni che comprenderemo solo vivendole.

Per ora la cosa interessante è cercare di capire quali sono i settori che, a Piazza Affari, reagiranno meglio nel breve dopo le ultime mosse della Bce e della Fed. A parte le banche, un tema sviluppato nell'articolo a fianco, comparti certamente interessanti per le prossime settimane - secondo una nota di Websim - saranno il

Risparmio Gestito («amplificano i movimenti dell'indice e, grazie alle commissioni di performance, si avvantaggiano dei rimbalzi del listino»), le Assicurazioni («grandi detentrici di bond governativi, reagiscono bene al restringimento dello spread Btp/Bund ed alla discesa dei Credit default swap»), le Materie Prime («le aspettative di accelerazione dell'economia dovrebbero far salire tutti i prezzi delle commodities») e le Utility («società molto indebitate, quindi favorite dai tassi bassi, e spesso con alti dividendi»).

© RIPRODUZIONE RISERVATA LE PROSPETTIVE DEL CREDITO ITALIANO

Titolo Intesa Sanpaolo UniCredit Mediobanca Banca Mps Ubi Banca Banco Popolare Bper Banca Carige Bpm B. P. Sondrio

Nota: (*) in milioni di euro; (**) in euro Fonte:FactSet

LA PAROLA CHIAVE

Quantitative easing

È la modalità utilizzata negli ultimi anni dalla Federal Reserve, la banca centrale americana, per dare liquidità al sistema acquistando titoli sul mercato aperto. Si tratta di una strategia non convenzionale, che ha anche l'obiettivo di sostenere Wall Street. Il terzo round di Quantitative easing, lanciato settimana scorsa, prevede che la Fed acquisterà bond legati ai mutui immobiliari per un importo di 40 milioni di dollari al mese e per un periodo indeterminato.

ROMA

L'INTERVISTA Il sindaco: «In caso di disordini, stop alla vendita di alcolici o chiusura dei locali»

«Ora pattuglie miste contro l'abusivismo»

Alemanno: vigili e polizia insieme in strada Saremo duri con camion bar e tavolino selvaggio nelle aree a rischio Per gli ambulanti irregolari si deve arrivare all'espulsione

FABIO ROSSI

Sindaco Alemanno, la polizia municipale è stata nuovamente vittima di un'aggressione. Il corpo è in grado di svolgere in sicurezza i compiti che gli sono affidati? «Certo». Dagli ultimi episodi non si direbbe. «In questi anni la polizia locale di Roma Capitale è molto cresciuta in professionalità ed efficienza. Ci sono gruppi dei vigili urbani che non hanno nulla da invidiare alle forze dell'ordine statale. Ma spesso il contrasto all'illegalità pone problemi così pesanti da richiedere una forte integrazione tra tutte le forze dell'ordine». Quindi come fate, senza strumenti, a risolvere i problemi di sicurezza di questa città? «Intanto abbiamo il patto per Roma sicura che è un punto di riferimento». Ma non basta... «Da solo no». Quindi? «Innanzitutto dobbiamo sottolineare il forte calo dei reati che si è verificato in questi mesi, soprattutto per quanto riguarda le rapine, gli omicidi, i tentati omicidi e le violenze sessuali. Roma in termini di criminalità sta molto meglio di Milano e Torino. Di questo vanno ringraziati polizia e carabinieri a cui chiediamo ora un ulteriore sforzo: per questo motivo mi sono incontrato, nei giorni scorsi, con il prefetto e i vertici cittadini delle forze dell'ordine». E cosa cambierà dopo queste riunioni? «Adesso bisogna concentrarsi su sicurezza urbana e decoro. Due fronti che, con la crisi economica e i flussi immigratori che caratterizzano questo periodo, rappresentano una sfida importante per Roma». In che modo le forze dell'ordine possono collaborare con voi su questi fronti? «Sicuramente nella lotta al commercio ambulante abusivo. Si dovrebbero creare pattuglie interforze tra polizia municipale e forze dell'ordine per creare un efficace contrasto a questo fenomeno: non bastano i sequestri di merce, che vale pochi soldi, ma bisogna fermare, denunciare ed eventualmente espellere gli abusivi». C'è bisogno delle forze dell'ordine, per questo? «Si tratta di un compito difficile, che spesso porta allo scontro fisico e a inseguimenti in aree molto affollate. Inoltre, ho chiesto alla guardia di finanza di continuare il suo impegno per risalire ai depositi e ai chi distribuisce la merce ai venditori». Ma il commercio illegale non è solo fatto di abusivi: basti pensare ai camion bar che dilagano e alle occupazioni di suolo pubblico senza controllo. «Certo, il lavoro va fatto a 360 gradi. Ma l'abusivismo si porta tutto il resto dietro: quando i nostri vigili intervengono su camion bar e tavolini selvaggi, i commercianti ci fanno notare come spesso davanti ai loro esercizi dilagano gli ambulanti illegali. È un fenomeno che va seriamente combattuto, nel centro storico e in tutte le altre zone più a rischio di invasione». Sì ma fino ad oggi gli ambulanti continuano ad assediare i principali monumenti della Capitale, a partire dal Colosseo. Come pensate di risolvere questo problema? «Puntiamo molto sull'accordo, ormai imminente, con il ministro dei Beni culturali, Ornaghi, sulle aree di rispetto intorno ai siti storici e monumentali». È proprio sicuro che basti? «L'intesa tra Roma Capitale e ministero è di fondamentale importanza: se, per carenza di intervento delle forze dell'ordine, dovesse risolversi con un nulla di fatto, sarebbe un pessimo segnale». L'ultima aggressione alle vigilesse ci riporta al tema della movida senza regole. Crede che funzioneranno i tavoli con gli esercenti per mettere un freno a violenza ed eccessi? «Intanto noi siamo per la prosecuzione dell'ordinanza anti alcol, se il Tar ci permetterà di prorogarla anche dopo il 30 settembre, quando scadrà l'attuale provvedimento». Poi cosa farete? «Siamo pronti a revocare l'ordinanza in quelle aree dove riusciremo a firmare, nei tavoli di confronto convocati in Prefettura, accordi efficaci con i pubblici esercizi e i comitati dei residenti». Quale potrebbero essere delle misure efficaci da concordare con i gestori dei locali? «Per esempio commisurare l'attività a quelle che sono le dimensioni dei locali. È assurdo che un esercizio di tre metri per tre possa continuare a vendere alcol a centinaia di ragazzi fino a tarda sera». È assurdo, ma è spesso così. «Ci potrebbe essere un'autoregolamentazione che preveda la riduzione dell'attività, con lo stop alla vendita degli alcolici e anche la chiusura del locale per il resto della notte, quando la situazione all'esterno comincia a diventare

problematica». Intanto in città rimangono ancora gli insediamenti abusivi: non solo campi nomadi, ma anche piccoli dormitori di fortuna sparsi un po' ovunque. E la crisi economica sta ampliando il fenomeno. «Ogni settimana vengono fatti dalla polizia municipale decine di sgombri di micro accampamenti. Il vice sindaco Belviso sta lavorando su una revisione del regolamento dei campi nomadi, per aprirli non solo ai nomadi ma a tutti coloro che sono senza fissa dimora. Con due criteri da rispettare: la temporaneità della permanenza nella struttura e la possibilità di far pagare l'affitto a chi non è privo di redditi». Teme che tensioni politiche e sociali, come si è visto nelle ultime settimane, possano avvelenare il clima cittadino? «Il rischio è alto. Per questo ho chiesto, trovando il consenso del ministro Cancellieri, che le vertenze sindacali siano affrontate e risolte nei luoghi in cui nascono. In altri termini gli esponenti del governo non devono convocare a Roma i tavoli delle trattative, che si portano appresso anche le relative proteste, ma devono muoversi e andare sul territorio a risolvere queste vertenze».

ROMA

LA NOVITÀ Benzina e diesel i mezzi più colpiti, ingresso libero per le elettriche

Stangata sui permessi Ztl aumenti fino al 40 per cento

Centro, Trastevere e San Lorenzo, da oggi le nuove tariffe La gara d'appalto per i varchi a Testaccio è ancora in corso

FABIO ROSSI

Aumenti legati all'inflazione, secondo gli indici Istat, ma non solo. A pagare di più i permessi per le Ztl di centro storico, Trastevere e San Lorenzo - da oggi - saranno soprattutto le auto più inquinanti, e con potenza fiscale elevata: 20 per cento in più per quelle con cavalli fiscali da 20 a 23 e 40 per cento per quelle da 24 in poi. Gratuite, invece, le autorizzazioni al transito per le auto a trazione completamente elettrica. Qualche esempio: il primo permesso per un residente fino a ieri costava 89,24 euro (bollo compreso), da oggi costa 91,62 fino a 19 cavalli (1930 cc di cilindrata), 106,62 tra 20 a 23 cavalli (tra 1930 e 2551 cc) e 122,62 oltre i 24 cavalli. Dal secondo permesso in poi, la differenza riguarda anche l'alimentazione: le vetture a benzina e gasolio pagheranno più di quelle a Gpl, metano, trazione elettrico-bimodale o ibrida. Per esempio: un'auto di grossa cilindrata (oltre i 2551 cc) come secondo permesso per centro storico e Trastevere pagherà 465,62 euro (benzina o diesel) o 371,53 (altre categorie, contro i 314,62 che venivano sborsati prima). I veicoli elettrici potranno liberamente e gratuitamente circolare all'interno delle Ztl di Roma: per farlo, deve essere inviata, via mail, una richiesta all'Agenzia per la mobilità, che autorizzerà l'accesso senza rilasciare alcun contrassegno cartaceo. Nessuna modifica per i permessi rilasciati agli autocarri, le cui tariffe sono state adeguate nel novembre scorso. Nel 2011 lo sportello dell'Agenzia ha rilasciato 28.952 permessi, validi per l'accesso alle zone a traffico limitato della Capitale, di cui 4.024 per residenti. A questi vanno aggiunti i 24.964 permessi per la sosta nelle strisce blu consegnati nello stesso anno solare, di cui 23.123 a residenti. Insomma, oltre 50 mila pratiche l'anno concluse negli uffici dell'Eur. Attualmente a Roma sono attive due Ztl diurne: quella del centro storico con varchi chiusi dalle 6,30 alle 18 (dal lunedì al venerdì) e dalle 14 alle 18 (il sabato) - e quella di Trastevere che è chiusa dalle 6,30 alle 10 di mattina (festivi esclusi). Cinque, invece, le zone a traffico limitato notturne, ripristinate il 1 settembre dopo la pausa estiva: centro storico (con un'estensione minore rispetto a quella diurna), Monti, San Lorenzo, Trastevere e Testaccio. Per quest'ultima è in corso la gara d'appalto per l'installazione dei varchi elettronici, già presenti nelle altre aree della movida.©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Sopra, uno dei varchi del centro storico, quello da piazza della Repubblica a via Nazionale

Per i lavoratori Alcoa una settimana di lotta

Giorni decisivi nella vertenza dell'alluminio mentre lo stabilimento prosegue le operazioni di spegnimento. In agenda incontri tra le istituzioni e i possibili acquirenti . . . Oggi prevista una riunione tra Regione, Provincia e Glencore, la prima azienda a manifestare interesse . . . Si lavora su un modello che assicuri la fornitura dell'energia elettrica a prezzi nella media europea

DAVIDE MAEDDU PORTOVESME

«Un'iniziativa al giorno». Inizia la settimana della mobilitazione, con i lavoratori che scendono di nuovo in piazza per difendere la propria occupazione. Non conosce soste la lotta lavoratori dello stabilimento Alcoa di Portovesme. Dopo la lunga e drammatica assemblea che si è svolta sabato mattina, ieri è stato il giorno dell'omaggio a Sant'Isidoro, il patrono della terra, mentre oggi inizia il calendario denso di appuntamenti dedicati agli incontri istituzionali e sindacali. **TAPPA INIZIALE** Il primo incontro è previsto questa mattina a Portovesme, con la riunione di coordinamento tra i delegati Rsu dei dipendenti dell'Alcoa e delle imprese d'appalto, insieme ai segretari di Fiom, Fim e Uilm provinciali e il portavoce dei sindaci del Sulcis Iglesiente, Franco Porcu. Con i lavoratori ci saranno anche Franco Bardi e Rino Barca, i segretari provinciali di Fiom e Fim che per tre giorni e due notti hanno occupato la torre piezometrica a settanta metri d'altezza, l'ennesimo colpo di scena in una vicenda il cui epilogo appare ancora lontano. Una protesta che poi è terminata tra le lacrime venerdì sera, in seguito ad una lunga e drammatica riunione con i vertici dell'azienda dell'alluminio nella quale è stato stabilito un rallentamento dello spegnimento delle celle e la ricostruzione di altre nuove. «Il coordinamento servirà per mettere a punto tutte le nuove azioni di lotta - spiega Bruno Usai, delegato della Rsu Cgil - perché noi non abbiamo alcuna intenzione di fermarci». L'attenzione dei lavoratori e dei sindacati è tutta rivolta ad altri importanti appuntamenti, i vertici istituzionali in programma oggi a Cagliari e mercoledì al ministero dello Sviluppo economico. Nel capoluogo sardo è previsto, alla mattina, l'incontro tra la Regione, la Provincia e la Glencore, una delle aziende che ha presentato la manifestazione d'interesse condizionato al ministero, il primo passo perché si concretizzi la possibilità di un avvicendamento proprietario. Una sede nella quale si dovrà parlare dei problemi relativi a infrastrutture e portualità. Al pomeriggio, sempre nella sede della Regione, dovrebbe avere luogo un incontro con i rappresentanti della Kit Gen di Torino, l'ultima azienda ad essersi affacciata al negoziato con una proposta innovativa basata sullo sfruttamento dell'energia eolica. Tra i lavoratori resta naturalmente altissima l'attenzione per gli sviluppi della vertenza. «La nostra speranza è che al più presto possa esserci un nuovo operatore - spiega Renato Tocco, un operaio impegnato in fonderia da 25 anni e delegato della Rsu Cisl -. La nostra mobilitazione riparte con la formula di un'iniziativa al giorno perché chiediamo che il governo dia risposte chiare e concrete». In particolare, i sindacati e i lavoratori sollecitano dei chiarimenti sulle questioni legate al nodo energia e infrastrutture, che sono poi due dei tre punti sollevati dalla stessa Glencore. «Il Governo deve fare la sua parte e dare risposte - spiega Rino Barca, segretario della Fim Cisl -. Lo stabilimento di Portovesme si regge, ma deve essere messo in condizioni di farlo con misure certe su durata e costi dell'energia». **LOTTA CONTRO IL TEMPO** Dello stesso avviso anche Franco Bardi, il segretario della Fiom. «La nostra è una lotta contro il tempo - spiega - è necessario che la politica faccia in fretta il suo lavoro e il Governo dia le risposte richieste». Il riferimento del responsabile dei metalmeccanici è tutto per il vertice di mercoledì in programma al ministero dello Sviluppo economico cui parteciperà il Governo, la Regione, la Provincia e la Glencore. Una riunione importante, come spiega Salvatore Cherchi, presidente della Provincia di Carbonia Iglesias, che «servirà per verificare l'adeguatezza degli strumenti proposti dal Governo al fine di assicurare la fornitura dell'energia elettrica praticando dei prezzi che rientrino nella media europea». Che, come spiega l'esponente dell'esecutivo provinciale, si aggira attualmente intorno ai 35€/mwh. Ed ancora, secondo il presidente della Provincia il vertice di mercoledì potrebbe segnare una svolta alla vertenza che tiene con il fiato sospeso quasi un migliaio di lavoratori. «Siamo ad un passaggio politico cruciale - afferma - poiché devono essere prese decisioni che si rivelino efficaci sia per il medio periodo che in un'ottica di lungo termine. Il Governo e l'ampia maggioranza che lo

sostiene, devono dare prova di coerenza con le dichiarazioni di principio, e cioè assumere i necessari provvedimenti, poi toccherà alle aziende fare la loro parte».

Foto: La protesta dei lavoratori della Alcoa sulla torre

Foto: FOTO ANSA

TRIESTE

[L'EVENTO]

TriesteNext, il futuro è incrociare ricerca, innovazione e imprese

UNA TRE-GIORNI CHE HA L'AMBIZIONE DI CREARE UN TERRENO DI INCONTRO TRA ISTITUZIONI, INDUSTRIA E MONDO SCIENTIFICO. PERCHÉ I GIOVANI TALENTI DELLA SCIENZA ITALIANA, MOLTI DEI QUALI GIÀ HANNO AVUTO RICONOSCIMENTI IMPORTANTI ALL'ESTERO, NON RESTINO POCHI CASI ISOLATI

Roma Ci saranno gli scienziati, le istituzioni (come i ministri Francesco Profumo e Corrado Clini), ma soprattutto ci saranno le idee. Non quelle ancora da sperimentare, ma quelle già pronte per diventare un'impresa, dalla padella in rame coperta di nano particelle per sostituire le antiaderenti in teflon, al packaging "intelligente" capace di allungare la vita commerciale degli alimenti confezionati, fino al sistema portatile per evitare i colpi di sonno al volante. E poi i ricercatori, giovani soprattutto, trattati come delle star e pronte ad "esibire" i propri studi davanti ad una platea di imprenditori pronti a scommettere sul talento per far crescere il proprio business. TriesteNext dal 28 al 30 settembre nel capoluogo giuliano è più o meno sintetizzabile così: un salone dell'innovazione che nasce a Nordest, aperto e concreto. In tutto 150 eventi, più di 200 relatori, in un format multidisciplinare, che affianca convegni, lectio magistralis e conferenze a momenti di intrattenimento. Un'iniziativa che si inserisce nella più ampia ambizione del Nordest di concorrere come Capitale Europea 2019. Per questo Trieste è stata eletta a capitale della scienza e dell'innovazione. Il capoluogo giuliano è già la città più scientifica d'Europa, con più di 30 istituti di ricerca e oltre 35 ricercatori ogni 1.000 occupati, contro una media del continente di 5,7 su 1000. Senza dimenticare la presenza di Area Science Park uno dei parchi scientifici e tecnologici più estesi d'Europa. Se queste sono le cifre di partenza, il Nordest ha ancora un gap da colmare rispetto a regioni più innovative d'Europa. Nel Friuli Venezia Giulia l'incidenza della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo sul Pil è all'1,5% ed è la più elevata del Triveneto. Tuttavia è ancora lontana dai valori di regioni come il Baden-Württemberg (4,8% del pil dedicato all'innovazione), la Baviera (3,1% del pil) o Rhône-Alpes, 2,8%. L'obiettivo di Next è rendere più facile e agevole la strada tra mondo della ricerca e sistema imprenditoriale, creando una grande "fabbrica" dove trovano spazio innovazione, tecnologia e ricerca. Per realizzare questo scopo, tra le varie iniziative in pista nei giorni del salone, c'è Nordest Technology Transfer, un supermercato delle innovazioni immediatamente applicabili alle aziende messo insieme dalle due business school del Nordest, Mib e Fondazione Cuoia, in collaborazione con Start Cube, Veneto Nanotech e Studio Bonini. Sugli scaffali di questo mercato ci saranno varie cose: lo stick in grado di stimare la fertilità di un suolo senza test di laboratorio, realizzata dal ricercatore Andrea Squartini, oppure il kit diagnostico per il cancro al pancreas elaborato da Giulio Innamorati, o il sistema di sverniciatura a strappo, sicuro e atossico, di Gianpiero Adami, professore dell'università di Trieste, e ancora l'utilizzo di "cerotti" di seta per chiudere le lesioni cutanee più o meno gravi firmato da Ubaldo Armato. Per dare il senso di quello che ci si può attendere a TriesteNext il 20 settembre è previsto un pre-evento chiamato ItaliaX10, realizzato da Telecom Italia in collaborazione con Nordesteuropa, che darà la possibilità a dieci giovani ricercatori di presentare i loro progetti di ricerca. I protagonisti sono delle vere star della scienza italiana. Tra questi c'è per esempio Chiara Daraio, 34 anni di Ancona, ingegnere aeronautico riconosciuta tra i migliori 10 giovani scienziati d'America. O il padovano Paolo Franceschetti, 29 anni, dottorando in Scienze Ambientali all'Università Ca' Foscari, mente del progetto Solwa, un piccolo impianto di depurazione e desalinizzazione dell'acqua che funziona a energia solare. L'Onu ha inserito la sua invenzione tra le dieci migliori idee sostenibili per lo sviluppo dell'umanità e per il progresso del mondo. Sempre nei giorni del salone, in linea con il tema dell'evento "Save the Food", 100 sindaci del Nordest e dell'Euroregione si sono dati appuntamento per la firma collettiva della Carta Spreco Zero, un decalogo di buone pratiche per evitare lo spreco di cibo, che si collega alla campagna Un anno contro lo spreco avviata nel 2010 da Last Minute Market, spin off dell'Università di Bologna. Qui sopra, il logo di TriesteNext, che si

terrà nel capoluogo giuliano dal 28 al 30 settembre: 150 eventi, più di 200 relatori. L'iniziativa si inserisce nella più ampia ambizione del Nordest di concorrere come Capitale Europea 2019

Foto: Il rettore dell'università di Trieste Francesco Peroni : guida il comitato scientifico di TriesteNext

VENEZIA

grandi direttrici. L'Ue ha approvato il progetto per la realizzazione di 10 corridoi intermodali. Vi investirà 32 miliardi

L'opportunità: tre dei Ten-t solcano il Veneto

I piani della logistica, europei e nazionali, ci sono. Occorre velocizzare i tempi di realizzazione delle opere, Tav in testa

Le nuove proposte di regolamento della Commissione europea (2001/650 e 2011/665) che definiscono la futura politica dei trasporti europei hanno introdotto uno scenario estremamente favorevole per il Veneto, soprattutto in relazione ai collegamenti sull'asse Nord-Sud. Dei 10 "Corridoi" che costituiranno il nuovo "core network" trans-europeo, 4 passeranno per l'Italia e di questi, ben 3 passeranno per il Veneto. La regione si appresta quindi a diventare il principale nodo di collegamento dell'Europa centro-meridionale, sia per quanto riguarda la direttrice Est-Ovest che per quella Nord-Sud. LE TEN-T EUROPEE L'Unione Europea ha recentemente approvato le proposte della Commissione Ue per le reti Ten-T, ossia dieci corridoi di trasporto prioritario intermodale da realizzare entro il 2030, di cui quattro coinvolgono il nostro Paese: il corridoio Baltico-Adriatico, quello Mediterraneo, l'Helsinki-Valletta, il Genova-Rotterdam. Il ponte sullo stretto di Messina non rientra nei progetti. Per la realizzazione di tali corridoi l'Unione sborserà 31,7 miliardi di euro; la nuova rete del trasporto in Europa metterà in connessione 86 porti con ferrovie e strade, 37 aeroporti con collegamenti ferroviari nei centri urbani. Sono anche previsti 35 progetti "cross-border" per ridurre i "colli di bottiglia" e 15.000 chilometri di ferrovie ad alta velocità. SERVONO INFRASTRUTTURE Una interconnessione da tempo predicata anche dalla Regione. Se non vi è dubbio che "La Logistica sia il futuro prossimo del trasporto, dal livello locale a quello mondiale", è altrettanto indubbio che "essa però non sostituisce le infrastrutture di trasporto, bensì le ottimizza: una logistica efficiente ha dunque bisogno di infrastrutture efficienti: porti, aeroporti, interporti, corridoi intermodali con strade e ferrovie, idrovie e così via". Lo ha ribadito l'assessore alle politiche della mobilità del Veneto Renato Chisso, intervenendo nel marzo scorso a Padova al convegno sul tema "Le grandi infrastrutture del Nord Est e il nuovo Piano Nazionale della logistica 2011 - 2020 promosso dal Ministero dei trasporti. PIANO NAZIONALE DELLA LOGISTICA Bene il Piano nazionale della Logistica - ha commentato Chisso - ma il miglioramento e l'adeguamento delle infrastrutture trasportistiche è e resta una precondizione, "che purtroppo nel nostro Paese incontra ancora troppi ostacoli: di tipo procedurale, politico e giurisdizionale. Il costo dei ritardi nell'adeguamento infrastrutturale sono invece, e da tempo, considerati una variabile indipendente che, in definitiva, si è tradotta in maggiori costi per la comunità e per i cittadini, disagi, vittime della strada, minore concorrenzialità, minore qualità della vita e così via". Occorre colmare il divario infrastrutturale - ha detto in sostanza l'assessore - trovando anche nuove procedure e processi per fare in modo che le opere si facciano, nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile, mentre occorre sgombrare il campo da alibi di tipo ideologico, "come il nome TAV per quello che è un indispensabile nuovo fascio di binari, senza il quale non esiste la possibilità di spostare quote di trasporto da strada a rotaia". IL PUNTO SULL'ALTA VELOCITÀ E la recente assemblea di Transpadana in camera di commercio di Trieste è stata l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte dell'alta velocità ferroviaria e sul sistema dei corridoi europei. Il presidente Luigi Rossi di Montelera ha ricordato l'intensa attività svolta sia sul fronte governativo interno che su quello comunitario, a sostegno e promozione del progetto dell'alta velocità che ora, dopo la partenza del primo cantiere ad Ovest necessita di un'importante fase di supporto al progetto della parte Est del Paese. DUE TRASPADANIA POINT È stata annunciata l'attivazione di due Transpadana Point, rispettivamente a Mestre e a Trieste (in camera di commercio), per avviare questa azione di stimolo rivolta a istituzioni e territorio. "Transpadana - ha dichiarato Rossi di Montelera - ha rafforzato e approfondito i suoi contatti con la Commissione europea, per la quale continua a curare la gestione italiana della piattaforma Torino-Lione che il coordinatore Laurens Jan Brinkhorst ha istituito e presiede, su esempio di quanto avvenuto con successo per il tunnel del Brennero".

Nel corso dell'assemblea si è anche parlato di terzo valico, di cui sono in via di allestimento i cantieri, e che ha visto recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'assegnazione a RFI di 1.100 milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto costruttivo della linea Treviglio-Brescia, completamente finanziata dal Cipe di dicembre 2011 e che si auspica possa essere completata entro il 2016. "Per quanto riguarda la tratta Venezia-Trieste - ha commentato il vicepresidente Antonio Paoletti (che era stato co-presidente assieme a Rossi di Montelera prima della modifica statutaria del luglio 2011) - la situazione è più complessa e riguarda sia il consenso che la progettazione preliminare e si sta lavorando per trovare la soluzione ottimale".

Foto: Un continente preso in ostaggio da una minoranza rumorosa e violenta. A pagarne il prezzo sono le imprese della regione, che resteranno escluse dalle grandi vie di comunicazione